

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (III e XIV Camera e 3 ^a e 14 ^a Senato)	»	14
COMMISSIONI RIUNITE (II e III)	»	15
COMMISSIONI RIUNITE (II e X)	»	16
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	17
GIUSTIZIA (II)	»	27
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	36
DIFESA (IV)	»	39
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	44
FINANZE (VI)	»	66
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	90
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	95
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	101
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	127
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	132

AFFARI SOCIALI (XII)	<i>Pag.</i>	137
AGRICOLTURA (XIII)	»	142
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	150
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	158
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	»	185
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	189
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	190
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI	»	191
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI	»	193
<i>INDICE GENERALE</i>	»	194

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

Commemorazione di Giuliano Vassalli	3
<i>ALLEGATO (Intervento di Giuliano Vassalli al convegno organizzato dalla Giunta per le autorizzazioni)</i>	8
Sui lavori della Giunta	4
Comunicazioni del presidente in materia di conflitti di attribuzione	4
Esame della domanda di autorizzazione all'esecuzione della custodia cautelare in carcere nei confronti del deputato Nicola Cosentino (Doc. IV, n. 5) (<i>Esame e rinvio</i>)	4
ESAME DI DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ:	
Esame di una domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata da Massimiliano Smeriglio, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente presso l'autorità giudiziaria di Roma (proc. n. 18017/08 RGNR – n. 15998/09 RG GIP) (<i>Esame e conclusione</i>)	5
Esame di una domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento contabile a carico di Francesco De Lorenzo, Giulio Di Donato e Ugo Grippo, deputati in scorse legislature, pendente presso la Corte dei conti-sezione giurisdizionale per la Campania (doc. IV-ter, n. 9) (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	6

Mercoledì 11 novembre 2009. – Presidenza del presidente Pierluigi CASTAGNETTI.

La seduta comincia alle 9.15.

Commemorazione di Giuliano Vassalli.

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, considera che anche in questa sede – come ha fatto il Presidente della Camera nella seduta dell'Assemblea del 28 ottobre scorso – si ricordi Giuliano Vassalli, presidente della Giunta nella V legislatura.

Vassalli è stato eccellente in molti campi, nella Resistenza (anche per il contributo che dette all'evasione dal carcere di Saragat e Pertini), nell'esercizio della professione forense, nell'insegnamento universitario e nel ruolo di parlamentare. Oltre che deputato nella V legislatura, fu

anche senatore nella IX. Il 4 febbraio 1991 il Presidente della Repubblica Cossiga lo nominò giudice costituzionale. L'alto consesso lo elesse Presidente l'11 novembre 1999.

La Giunta per le autorizzazioni lo ricorda per una occasione non lontana: il 1° dicembre 2005, in un convegno organizzato dalla presidenza della Giunta stessa con il titolo « *Le immunità parlamentari nei primi anni 2000 (Comunicazione politica e diritti nella società globalizzata)* » e svoltosi presso la biblioteca della Camera, Vassalli portò una testimonianza molto genuina ed efficace della sua esperienza di presidente sia della Giunta sia della Corte. Era presente fra gli altri autorevoli interlocutori (quali per esempio i deputati Leone e Mantini, ancor oggi componenti) il compianto presidente Leopoldo Elia. Il testo dell'intervento di Vassalli sarà alle-

gato al resoconto della seduta odierna. Invita i colleghi ad osservare un minuto di silenzio.

(I componenti si levano in piedi e osservano un minuto di silenzio).

Sui lavori della Giunta.

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, comunica che in data 19 ottobre 2009 è pervenuta dal giudice per le indagini preliminari di Roma la comunicazione che nel procedimento penale n. 1781/08 (querela di Henry John Woodcock nei confronti del deputato Gianfranco Fini) la querela è stata rimessa e che il procuratore speciale del Presidente Fini ha accettato la remissione. Il procedimento penale è rimasto estinto e la deliberazione di insindacabilità che in tal sede era stata richiesta verrà pertanto cancellata dall'ordine del giorno della Giunta.

Comunicazioni del presidente in materia di conflitti di attribuzione.

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, comunica che in data 5 novembre 2009 gli è pervenuta dal Presidente della Camera una lettera con la quale lo informa che la Corte costituzionale – con ordinanza n. 270 del 2009 – ha dichiarato ammissibile un conflitto d'attribuzione tra poteri dello Stato elevato dal tribunale di Roma a seguito di una deliberazione della Camera dei deputati del 19 dicembre 2008 con cui si è stabilito che i fatti oggetto di un procedimento penale nei confronti del senatore Maurizio Gasparri, deputato all'epoca dei fatti, sono da ritenersi insindacabili (doc. IV-*quater*, n. 7 – XVI legislatura).

Al riguardo, si tratta di offrire al Presidente della Camera un parere in ordine all'opportunità che la Camera stessa dia mandato per la resistenza nel conflitto. Personalmente si esprime a favore della costituzione nel giudizio.

Federico PALOMBA (IDV) si esprime contro, anche per contrastare lo sperpero di denaro pubblico.

Maurizio PANIZ (PdL) ribadisce la consueta posizione del suo gruppo in favore dei pregressi deliberati dell'Assemblea.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) e Pierluigi MANTINI (UDC) si esprimono a favore.

Donatella FERRANTI (PD) e Marilena SAMPERI (PD) si asterranno.

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, rilevato l'orientamento maggioritario favorevole alla costituzione nel giudizio, riferirà al Presidente della Camera sull'esito della discussione.

Esame della domanda di autorizzazione all'esecuzione della custodia cautelare in carcere nei confronti del deputato Nicola Cosentino (Doc. IV, n. 5).

(Esame e rinvio).

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, informa che nella mattinata di ieri è pervenuta alla Camera dalla sezione GIP del tribunale penale di Napoli una richiesta di autorizzazione ad eseguire la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del deputato Nicola Cosentino. Immediatamente deferita al collegio da parte del Presidente della Camera, la domanda è stata resa disponibile in copia per il relatore e per i componenti fin dal primo pomeriggio di ieri e, stampato come doc. IV, n. 5, è disponibile anche su *internet*. Dà quindi la parola al relatore Lo Presti, facendo presente che nella serata di ieri il deputato Cosentino, regolarmente invitato a intervenire, ha chiesto il rinvio della sua audizione.

Antonino LO PRESTI (PdL), *relatore*, illustra che la richiesta attiene a un procedimento penale lungo e complesso, condotto dalla procura della Repubblica di Napoli a carico di diversi soggetti appar-

tenenti ai *clan* camorristici di Casal di Principe in provincia di Caserta, che risale, secondo quanto indica il numero di RGNR, al 2001. Si tratta essenzialmente degli appartenenti alle famiglie Bidognetti e Schiavone.

Gli specifici fatti che sono oggetto dell'ordinanza di custodia cautelare, la cui esecuzione si chiede di autorizzare in questo caso, riguarderebbero una vicinanza e una presunta comunanza di interessi tra diversi elementi dei *clan* casalesi e il sottosegretario Nicola Cosentino. Nell'ipotesi accusatoria la carriera politica e la presenza istituzionale di Cosentino nel territorio della provincia di Caserta sarebbero state di fatto accompagnate e favorite dall'influenza malavitosa in quel territorio e ciò secondo quanto dato rilevare dalla « contraenza » dell'ordinanza fin dal 1990.

A Cosentino si contesta in particolare di aver fruito nel tempo dell'appoggio elettorale degli affiliati alle varie famiglie camorristiche e di essersi fatto portavoce di queste in uno specifico settore industriale, quello della gestione del ciclo dei rifiuti. Il mezzo giuridico-formale che, sempre nell'ipotesi accusatoria, il Cosentino avrebbe prescelto è la società per azioni ECO4, tra i cui soci sarebbero presenti esponenti di spicco delle famiglie casalesi, in particolare i fratelli Michele e Sergio Orsi.

Si riserva di tornare su questo aspetto ma ritiene sin d'ora di dover evidenziare che, secondo le accuse, l'affermazione imprenditoriale della ECO4 si sarebbe avuta grazie all'opera di Nicola Cosentino, il quale avrebbe anche promosso l'operazione economica volta a portare la ECO4 ad avere un rapporto privilegiato con il consorzio CE4, ente deputato alla gestione dei rifiuti in molti comuni del casertano.

Nell'ipotesi accusatoria, quindi, Cosentino e i suoi presunti sodali non si sarebbero limitati a operare quali soggetti economici nel campo dei rifiuti ma anche ad influire direttamente sulle scelte amministrative nell'ambito della gestione dei rifiuti, settore di vitale importanza per il controllo del territorio casertano. Tale controllo evidentemente si giovava anche

della influenza crescente sulle scelte amministrative del commissario straordinario alla gestione del ciclo dei rifiuti nella regione Campania.

Riservandosi di tornare sugli aspetti specifici del panorama descritto nel provvedimento che è pervenuto, fa presente che le fonti di prova del nesso che leghebbe i camorristi della zona di Casal di Principe al deputato sono costituite dalle deposizioni di un collaborante (tale Gaetano Vassallo), inizialmente anch'egli asseritamente socio di fatto della ECO4, che sembrerebbero corroborate da diversi riscontri di tipo sia documentale che interiettivo. Fonti di prova tutte da verificare anche alla luce dell'audizione dell'on. Cosentino. L'indagine si giova anche delle deposizioni di Carmine Schiavone che decise di collaborare con la giustizia nel 1996.

L'imputazione elevata a carico di Nicola Cosentino è di concorso esterno in associazione di stampo camorristico. L'esigenza cautelare individuata sarebbe quella del pericolo di continuazione e reiterazione del reato associativo. Prega i colleghi di consentirgli ulteriori considerazioni all'esito dell'audizione del deputato Cosentino.

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, concordando la Giunta, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta che convoca sin d'ora per mercoledì 18 novembre 2009 alle ore 8,30 e fa presente che sarà reiterato al deputato Nicola Cosentino l'invito a intervenire.

ESAME DI DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ

Esame di una domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata da Massimiliano Smeriglio, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente presso l'autorità giudiziaria di Roma (proc. n. 18017/08 RGNR – n. 15998/09 RG GIP).

(Esame e conclusione).

Donatella FERRANTI (PD), *relatrice*, espone che Massimiliano Smeriglio è stato querelato da Roberto Fiore, segretario nazionale del movimento neofascista Forza Nuova, per avere detto al *Corriere della Sera* – cronaca di Roma dell'11 novembre 2006, che – a causa di una manifestazione organizzata nel quartiere Prati di Roma per quello stesso giorno – non si sarebbe trattato «di un bel pomeriggio per la nostra città, attraversata da una parata evidentemente nostalgica del sabato fascista, le cui parole d'ordine sembrano poco più che un pretesto per portare nelle strade un'ingombrante presenza carica di intolleranza e razzismo».

Le sembra evidente la totale continenza formale di tali espressioni, che si limitano ad esercitare un legittimo diritto di critica, formulato con un lessico civile e pertinente; propone l'insindacabilità per il decisivo argomento che Massimiliano Smeriglio ha sottoscritto ben due atti tipici della funzione parlamentare al proposito.

Nell'interrogazione a risposta scritta n. 4/102 del 23 maggio 2006, primo firmatario Paolo Cacciari e cofirmatari vari deputati tra cui Massimiliano Smeriglio, si dice espressamente che «Forza Nuova si ispira a ideologie e pratiche neofasciste e neorazziste. Tale organizzazione si è altre volte contraddistinta per diffondere l'intolleranza e la violenza contro le persone sessualmente diversamente orientate e contro persone di provenienza etnica diversa». A tale atto di sindacato ispettivo ha peraltro anche risposto il viceministro dell'interno in data 16 marzo 2007.

Con interrogazione a risposta scritta n. 4/1126 del 2 ottobre 2006, a prima firma di Elettra Deiana e sottoscritta da Massimiliano Smeriglio, si domandava al Governo che cosa sapesse di un raduno organizzato dai vertici di Forza Nuova a Viterbo nel quale si sarebbero celebrati simboli e valori fascisti peraltro pubblicizzati sul sito ufficiale di Forza Nuova, sul quale sono presenti richiami agli ideali xenofobi e antisemiti.

Marilena SAMPERI (PD) si dichiara favorevole alla proposta della relatrice.

La Giunta, all'unanimità, approva la proposta avanzata, dando al deputato Ferranti mandato di predisporre la relazione scritta per l'Assemblea.

Esame di una domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento contabile a carico di Francesco De Lorenzo, Giulio Di Donato e Ugo Grippo, deputati in scorse legislature, pendente presso la Corte dei conti-sezione giurisdizionale per la Campania (doc. IV-ter, n. 9).

(Seguito dell'esame e conclusione).

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 21 ottobre 2009 si era concordato di verificare, eventualmente chiedendo agli interessati, che tutti i citati nel giudizio contabile fossero stati assolti con formula piena nel 2005. Da questo punto di vista, già emergeva dalla documentazione a disposizione che in tale anno la Corte d'appello di Napoli, in sede di rinvio, ha assolto con formula ampia Ugo Grippo e Giulio Di Donato.

Quanto invece a Francesco De Lorenzo, gli ha domandato con lettera del 27 ottobre 2009 di fornire informazioni circa l'effettivo e definitivo esito del procedimento penale a suo carico. Con una memoria pervenuta il 9 novembre 2009, i difensori di Francesco De Lorenzo hanno fatto sapere che, condannato in primo grado nel 1998, egli è stato poi interessato da una declaratoria di prescrizione del reato dalla Corte d'appello di Napoli nel 2001. Tale nota è a disposizione dei componenti.

Maurizio PANIZ (PdL) ricorda che, a fronte di una proposta del presidente nella seduta del 14 ottobre scorso di effettuare votazioni separate per ciascuno degli interessati, relative a diversi periodi del loro mandato parlamentare, egli aveva contrapposto una proposta d'insindacabilità complessiva, stante il carattere unitario della funzione di deputato.

Pierluigi MANTINI (UDC) voterà per le proposte avanzate dal presidente, dal mo-

mento che giudica eccessiva una visione dell'insindacabilità parlamentare che copra ogni e qualsiasi momento della vita dei deputati.

Federico PALOMBA (IDV) si dichiara contrario all'impostazione del deputato Paniz.

Donatella FERRANTI (PD) aderirà alle proposte del presidente.

Fabio GAVA (Pdl) concorda invece con il deputato Paniz. Non lo impensierisce il fatto che De Lorenzo non sia stato assolto nel merito; come è chiarito dalla memoria dei difensori di questi, solo l'orientamento rigoristico della Corte di cassazione ha impedito l'impugnativa di una sentenza nella quale si dichiarava la prescrizione. Del resto, è chiaro che tutti gli interessati sono accomunati alla posizione di Paolo Cirino Pomicino e, dunque, sono chiamati a rispondere per un atto tipico della funzione.

Francesco Paolo SISTO (Pdl) non ritiene che si possano scorporare i vari momenti del mandato parlamentare degli interessati e voterà secondo l'indicazione del deputato Paniz.

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente e relatore*, avverte che metterà dapprima ai voti, per ciascuno dei convenuti in sede contabile, la proposta di dichiararli insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione per il periodo

che va dall'inizio dell'esame della legge finanziaria per il 1986 (indica per comodità, a tal fine, la data del 2 ottobre 1985, come ha espressamente chiarito, a proposito della posizione di Ugo Grippo, nella seduta del 14 ottobre 2009) fino al termine del mandato.

La Giunta, con distinte votazioni, delibera all'unanimità di dichiarare che i fatti ascritti a Ugo Grippo, Francesco De Lorenzo e Giulio Di Donato dal 2 ottobre 1985 al termine del mandato concernono opinioni espresse e voti dati nell'esercizio delle funzioni parlamentari.

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente e relatore*, mette ai voti, per ciascuno dei predetti convenuti in sede contabile, la proposta di dichiarare che non si applica l'articolo 68, primo comma, della Costituzione per i fatti relativi al periodo che va dalla loro proclamazione a deputati fino al 2 ottobre 1985.

La Giunta, con distinte votazioni e a parità di voti, respinge le proposte, deliberando pertanto che i fatti ascritti a Ugo Grippo, Francesco De Lorenzo e Giulio Di Donato dal momento della loro proclamazione fino al 2 ottobre 1985 concernono opinioni espresse e voti dati nell'esercizio delle funzioni parlamentari.

Federico PALOMBA (IDV) preannunzia la presentazione di una relazione di minoranza.

La seduta termina alle 10,05.

ALLEGATO

**INTERVENTO DI GIULIANO VASSALLI
AL CONVEGNO ORGANIZZATO
DALLA GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI
« LE IMMUNITÀ PARLAMENTARI NEI PRIMI ANNI 2000.
Comunicazione politica e diritti nella società globalizzata »
Palazzo San Macuto
Sala del Refettorio, 1° dicembre 2005
(Estratto dalla pubblicazione)**

GIULIANO VASSALLI
*Presidente emerito della Corte costituzionale e già
Presidente della Giunta per le autorizzazioni
della Camera dei Deputati*¹

Ringrazio di questo invito. Non posso avere la pretesa di concludere, con le mie modeste parole, questa prima fase dell'odierno convegno.

Ho ascoltato con estremo interesse non solo le relazioni introduttive dell'antico amico, avvocato onorevole Siniscalchi, e del senatore Giovanni Crema, ma soprattutto la relazione amplissima, molto penetrante sull'ordinamento italiano, fatta da Leopoldo Elia e i tre possenti contributi relativi all'ordinamento degli Stati Uniti d'America, di Israele e della Spagna.

Naturalmente, sarà poi espresso uno speciale ringraziamento, ma ho apprezzato anch'io enormemente detti contributi e ho potuto ascoltare le esposizioni su tre ordinamenti che, pur essendo nei punti di partenza forse un po' diversi dal nostro, pongono in sostanza gli stessi problemi che hanno travagliato la nostra giurisprudenza parlamentare, costituzionale e ordinaria in questi anni.

Pensavo di non dover esprimere nessuna conclusione, ma semplicemente ricordare certe mie partecipazioni come piccoli tasselli di contributo a materie che tutti gli illustri ascoltatori conoscono.

Sono stato effettivamente presidente della Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera dei deputati, nel quadriennio della quinta legislatura, la prima che si sciolse anticipatamente, dal 1968 al 1972. Poi ho passato nove anni alla Corte costituzionale nei quali,

¹ Giuliano Vassalli, professore ordinario di diritto penale nell'università *la Sapienza* di Roma, linceo, è stato deputato nella V legislatura (1968-1972) e senatore nella IX (1983-1987). Ministro della giustizia nei governi Gorla, De Mita e Andreotti VI, è stato giudice costituzionale dal 13 febbraio 1991 al 13 febbraio 2000, eletto presidente della Corte stessa dall'11 novembre 1999. È stato spesso chiamato dalla Presidenza della Camera a intervenire in occasioni solenni da questa organizzata. Da ultimo, si ricorda la relazione nella commemorazione per l'ottantesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti, il 10 giugno 2004 (pubblicato in *questa collana*, n. 80).

soprattutto negli ultimi, dalla metà degli anni '90 fino al 2001, quando me sono allontanato per scadenza del termine di durata novennale, si è trattato di questi problemi.

Il mondo, dall'epoca della quinta legislatura, in questa materia è molto cambiato. I problemi sono cambiati e la prospettiva è fatalmente diversa. Ciò è dovuto alla riforma del 1993.

Mi spiego. Vorrei fermarmi rapidissimamente soltanto sulla diffamazione, perché, praticamente, di questo si è sempre trattato. Ci sono stati altri temi, altri problemi, com'è noto, ma il tema dominante è stato questo della diffamazione.

Abbiamo sentito l'esposizione di quattro ordinamenti. Voi mi perdonerete se faccio riferimento ad un ordinamento diverso, del resto anch'esso a tutti noto, che taglia un po' la testa al toro. In quest'ordinamento penso – anche se non ne conosco gli sviluppi giurisprudenziali – che questi problemi siano tagliati fuori.

L'articolo 46 della Legge fondamentale di Bonn (la Costituzione tedesca) contiene – analogamente alla nostra Costituzione – una clausola relativa all'immunità, in senso stretto, all'insindacabilità, e una clausola relativa all'inviolabilità e all'autorizzazione a procedere.

Dice testualmente l'articolo 46, comma primo: « Un deputato non può mai essere perseguito in sede giudiziaria o disciplinare, né per altre vie essere reso responsabile al di fuori del *Bundestag* – della Camera – per i voti dati o le opinioni espresse nel *Bundestag*, o in una delle sue Commissioni. Ciò non vale nel caso di diffamazione ».

La diffamazione è già *a priori* messa fuori dal problema della insindacabilità. Direi che sono stati profetici, sono stati preveggenti quegli autori della Costituzione tedesca federale rispetto a tutto quello che poi è avvenuto da noi. Che cos'è avvenuto da noi? Da noi è avvenuto che (per l'esperienza che ho avuto della quinta legislatura, ma che copre in gran parte anche il ricordo delle legislature precedenti) il problema della diffamazione era collocato, tutto quanto, nel secondo comma dell'articolo 68, relativo alla inviolabilità.

Abbiamo avuto, nella quinta legislatura, in quattro anni, solo un caso. Si trattava di un'interrogazione, il cui testo era stato pubblicato in modo quasi anonimo su di un giornale locale, che era interessato a questi fatti. Non c'era, quindi, stata procedura né contro il direttore del giornale né contro chi aveva pubblicato l'interrogazione.

Il querelante si affidò all'autorità giudiziaria, ma la Camera e la Giunta intervennero, una volta interpellate. Trattandosi puramente e semplicemente di un'interrogazione si poneva il problema, allora, se l'interrogazione rientrasse tra gli atti protetti da immunità, tra le opinioni e i voti espressi. Naturalmente, la risposta fu in senso affermativo; ma siamo lontani da quel tempo, in cui si discuteva di quel tipo di problema.

Oggi abbiamo fatto dei grandi progressi ed è giusto che la questione abbia un posto di rilievo. Dirò due parole proprio su questo, su ciò che ha evidenziato il senatore Elia circa la situazione patologica che si è venuta determinando in un certo senso, quando si guarda a quella che è la posizione dei due rami del Parlamento su questa questione, e a quella che è stata negli ultimi anni la posizione della Corte Costituzionale.

Tuttavia, se guardiamo indietro, vediamo che sono stati fatti dei progressi enormi dal nostro Parlamento verso la certezza del diritto. Tutti sanno degli anni che si sono impiegati per la norma di attuazione dell'articolo 68, primo comma, per quella che, secondo alcuni, avrebbe dovuto essere una norma costituzionale integrativa dello stesso articolo 68, primo comma. Bene, è venuta la legge 140 del 2003. Essa ha definito puntualmente tutti quelli che sono, lo voglio ricordare a me stesso, i contenuti e gli atti prima di tutto, nei quali si deve ritenere che si estrinsechino le opinioni e i voti espressi dal parlamentare. Con questa legge si è fatto un grandissimo passo avanti.

Dirò che queste definizioni della legge 20 giugno 2003 sono state molto travagliate. Mi ricordo che noi alla Corte costituzionale seguivamo questi lavori per vedere fino a che punto avanzavano e in che modo il loro orientamento avrebbe potuto contribuire alle nostre valutazioni. È successo, invece, che alcune sentenze della Corte costituzionale hanno contribuito al lavoro parlamentare di messa a punto di queste posizioni.

Questo è stato, secondo me, un progresso verso la certezza, verso l'individuazione degli atti dei quali si tratta e dei luoghi in cui il problema deve essere trattato; deve essere segnalato come un progresso del nostro diritto costituzionale, parlamentare e giudiziario.

Quella volta, nella quinta legislatura, la Giunta dette semplicemente un parere. Al riguardo ho un altro ricordo. Allora si discuteva se c'era una qualsiasi competenza della Giunta fuori del tema dell'inviolabilità, fuori del tema dell'articolo 68, comma secondo, anche sulla base delle espressioni dei regolamenti. Mi ricordo che nel 1971, nell'anno prima della chiusura di quella legislatura, intervenne il regolamento parlamentare, su cui lavorò moltissimo il compianto deputato repubblicano Terrana.

Ricordo che Pertini, che era presidente della Camera, si impose e in un caso famoso (praticamente, ci incoraggiò anche in questo) volle estendere perlomeno la nostra facoltà di parere o il nostro dovere di parere verso l'Assemblea anche ai casi, eventuali e rarissimi, dell'articolo 68, primo comma. Come, ad esempio, fu questo che ho ricordato dell'interrogazione; nel quale caso l'autorità giudiziaria si uniformò al nostro parere con il decreto di archiviazione. Per la verità, nella fattispecie di merito la diffamazione non era certo pesante.

Comunque quando poi si trattò, purtroppo, di un caso grave, di un'imputazione di corruzione addirittura, per atti contrari ai doveri d'ufficio, fatta nei confronti di un'iniziativa parlamentare, il dissenso nell'ambito della Giunta fu enorme, fu esasperato, tra due ali che pensavano che si dovesse risolvere il caso in maniera diversa, e concludemmo con una dichiarazione di incompetenza. Questa dichiarazione di incompetenza della Giunta fu trasmessa alla presidenza della Camera ma non poté essere discussa perché eravamo già alla fine della legislatura, e si ridusse ad uno stampato che è rimasto negli atti della Camera².

² Il presidente Vassalli si riferisce ad Atti Camera – doc. IV, n. 136 – V legislatura.

Quindi, si discuteva anche sulla competenza, adesso invece tutto è cambiato; è cambiato dal 1993.

La giurisprudenza parlamentare, perlomeno dell'epoca alla quale mi riferisco, della quinta legislatura, manifestava un orientamento volto a tener conto di classificazioni dei reati. All'epoca era vicepresidente della Giunta l'onorevole Galloni e realizzammo tutta un'elaborazione di carattere giuridico. Volemmo dare delle regole di diritto il più possibile penetranti, il più possibile chiare, il più possibile uniformizzanti, cosa che è difficilissima nella concretezza della materia, nella concretezza del dissenso politico, delle avversioni reciproche. Volemmo fare tutto questo lavoro, e lo facemmo.

Anche sulla competenza della Giunta delle autorizzazioni si è fatto un passo avanti perché oggi, chiaramente, la Giunta tratta anche la materia del primo comma. Del primo comma oltre che, evidentemente, delle autorizzazioni, là dove sono rimaste in piedi, cioè per gli arresti, per le perquisizioni, per le intercettazioni. Credo che vorrete trattare poi anche questo tema.

Nell'epoca a cui mi riferivo un certo orientamento classificatorio dei reati per cui concedere o non concedere l'autorizzazione fu pure manifestato e determinò profondi contrasti, politici e interpretativi. La linea che indicammo, in sostanza, era che per i reati comuni si doveva concedere l'autorizzazione a procedere, per i reati che fossero in qualche modo connessi all'attività politica del parlamentare la si doveva negare.

Questa, come enunciazione generale andava bene. Poi, però, ci fu un urto enorme in un caso di vilipendio delle forze della liberazione. Il capogruppo del MSI si era reso apparentemente colpevole di questo reato e il parere della Giunta, favorevole all'autorizzazione e accolto dalla Camera determinò un aggravarsi di tutti i rapporti interni.

La diffamazione, per tornare a noi, era inclusa tra i reati per i quali si doveva dare l'autorizzazione a procedere e noi procedevamo proponendo l'autorizzazione a procedere. Ricordo una sola eccezione, che riguardava genericamente una celebre famiglia napoletana sospettata di qualche cosa di non proprio corretto, in cui il relatore, l'onorevole Musotto, propose che non si desse l'autorizzazione anche per la genericità nel modo in cui queste attribuzioni diffamatorie erano state presentate dal deputato in questione.

L'Aula poi decideva, volta per volta, secondo tanti criteri anche diversi; e come voleva. La Giunta, però, si orientava nel modo che ho appena descritto.

Oggi, invece, non essendoci più dal 1993 questa collocazione del delitto di diffamazione nel comma secondo data la eliminazione della autorizzazione a procedere, tutto si è riversato, come voi mi insegnate, sul primo comma, data la natura della diffamazione, che è espressione in definitiva di opinione, di pensiero oppure qualche volta di voto, quando la cosa avvenga in un'interrogazione, in una mozione o in un'interpellanza. Tutto quanto è rifluito nel primo comma. Così è nata tutta la problematica alla quale vengo, rapidissimamente, per ricordare la seconda mia esperienza, quella della Corte Costituzionale.

Quello che ha descritto Leopoldo Elia è, come sempre, magistrale. Effettivamente, la Corte costituzionale ha passato due periodi nettamente distinti in questa materia.

Il primo si è inaugurato proprio con la sentenza Mengoni n. 1150, che Elia ha ricordato. Notate che le date non sono lontane dalla svolta del 1993, perché con queste prime sentenze – quella di Mengoni è del 1988; le altre sono comprese tra il 1994 e il 1997 – si è determinato un preciso indirizzo della Corte Costituzionale, chiaramente enunciato nelle nostre riunioni ma espresso poi attraverso le decisioni, di rimettersi alle decisioni dei rami del Parlamento.

Mi ricordo, addirittura, che fu enunciato il criterio secondo il quale non si dovesse dare la prevalenza alle richieste delle parti di cui era latrice l'autorità giudiziaria che sollevava il conflitto se non quando vi fossero stati evidenti vizi del procedimento parlamentare – cosa che non si è mai verificata – oppure si fosse andati al di là di qualsiasi criterio di ragionevolezza e di tollerabilità. Sulla base di questo criterio si ha, praticamente, un completo rimettersi al Parlamento.

Sennonché, la spinta dell'opinione pubblica, la spinta delle parti interessate perché parti lese dalle diffamazioni, ha fatto emergere anche tra i giuristi della Corte costituzionale un indirizzo giuridico che è collegato a quanto Elia e gli altri insigni relatori che hanno preso la parola stamattina hanno rilevato, vale a dire il conflitto con il diritto costituzionale di accesso alla giustizia da parte del singolo, che nella specie è il diffamato. Allora, a poco a poco, si è addivenuti ad un cambiamento – siamo nel secondo periodo – di cui alcune delle espressioni massime sono cadute nel mio brevissimo momento di presidenza della Corte Costituzionale. La sentenza n. 10 e la n. 11 del 2000, ricordate da Leopoldo Elia, sono sentenze in cui mi trovai ad essere presidente e, posso dirlo senza violare il segreto della camera di consiglio, presidente consenziente. Abbiamo dato effettivamente una svolta in quegli anni.

Ho continuato a seguire la giurisprudenza della Corte costituzionale in questi quattro anni nei quali non ne ho più fatto parte. Secondo me si è andati un po' esagerando in quanto i conflitti sono aumentati sia con la Camera dei deputati sia col Senato.

Qualche volta c'è stata la difesa dell'inammissibilità per liberarsi del problema, ma sono state il più delle volte accolte le istanze dell'autorità giudiziaria che rivendicava e rivendica il proprio potere. Questo, come dice giustamente Elia, ha determinato una situazione di particolare e sgradevole difficoltà così che si dovrà trovare, in qualche modo, una soluzione.

Ho parlato della preveggenza dei tedeschi, degli autori della Costituzione tedesca nel tagliare fuori completamente la diffamazione addirittura da qualsiasi immunità, dall'insindacabilità. Ricordo, però, che ancora molto tempo addietro, parliamo di trent'anni fa, un costituzionalista italiano, Carlo Cereti, si esprime in questi termini: « *Il fatto che l'insindacabilità accordata ai parlamentari possa dar luogo ad abusi, esponendo i cittadini ad attacchi, ingiurie e anche calunnie, contro le quali non possono reagire legalmente* – ecco il diritto di accesso alla giustizia – non venne riconosciuto come buon argomento per la limitazione di questa insindacabilità assolutamente necessaria per il libero esercizio della funzione. Il rimedio contro eventuali abusi è da ricercare non nell'abolizione della prerogativa ma nella elevatezza del costume politico o nella sanzione della pubblica opinione o,

eventualmente, in norme stabilite nel regolamento di ogni Camera, che consentano all'Ufficio di Presidenza di impedire gli abusi medesimi ».

Mi pare che questo passo, che è di 30-35 anni fa – Carlo Cereti era mio rettore nell'Università di Genova e, quindi, lo ricordo con affetto – sia una traccia. Dobbiamo trovare un complesso di correttivi, un complesso di autodisciplina di ciascuno, un complesso di rispetto degli altrui diritti ma, nello stesso tempo, anche delle prerogative funzionali dei membri del Parlamento, per arrivare a quella composizione, che certamente tutti auspichiamo, nei confronti di crepe e difficoltà che Leopoldo Elia ci ha così bene denunciato al termine della sua relazione.

COMMISSIONI RIUNITE

**III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell'Unione europea)
della Camera dei deputati
e 3^a (Affari esteri, immigrazione) e 14^a (Politiche dell'Unione europea)
del Senato della Repubblica**

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

Sugli esiti del Consiglio europeo del 29-30 ottobre 2009 (*Svolgimento e conclusione*) 14

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Mercoledì 11 novembre 2009. — Presidenza del presidente della 3^a Commissione del Senato della Repubblica, Lamberto DINI. — Interviene il Ministro degli affari esteri, Franco Frattini.

La seduta comincia alle 14.05.

**Sugli esiti del Consiglio europeo
del 29-30 ottobre 2009.**

(Svolgimento e conclusione).

Lamberto DINI, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso e trasmissione radiofonica e satellitare. Introduce quindi l'audizione.

Il ministro Franco FRATTINI rende comunicazioni sull'argomento in titolo.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Piero FASSINO (PD) e Margherita BONIVER (PdL), il senatore Massimo LIVI BACCI (PD), Lamberto DINI, *presidente*, il deputato Roberto ANTONIONE (PdL), i senatori Francesca Maria MARINARO (PD), Giacomo SANTINI e Antonello CABRAS, il deputato Enrico PIANETTA (PdL), il senatore Marco PERDUCA (PD) e il deputato Fiamma NIRENSTEIN (PdL).

Il ministro Franco FRATTINI risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Lamberto DINI, *presidente*, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 15.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta odierna è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Adesione della Repubblica italiana al Protocollo di modifica della Convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilità in materia di crediti marittimi, adottato a Londra il 2 maggio 1996, nonché delega al Governo per la sua attuazione. C. 2720 Governo, approvato dal Senato 15

COMITATO DEI NOVE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 2836/A 15

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 11 novembre 2009.

Adesione della Repubblica italiana al Protocollo di modifica della Convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilità in materia di crediti marittimi, adottato a Londra il 2 maggio 1996, nonché delega al Governo per la sua attuazione. C. 2720 Governo, approvato dal Senato.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 9.05 alle 9.15.

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 11 novembre 2009.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 2836/A.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 9.15 alle 9.45.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame del progetto di legge C. 1741 Governo, recante disposizioni in materia di gestione delle crisi aziendali (*Deliberazione*) 16

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 11 novembre 2009. — Presidenza del vicepresidente della X Commissione, Raffaello VIGNALI

La seduta comincia alle 14.05.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame del progetto di legge C. 1741 Governo, recante disposizioni in materia di gestione delle crisi aziendali.

(*Deliberazione*).

Raffaello VIGNALI, *presidente*, ricorda che sulla base di quanto convenuto dagli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, ed essendo stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, propongo lo svolgimento di una indagine conoscitiva «sul riordino della legislazione in materia di gestione delle crisi aziendali».

L'indagine conoscitiva, che avrà luogo nell'ambito dell'esame del disegno di legge

C. 1741 Governo, in materia gestione delle crisi aziendali si concluderà entro il 15 dicembre 2009.

Nell'ambito dell'indagine conoscitiva la Commissione procederà alle audizioni dei rappresentanti della Banca d'Italia, delle associazioni industriali, dell'Associazione Bancaria italiana, dell'Associazione nazionale magistrati, del Consiglio nazionale forense, dell'Organismo unitario dell'avvocatura, dell'Associazione italiana giovani avvocati, dell'Unione delle camere penali italiane, del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei sindacati CGIL, CISL, UIL e UGL nonché di professori universitari esperti nella materia del diritto fallimentare e del diritto penale e di alcuni soggetti che abbiano svolto il ruolo di amministratore straordinario di imprese in crisi.

Pone in votazione la proposta di deliberazione dell'indagine appena formulata.

Nessuno chiedendo di intervenire, le Commissioni deliberano all'unanimità di svolgere l'indagine conoscitiva sulla base del programma illustrato dal Presidente.

La seduta termina alle 14.15.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Nuova disciplina del commercio interno del riso. Nuovo testo C. 1991 Governo (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	17
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	26
Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale. Testo unificato C. 799 Angela Napoli ed abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	19
Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare. Emendamenti C. 2260-A Governo ed abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	21
Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Emendamenti C. 2836-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	21

SEDE REFERENTE:

DL 135 del 2009: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee. C. 2897 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	21
AVVERTENZA	25

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 11 novembre 2009. — Presidenza del vicepresidente Oriano GIOVANELLI.

La seduta comincia alle 14.

Nuova disciplina del commercio interno del riso.
Nuovo testo C. 1991 Governo.
 (Parere alla XIII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Maria Piera PASTORE (LNP), *relatore*, ricorda che il disegno di legge in esame stabilisce una nuova disciplina per il commercio del riso sul territorio nazionale, modificando la classificazione e le denominazioni di vendita in modo da renderle, secondo quanto afferma la relazione illustrativa, più aderenti alle molteplici varietà di riso coltivate in Italia.

Il provvedimento stabilisce con l'articolo 1 quali siano le definizioni del prodotto « riso » sulla base della lavorazione o del trattamento subito: riso greggio, integrale, il *parboiled*, il riso ceroso e quello aromatico, pigmentato o ostigliato.

L'articolo 2 definisce l'ambito di applicazione della legge, che riguarda le varie tipologie di riso confezionato, venduto,

posto in vendita o comunque immesso al consumo sul territorio nazionale. Sono sottratti all'applicazione della legge i prodotti protetti da una IGP o una DOP riconosciuta in base alla normativa comunitaria e quelli destinati ad essere esportati.

Le varietà presenti sul mercato sono attualmente classificate (articolo 2 della legge n. 325 del 1958) entro le quattro tipologie del riso comune o originario (a grani piccoli e tondi); semifino (chicchi tondeggianti di media lunghezza), fino (a chicchi lunghi e affusolati), superfino (con chicchi grossi e molto lunghi); l'articolo 3 del disegno di legge, al comma 1, riconduce invece la classificazione del riso ai seguenti tre gruppi sulla base delle caratteristiche del grano: riso tondo, medio e lungo, sulla base dei parametri biometrici previsti dalle norme dell'Unione europea (allegato III, parte I, al regolamento CE n. 1234 del 2007-Regolamento unico OCM).

Le denominazioni di vendita sono elencate (articolo 3, comma 3) nell'allegato 4 riprendendo quelle storicamente presenti sul territorio nazionale e tradizionalmente note al consumatore interno. Tali denominazioni peraltro si applicano esclusivamente al riso, al riso integrale, a quello parboiled e all'integrale parboiled, restandone esclusi (articolo 3, comma 6) i risi cerosi, aromatici, pigmentati e ostigliati, nonché qualunque altra varietà, che potranno essere classificati solo, in base ai parametri biometrici come risi tondi, medi o lunghi.

Il prodotto per essere commercializzato con una delle denominazioni dell'allegato 4 deve in ogni caso presentare le caratteristiche qualitative stabilite con l'allegato 1; tali parametri, che fissano i valori massimi di grani difettati e di materie estranee ammesse, sono resi più severi dal comma 7 dell'articolo 3 consentendo in tal caso al prodotto di fregiarsi della indicazione extra.

Viceversa con la indicazione sottotipo, che è ammessa solo in associazione alle denominazioni di cui all'articolo 3, comma 4, possono essere commercializzati i pro-

dotti con valori più alti di quelli stabiliti nell'allegato 1, purché inferiore al loro doppio (comma 8 dell'articolo 3).

Ai sensi dell'articolo 5, le denominazioni di vendita di cui all'articolo 3 possono essere integrate, per il riso che utilizza marchi collettivi, con le indicazioni previste nei relativi regolamenti d'uso.

L'articolo 4, comma 1, vieta di immettere al consumo per l'alimentazione umana e con il nome «riso» un prodotto non rispondente alle caratteristiche qualitative di cui all'allegato 1; alla definizione dei difetti individuati nell'allegato 1 provvede l'allegato 2 e l'allegato 4 individua i metodi di analisi ammessi.

Per le sanzioni l'articolo 6 rimanda all'articolo 18 del decreto legislativo n. 109 del 1992 sull'etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari, che oltre a quantificarne gli importi in relazione alla fattispecie individua anche i soggetti competenti alla loro irrogazione che sono, per quanto di rispettiva competenza, le regioni e province autonome e l'ICRF (ora ICQ – Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari).

La revisione delle analisi, qualora sia necessario ripeterle nell'ambito di un procedimento giudiziario, deve essere eseguita (articolo 7), su un campione minimo di 800 grammi di riso, dai seguenti dall'Istituto sperimentale per la cerealicoltura-sezione specializzata per la risicoltura di Vercelli per le analisi eseguite dal Ministero delle politiche agricole; e dall'Istituto superiore di sanità, per le analisi eseguite dai laboratori provinciali di igiene e profilassi.

L'articolo 8 detta disposizioni transitorie per consentire alle aziende produttrici l'adeguamento alle nuove disposizioni: per i dodici mesi successivi all'entrata in vigore della legge è consentito il confezionamento in conformità alla legge n. 325 del 1958, ed il riso così confezionato potrà essere venduto sino ad esaurimento delle scorte.

L'articolo 9 contiene infine le disposizioni finali: l'abrogazione della legge n. 325 del 1958 e la clausola di invarianza degli oneri per la finanza pubblica.

In conclusione, rilevato che il comma 3 dell'articolo 4 stabilisce che gli allegati annessi alla legge possono essere modificati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, osserva che sarebbe opportuno che la Commissione di merito valutasse la congruità di tale formulazione, che, da una parte, prevede un allegato recante disposizioni a garanzia della qualità del riso posto in vendita o immesso al consumo e, dall'altra, rinvia ad un decreto ministeriale per la modifica di tale allegato.

Formula pertanto una proposta di parere favorevole con una osservazione in tal senso (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale.

Testo unificato C. 799 Angela Napoli ed abb.

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Raffaele VOLPI (LNP), *relatore*, ricorda che il testo unificato in esame interviene in diversi ambiti dell'organizzazione del Servizio sanitario nazionale, introducendo alcuni principi fondamentali volti a migliorare la funzionalità delle aziende sanitarie attraverso un potenziamento del ruolo del medico nelle scelte strategiche e gestionali e attraverso la previsione di una maggiore trasparenza ed equità nel sistema di valutazione e selezione delle risorse umane. In linea generale, con il termine *clinical governance* ci si riferisce ad un modello organizzativo idoneo a rispondere efficacemente alle esigenze degli utenti e di tutti i professionisti impegnati nel SSN, attraverso una integrazione degli aspetti clini-

co-assistenziali e di quelli gestionali implicati nell'assistenza al cittadino-malato. Il governo delle attività cliniche consiste, pertanto, nella programmazione, organizzazione e valutazione delle attività tecnico-sanitarie da garantire mediante il diretto coinvolgimento del collegio di direzione, inserito tra gli organi dell'azienda.

L'articolo 1 affida alle regioni il compito di disciplinare il governo delle attività cliniche nel rispetto di alcuni principi relativi al Collegio di direzione e alla garanzia di soluzioni efficienti ed eque. Vengono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

Gli articoli da 2 a 8 – ad esclusione dell'articolo 5 – dettano modifiche al decreto legislativo n. 502 del 1992.

L'articolo 2 introduce alcune modifiche agli articoli 3 e 17 del citato decreto legislativo n. 502/199. Viene inserito il collegio di direzione tra gli organi dell'azienda. La disposizione definisce i compiti del Collegio medesimo, rafforzandone il ruolo e la funzione e attribuendo ad esso, in particolare la competenza ad esprimere al direttore generale un parere obbligatorio sugli atti riguardanti le materie ad esso spettanti: le decisioni del direttore in contrasto con tale parere devono essere adottate con provvedimento motivato. Viene poi rimessa alle regioni la disciplina dei poteri del Collegio nonché della sua attività e composizione salva la partecipazione di diritto di alcuni soggetti individuati espressamente.

L'articolo 3, che modifica l'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992, interviene in tema di pubblicità e trasparenza delle procedure per la copertura delle vacanze dei posti di direttore generale. Vengono introdotti obblighi di pubblicità e trasparenza da parte delle regioni, integrati i requisiti richiesti valutati da una commissione regionale, arricchiti i criteri di valutazione e verifica dell'attività dei direttori. Vengono anche dettate disposizioni sul rapporto di lavoro del direttore generale demandando alle

regioni la definizione delle cause di risoluzione e del trattamento economico spettante.

L'articolo 4, modificando l'articolo 15-ter del decreto legislativo n. 502/1992, introduce una nuova disciplina per l'attribuzione dell'incarico di direzione di struttura complessa, improntata ad una maggiore trasparenza. A tale scopo il direttore generale nomina una commissione di cui è specificamente disciplinata la composizione.

L'articolo 5 attiene agli strumenti di valutazione dei dirigenti medici di struttura complessa e dei direttori di dipartimento, la cui disciplina è demandata alle regioni nel rispetto di alcuni principi.

L'articolo 6 sostituendo l'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992, dispone in tema di organizzazione dipartimentale, mentre l'articolo 7, introducendo un nuovo articolo 17-ter nel citato decreto legislativo n. 502 del 1992 attribuisce ai direttori di dipartimento responsabilità in merito alle attività clinico-assistenziali e tecnico-sanitarie finalizzate a garantire che ogni assistito abbia accesso ai servizi secondo i principi di ottimizzazione dell'uso delle risorse assegnate, di appropriatezza clinica, di efficacia delle prestazioni, di minimizzazione del rischio di effetti indesiderati e di soddisfazione dei cittadini.

L'articolo 8, sostituendo il comma 1 dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo n. 502/1992, porta a settanta anni il limite massimo di età (attualmente stabilito a sessantacinque) per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale. Norme particolari vengono poi dettate per i professori universitari. Infine viene esclusa l'applicazione ai dirigenti medici, veterinari e sanitari – invece che, come attualmente stabilito, ai soli dirigenti medici responsabili di struttura complessa – del Servizio sanitario nazionale della facoltà attribuita alle pubbliche amministrazioni (articolo 72, comma 11, del decreto-legge n. 112 del 2008) di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro dopo quaranta anni di anzianità contributiva.

L'articolo 9 affida alle regioni la disciplina dell'attività libero professionale dei dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale nel rispetto di alcuni principi. Si ribadisce che tale attività è compatibile con il rapporto unico d'impiego, purché espletata fuori dell'orario di lavoro all'interno delle strutture sanitarie o all'esterno delle stesse, con esclusione di strutture private convenzionate con il SSN. Sono poi dettagliatamente indicate le forme con le quali il dirigente può svolgere l'attività libero-professionale.

L'articolo 10 detta alcuni principi per l'esercizio dell'attività libero-professionale per gli infermieri, e per tutti gli operatori sanitari non medici.

L'articolo 10-bis prevede che le regioni attivino, presso le rispettive strutture sanitarie, una funzione dedicata al servizio di ingegneria clinica che garantisca l'uso sicuro ed efficiente dei dispositivi medici.

L'articolo 11 dispone l'applicazione delle nuove norme anche ad alcuni enti espressamente elencati nonché agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici.

Conclude osservando che il provvedimento in esame reca disposizioni atte ad incidere significativamente sull'autonomia organizzativa delle regioni in campo sanitario. Ritene pertanto necessario un attento esame del testo, al fine di valutare se il provvedimento sia rispettoso dell'articolo 117 della Costituzione in materia di riparto delle competenze legislative tra lo Stato e le Regioni.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) si dichiara d'accordo con il relatore, osservando che il testo in esame, caratterizzato da un'impostazione fortemente centralista e invasiva dell'autonomia regionale, contrasta con la trasformazione in senso federale della Repubblica perseguita dal Governo. Il testo arriva perfino a prescrivere alle regioni la composizione dei collegi di direzione, a fissare il compenso delle figure apicali e a stabilire l'età massima di pensionamento obbligatorio delle stesse: al riguardo fa presente che non è chiaro se il limite di 70 anni di età debba intendersi

come limite massimo, che le regioni possono abbassare, ovvero come limite assoluto, nel qual caso si tratterebbe senza dubbio di una previsione incostituzionale.

Oriano GIOVANELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare.

Emendamenti C. 2260-A Governo ed abb.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Maria Piera PASTORE (LNP), *relatore*, rileva che né gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2 né gli emendamenti della Commissione 1.600, 2.600, 3-bis.600, 4.600, 4.601, 4.602, 4.603, 5-bis.600, 6.600, 6.601, 7-sexies.600 presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta, sospesa alle 14.15, riprende alle 14.20.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

Emendamenti C. 2836-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Beatrice LORENZIN (PdL), *relatore*, rileva che né gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2 né gli emendamenti 3.100 e 3.101 delle Commissioni presentano profili

critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 11 novembre 2009. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. – Interviene il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio Aldo Brancher.

La seduta comincia alle 14.35.

DL 135 del 2009: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.

C. 2897 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 novembre 2009.

David FAVIA (IdV) ricorda che, come è noto, il decreto-legge in esame è volto a dare attuazione agli obblighi comunitari ed alle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee. In questa fase dell'*iter*, ritiene opportuno soffermarsi sugli articoli che, ad avviso del suo gruppo, presentano maggiori profili di criticità e sui quali si è quindi ritenuto opportuno presentare emendamenti. Si riferisce in particolare agli articoli 15, riguardante i servizi pubblici locali di rilevanza economica, 3-ter sulle concessioni autostradali, 16, in merito al Made in Italy e 2, riguardante l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie.

Per quanto riguarda l'articolo 15, concernente l'affidamento dei servizi pubblici

locali di rilevanza economica, rileva come una disciplina per la tutela del regime di concorrenza sia importante ma non è opportuno che penalizzi le aziende pubbliche. Preannuncia una battaglia politica da parte del suo gruppo sulla disposizione che riguarda in particolare il settore idrico, considerato che essa è volta a privatizzare un bene ritenuto essenziale a livello mondiale quale è l'acqua. Il suo gruppo non è quindi d'accordo con tale impostazione e ritiene necessario che le reti e la gestione dell'acqua siano pubbliche.

Per quanto riguarda l'articolo 3-ter, che modifica la legge finanziaria per il 2008 in merito alla realizzazione ed alla gestione di infrastrutture autostradali, ritiene che le previsioni ivi contenute siano in assoluto contrasto con l'obiettivo del federalismo promosso con forza da una parte della maggioranza e che la limitazione alle sole infrastrutture di esclusivo interesse regionale interamente ricadenti nel territorio di competenza di una singola regione si scontri con il fatto che di norma le infrastrutture hanno carattere interregionale. Evidenza quindi come la norma in esame provochi un danno nei confronti degli enti locali che hanno avviato investimenti in tal senso.

Si sofferma quindi sul contenuto dell'articolo 16, sottolineando come sia positivo l'aver finalmente introdotto disposizioni per la tutela del prodotto italiano. Rileva peraltro come il testo possa dare luogo ad incertezze nel momento in cui si fa riferimento al prodotto o alla merce per il quale il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano. Preannuncia infatti la presentazione di emendamenti volti a specificare maggiormente il termine « lavorazione » al fine di chiarire che in tale ambito rientrano tutte le fasi, ivi compresa quella dell'assemblaggio.

Per quanto riguarda infine l'articolo 2, riguardante l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, ritiene che se da una parte vi è il tentativo di creare una indipendenza funzionale di tale organi-

simo, dall'altra parte i fondi ed il personale appaiono troppo poco svincolati rispetto all'obiettivo. La valutazione del suo gruppo sulla disposizione in questione è quindi piuttosto critica come si evince dagli emendamenti che sono stati presentati.

Roberto ZACCARIA (PD) intende soffermarsi su profili che attengono al metodo utilizzato, nel momento in cui ci si trova di fronte ad un provvedimento eterogeneo per materia nonostante la finalità unitaria dell'adeguamento agli obblighi comunitari.

Rileva come il Governo continui a voler approvare provvedimenti disarmonici e confusi, che di fatto si pongono come contenitori che assorbono una pluralità di materie sulle quali sarebbe invece opportuno un attento esame da parte delle competenti Commissioni.

Richiama, in particolare, la materia dei servizi pubblici locali, su cui si sarebbe potuto intervenire con sistematicità se ci fossero stati tempi e modi congrui di esame nei due rami del Parlamento. Ci si trova, invece, di fronte ad un decreto-legge destinato a non essere modificato presso la Camera – dove sarà presumibilmente approvato con la questione di fiducia – anche considerati i tempi che saranno necessari al Presidente della Repubblica per la promulgazione di un provvedimento radicalmente modificato rispetto al testo iniziale.

Ritiene che sia, al contempo, poco comprensibile un modo di operare attraverso accelerazioni e sospensioni dei lavori, come è avvenuto la scorsa settimana. Ritiene altresì surreale che in Assemblea si discuta sulla struttura dei disegni di legge collegati e sulla loro organicità quando, nello stesso momento, si esamina un provvedimento disordinato e privo di chiarezza normativa.

Sottolinea come, sotto il profilo del metodo, un tale modo di procedere renda difficile per la maggioranza interloquire, vanificando al tempo stesso il ruolo dell'opposizione che di fronte ad un provve-

dimento altamente eterogeneo non ha la possibilità di svolgere i propri rilievi su tutte le disposizioni presenti.

Rileva come la legge n. 11 del 2005 circoscriva la portata del decreto-legge alla sola attuazione degli obblighi comunitari ed all'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee. Evidenza, tuttavia, come talune disposizioni presenti nel provvedimento in esame non hanno alcun collegamento con i predetti obblighi, se non come enunciazione di principio nelle rubriche o nel corpo del testo con riguardo a profili marginali. Fa riferimento in particolare all'articolo 15 sui servizi pubblici locali, all'articolo 3-*quinqüies*, sull'attribuzione di funzioni al prefetto della provincia di Milano per lo svolgimento dell'Expo Milano 2015, alla disposizione sul federalismo fiscale ed a quella sulle farmacie comunali.

Ricorda come la Corte costituzionale abbia recentemente dichiarato l'illegittimità costituzionale di disposizioni contenute in decreti-legge, ritenendole prive dei requisiti di necessità ed urgenza. Invita pertanto la maggioranza a non introdurre nei decreti-legge norme che non hanno tali requisiti, considerato che di fronte a un ricorso dei soggetti interessati la Corte non potrebbe che pronunciarsi analogamente a quanto già fatto in precedenza.

Ritiene quindi opportuno che sia valutata la possibilità di stralciare quanto meno l'articolo 15 riguardante i servizi pubblici locali, affinché tale disposizione possa essere valutata e discussa in Parlamento con tempi e modalità appropriati, anche tenuto conto che su di essa non pende alcuna procedura di infrazione comunitaria che ne giustifichi l'urgenza. Qualora il Governo e la maggioranza accedessero a tale richiesta il suo gruppo assicurerebbe la conclusione dell'esame del decreto-legge nei due rami del Parlamento nei tempi necessari per la sua conversione.

Marco CAUSI (PD) si sofferma sull'articolo 15 in materia di servizi pubblici locali, che attiene a profili su cui il suo gruppo ha un atteggiamento di forte cri-

ticità. Ricorda che circa un mese fa si è svolta alla Camera la discussione su alcune mozioni vertenti su analoga materia. Rileva come si tratti di un settore complesso in cui, accanto all'obiettivo della tutela della concorrenza, devono essere tenuti presenti altri interessi equiordinati, quali quello della certezza e della garanzia dei servizi pubblici.

Ricorda come da circa due legislature i Governi che si sono succeduti hanno cercato di introdurre una disciplina legislativa della materia fondata esclusivamente sull'interesse della tutela della concorrenza, che come è noto rientra nell'ambito della competenza esclusiva dello Stato. Occorre, tuttavia, prendere atto che in passato tali tentativi sono falliti e che si tratta di un settore eterogeneo sotto il profilo industriale e normativo, come dimostra la pluralità di norme settoriali presenti. Alla luce di tali considerazioni il suo gruppo ritiene opportuno stralciare tale disposizione al fine di giungere ad una riforma del settore che tenga conto anche degli altri interessi coinvolti.

Ciò tanto più considerato che non vi è nessun obbligo connesso alla normativa comunitaria in materia, come dimostra la presenza di numerose aziende *in house* in paesi come la Germania o la Francia. Ribadisce pertanto tale proposta che può apparire sicuramente più difficile ma che potrebbe consentire di giungere finalmente alla definizione di un quadro normativo strutturato in accordo con le regioni.

Richiama, a riprova di quanto testé affermato, il dettato del comma 1, lettera a) dell'articolo 15, che prevede una serie di deroghe. In tale ambito richiama altresì il riferimento al settore idrico ricordando che nel nord dell'Italia il 51 per cento dei comuni ha fatto ricorso alla gestione *in house* in applicazione della legge Galli. La disposizione in esame produrrebbe quindi una situazione di forte incertezza per le amministrazioni locali in settori che finora avevano prodotto servizi con la soddisfazione dei cittadini e di forte rilievo per la vita delle comunità.

Ritiene quindi necessario comprendere per quali ragioni si interviene con l'esclu-

sione dei settori del gas e dell'elettricità mentre lo stesso non accade per il settore idrico. Sottolinea come sui settori dell'acqua, dei rifiuti e del trasporto pubblico locale sarebbe quanto mai necessario istituire un'Autorità di regolazione in uno scenario di effettiva promozione della concorrenza. Ricorda come ogni provvedimento di liberalizzazione dei servizi implichi l'istituzione di un organismo di garanzia che difficilmente potrebbe invece essere istituito a livello regionale. Auspica quindi che sul punto possa essere svolta un'attenta riflessione che eviti l'istituzione di venti autorità regionali e che consenta una disciplina adeguata.

Si sofferma, infine, sulle previsioni del comma 1, lettera *d*) dell'articolo 15, che prevedono una tipologia a suo avviso incongrua di incentivi, considerato che soprattutto nell'attuale fase di ristrettezza finanziaria occorrerebbe prevedere la possibilità di ottenere risorse per realizzare un effettivo incentivo per gli enti locali. Con l'attuale formulazione della norma il vero incentivo viene invece attribuito ai privati che acquistano e che non dovranno procedere alla gara per molti anni.

Auspica quindi che, qualora si decidesse di non accedere alla richiesta di stralcio dell'articolo 15, si voglia almeno rivedere tale impostazione che, di fatto, reca solo incentivi ad acquistare con la possibilità anche di una collocazione tra privati.

Alessandro NACCARATO (PD), riallacciandosi alle considerazioni già svolte dal deputato Zaccaria, rileva che il provvedimento, anche a seguito delle modifiche apportate dal Senato, contiene numerosi articoli recanti materia estranea all'oggetto proprio del decreto-legge, che è l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee. Si riferisce, in particolare, all'articolo 3-ter, che interviene in materia di concessioni autostradali, e all'articolo 15, che interviene in materia di servizi pubblici locali.

Per quanto riguarda l'articolo 3-ter, fa presente che gli enti locali hanno un ruolo

attivo nella realizzazione delle opere infrastrutturali viarie, anche a seguito della legge finanziaria per il 2008, che ha introdotto nell'ordinamento il cosiddetto federalismo infrastrutturale. Rispetto a questo, la previsione dell'articolo 3-ter rappresenta un passo indietro, in quanto non serve all'obiettivo europeo del rafforzamento della competenza e rischia per contro di limitare le autonomie locali.

Quanto invece all'articolo 15, fa presente che è contrario allo spirito del titolo V della parte II della Costituzione e al federalismo procedere ad una riforma dei servizi pubblici locali senza aver prima acquisito sul punto l'avviso dei comuni, che sono gli erogatori di tali servizi. Si deve inoltre considerare che il continuo cambiamento del quadro normativo relativo ai servizi pubblici locali determina una situazione di incertezza che impedisce ai comuni di svolgere una adeguata programmazione, anche in termini di investimenti.

Dichiara quindi che la richiesta del gruppo del Partito democratico è di estrapolare dal testo in esame le disposizioni estranee e delicate, in particolar modo l'articolo 15, per discuterne in separata sede, più approfonditamente. Per il resto, la posizione della sua parte politica rispetto al testo non è di contrarietà, considerato che il provvedimento contiene anche interventi condivisibili: cita in particolare l'intervento di cui all'articolo 3-bis, che dispone un finanziamento del programma pluriennale di dotazione infrastrutturale del Corpo della Guardia di finanza e della componente aeronavale e dei sistemi di comunicazione del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera.

Paolo FONTANELLI (PD) ribadisce la preoccupazione del suo gruppo di fronte a decreti-legge a contenuto eterogeneo, come quello in esame. È una tendenza, quella all'abuso della decretazione d'urgenza e al suo utilizzo per interventi plurisetoriali, che sovverte il quadro costituzionale dei poteri, mortificando la funzione del Parlamento. Per questa ragione, al Senato,

nella fase finale dell'esame, la sua parte politica ha espresso un giudizio molto critico sul provvedimento, pur nella consapevolezza che lo stesso contiene anche misure condivisibili. Il suo gruppo è pertanto disposto a valutare positivamente la conversione del decreto-legge a condizione che siano soppresse, per confluire in altri provvedimenti, le disposizioni estranee all'oggetto proprio del decreto. In particolare, ribadisce l'esigenza di una trattazione separata e più tranquilla della materia dei servizi pubblici locali, tanto più che quella di cui all'articolo 15 è secondo lui una falsa riforma, dal momento che la riforma del sistema delle autonomie che il Governo ha elaborato prevede tra l'altro il trasferimento dai comuni alle province della funzione di coordinamento in molti ambiti, compresa l'erogazione dei servizi pubblici locali. Conclude ribadendo la richiesta di togliere dal testo in esame le disposizioni in materia di servizi pubblici locali per discuterne, con l'adeguata attenzione, in altra sede.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta che sarà convocata per domani mattina, un'ora e mezza prima dell'inizio della seduta con votazioni in Assemblea.

Roberto ZACCARIA (PD) fa presente che un'ora e mezza potrebbe essere un tempo insufficiente ad esaminare tutti gli emendamenti se il Governo non fosse disponibile ad accedere alla richiesta di

sopprimere le disposizioni estranee al provvedimento.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che la programmazione dei tempi di lavoro per l'esame del provvedimento è stata definita dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione di ieri. Precisa che è sua intenzione chiedere allo stesso Ministro per le politiche europee di prendere parte alla seduta di domani, per verificare direttamente con lui la possibilità di modificare il testo nel senso auspicato dal gruppo del Partito democratico.

La seduta termina alle 15.30.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

Nuovo testo C. 2364, approvata dal Senato ed abb.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla informatizzazione delle pubbliche amministrazioni.

ALLEGATO

**Nuova disciplina del commercio interno del riso
(nuovo testo C. 1991 Governo).****PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 1991 Governo, recante « Nuova disciplina del commercio interno del riso »;

tenuto conto che le disposizioni da esso recate incidono sulle materie « alimentazione », di competenza concorrente tra Stato e regioni, ed « agricoltura », di competenza residuale delle regioni;

rilevato peraltro che le disposizioni del testo in esame sono riconducibili, in via prevalente, alle materie « tutela della concorrenza » ed « ordinamento civile », che il secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

richiamato il comma 3 dell'articolo 4 che stabilisce che gli allegati annessi alla legge possono essere modificati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito la congruità dell'attuale formulazione del comma 3 dell'articolo 4 che, da una parte, disciplina in allegato disposizioni a garanzia della qualità del riso posto in vendita o immesso al consumo e, dall'altra, rinvia ad un decreto ministeriale per le relative modifiche.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee. C. 2897 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	27
Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche. Testo unificato. C. 799 ed abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	29
Nuova disciplina del commercio interno del riso. C. 1991 Governo (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	31
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	34

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni comunitarie che vietano la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono. Atto n. 123 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	32
ALLEGATO 2 (Parere approvato)	35

SEDE REFERENTE:

Riforma della disciplina delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute. C. 1090 Vietti (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	33
Revisione a seguito di sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo. C. 1538 Pecorella, C. 1780 Di Pietro e 2163 Zeller (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	33

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Predisposizione del programma dei lavori per il periodo novembre-dicembre 2009 e del calendario dei lavori per il periodo 16-27 novembre 2009	33
AVVERTENZA	33

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 11 novembre 2009. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Caselati.

La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.

C. 2897 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Roberto CASSINELLI (PdL), *relatore*, osserva che il provvedimento in esame contiene una disposizione rientrante negli ambiti di competenza della Commissione giustizia. Si tratta dell'articolo 20-*bis*, recante «Adeguamento alla normativa comunitaria in materia di tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, di cui alla direttiva 2002/58/CE»

Tale disposizione, introdotta nel corso dell'esame al Senato, di adeguamento alla direttiva comunitaria 2002/58/CE, è volto al superamento della disciplina in materia di utilizzo di dati personali contenuti in elenchi telefonici pubblici nonché di comunicazioni indesiderate introdotta dal comma 1-*bis* dell'articolo 44 dell'ultimo decreto «proroga-termini» (decreto-legge n. 207 del 2008, convertito dalla legge n. 14 del 2009).

Si tratta, in sostanza, della disciplina relativa al fenomeno delle sempre più frequenti chiamate telefoniche degli operatori di *telemarketing* che, utilizzando dati degli utenti, offrono al pubblico prodotti e servizi.

Il citato articolo 44, comma 1-*bis* del decreto-legge n. 207 del 2008 ha autorizzato coloro che prima del 1° agosto 2005 avevano costituito banche dati sulla base di elenchi telefonici pubblici, ad utilizzare i dati personali contenuti in tali elenchi per fini promozionali (dati utilizzabili per dette finalità esclusivamente dagli stessi titolari che le hanno a suo tempo costituite) fino al termine del 31 dicembre 2009. Sino a tale data, quindi, l'attività promozionale può quindi essere svolta in deroga alle disposizioni del cosiddetto Codice della *privacy* (decreto legislativo n. 196 del 2003) relative all'informazione e al consenso degli interessati (articoli 13 e 23) nonché in deroga alla direttiva 2002/58/CE.

L'articolo 20-*bis* in esame proroga la citata disciplina in materia di utilizzo di dati personali contenuti in elenchi telefonici pubblici sino al termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame (comma 3).

Il comma 1 della nuova disposizione interviene sull'articolo 130 del decreto legislativo n. 196 del 2003 in materia di comunicazioni indesiderate, aggiungendo, con la lettera *a*), un periodo al comma 3, avente natura di coordinamento con le integrazioni apportate alla stessa disposizione dalla lettera *b*).

Si prevede che in deroga a quanto stabilito dall'articolo 129 del Codice, la possibilità di iscrizione del proprio numero telefonico in un istituendo registro pubblico delle opposizioni, iscrizione cui consegue l'opposizione al trattamento dei propri dati mediante l'uso del telefono per finalità pubblicitarie; le telefonate per tali finalità, quindi, sono consentite nei confronti degli abbonati che non abbia esercitato l'opposizione mediante l'iscrizione al registro (nuovo comma 3-*bis*). Si prevede quindi la vigilanza sul registro (controllo, e organizzazione) da parte del Garante della *privacy* (nuovo comma 3-*quater*) nonché l'istituzione del registro con decreto del Presidente della Repubblica su cui è previsto il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari nonché, per quanto di competenza, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. I principi generali relativi al registro sono i seguenti: sua istituzione e gestione da parte di ente o autorità pubblica titolare di competenze in materia ovvero affidamento della realizzazione e gestione ad un privato mediante contratto di servizio (lettere *a*) e *b*)); il pagamento di una tariffa (stabilita dal Ministro dello sviluppo economico) per i soggetti che si avvalgono del registro per effettuare le comunicazioni (lettera *b*)); modalità tecniche di funzionamento ed accesso al registro che consentano comunicazioni semplificate per l'iscrizione della propria numerazione nel registro (anche telefonicamente o per via telematica), possibilità di interrogazioni selettive (con impossibilità di trasferire dati contenuti nel registro) e tracciamento degli accessi (lettera *d*)); individuazione della tempistica e modalità d'iscrizione al registro, durata indefinita e revocabilità gratuita e in ogni tempo dell'iscrizione stessa (lettera *e*)); obbligo dei

soggetti che contattano telefonicamente un utente a fini di vendita, pubblicità e comunicazione commerciale di consentire, da un lato, l'identificazione della linea chiamante, dall'altro, di informare l'abbonato della sua possibilità, per il futuro, di opporsi alle chiamate indesiderate mediante l'iscrizione nel registro (lettera f)); previsione che, nonostante l'iscrizione al registro, siano consentiti i trattamenti lecitamente acquisiti e trattati ai sensi dei citati articoli 23 e 24 del Codice (lettera g)) (nuovo comma 3-ter).

In definitiva, l'intervento modifica il principio espresso dall'articolo 129 della necessità del consenso esplicito per l'utilizzo dei dati per finalità commerciali, sostituendo ad esso l'opposta regola della necessaria manifestazione di un dissenso, in mancanza della quale sono legittime le telefonate per finalità commerciali.

In base al comma 2 dell'articolo 20-bis, il registro delle opposizioni deve essere istituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame; si precisa inoltre – nella fase transitoria – la vigenza dei provvedimenti adottati dal Garante della *privacy*.

L'articolo in esame novella inoltre, al comma 1, lettera c), il comma 2-bis dell'articolo 162 del Codice della *privacy* (aggiunto dall'articolo 44 del decreto-legge n. 207 del 2008) che prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, da 20.000 a 120.000 euro nelle ipotesi di trattamento di dati personali effettuato senza il rispetto delle misure minime di sicurezza volte ad assicurare un livello minimo di protezione. In questo caso è escluso il pagamento in misura ridotta nonché di trattamento illecito di dati personali con modalità che integrano gli estremi di una fattispecie di reato ai sensi dell'articolo 167 del Codice.

La disposizione, da un lato, dimezza l'attuale limite edittale minimo della sanzione amministrativa pecuniaria portandolo a 10.000 euro; dall'altro aggiunge un nuovo comma 2-quater che estende l'applicazione delle citate sanzioni amministrative alle ipotesi di violazione del diritto

di opposizione (ovvero in caso di telefonate a persone che abbiano iscritto la propria numerazione nel registro) ed al relativo regolamento, ai sensi del nuovo comma 3-bis dell'articolo 130.

Il comma 4 integra l'articolo 58 del codice del consumo, che, nel suo testo attuale, richiede il consenso preventivo del consumatore per l'impiego da parte di un professionista del telefono, della posta elettronica, di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore o di fax. La novella, in particolare, è volta a far salva la disciplina del sopra illustrato articolo 130, comma 3-bis del Codice della *privacy*.

Il comma 5, infine, contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Cinzia CAPANO (PD) esprime un giudizio fortemente negativo sull'articolo 20-bis del provvedimento in esame e preannuncia, a nome del proprio gruppo, il voto contrario sulla proposta di parere favorevole del relatore. Rileva infatti come sia del tutto evidente che la disposizione in esame non attui affatto un obbligo comunitario ma, al contrario, collocandosi nel provvedimento come una sorta di corpo estraneo, si ponga in netto contrasto con quanto affermato dal diritto comunitario e, segnatamente, con i principi stabiliti dalla direttiva 2002/58/CE, che ne risultano letteralmente stravolti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche.

Testo unificato C. 799 ed abb.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Roberto CASSINELLI (PdL), *relatore*, osserva che il provvedimento in esame ha lo scopo di stabilire i principi fondamentali ai quali le regioni dovranno attenersi nel governo delle attività cliniche delle aziende sanitarie locali od ospedaliere, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici, nonché di quelli individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

L'articolo 1, comma 3, precisa che il governo delle attività cliniche, come disciplinato dalle regioni, garantisce il modello organizzativo idoneo a rispondere efficacemente alle esigenze degli utenti e di tutti i professionisti impegnati nel Servizio sanitario nazionale, attraverso l'integrazione degli aspetti clinico-assistenziali e di quelli gestionali implicati nell'assistenza al cittadino, salvaguardando il miglioramento continuo della qualità e nel rispetto dei principi di equità ed universalità nell'accesso ai servizi.

L'articolo 2 apporta modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, delineando le competenze del Collegio di direzione, quale organo dell'azienda sanitaria locale che concorre, tra l'altro, alla pianificazione strategica delle attività e degli sviluppi gestionali e organizzativi, alla definizione di linee guida per l'attività diagnostico-terapeutica, alla individuazione di indici di performance, di indicatori di efficienza e dei requisiti di appropriatezza e di qualità delle prestazioni, alla valutazione interna dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati.

Il comma 1-*bis* del medesimo articolo precisa che le decisioni del direttore generale in contrasto con il parere del Collegio di direzione sono adottate con provvedimento motivato.

L'articolo 3 stabilisce i requisiti e criteri di valutazione dei direttori generali e le modalità con le quali le regioni rendono pubblica l'attivazione delle procedure per la copertura delle vacanze dei posti di direttore generale. Le regioni, inoltre, dovranno determinare preventi-

vamente i criteri ed i sistemi di valutazione e verifica dell'attività dei direttori generali. Il comma 2 prevede poi i criteri per la determinazione del trattamento economico del direttore generale.

L'articolo 3-*bis* riguarda segnatamente i dirigenti ingegneri del dipartimento di prevenzione, precisandone le funzioni e l'inquadramento.

L'articolo 4 reca un'articolata disciplina dell'attribuzione degli incarichi ai dirigenti sanitari, mentre l'articolo 5 regola l'attività di valutazione dei dirigenti medici di struttura complessa e dei direttori di dipartimento.

L'articolo 6 stabilisce il principio secondo il quale l'organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di gestione operativa di tutte le attività delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e prevede che l'organizzazione in dipartimenti sia adottata dalle aziende sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento.

L'articolo 7 stabilisce le responsabilità dei direttori di dipartimento, che consistono in essenzialmente responsabilità di indirizzo e di valutazione delle attività clinico-assistenziali e tecnico-sanitarie finalizzate a garantire che ogni assistito abbia accesso ai servizi secondo i principi di ottimizzazione dell'uso delle risorse assegnate, di appropriatezza clinica e organizzativa dell'attività, di efficacia delle prestazioni in base alle evidenze scientifiche, di minimizzazione del rischio di effetti indesiderati e di soddisfazione dei cittadini.

L'articolo 8 stabilisce che il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al compimento del settantesimo anno di età.

L'articolo 9 fissa il principio della esclusività del rapporto e dell'attività libero-professionale dei dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale. Si disciplinano analiticamente i casi nei quali il dirigente medico e sanitario di-

pendente del Servizio sanitario nazionale può svolgere l'attività libero-professionale e si precisa che l'esercizio di tale attività è compatibile con il rapporto unico d'impiego, purché sia espletato fuori dell'orario di lavoro all'interno delle strutture sanitarie o all'esterno delle stesse, con esclusione di strutture private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale.

L'articolo 10 stabilisce i principi per l'esercizio della libera professione intramuraria degli operatori sanitari non medici, mentre l'articolo 10-bis disciplina l'attivazione, presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere-universitarie, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, di un servizio di ingegneria clinica, che garantisca l'uso sicuro, efficiente ed economico dei dispositivi medici costituiti da apparecchi e impianti.

L'articolo 11 prevede una norma finale.

Non ravvisandosi norme sanzionatorie o altre disposizioni specificamente riconducibili agli ambiti di competenza della Commissione giustizia, propone di esprimere nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore.

Nuova disciplina del commercio interno del riso

C. 1991 Governo.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nicola MOLTENI (LNP), *relatore*, rileva come il testo in esame, composto da nove articoli e quattro allegati, preveda una specifica disciplina per il commercio interno del riso.

Gli articoli 1 e 2 dettano le definizioni di base, rilevanti per l'applicazione della disciplina in esame (ad esempio: riso greggio, integrale, ceroso, aromatico, pigmentato) e, con riferimento alle prime, delimitano l'ambito di applicazione della disciplina medesima.

L'articolo 3, comma 1, sulla base dei parametri biometrici previsti dalla normativa comunitaria in vigore, classifica il riso in ulteriori gruppi (riso tondo, medio, lungo e integrale)

Gli ulteriori commi dettano una articolata disciplina sulla denominazione di vendita dei prodotti, anche facendo riferimento ai dati tecnici contenuti negli allegati.

L'articolo 4 contiene disposizioni a garanzia della qualità del riso posto in vendita o immesso al consumo. Il comma 1, in particolare, dispone che è vietato porre in vendita o comunque immettere al consumo, per l'alimentazione umana e con il nome «riso», un prodotto non rispondente alle caratteristiche qualitative di cui all'allegato 1, prevedendo peraltro talune eccezioni.

L'articolo 5 riguarda l'utilizzo dei marchi collettivi e dispone che, quando è posto in vendita un riso che beneficia dell'uso di marchi collettivi, le denominazioni di vendita di cui all'articolo 3 possono essere integrate con le indicazioni previste nei relativi regolamenti d'uso.

Con particolare riferimento agli ambiti di competenza della Commissione giustizia, segnala la disposizione sanzionatoria di cui all'articolo 6.

La disposizione non identifica direttamente le condotte punibili: prevede infatti che, salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni alle disposizioni del provvedimento sono punite con le sanzioni amministrative previste dall'articolo 18 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 (Attuazione delle direttive n. 89/395/CEE e n. 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari).

Il richiamato articolo 18 del decreto legislativo n. 109 del 1992, a sua volta, prevede l'applicazione di una serie di

sanzioni pecuniarie amministrative rinviando, per la determinazione delle condotte sanzionate, alla violazione di numerose altre disposizioni contenute nel medesimo decreto legislativo.

Ne consegue che, ogni qual volta si verifichi la violazione di una disposizione del provvedimento in esame, infatti, occorrerebbe verificare in via interpretativa se la condotta sia o meno assimilabile ad una di quelle punite dall'articolo 18 del predetto decreto legislativo. Tale doppio rinvio, dell'articolo 6 del provvedimento in esame all'articolo 18 del decreto legislativo n. 109 del 1992, e dal predetto articolo 18 alle ulteriori disposizioni del decreto legislativo n. 109, potrebbe rendere in concreto non agevole stabilire se la violazione di una disposizione del provvedimento in esame costituisca una condotta sanzionata e, in caso affermativo, quale sanzione sia applicabile.

Ritiene quindi che sia più conforme ai principi di tassatività e determinatezza delle fattispecie sanzionatorie riformulare l'articolo 6 del provvedimento in esame, prevedendo una analitica disciplina sanzionatoria che stabilisca, per ciascuna condotta ivi specificata, la sanzione amministrativa pecuniaria applicabile.

Nel completare l'esame delle disposizioni del provvedimento, segnala che l'articolo 7 riguarda la disciplina della « revisione dell'analisi », mentre gli articoli 8 e 9 prevedono, rispettivamente, norme transitorie e finali.

Propone quindi di esprimere parere favorevole con condizione (*vedi allegato 1*).

Manlio CONTENUTO (PdL) preannuncia il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dichiara di condividere la proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.50.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 11 novembre 2009. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni comunitarie che vietano la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono.

Atto n. 123.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione — Parere favorevole con condizione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 29 ottobre 2009.

Anna ROSSOMANDO (PD), relatore, presenta una proposta di parere favorevole con condizione e la illustra (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.55.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 11 novembre 2009. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 14.55.

Riforma della disciplina delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute.

C. 1090 Vietti.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 settembre 2009.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che il provvedimento in esame è iscritto nel calendario dei lavori della Commissione dal mese di dicembre del 2008, in quota opposizione. Nel corso della seduta del 30 luglio scorso il Governo ha preannunciato la presentazione di un disegno di legge sulla materia in esame. In attesa del predetto disegno di legge governativo, nel corso dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 10 settembre scorso si è comunque convenuto di procedere ad un ciclo di audizioni.

Poiché allo stato il preannunciato disegno di legge non risulta ancora presentato, avverte che a partire dalla prossima settimana la Commissione potrà avviare il ciclo di audizioni, sulla base dei nominativi già indicati dai rappresentanti dei gruppi, precisando che nel corso del prossimo ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, le predette indicazioni potranno essere integrate e precisate.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Revisione a seguito di sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo.

C. 1538 Pecorella, C. 1780 Di Pietro e 2163 Zeller.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 luglio 2009.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che sul provvedimento in esame sono stati presentati emendamenti e subemendamenti. Anche in considerazione delle questioni poste dagli emendamenti presentati dal Governo ritiene opportuno riaprire il termine per la presentazione di emendamenti. Fissa quindi il nuovo termine alle ore 12 di mercoledì 18 novembre 2009.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Predisposizione del programma dei lavori per il periodo novembre-dicembre 2009 e del calendario dei lavori per il periodo 16-27 novembre 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.25.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato.

C. 1235 Ferranti.

ALLEGATO 1

Nuova disciplina del commercio interno del riso. C. 1991 Governo.**PARERE APPROVATO**

La Commissione Giustizia,

esaminato il nuovo testo del provvedimento in oggetto,

rilevato che:

l'articolo 6 prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni alle disposizioni del provvedimento in esame sono punite con le sanzioni amministrative previste dall'articolo 18 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109;

il richiamato articolo 18 del decreto legislativo n. 109 del 1992 prevede l'applicazione di una serie di sanzioni pecuniarie amministrative senza determinare direttamente le condotte sanzionate ma rinviando, a sua volta, alla violazione di numerose altre disposizioni contenute nel medesimo decreto legislativo;

il doppio rinvio, dall'articolo 6 del provvedimento in esame all'articolo 18 del decreto legislativo n. 109 del 1992, e dal

predetto articolo 18 alle ulteriori disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 109, potrebbe rendere in concreto non agevole stabilire se la violazione di una disposizione del provvedimento in esame costituisca una condotta sanzionata e, in caso affermativo, quale sanzione sia applicabile;

appare maggiormente conforme ai principi di tassatività e determinatezza delle fattispecie sanzionatorie riformulare l'articolo 6 del provvedimento in esame, prevedendo una analitica disciplina sanzionatoria che stabilisca, per ciascuna condotta ivi specificata, la sanzione amministrativa pecuniaria applicabile;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

sia riformulato l'articolo 6 come indicato in premessa.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni comunitarie che vietano la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono. Atto n. 123.

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni comunitarie che vietano la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono,

rilevato che le disposizioni sanzionatorie previste dallo schema di decreto legislativo in esame devono essere conformi ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge n. 34 del 2008;

osservato che l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1523/2007 vieta la commercializzazione, l'importazione nella Comunità e l'esportazione fuori dalla Comunità di pellicce di cane (*canis lupus familiaris*) e di gatto (*felis silvestris*) e di prodotti che le contengono;

rilevato che, al fine di dare attuazione alla delega, viene modificato l'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189, che prevede il divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce, estendendone l'applicazione a ogni genere di cane e gatto, sanzionando anche la condotta di esportazione, prevedendo che la confisca e la distruzione delle pellicce conseguano non solo alla condanna per la contravvenzione in esame, ma anche all'applicazione della pena su richiesta delle parti nonché stabilendo che in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti consegue la sanzione amministrativa

accessoria della sospensione della licenza o del ritiro della stessa in caso di reiterazione della medesima;

rilevato che non appaiono conformi ai richiamati principi di delega le disposizioni dirette ad estendere la confisca e la distruzione del materiale al caso in cui la pena sia applicata su richiesta delle parti nonché quelle volte ad introdurre una nuova sanzione amministrativa accessoria, in quanto tali principi si limitano a delegare il Governo ad introdurre solo sanzioni detentive o pecuniarie, di natura amministrativa o penale, entro determinati limiti fissati sulla base di precisi parametri;

ritenuto che l'esigenza di sopprimere le disposizioni dello schema di decreto legislativo che prevedono l'applicazione di sanzioni amministrative accessorie determina l'inutilità dell'articolo 4, avendo questo ad oggetto una clausola di cedevolezza che potrebbe trovare applicazione unicamente nel caso in cui tali sanzioni siano previste dalla normativa regionale o provinciale, considerato che per il resto il provvedimento ha ad oggetto una materia di competenza esclusiva dello Stato;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) all'articolo 2, siano soppressi i commi 2 e 3;

b) sia soppresso l'articolo 4.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 135/09: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee. C. 2897 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione. – Parere favorevole</i>)	36
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	38
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	37

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 11 novembre 2009. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI.

La seduta comincia alle 15.50.

DL 135/09: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.

C. 2897 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Enrico PIANETTA (PdL), *relatore*, illustra il provvedimento in titolo, osservando che il ricorso al decreto-legge è conforme al dettato costituzionale alla luce della necessità e urgenza di garantire con effetto immediato l'ottemperanza ad obblighi comunitari già giunti in scadenza per l'Italia. Infatti, a causa del ritardo o del non corretto recepimento di normativa comunitaria nell'ordinamento nazionale, la Commissione europea ha dato avvio a

numerose procedure d'infrazione nei confronti dello Stato italiano e nei casi più gravi è stato esperito il ricorso innanzi alla Corte di giustizia, per veder accertato l'inadempimento dello Stato italiano rispetto agli obblighi comunitari, con conseguenti possibili oneri a carico del nostro Stato per sentenze di condanna al pagamento di pene pecuniarie.

Passando ai contenuti specifici del provvedimento, che si pone in diretta relazione con il disegno di legge comunitaria 2009 e con la relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2008, richiama il dettato dell'articolo 3-*quinquies*, che reca disposizioni per garantire trasparenza e libera concorrenza nella realizzazione delle opere e degli interventi connessi allo svolgimento di Expo Milano 2015, nell'intento specifico di scongiurare ogni infiltrazione da parte della criminalità organizzata nell'affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici, nonché nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche.

Segnala anche il disposto dell'articolo 9, che interviene in materia di controlli di sicurezza su forniture alimentari destinate ai contingenti delle Forze armate impie-

gate nelle missioni internazionali di pace. In tal senso, fra le autorità competenti ai fini dell'applicazione del pacchetto normativo comunitario in materia di igiene viene incluso anche il Ministero della difesa, per i profili di competenza. Si intende così garantire, nelle zone d'impiego all'estero dei contingenti militari, dispiegati sul territorio o in particolari condizioni logistiche, l'applicazione della normativa in materia di igiene alimentare per le derrate di varia provenienza, locale o comunque extra-comunitaria. A tal fine verranno impiegate le figure professionali della sanità militare, e non vi saranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Menziona altresì l'articolo 16 che reca disposizioni a tutela del *made in Italy* attraverso la previsione di indicazioni di vendita che presentino il prodotto come interamente realizzato in Italia, quali « 100 per cento *made in Italy* », « 100 per cento Italia », « tutto italiano » o simili, con sanzione penali per l'uso indebito di tali

indicazioni di vendita ovvero di segni o figure che inducano la medesima fallace convinzione. La norma sanziona sul piano amministrativo i produttori o licenziatari che dolosamente omettano di indicare l'origine estera dei prodotti pur utilizzando marchi naturalmente riconducibili a prodotti italiani.

Alla luce di quanto fin qui illustrato formula una proposta di parere favorevole che illustra (*vedi allegato*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 16.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16 alle 16.15.

ALLEGATO

DL 135/09: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee (C. 2897 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

esaminato per le parti di propria competenza il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, approvato dal Senato;

apprezzate le misure, di cui all'articolo 3-*quinquies*, finalizzate a garantire l'efficiente realizzazione delle opere e degli interventi connessi allo svolgimento di Expo Milano 2015, che costituisce un prestigioso riconoscimento da parte della comunità internazionale al nostro Paese ma da cui discende un impegno significativo

insieme ad un'opportunità eccezionale di attenzione e rilancio della politica estera italiana e del nostro sistema economico;

valutate con favore le disposizioni di cui all'articolo 9, finalizzate a tutelare l'igiene delle derrate alimentari destinate ai contingenti delle Forze armate impiegati nelle missioni internazionali di pace;

ritenute altresì significative le novità introdotte dall'articolo 16 in tema di tutela del *made in Italy* ai fini della piena valorizzazione del nostro sistema Paese nelle dinamiche concorrenziali internazionali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	39
SEDE CONSULTIVA:	
DL 135/09 Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee. C. 2897 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	39
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	43
RISOLUZIONI:	
7-00203 Villecco Calipari: sulla soppressione del 91° Battaglione « Lucania » (<i>Seguito della discussione e conclusione – Reiezione</i>)	41
AVVERTENZA	42

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 11 novembre 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 11 novembre 2009. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Guido Crosetto.

La seduta comincia alle 14.25.

DL 135/09 Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.

C. 2897 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Giovanna PETRENGA (PdL), *relatore*, osserva come il provvedimento in esame, ampiamente modificato in prima lettura dal Senato, rechi due disposizioni di competenza della Commissione Difesa contenute, rispettivamente, agli articoli 3-*bis* e 9.

L'articolo 3-*bis*, introdotto dal Senato, al comma 1, autorizza, a partire dall'anno 2009, l'implementazione del programma pluriennale di dotazione infrastrutturale del Corpo della Guardia di finanza. Il citato comma motiva tale intervento con l'esigenza di dare piena attuazione alla decisione quadro in materia di giustizia e affari interni del Consiglio dell'Unione europea del 26 giugno 2001, concernente il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato.

Il successivo comma 2, inoltre, autorizza, a decorrere dal 2009, l'avvio di un

programma pluriennale per l'implementazione degli interventi di sviluppo e adeguamento della componente aeronavale e dei sistemi di comunicazione del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera. Il citato comma motiva tale intervento con la finalità di garantire la piena attuazione della normativa comunitaria in materia di monitoraggio del traffico navale e di informazione, con particolare riferimento al controllo e alla vigilanza sull'attività di pesca, attraverso l'accrescimento della capacità dell'attuale dispositivo di vigilanza e controllo a mare.

Infine, il comma 3 destina al finanziamento degli interventi previsti ai commi 1 e 2, le risorse non utilizzate alla data del 1° ottobre 2009 per contributi a progetti e programmi ad elevato contenuto tecnologico nei settori aeronautico e spaziale e nel settore dei prodotti elettronici ad alta tecnologia suscettibili di impiego duale, di cui all'articolo 1, comma 884, della legge finanziaria 2007, ripartendole in parti uguali tra i due citati interventi. Ricordo che si tratta di contributi quindicennali pari a 10 milioni di euro per l'anno 2007 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Al riguardo appare necessario che il Governo assicuri che il mutamento della destinazione delle risorse non utilizzate, alla data del 1° ottobre 2009, non pregiudichi comunque lo sviluppo e la realizzazione dei programmi ad alta tecnologia già previsti.

L'articolo 9 dispone in materia di controlli di sicurezza su forniture alimentari destinate ai contingenti militari impiegati nelle missioni all'estero, riconoscendo la specialità della Difesa in materia sanitaria. In particolare, esso provvede ad integrare il dettato dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 che individua, fra le autorità competenti ai fini dell'applicazione del cosiddetto « pacchetto igiene », relativo ai controlli in materia di sicurezza alimentare, il Ministero della salute, le regioni, le province autonome e le Aziende unità sanitarie locali, secondo gli ambiti di rispettiva competenza, aggiungendo ad essi il Ministero della difesa, per le sole forniture

destinate ai contingenti delle Forze armate impiegati nelle missioni internazionali. Tale integrazione, come risulta dalla predetta relazione illustrativa, risulta necessaria in quanto le disposizioni vigenti non consentono di assicurare, nelle zone d'impiego all'estero dei contingenti militari, l'applicazione della normativa in materia di igiene alimentare per le derrate destinate alle unità ivi impiegate. La norma in esame, sempre secondo la relazione illustrativa, quindi, colma un vuoto legislativo, prevedendo che per le predette esigenze approvvigionative l'autorità competente sia il Ministero della difesa, che può utilizzare, a tale scopo, l'organizzazione e le figure professionali della sanità militare, costantemente presenti anche nei contingenti militari operanti nelle missioni internazionali, per garantire l'effettività dei controlli sanitari.

In conclusione, si riserva quindi di formulare una proposta di parere sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo.

Il sottosegretario Guido CROSETTO sottolinea di non poter rendere le assicurazioni richieste dal relatore, in quanto le risorse utilizzate attengono ad interventi che, pur incidendo indirettamente su alcuni settori delle Forze armate, risultano di competenza del Ministero dello Sviluppo economico e non del Ministero della difesa.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), nel ringraziare la collega Petrenga per la relazione svolta, fa presente che le disposizioni contenute nell'articolo 3-bis, inserito durante l'esame al Senato, potrebbero, a suo avviso, trovare una collocazione più appropriata nell'ambito del disegno di legge finanziaria, anziché nel decreto-legge in esame. Per quanto riguarda, invece, l'articolo 9 ritiene che non sussistano elementi di particolare problematicità.

Augusto DI STANISLAO (IdV), nel condividere le considerazioni della deputata Villecco Calipari, chiede al rappresentante

del Governo se non ritenga che l'articolo 3-bis rappresenti una norma estranea al provvedimento in esame.

Il sottosegretario Guido CROSETTO, replicando alle osservazioni dei deputati Villecco Calipari e Di Stanislao in merito all'estraneità per materia della disposizione di cui all'articolo 3-bis, sottolinea come i provvedimenti recanti disposizioni per l'attuazione degli obblighi comunitari siano stati tradizionalmente caratterizzati, anche nelle precedenti legislature, dalla presenza di disposizioni di carattere eterogeneo.

Giovanna PETRENGA (PdL), *relatore*, tenuto conto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo, formula una proposta di parere favorevole con condizione, che illustra (*vedi allegato*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.40.

RISOLUZIONI

Mercoledì 11 novembre 2009. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Guido Crosetto.

La seduta comincia alle 14.40.

7-00203 Villecco Calipari: sulla soppressione del 91° Battaglione « Lucania ».

(Seguito della discussione e conclusione — Reiezione).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata nella seduta del 28 ottobre 2009.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, avverte che è stata assegnata alla Commissione la risoluzione n. 7-00219 Moles che, ver-

tendo sulla stessa materia, sarà discussa, ove non vi siano obiezioni, congiuntamente alla risoluzione n. 7-00203 Villecco Calipari.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), ritiene che non si possa procedere all'abbinamento delle due risoluzioni, in quanto la discussione dell'atto di indirizzo a sua firma era stata sospesa nella precedente seduta, a causa dell'imminente ripresa dei lavori dell'Assemblea, quando si era ormai giunti alla fase delle dichiarazioni di voto. Sottolinea pertanto l'esigenza di procedere nella seduta odierna esclusivamente alla votazione della risoluzione a sua firma, anche in considerazione del fatto che l'altra risoluzione potrebbe essere comunque discussa, separatamente, in una successiva seduta.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, sottolinea come nella precedente seduta la fase delle dichiarazioni di voto non poteva dirsi iniziata, in quanto il deputato Cicu, pur avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, non aveva potuto iniziare il suo intervento, a causa della sospensione della seduta determinata dall'imminente ripresa dei lavori dell'Assemblea.

Salvatore CICU (PdL) dichiara, anche a nome del proprio gruppo, di concordare con la richiesta della deputata Villecco Calipari di procedere alla discussione delle due risoluzioni distintamente e di passare quindi nella seduta odierna alla votazione della risoluzione a prima firma Villecco Calipari.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, sulla base degli orientamenti emersi in Commissione, nel ritenere che non vi siano più le condizioni per poter svolgere una discussione congiunta delle due risoluzioni e che si debba pertanto procedere immediatamente alla votazione della risoluzione Villecco Calipari, si riserva comunque di inserire nel calendario dei lavori della Commissione per la prossima settimana la discussione della risoluzione n. 7-00219 Moles.

Salvatore CICU (PdL), intervenendo per dichiarazione di voto, rileva come dagli elementi forniti dal rappresentante del Governo nelle precedenti sedute sia emersa l'impossibilità oggettiva, da parte del Ministero della difesa, di poter recepire gli impegni previsti nell'atto di indirizzo in discussione. Nel sottolineare, invece, come la risoluzione di cui è cofirmatario contenga un impegno diverso, realisticamente accoglibile dal Governo e comunque tale da rispondere alle preoccupazioni manifestate dalla popolazione locale in merito alla vicenda della soppressione del 91° Battaglione Lucania, dichiara, anche a nome del proprio gruppo, voto contrario sulla risoluzione Villecco Calipari.

Salvatore MARGIOTTA (PD), nel ringraziare il presidente Cirielli e la Commissione per aver dedicato notevole attenzione alla vicenda della soppressione del 91° Battaglione, ritiene di dover sottolineare come da parte del proprio gruppo sia emersa nel corso della discussione un'ampia disponibilità a rivedere il dispositivo dell'atto di indirizzo, qualora fosse stata garantita dal Governo la permanenza nel territorio della regione di una stabile presenza militare.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, nel preannunciare la propria astensione sull'atto di indirizzo in oggetto, manifesta il

proprio rammarico per l'esito conclusivo della discussione che ha visto la contrapposizione tra due diverse posizioni, della maggioranza e dell'opposizione, che avrebbero potuto trovare una sintesi ove si fosse proceduto ad una discussione congiunta delle due risoluzioni, posto che nel corso del dibattito è comunque emersa una comune volontà politica di farsi carico delle problematiche della popolazione locale.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge la risoluzione n. 7-00203 Villecco Calipari.

La seduta termina alle 14.50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per l'anno 2008.
Atto n. 137.

Schema di decreto ministeriale recante regolamento per l'attuazione del programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale militare.
Atto n. 138.

ALLEGATO

DL 135/09 Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee (C. 2897 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione Difesa,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee (C. 2897 Governo, approvato dal Senato);

considerato che non può essere escluso che il mutamento della destinazione delle risorse, di cui all'articolo 1, comma 884, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non utilizzate alla data del 1° ottobre 2009, possa pregiudicare lo sviluppo e la realizzazione dei programmi ad alta tecnologia già previsti;

ravvisata pertanto la necessità di reperire le risorse per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 3-*bis*, commi 1 e 2, attraverso una nuova modalità di copertura finanziaria, conformemente al dettato dell'articolo 11-*ter*, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

sia sostituito il comma 3 dell'articolo 3-*bis*, introducendo, nel rispetto dell'articolo 11-*ter*, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468, una nuova modalità di copertura finanziaria.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

- Audizione di rappresentanti dell'INPS e del Presidente dell'INPDAP, Paolo Crescimbeni, sulla quantificazione degli oneri derivanti dal nuovo testo unificato della proposta di legge C. 82 e abb., recante norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili 44

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

- Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/43/CE della Commissione, del 4 aprile 2008, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile. Atto n. 149 (Rilievi alla I Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Rilievi*) 45

- Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio. Atto n. 143 (Rilievi alle Commissioni II e VI) (*Seguito esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Rilievi*) 46

SEDE CONSULTIVA:

- Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare. C. 2260 Governo e abb.-A (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e condizioni – Parere su emendamenti*) 47

- ALLEGATO (Parere approvato) 64

- Nuova disciplina del commercio interno del riso. Nuovo testo C. 1991 (Parere alla XIII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole, con condizione, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione*) 61

- AVVERTENZA 62

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 11 novembre 2009.

Audizione di rappresentanti dell'INPS e del Presidente dell'INPDAP, Paolo Crescimbeni, sulla quantificazione degli oneri derivanti dal nuovo testo unificato della proposta di legge C. 82 e abb., recante norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.20 alle 15.25.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 11 novembre 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 15.25.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/43/CE della Commissione, del 4 aprile 2008, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile.

Atto n. 149.

(Rilievi alla I Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Rilievi).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), *relatore*, illustra lo schema di decreto legislativo, che reca l'attuazione della direttiva del Consiglio 2008/43/CE relativa all'istituzione di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile. Con riferimento agli articoli 1 e 2, giudica opportuna una conferma circa l'idoneità della clausola di invarianza contenuta nel successivo articolo 6 dello schema di decreto a garantire l'effettiva neutralità finanziaria delle norme in esame. In particolare, ritiene che andrebbe chiarito se il Ministero dell'interno, alla luce dei compiti previsti dal testo, sia in grado di assicurarne l'espletamento nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per quanto attiene alle disposizioni in materia di sistema informatico di raccolta dei dati e disciplina sanzionatoria di cui agli articoli 3, 4 e 5, rileva che la relazione tecnica e la relazione illustrativa evidenziano come il sistema informatico GEA è già stato realizzato, e, pertanto, non sembrano, a suo avviso, determinarsi oneri aggiuntivi, purché non siano previste ulteriori implementazioni a carico delle amministrazioni interessate. Inoltre, con riferimento agli oneri relativi all'utilizzazione del sistema GEA da parte delle imprese, andrebbe – a suo giudizio – assicurato che il meccanismo di finanziamento, le cui modalità saranno definite da un successivo decreto ministeriale di attuazione, sia in grado di garantire l'integrale copertura dei costi del servizio. In

merito alla clausola di invarianza finanziaria contenuta nell'articolo 6, rileva, sotto il profilo formale, l'opportunità di modificare il termine «oneri», dal momento che la disposizione fa, esplicitamente, riferimento anche all'assenza di minori entrate. In proposito, ricorda che l'articolo 30, comma 2, della legge n. 88 del 2009, prevede che dall'attuazione della delega ivi prevista in materia di identificazione e tracciabilità degli esplosivi non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Massimo POLLEDRI (LNP), condividendo le valutazioni del relatore riferite ai profili finanziari del provvedimento, segnala come la disciplina in materia di etichettatura e tracciabilità evidenzia una rilevante lacuna normativa con riferimento, in particolare, alla possibilità di destinare armi oggetto di sequestro a collezionisti, anziché, come avviene ora, alla distruzione.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI conferma che il provvedimento non presenta profili problematici di carattere finanziario, ricordando come già la relazione tecnico-finanziaria allegata allo schema evidenziasse come il sistema GEA è realizzato con modalità operative già in essere presso gli uffici periferici dell'amministrazione della pubblica sicurezza, e, in particolare, presso le questure e commissariati, che escludono specifici adeguamenti conseguenti all'applicazione del provvedimento. Per quanto attiene alla formulazione dell'articolo 6, comma 1, concorda con le modifiche proposte dal relatore.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo in oggetto,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

All'articolo 6, comma 1, sopprimere le parole: « , né minori entrate ».

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta, sospesa alle 15.25, riprende alle 15.55.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio.

Atto n. 143.

(Rilievi alle Commissioni II e VI).

(Seguito esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Rilievi).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 10 novembre 2009.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento ai chiarimenti richiesti dal relatore nella seduta di ieri, conferma che il provvedimento non presenta profili problematici dal punto di vista finanziario. Segnala, peraltro, al fine di ricondurre ad unità le funzioni già attribuite dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del provvedimento in esame all'Autorità di vigilanza, l'opportunità di prevedere l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di una Commissione centrale per i revisori contabili con funzioni consultive presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Precisa che alla citata commissione andrebbero trasferite le risorse finanziarie e strumentali della commissione, già prevista dall'articolo 1 del

decreto del Presidente della Repubblica n. 99 del 1998, che l'articolo 40, comma 1, lettera c), dello schema di decreto in esame intende sopprimere.

Gioacchino ALFANO (Pdl), *relatore*, anche alla luce di quanto evidenziato dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo in oggetto,

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:

le spese relative all'istituzione e alla tenuta del Registro, quelle concernenti le attività di vigilanza svolte dall'Autorità di vigilanza, anche con riferimento al controllo di qualità e comprese le eventuali attività di cooperazione internazionale, sono finanziate dai contributi dei revisori iscritti al Registro previsti dall'articolo 21;

la misura del contributo, seppure attualmente non ipotizzabile ex ante, sarà fissata in prima istanza tenendo conto, naturalmente, dei dati di consuntivo riferiti alla gestione della Commissione per i revisori contabili e, successivamente, della verifica *ex post* delle attività svolte dall'Autorità di vigilanza;

ritenuta l'opportunità di fissare il quadro delle risorse finanziarie eventualmente da utilizzare per attuare le misure in materia di personale di cui all'articolo 39;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

all'articolo 39, comma 1, dopo le parole: « predetto Ministero » inserire le seguenti: « a valere sulle risorse di cui

all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e nel limite di spesa di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2010, »;

conseguentemente, al medesimo articolo 39, comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

e formula la seguente osservazione:

in considerazione delle funzioni attribuite dall'articolo 1, comma 1, lettera b), all'Autorità di vigilanza, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere, al fine di assicurare il necessario supporto tecnico-amministrativo alla predetta Autorità, che la Commissione centrale per i revisori contabili, con funzioni consultive, già operante presso il Ministero della giustizia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 99 del 1998, abrogato dall'articolo 40, comma 1, lettera c), dello schema di decreto, sia trasferita, con le relative risorse strumentali e finanziarie e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, presso il Ministero dell'economia e delle finanze. »

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 16.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 11 novembre 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti e per le politiche agricole alimentari e forestali Antonio Buonfiglio.

La seduta comincia alle 15.25.

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare.

C. 2260 Governo e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e condizioni – Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento e delle proposte emendative, rinviato nella seduta del 10 novembre 2009.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente, in sostituzione del relatore*, ricorda che il provvedimento, recante disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare, è stato esaminato dalla Commissione bilancio, da ultimo, nella seduta del 5 novembre 2009. In quella seduta, la Commissione, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, ha espresso parere favorevole sul testo elaborato dalla Commissione di merito, formulando alcune condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, e alcune condizioni semplici. La Commissione agricoltura, nella seduta del 5 novembre 2009, ha concluso l'esame in sede referente recependo tutte le condizioni espresse dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Inoltre, la Commissione di merito ha recepito la condizione semplice riguardante la soppressione del comma 2 dell'articolo 1-ter. La Commissione agricoltura ha poi soppresso: il comma 3 del suddetto articolo 1-ter, conformandosi ad una osservazione espressa in tal senso dalla Commissione politiche dell'Unione europea, l'articolo 3-ter, al fine di recepire una osservazione della Commissione ambiente, nonché l'articolo 7-duodecies, in ossequio di una condizione formulata dalla Commissione trasporti.

Al fine di verificare la sussistenza di profili problematici di carattere finanziario nel testo elaborato dalla Commissione di merito, permane tuttavia la necessità di acquisire ulteriori informazioni dal Go-

verno in relazione alle parti del testo oggetto delle condizioni semplici espresse dalla Commissione bilancio non recepite dalla Commissione di merito.

Con riferimento alle proposte emendative trasmesse dall'Assemblea, segnala che talune delle proposte presentano una quantificazione o una copertura finanziaria che appare carente o inidonea.

In particolare, con riferimento all'articolo aggiuntivo Ruvolo 1.04, rileva che tale proposta emendativa reca l'incremento del Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, per un importo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2009-2011, senza provvedere alla relativa copertura. L'articolo aggiuntivo Ruvolo 2.01 prevede la realizzazione di una campagna di promozione volta a favorire il consumo degli agrumi, autorizzando a tal fine la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2009. Al relativo onere si provvede quanto a 1 milione di euro, con la parziale utilizzazione delle disponibilità già destinate al fondo per le crisi del mercato agricolo, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge n. 296 del 2006, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere direttamente riassegnate allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; quanto a 1 milione di euro mediante utilizzo dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'interno relativo al triennio 2009-2011. Al riguardo, rileva che l'accantonamento del fondo speciale utilizzato non reca le necessarie disponibilità. Con riferimento all'utilizzo delle risorse del Fondo per le crisi di mercato rileva che lo stesso non reca risorse disponibili. In merito all'articolo aggiuntivo Ruvolo 2.021 che estende le misure in materia di detassazione degli investimenti in macchinari agricoli di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009 anche ad imprese agricole individuali, rileva che la proposta emendativa è suscettibile di determinare minori entrate prive di quantificazione né copertura. La proposta emendativa Ruvolo

2-bis.41 modifica il comma 2 dell'articolo 2-bis, incrementando la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale di 550 milioni di euro per l'anno 2010, coprendo i relativi oneri, per 300 milioni di euro, mediante utilizzo del contingente annuo di 250.000 tonnellate di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 504 del 1995, e per 100 milioni di euro, mediante parziale utilizzo del limite massimo di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 5-bis, del citato decreto legislativo n. 504. Inoltre, la norma prevede l'utilizzo, per 150 milioni di euro, delle risorse derivanti dalle disposizioni concernenti il rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato previste dall'articolo 13-bis, comma 8, del decreto-legge n. 78 del 2009. Al riguardo, segnala che la proposta emendativa reca maggiori oneri privi di copertura posto che dalle disposizioni di cui all'articolo 22-bis, comma 1, in materia di riduzione del contingente annuo di 250.000 tonnellate non deriva la disponibilità di risorse nella misura indicata dalla proposta emendativa. Peraltro tale contingente è stato integralmente utilizzato dall'articolo 2-bis. Inoltre, per l'applicazione delle disposizioni di cui al citato comma 5-bis è previsto un limite di spesa di 73 milioni di euro. Osserva, inoltre, che per l'anno 2010, le risorse ivi previste non sono disponibili essendo le stesse destinate alla copertura degli interventi previsti dal provvedimento. Con riferimento all'utilizzo delle risorse rivenienti dal rimpatrio di attività finanziarie detenute all'estero, osserva che tale copertura non appare idonea trattandosi di risorse eventuali. Per quanto riguarda la proposta emendativa Agostini 2-bis.40 che modifica il comma 2 dell'articolo 2-bis, incrementando la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale da 122 milioni di euro a 300 milioni di euro per l'anno 2010, ponendo i relativi oneri a valere delle risorse derivanti dalle disposizioni concernenti il rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato previste dall'articolo 13-bis, comma 8, del decreto-legge n. 78 del 2009, rileva che la coper-

tura individuata non appare idonea. Con riferimento alle proposte emendative Zucchi 2-*bis*.42 e Ruvolo 2-*bis*.43, che pongono gli oneri derivanti dal rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale a carico delle risorse derivanti dalle disposizioni concernenti il rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato previste dall'articolo 13-*bis*, comma 8, del decreto-legge n. 78 del 2009, rileva che la copertura individuata non appare idonea. Le proposte emendative Cenni 2-*ter*.40 e Ruvolo 2-*ter*.41 incrementano la dotazione del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese agroalimentari da 8 milioni di euro a 98 ovvero a 100 milioni di euro, prevedendo che ai relativi oneri si provveda mediante utilizzo delle risorse derivanti dalle disposizioni concernenti il rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato previste dall'articolo 13-*bis*, comma 8, del decreto-legge n. 78 del 2009. Al riguardo, rileva che la copertura individuata non appare idonea. L'articolo aggiuntivo Di Giuseppe 3-*ter*.053 riconosce a decorrere dall'anno 2009 e nel limite di spesa di 65 milioni di euro annui, un credito d'imposta per gli investimenti nel settore delle agroenergie. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo dei proventi derivanti dal cosiddetto scudo fiscale. Il profilo temporale delle maggiori entrate derivanti dallo scudo non ne consente, tuttavia, l'utilizzo con finalità di copertura di spese a carattere permanente. La proposta emendativa Ruvolo 3-*ter*.015 riconosce, a decorrere dall'anno 2009 e nel limite di spesa di 65 milioni di euro annui, un credito d'imposta per gli investimenti nel settore delle agroenergie. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle residue disponibilità del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura. Al riguardo, segnala che l'utilizzo delle risorse iscritte nella suddetta contabilità speciale non appare idoneo per la copertura di spese a carattere permanente.

L'articolo aggiuntivo Fogliato 3-*ter*.054 è volto a trasferire alle regioni ed alle province autonome i compensi derivanti

dai versamenti ai fini della iscrizione delle varietà nei registri di cui al precedente articolo 19 della legge 1096 del 1971. Al riguardo osserva che l'articolo aggiuntivo in esame intende ripristinare il testo dell'articolo 4-*quater*, soppresso in Commissione per recepire una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, formulata nel parere della Commissione bilancio. L'emendamento Ruvolo 4.040 modifica il comma 188 dell'articolo 2 della legge finanziaria per il 2008, prorogando al 31 dicembre 2008 il periodo di riferimento per l'individuazione dei mutui che l'agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti è autorizzata a negoziare. Al relativo onere, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla riduzione di 250 mila tonnellate del contingente annuo, per l'anno 2010, di cui all'articolo 22-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. In proposito, ricorda che l'emendamento riproduce, nella parte dispositiva, il contenuto dell'articolo 4-*bis* del testo elaborato dalla Commissione di merito e sul quale la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Con riferimento alla copertura della quale è previsto l'utilizzo si segnala che questa è limitata all'anno 2010. Per quanto riguarda la proposta emendativa Zeller 4-*bis*.41, segnala che essa modifica l'articolo 4-*bis*, escludendo dall'ambito applicativo del decreto legislativo n. 194 del 2008 in materia di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali anche gli artigiani e i piccoli imprenditori. Al relativo onere, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa iscritte nella tabella C allegata alla legge finanziaria per il 2009. Al riguardo, segnala che la proposta emendativa reca una copertura limitata al triennio 2010-2012. L'emendamento Ruvolo 5.2 al fine di rafforzare le strutture di controllo e del potenziamento degli orga-

nici dell'AGEA, del Corpo forestale dello Stato e dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, istituisce un Fondo di 70 milioni di euro, senza, tuttavia, prevedere la relativa copertura finanziaria. La proposta emendativa Fogliato 5-bis.42 esclude dall'applicazione della disposizione con cui si è provveduto alla soppressione dell'indennità di trasferta e alla quale sono stati ascritti effetti di risparmio, il personale dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi, senza, tuttavia, prevedere alcuna copertura finanziaria. L'articolo aggiuntivo Di Giuseppe 7.01 autorizza la spesa di 10 milioni di euro per gli anni 2009, 2010 e per il rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità, istituito ai sensi dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio di cui all'articolo 13, comma 3-*quater* del decreto-legge n. 112 del 2008. Al riguardo, segnala che la proposta emendativa utilizza per la copertura di oneri correnti risorse di conto capitale determinando una dequalificazione della spesa vietata dalla vigente normativa contabile. L'articolo aggiuntivo Di Giuseppe 7.02 estende i benefici di cui all'articolo 1, comma 289, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, nei limiti della somma di 10 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio di cui all'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge n. 112 del 2008. Al riguardo, segnala che la proposta emendativa utilizza per la copertura di oneri correnti risorse di conto capitale determinando una dequalificazione della spesa vietata dalla vigente normativa contabile.

La proposta emendativa Taddei 7.048 autorizza la spesa di 89 milioni di euro per l'anno 2011, 267 milioni di euro per l'anno 2012, 312 milioni di euro per l'anno 2013, 178 milioni di euro per l'anno 2014

e di 45 milioni di euro per l'anno 2015 per la prosecuzione degli interventi del Piano irriguo nazionale. Al relativo onere si provvede mediante la soppressione dell'autorizzazione di spesa di cui al secondo periodo dell'articolo 2, comma 133, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. La proposta prevede, inoltre, che le somme di cui all'articolo 2, comma 133, della legge 27 dicembre 2007, n. 244, inerenti le attività di progettazione delle opere del Piano irriguo nazionale, sono utilizzate per far fronte agli impegni assunti per la realizzazione delle opere di cui alla delibera CIPE del 27 maggio 2005, n. 74. Al riguardo, con riferimento alla copertura prevista per gli oneri connessi alla prosecuzione degli interventi del Piano irriguo nazionale, segnala che l'autorizzazione di spesa della quale è prevista la riduzione prevede un contributo pluriennale di 100 milioni di euro annuo per quindici anni dal 2011. Tale importo appare, quindi, inferiore agli oneri previsti dal comma 1. Potrebbe, quindi, ipotizzarsi che la norma intenda ridurre la durata del contributo pluriennale aumentando gli importi annualmente previsti. In tal caso, tuttavia, si ricorda che la disposizione non apparirebbe compatibile con i principi della vigente normativa contabile, e, in particolare, con quello di annualità. Le risorse previste dall'articolo 2, comma 133, secondo periodo, della legge finanziaria per il 2008 sono iscritte nel capitolo 7438 del Ministero per le politiche agricole e forestali. Come si evince dal disegno di legge di bilancio, attualmente all'esame del Senato (Atto n. 1791), non reca le necessarie disponibilità.

Con riferimento al comma 2, non appare, inoltre, chiaro a quali somme il provvedimento intenda fare riferimento. La disposizione, infatti, fa genericamente riferimento alle risorse di cui all'articolo 2, comma 133, della legge finanziaria per il 2008 destinate all'attività di progettazione del piano irriguo nazionale. A tale proposito ricorda che, qualora la disposizione faccia riferimento alle somme stanziato per gli anni 2009 e 2010, queste non sono più disponibili. Infatti, in attuazione delle

disposizioni in materia di flessibilità di bilancio di cui all'articolo 60, comma 3, ultimo periodo del decreto-legge n. 112 del 2008, le somme relative alla suddetta autorizzazione di spesa, iscritte nel capitolo 7454 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, pari a 3.862.401 euro per l'anno 2009 e a 3.796.578 per l'anno 2010 sono state azzerate. Al riguardo, appare, pertanto, opportuna una conferma da parte del Governo. La proposta emendativa Ruvolo 7.058 autorizza la spesa 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, a fine di garantire l'avvio e il completamento delle opere previste dal Piano irriguo nazionale, di cui alla delibera CIPE n. 74 del 27 maggio 2005, senza tuttavia prevedere una specifica copertura finanziaria. L'articolo aggiuntivo Ruvolo 7.033 prevede la costituzione presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di un fondo per fronteggiare le calamità naturali verificatesi nell'anno 2009, con una dotazione di 50 milioni di euro, senza tuttavia prevedere una specifica copertura finanziaria. La proposta emendativa Zeller 7-*quater*.40 differisce ulteriormente la data alla quale devono essere possedute le partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e modifica il termine per il pagamento della prima rata dell'imposta sostitutiva. Al riguardo, ricorda che sull'articolo al quale la proposta emendativa è riferita la Commissione bilancio ha espresso nella seduta del 5 novembre 2009 un parere contrario. La medesima valutazione può formularsi in merito alla suddetta proposta emendativa. Le proposte emendative Sani 7-*undecies*.042 e Ruvolo 7-*undecies*.043 prevedono che il canone a titolo ricognitorio di cui all'articolo 48, primo comma, lettera e), del testo unico in materia di pesca si applichi anche alle concessioni di aree del demanio marittimo e del mare territoriale rilasciate alle imprese per l'esercizio di attività di piscicoltura, molluschicoltura, alghicoltura. Al relativo onere pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare

degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa iscritte nella tabella C allegata alla legge finanziaria per il 2009. Al riguardo, ricorda che le proposte emendative riproducono in gran parte il contenuto dell'articolo 7-*quater* del testo approvato dalle Commissioni sulle quali, la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione sia con riferimento alla quantificazione degli oneri prevista, sia con riferimento all'utilizzo delle risorse iscritte in tabella C, in quanto suscettibile di pregiudicare la funzionalità delle amministrazioni finanziate dalla medesima tabella. La medesima valutazione può formularsi in merito alle suddette proposte emendative.

Segnala, poi, che sugli effetti finanziari di talune proposte emendative appare opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Ricorda, in primo luogo, che gli articoli aggiuntivi Cuomo 1.040 e Ruvolo 1.041 recano l'incremento del Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, per un importo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2010-2012. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alla tabella C allegata alla legge n. 203 del 2008. Al riguardo rileva che le proposte emendative prevedono l'utilizzo di risorse della tabella C allegata alla legge finanziaria 2009 anche per l'anno 2012, che non rientra nella disponibilità della richiamata legge finanziaria. Gli articoli aggiuntivi Marco Carra 1.044 e Ruvolo 1.045 istituiscono un fondo per favorire la concentrazione dell'offerta della produzione agricola con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alla tabella C allegata alla legge n. 203 del 2008. Le proposte emendative Brandolini 1.042 e Ruvolo 1.043 prevedono, a favore delle imprese agricole, misure volte alla rivalutazione gratuita a fini fiscali i cespiti rientranti in operazioni di concentrazione.

Al relativo onere, nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alla tabella C allegata alla legge n. 203 del 2008. Gli articoli aggiuntivi Sani 1.046 e Ruvolo 1.047 prevedono la promozione, da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di contratti di filiera e di distretto a rilevanza nazionale con gli operatori di filiera finalizzati alla realizzazione di programmi di investimento. Al relativo onere, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alla tabella C allegata alla legge n. 203 del 2008. Con riferimento a tutte le proposte emendative da ultimo richiamate, rileva che le proposte emendative prevedono l'utilizzo di risorse della tabella C allegata alla legge finanziaria 2009 anche per l'anno 2012 che non rientra nella disponibilità della richiamata legge finanziaria. La proposta emendativa Paolo Russo 1.09 autorizza la rinegoziazione di una quota del debito da parte delle imprese non sottoposte a procedure concorsuali e beneficiarie di finanziamenti. Al relativo onere, pari a 300 mila euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del decreto legislativo n. 228 del 2001. Al riguardo, osserva preliminarmente che la proposta emendativa riproduce in sostanza il testo dell'articolo 1-*quater* soppresso, in sede referente, per conformarsi alla condizione formulata per garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, dalla Costituzione, dalla Commissione bilancio. Tale contrarietà era motivata dalla mancanza di idonea quantificazione e copertura dei relativi oneri. Rileva quindi l'esigenza di acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla congruità della copertura prevista. La proposta emendativa Fogliato 1-*bis*.41 reca disposizioni volte a derogare alle norme in materia di incedibilità di crediti con riferimento alle operazioni poste in essere da

ISMEA. Al riguardo osserva che la proposta emendativa riproduce sostanzialmente il contenuto del comma 2 dell'articolo 1-*ter*, sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario. Con riferimento alla proposta emendativa Fogliato 2.42, che prevede le sanzioni per le violazioni nell'uso delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche, previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 28 della legge n. 164 del 1992, e che non possono comunque superare un importo massimo pari al 10 per cento del fatturato aziendale dell'anno in cui la violazione è accertata, appare opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa. La proposta emendativa Ruvolo 2-*bis*.13 modifica il comma 2 dell'articolo 2-*bis*, incrementando la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale di 330 milioni di euro per l'anno 2009 e di 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 senza modificare la copertura finanziaria prevista al comma 3 del medesimo articolo 2-*bis*. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla riduzione del valore della deducibilità delle svalutazioni dei crediti di cui all'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi. Al riguardo, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità della copertura del quale è previsto l'utilizzo. La proposta emendativa Di Giuseppe 2-*bis*.17 modifica il comma 2 dell'articolo 2-*bis*, incrementando la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni previsti nel triennio 2009-2011. Al relativo onere si provvede mediante la riduzione dallo 0,30 allo 0,25 per cento della quota di deducibilità delle svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, di cui all'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008. Al riguardo, giudica opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla idoneità della copertura recata dalla proposta emendativa. Con riferimento alla proposta

emendativa Zucchi 2-bis.44 si prevede che gli oneri derivanti dal rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale siano coperti mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente previsti dalla tabella C allegata alla legge finanziaria per il 2009. Al riguardo appare opportuno acquisire l'avviso del Governo se si possa far luogo all'utilizzo delle risorse della tabella C senza pregiudicare la funzionalità degli enti e organismi finanziati dalla stessa tabella. Gli articoli aggiuntivi Brandolini 2-ter.011 e Ruvolo 2-ter.040 prevedono l'istituzione di un fondo per lo sviluppo di confidi a sostegno delle imprese operanti nel settore agroalimentare con una dotazione di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Al relativo onere si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente previsti dalla tabella C allegata alla legge finanziaria per il 2009. Al riguardo, giudica opportuno acquisire l'avviso del Governo se si possa far luogo all'utilizzo delle risorse della tabella C senza pregiudicare la funzionalità degli enti e organismi finanziati dalla stessa tabella. Gli articoli aggiuntivi Fiorio 2-ter.041, Mario Pepe (PD) 2-ter.042 e Ruvolo 2-ter.043, prevedono che agli investimenti in macchinari di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 78 del 2009 si applichino le disposizioni in materia di credito d'imposta in favore degli imprenditori agricoli previste dall'articolo 1, comma 1075, della legge n. 296 del 2006. Tale credito d'imposta è inoltre esteso all'anno 2010. I relativi oneri, nel limite massimo di spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2010, 900 milioni di euro per l'anno 2011 e di 100 milioni di euro per l'anno 2012, sono posti a carico del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009. Al riguardo appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito al profilo temporale degli oneri. Con riferimento all'utilizzo del Fondo strategico occorre che il Governo chiarisca se le relative risorse siano disponibili e

possano essere utilizzate per le finalità in esame senza pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse. Gli articoli aggiuntivi Oliverio 2-ter.044 e Ruvolo 2-ter.045 prevedono incentivi per lo sviluppo del settore agroalimentare sotto forma di credito d'imposta ai fini IVA, IRPEF e IRPEG fissato nella misura pari al 10 per cento di determinati costi sostenuti nel limite massimo di spesa pari a 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2010-2012. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente previsti dalla tabella C allegata alla legge finanziaria per il 2009. Al riguardo, al di là della formulazione della norma di copertura non corrispondente – da un punto di vista formale – alla prassi consolidata, valuta opportuno acquisire l'avviso del Governo se si possa far luogo all'utilizzo delle risorse della tabella C senza pregiudicare la funzionalità degli enti e organismi finanziati dalla stessa tabella. In merito agli articoli aggiuntivi Dal Moro 2-ter.046 e Ruvolo 2-ter.047, segnala che le proposte prevedono una modifica di norme in materia di credito d'imposta per favorire l'internazionalizzazione in agricoltura delle imprese. A tal fine è incrementata un'autorizzazione di spesa di un milione di euro per l'anno 2009 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2010. Al relativo onere si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente previsti dalla tabella C allegata alla legge finanziaria per il 2009 nella misura di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Al riguardo, rileva preliminarmente che non risulta esservi la previsione della copertura finanziaria per l'incremento di un milione di euro del credito d'imposta disposto per l'anno 2009. Ritiene, inoltre, opportuno acquisire l'avviso del Governo se si possa far luogo all'utilizzo delle altre risorse mediante corrispondente riduzione della tabella C senza pregiudicare la funzionalità degli enti e organismi finanziati dalla stessa tabella. L'emendamento Nola 3-ter.40 dispone, tramite soppressione di

un inciso, che la tariffa fissa onnicomprensiva prevista, in alternativa ai certificati verdi, per gli impianti di potenza elettrica non superiore a 1 megawatt alimentati da fonti rinnovabili, si applichi anche agli impianti di biogas realizzati da aziende agricole e già in esercizio alla data del 31 dicembre 2007, senza che ciò avvenga più limitatamente al periodo residuo di incentivo. Al riguardo, giudica opportuno che il Governo esprima il proprio avviso in ordine alla possibilità che la soppressione di tale limitazione possa produrre effetti finanziari negativi per la finanza pubblica. L'articolo aggiuntivo Ruvolo 3-ter. 028 estende la cumulabilità degli incentivi per la produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, previsti dall'articolo 2, comma 152, della legge finanziaria per il 2008, agli impianti di proprietà di aziende agricole, agroalimentari, di allevamento e forestali. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo esprima il proprio avviso in merito alla possibilità che la presente proposta emendativa possa determinare effetti finanziari pregiudizievoli per la finanza pubblica. L'articolo aggiuntivo Bellotti 3-ter. 040 prevede che la produzione di energia elettrica mediante taluni impianti alimentati da fonti alternative e di potenza elettrica non superiore ad un megawatt dia diritto – in alternativa ai certificati verdi – a una tariffa fissa onnicomprensiva pari a 0,30 euro per ogni kWh, per un periodo di quindici anni. Viene inoltre previsto, in particolare, che la predetta tariffa possa essere adeguata al tasso d'inflazione, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle politiche agricole, agroalimentari e forestali, assicurando la congruità della remunerazione ai fini dell'incentivazione dello sviluppo di tali fonti. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se la regolamentazione di tale tariffa fissa alternativa sia idonea a determinare effetti finanziari negativi per la finanza pubblica. L'articolo aggiuntivo Bellotti 3-ter. 041 prevede che la produzione di energia elettrica mediante taluni impianti alimentati da fonti

alternative e di potenza elettrica non superiore ad 1 megawatt dia diritto – in alternativa ai certificati verdi – alla tariffa fissa onnicomprensiva prevista dalla tabella 3 della legge finanziaria per il 2008, richiamata dall'articolo 2, comma 145 della predetta legge. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se la possibilità di accesso a tale tariffa fissa alternativa sia idonea a determinare effetti finanziari negativi per la finanza pubblica. Gli articoli aggiuntivi Bellotti 3-ter.02, Ruvolo 3-ter.05, Bellotti 3-ter.025, Bellotti 3-ter.026 e Ruvolo 3-ter.06 modificano la tabella 3 annessa all'articolo 2, comma 145 della legge finanziaria per il 2008, che riporta l'elenco delle fonti alternative di energia elettrica che danno diritto agli impianti alimentati dalle stesse di beneficiare, a determinate condizioni, ad alcuni incentivi sotto forma di certificati verdi, ovvero di tariffa fissa onnicomprensiva. Al riguardo, valuta opportuno che il Governo chiarisca se le predette modifiche a tale tabella siano idonee a determinare effetti finanziari negativi per la finanza pubblica. Con riferimento all'articolo aggiuntivo Bellotti 3-ter.027 che estende le tariffe previste dalla suddetta tabella 3 annessa alla legge finanziaria per il 2008 anche agli impianti di biogas e biomasse da legna in esercizio per il periodo residuo di diritto all'incentivo, ritiene necessario che il Governo chiarisca se tale estensione sia idonea a determinare effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

In merito all'articolo aggiuntivo Bellotti 3-ter.042 che attribuisce all'energia prodotta da alcune delle fonti alternative indicate dalla suddetta tabella 3, annessa alla legge finanziaria per il 2008, la priorità di accesso al sistema dell'energia elettrica da parte del Gestore dei servizi elettrici, valuta opportuno che il Governo chiarisca se l'attribuzione di tale priorità sia idonea a determinare effetti finanziari negativi per la finanza pubblica. Con riferimento all'articolo aggiuntivo Ruvolo 3-ter.04, che prevede l'estensione alle unità alimentate a biomassa di limitata potenza, di proprietà di aziende agricole, del beneficio della sola comunicazione, da pre-

sentare all'autorità competente, secondo le disposizioni in materia edilizia, già previsto per l'installazione e l'esercizio di unità di microgenerazione, rileva l'esigenza che il Governo chiarisca se da tale misura derivino conseguenze negative per la finanza pubblica. Gli articoli aggiuntivi Di Giuseppe 3-ter.050, Ruvolo 3-ter.09 e Servodio 3-ter.017, dopo aver definito i distretti agroenergetici, dispongono, tra l'altro, la loro promozione da parte delle regioni, d'intesa, tra l'altro, con gli enti di ricerca del settore, sulla base di criteri che assicurino la capacità dei distretti medesimi di attivare e sviluppare il settore agroenergetico. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alle attività che dovrebbero porsi in essere e se le medesime siano suscettibili di determinare conseguenze negative per la finanza pubblica. Non rileva, invece, profili problematici nelle altre proposte emendative trasmesse dall'Assemblea, sulle quali ritiene comunque opportuno acquisire l'avviso del rappresentante del Governo. Gli articoli aggiuntivi Servodio 3-ter.019, Ruvolo 3-ter.045 e Ruvolo 3-ter.011 prevedono l'estensione, a determinate condizioni, alle imprese agricole e forestali degli incentivi per l'energia termica prodotta dalle stesse, previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 115 del 2008, in misura non inferiore ad euro 20 al MV termico venduto a terzi o auto consumato. Al riguardo, ritiene opportuno un chiarimento da parte del Governo in merito alle conseguenze finanziarie delle proposte emendative chiarendo in particolare, se i relativi oneri trovino copertura sulle tariffe per il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale ai sensi del suddetto articolo 7, comma 4. L'articolo aggiuntivo Di Giuseppe 3-ter.047 prevede l'estensione, a determinate condizioni, alle imprese agricole e forestali degli incentivi per l'energia termica prodotta dalle stesse previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 115 del 2008, in misura non inferiore ad euro 20 al MV termico venduto a terzi o auto consumato. Per la copertura dei relativi oneri, si provvede mediante incremento

dell'accisa sui prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavoratori al fine di assicurare maggiori entrate per un importo pari a 3 milioni di euro. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alle conseguenze finanziarie della proposta emendativa. In particolare ritiene necessario acquisire l'avviso sulla necessità della copertura finanziaria e sulla idoneità della stessa. In merito agli articoli aggiuntivi Servodio 3-ter.020 e Ruvolo 3-ter.046 che prevedono l'estensione di incentivi per la produzione di biometano di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 115 del 2008 anche a determinate categorie di imprese agricole, considera opportuno un chiarimento sui possibili effetti finanziari delle proposte, anche alla luce del richiamo previsto al comma 4 dell'articolo 7, ai sensi del quale i costi sostenuti per la realizzazione dei progetti nell'ambito del meccanismo dei certificati bianchi trovano copertura sulle tariffe per il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale. L'articolo aggiuntivo Di Giuseppe 3-ter.048 prevede l'estensione di incentivi per la produzione di biometano di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 115 del 2008 anche a determinate categorie di imprese agricole. Agli oneri derivanti dalla proposta, valutati in misura pari a 3 milioni di euro si provvede attraverso una modifica dell'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati. Al riguardo, rileva che l'emendamento non richiama il meccanismo di cui al comma 4 dell'articolo 7, ai sensi del quale i costi sostenuti per la realizzazione dei progetti nell'ambito del meccanismo dei certificati bianchi trovano copertura sulle tariffe per il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale. Quanto alla copertura prevista, premesso che ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità dell'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle variazioni delle aliquote sui tabacchi, segnala che la disposizione non precisa il suo profilo temporale. Gli articoli aggiuntivi Dal Moro 3-ter.051 e Ruvolo 3-ter.052 recano misure fiscali e disposizioni in materia di accisa e produzione di

energia da fonti rinnovabili. Al relativo onere pari a 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa iscritte nella tabella C allegata alla legge finanziaria per il 2009. Al riguardo, rileva l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo in ordine alla quantificazione dell'onere e all'allineamento temporale tra il verificarsi degli oneri e la copertura prevista, con particolare riferimento al comma 3, nonché all'idoneità di questa ultima. Con riferimento agli articoli aggiuntivi Ruvolo 3-ter.07, Servodio 3-ter.021 e Di Giuseppe 3-ter.049 che sono volti ad estendere la definizione di attività connesse all'esercizio dell'impresa agricola anche a quelle dirette alla produzione ed alla cessione di energie rinnovabili, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alle eventuali agevolazioni conseguenti all'estensione della definizione di attività connesse all'esercizio dell'impresa agricola, per le quali non sarebbe prevista alcuna copertura. In merito alla proposta emendativa 4.602 della Commissione che modifica il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 227 del 2001, prevedendo che le Regioni, con proprie leggi, garantiscano il recupero dei boschi, prevedendo anche la possibilità che la gestione del bosco sia affidata a soggetti diversi dal proprietario o possessore, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine ai possibili effetti finanziari a carico della finanza pubblica derivanti dall'attuazione della proposta emendativa. La proposta emendativa Fogliato 4-bis.040 reca disposizioni in materia di accisa per il gasolio utilizzato sotto terra, prevedendo che questa sia applicata al livello minimo di imposizione definito dalla normativa comunitaria. Ai relativi oneri, pari a 20 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo del fondo rotativo istituito per il finanziamento del Protocollo di Kyoto di cui all'articolo 1, comma 1110, della legge finanziaria per il 2007. Al riguardo, segnala che la formulazione dell'emendamento non chiarisce la durata

temporale della copertura. Ritiene comunque opportuno che il Governo chiarisca le disponibilità del fondo rotativo del quale è previsto l'utilizzo. L'emendamento Fogliato 5.40 modifica il capoverso del comma 1, dell'articolo 5, prevedendo che, nell'invarianza degli oneri per la finanza pubblica, il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari di cui all'articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, possa stipulare con l'AGEA e l'Agecontrol S.p.a. apposite convenzioni approvate dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, mentre il testo vigente prevede che i suddetti organismi possano avvalersi del soprarichiamato Dipartimento. Al riguardo, stante la previsione di una esplicita clausola di invarianza, rileva l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo in ordine ai possibili effetti finanziari a carico della finanza pubblica derivanti dall'attuazione della proposta emendativa. La proposta emendativa 6.600 della Commissione autorizza la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2010 per campagne istituzionali di promozione del Ministero delle politiche agricole. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle somme di cui all'articolo 14 della legge n. 150 del 2000. Al riguardo, considera opportuno che il Governo confermi la sussistenza, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, delle risorse delle quali è previsto l'utilizzo con finalità di copertura. La proposta emendativa Di Giuseppe 7.03 estende i benefici di cui all'articolo 1, commi 1088-1092, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, nei limiti della somma di 40 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011. Al relativo onere si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa iscritte nella tabella C allegata alla legge finanziaria per il 2009. Al riguardo, valuta opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità della quantificazione degli oneri prevista dalla proposta emendativa e della copertura del quale è previsto l'utilizzo, anche al fine di

verificare se tale utilizzo pregiudichi la funzionalità delle amministrazioni finanziate dalla suddetta tabella. La proposta emendativa Di Giuseppe 7.05 autorizza la spesa di 150 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011 a favore del Fondo per le crisi di mercato, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla riduzione del valore della deducibilità delle svalutazioni dei crediti di cui all'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi. In proposito, rileva l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità della copertura del quale è previsto l'utilizzo. L'articolo aggiuntivo Ruvolo 7.07 consente l'assunzione di operai agricoli a tempo determinato, per le esigenze delle aziende agrarie e dei campi sperimentali connesse allo svolgimento di attività agricole, nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili. L'operaio così assunto non acquista la qualifica di operaio dello Stato. La proposta emendativa è corredata da una clausola di invarianza non formulata in maniera pienamente conforme alla prassi contabile vigente. Al riguardo, considera opportuno che il Governo chiarisca se la clausola di invarianza appare idonea ad assicurare che dall'attuazione della proposta emendativa non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo aggiuntivo Di Giuseppe 7.022 autorizza la spesa di 5 milioni di euro per gli anni 2009, 2010 e 2011 in favore dell'ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio di cui all'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge n. 112 del 2008. In proposito, ritiene opportuno che il Governo chiarisca, stante la natura delle risorse utilizzate a copertura iscritte nel capitolo 7471 del Ministero dell'economia e delle finanze, se la spesa autorizzata presenta natura di conto capitale. In caso contrario, si determinerebbe, infatti, una dequalificazione della spesa in

contrasto con la vigente normativa contabile. La proposta emendativa Ruvolo 7.034 proroga al 31 dicembre 2010 il termine di cui al comma 22 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernente agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina. Alle relative minori entrate provvede l'ISMEA, mediante versamento, previo accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, all'entrata del bilancio dello Stato. Segnala, in proposito, che la copertura prevista ricalca quella della disposizione originaria, essendo comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla sua idoneità. Con riferimento alla proposta emendativa Di Caterina 7.0500 che prevede, al comma 2, l'estinzione del debito relativo alle sanzioni pecuniarie comminate, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e la data di entrata in vigore della presente legge, in caso di violazione del divieto di derivare o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'autorità competente di cui all'articolo 17, comma 1, del regio decreto n. 1775 del 1933, mediante il pagamento di una somma pari al 10 per cento della sanzione dovuta entro il termine del 31 dicembre 2010, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine ai possibili effetti finanziari a carico della finanza pubblica. Le proposte emendative Oliverio 7-*ter*.41 e Ruvolo 7-*ter*.42 ampliano la proroga degli sgravi contributivi di cui all'articolo 7-*ter*. A tal fine l'onere previsto dal suddetto articolo è incrementato da 34 a, rispettivamente, 204 e 100 milioni di euro per l'anno 2010. Alla copertura della quota aggiuntiva di oneri si provvede mediante utilizzo dei proventi derivanti dallo scudo fiscale che a tale fine vengono versate nell'anno 2010 all'entrata per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli della spesa. Rileva in proposito l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo in ordine alla quantificazione degli oneri prevista dalla proposta emendativa e all'idoneità della copertura del quale è previsto l'utilizzo. La proposta emendativa Di Giuseppe 7-*ter*.06 rideter-

mina, a decorrere dal 1° gennaio 2010, le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-*bis*, e 5-*ter* della legge n. 67 del 1988 concernenti i premi ed i contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali, dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato nei territori montani. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla riduzione del valore della deducibilità delle svalutazioni dei crediti di cui all'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi. Fermo restando che la proposta emendativa non reca una esplicita quantificazione dell'onere, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità della copertura del quale è previsto l'utilizzo. Le proposte emendative Cenni 7-*ter*.013 e Ruvolo 7-*ter*.040 recano disposizioni in materia di interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 506 della legge finanziaria per il 2008 in materia di contributi previdenziali agricoli. Le proposte prevedono, inoltre, che per le aziende ed i lavoratori del settore agricolo che hanno aderito all'accordo per la ristrutturazione dei debiti contributivi nei confronti dell'INPS, la parte del debito stralciata concorre, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali ovvero ai fini dell'imposta sul reddito delle società, a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è stata stralciata ovvero, a scelta del contribuente, in quote costanti negli esercizi successivi. In proposito ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine ai possibili effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle proposte emendative a carico della finanza pubblica.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento all'articolo 2-*bis*, ricorda che è previsto il rifinanziamento, per l'anno 2010, del Fondo di solidarietà nazionale per l'importo di 122 milioni di euro. Al riguardo, segnala preliminarmente la possibilità di attivare, ai sensi del regolamento CE n. 73/2009, a partire dal 2010, un regime di aiuti comunitari, nel-

l'ambito della politica agricola comune che prevede contributi per il pagamento di premi assicurativi per rischi riguardanti il raccolto, gli animali e le piante. Ciò premesso, con riguardo alle modalità di copertura previste a valere sulla riduzione del contingente di biodiesel agevolato, di cui all'articolo 22-*bis*, comma 1, del decreto legislativo n. 504 del 1995 e sulla riduzione delle risorse destinate all'agevolazione sul bioetanolo, di cui al medesimo articolo 22-*bis*, comma 5-*bis*, avverte che, pur non essendovi contrarietà dal punto di vista finanziario all'utilizzo di tali risorse, è allo studio del Governo una proposta di modifica al disegno di legge finanziaria in discussione al Senato che potrebbe prevedere l'impiego delle medesime risorse. Esprime, comunque, nel merito una valutazione contraria. Riguardo all'articolo 2-*ter* ricorda che è prevista l'istituzione, presso la Cassa depositi e prestiti, di un fondo rotativo finalizzato a concedere prestiti agevolati alle imprese agroalimentari, la cui provvista pari a 8 milioni di euro è a carico del bilancio dello Stato. Al riguardo, nel merito, evidenzia l'esiguità della dotazione del fondo per le finalità che si intendono perseguire, considerato anche il presunto corrispettivo da riconoscere alla Cassa depositi e prestiti per il servizio reso. Con riguardo alle modalità di copertura previste a valere sulla riduzione delle risorse destinate all'agevolazione sul bioetanolo, di cui al richiamato articolo 22-*bis*, comma 5-*bis*, del decreto legislativo n. 504 del 1995, rinvia alle valutazioni testé esposte con riferimento all'articolo 2-*bis*. Circa la disposizione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera l), volta ad aggiungere un comma 1-*bis* all'articolo 12 del decreto legislativo n. 227 del 2001, recante la costituzione del « tavolo di concertazione sulla ricerca in ambito forestale », osserva che essa appare incoerente con la *ratio* delle norme di cui all'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, e agli articoli 61 e 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, volte ad evitare, fra l'altro, la proliferazione di nuovi organismi, soprattutto laddove sia possibile utilizzare quelli già esistenti. Rileva inoltre

che il riscontro applicativo delle attività di funzionamento di taluni comitati e commissioni non di rado ha evidenziato effetti onerosi pur in presenza di clausole di « invarianza » di spesa e suggerisce la formulazione di una condizione ordinaria, e non di una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Con riferimento quindi all'articolo 5, suggerisce, relativamente al comma 1, di individuare una migliore formulazione della clausola di invarianza, e di aggiungere al comma 2 un'apposita clausola di invarianza rispetto al bilancio dell'AGEA. Riguardo all'articolo 7-ter ricorda che la disposizione è diretta a prorogare fino al 28 febbraio 2010 le agevolazioni contributive attualmente previste per i datori di lavoro agricoli delle zone agricole svantaggiate fino al 31 dicembre 2009. Riguardo alle modalità di copertura previste a valere sulla riduzione delle risorse destinate all'agricoltura sul bioetanolo, di cui al già richiamato articolo 22-bis, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 504 del 1995, rinvia alle valutazioni testé esposte con riferimento all'articolo 2-bis e 2-ter. Rispetto all'attuale formulazione dell'articolo 7-quinquies, suggerisce di precisare che i nuovi adempimenti a carico delle amministrazioni ivi previsti siano svolti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, prevedendo anche un'apposita clausola di invarianza. Con riferimento all'articolo 7-nonies esprime un avviso contrario in ordine alla previsione di cui al secondo periodo della disposizione, che rende generiche le verifiche ai fini previdenziali dei requisiti dell'imprenditore agricolo, che attualmente sono effettuate dall'INPS ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 476 del 2001, concernente l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti dei coloni e dei mezzadri. Riguardo infine all'articolo 7-undecies esprime un parere contrario, in quanto la copertura finanziaria prevista riguarda la compensazione di oneri relativi alle agevolazioni previdenziali per gli addetti alle attività agrituristiche previste dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 228 del 2001. Rileva

inoltre che, dalla lettura della disposizione, non è dato desumere se le richiamate agevolazioni previdenziali abbiano dato luogo alla costituzione di diritti soggettivi per i beneficiari.

Massimo VANNUCCI (PD), con riferimento al rifinanziamento del Fondo di solidarietà di cui all'articolo 2-bis, esprime forte preoccupazione in ordine al tipo di copertura individuata, che, di fatto, comporterà l'uscita dell'Italia dal comparto del bioetanolo. Rileva che tale scelta significa, in materia di energia, fermare la ricerca, gli investimenti e quindi il progresso come è successo rispetto al nucleare. Nel richiamare una nota di Assocostieri, ricorda che le aziende che producono *biodiesel* sono impegnate con ingenti investimenti a dare piena attuazione al programma di incentivi che prevede un contingente agevolato di 250.000 tonnellate, approvato anche dalla Commissione europea, per assicurare al mercato la copertura dell'obbligo di immettere *biodiesel* in miscela con gasolio, in linea con gli obiettivi di salvaguardia ambientale. Sottolinea che il danno, oltre a ricadere pesantemente sul settore industriale, inciderà pesantemente anche sul settore dell'agricoltura, impegnato a sviluppare la filiera nazionale per assicurare la copertura del contingente con materia prima di filiera interna. Rammenta inoltre che tale impegno è stato anche oggetto di un accordo quadro con le associazioni degli agricoltori ed il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi di filiera nazionale, facenti parte del contingente di 250.000 tonnellate. Osserva che l'improvvisa abolizione dell'agevolazione per l'anno 2010 comporterebbe l'immediata chiusura delle aziende produttrici di *biodiesel* che fanno registrare un fatturato di oltre un miliardo di euro annuo e con una forza lavoro di oltre 2.000 dipendenti, escluso l'indotto, e contestualmente determinerebbe nell'agricoltura nazionale l'immediata sospensione delle colture oleaginose, già avviate per rispettare il contingente di filiera a copertura delle 250.000 tonnellate previste per l'anno 2010 e con

un conseguente, immediato danno ambientale aggravato dal mancato utilizzo del prodotto *biodiesel* in sostituzione del prodotto fossile. A tal proposito, chiede di sapere se sono stati valutati gli effetti finanziari di una tale perdita di posti di lavoro. Propone, pertanto, di individuare forme di copertura alternative, a cominciare da quelle indicate nelle proposte emendative presentate dal suo gruppo volte ad una riduzione lineare in tabella C, e la conferma del contingente di 250.000 tonnellate destinato alla produzione di *biodiesel* onde non aggravare la già precaria situazione economica incidendo su un settore industriale che ha basato i propri investimenti anche sugli incentivi previsti dalla legge ed intesi allo sviluppo di un settore che l'Italia rischia di perdere andando contro tendenza rispetto agli obblighi comunitari intesi a sviluppare l'utilizzo dei biocarburanti in sinergia con il settore agricolo.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rileva che le osservazioni svolte dal collega Vannucci attengono più al merito del provvedimento – e possono sotto tale aspetto anche ritenersi condivisibili – che ai profili finanziari che la Commissione è chiamata a valutare. Sotto il profilo contabile, come evidenziato anche dal sottosegretario Giorgetti nel suo intervento, è infatti chiaro che si tratta di una modalità di copertura idonea. Con riferimento alle coperture da realizzarsi attraverso un taglio lineare alla tabella C, osserva che, attesa l'esiguità delle risorse complessive, non è possibile procedere in tal senso e come, anche di recente, la Commissione abbia ripetutamente espresso la propria contrarietà a tale modalità di copertura. Con riferimento a quanto affermato dal sottosegretario circa l'eventuale utilizzo delle risorse destinate alle agevolazioni per il bioetanolo per altre finalità attraverso una possibile modifica del disegno di legge finanziaria al Senato, rileva che, nel caso, la Commissione dovrà tornare sull'argomento. Formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato disegno di legge C. 2260 e abb.-A, recante disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

esprime

sul testo del provvedimento elaborato dalla commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: « senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato » con le seguenti: »senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica »;

b) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per l'AGEA. »;

all'articolo 7-quinquies, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: « 1-bis. I nuovi adempimenti a carico delle amministrazioni interessate sono svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. »;

e con le seguenti condizioni:

sopprimere l'articolo 7-novies;

sopprimere l'articolo 7-undecies.

sul fascicolo n. 2 degli emendamenti e sugli emendamenti 1.600, 2.600, 3-bis.600, 4.600, 4.601, 4.602, 4.603, 5-bis.600, 6.600, 6.601 e 7-sexies.600 trasmessi dall'Assemblea

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1-bis.41, 2.42, 2-bis.13, 2-bis.17, 2-bis.40, 2-bis.41, 2-bis.42, 2-bis.43, 2-bis.44, 2-ter.40, 2-ter.41, 3-ter.40, 4-bis.41, 5.2, 5.40, 5-bis.42, 7-ter.41, 7-ter.42, 7-quater.40, e sugli articoli aggiuntivi 1.04, 1.09, 1.040, 1.041, 1.042, 1.043, 1.044, 1.045, 1.046, 1.047, 2.01, 2.021, 2-ter.011, 2-ter.040, 2-ter.041, 2-ter.042, 2-ter.043, 2-ter.044, 2-ter.045, 2-ter.046, 2-ter.047, 3-ter.02, 3-ter.04, 3-ter.05, 3-ter.06, 3-ter.07, 3-ter.09, 3-ter.011, 3-ter.015, 3-ter.017, 3-ter.019, 3-ter.020, 3-ter.021, 3-ter.025, 3-ter.026, 3-ter.027, 3-ter.028, 3-ter.040, 3-ter.041, 3-ter.042, 3-ter.045, 3-ter.046, 3-ter.047, 3-ter.048, 3-ter.049, 3-ter.050, 3-ter.051, 3-ter.052, 3-ter.053, 3-ter.054, 4.040, 4-bis.040, 7.01, 7.02, 7.03, 7.05, 7.07, 7.022, 7.033, 7.034, 7.048, 7.058, 7.0500, 7-ter.06, 7-ter.013, 7-ter.040, 7-undecies.042, 7-undecies.043, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 4.602 con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

al comma 1, numero 2), capoverso 1, sostituire la parola: « garantiscono » con la seguente: « disciplinano ».

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti ».

Massimo POLLEDRI (LNP) osserva che pur nella ristrettezza delle risorse disponibili occorre valutare positivamente il fatto che molte aziende trarranno benefici dall'applicazione del provvedimento in esame.

Il sottosegretario Antonio BUONFIGLIO chiede una riconsiderazione con riferimento all'emendamento Fogliato 5.40

volto a consentire al Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari possa stipulare con l'AGEA e l'Agecontrol Spa apposite convenzioni approvate dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, rilevando che la richiamata proposta contiene un'apposita clausola di invarianza finanziaria.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, aderendo alla richiesta del sottosegretario Buonfiglio, riformula conseguentemente la proposta di parere, espungendo dal novero delle proposte emendative per le quali si prevede un parere contrario l'emendamento Fogliato 5.40 (*vedi allegato*).

Massimo VANNUCCI (PD), intervenendo in dichiarazione di voto, annuncia il voto contrario del suo gruppo alla proposta di parere presentata dal presidente ed esprime stupore rispetto al fatto che il presidente abbia aderito alla richiesta di riconsiderare l'emendamento Fogliato 5.40, avanzata dal Governo, mentre non abbia rivisto la propria posizione in ordine alle coperture sulle risorse per le agevolazioni previste per il bioetanolo.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta di parere del presidente.

La Commissione approva la proposta di parere.

**Nuova disciplina del commercio interno del riso.
Nuovo testo C. 1991.**

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole, con condizione, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, illustra il progetto di legge, che reca una nuova disciplina in

materia di commercio interno del riso. Il testo risultante dalle modifiche approvate presso la Commissione di merito non presenta profili problematici di carattere finanziario.

Con riferimento alla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 9, comma 2, rileva, sotto il profilo formale, l'opportunità di modificarne la formulazione, in quanto la disposizione fa riferimento sia all'assenza di minori entrate che all'assenza di maggiori oneri, espressione quest'ultima atta a comprendere sia eventuali minori entrate che maggiori spese. Giudica, inoltre, opportuno indicare, in modo espresso, le disposizioni alle quali è riferita la clausola di invarianza. Al riguardo, segnala che le uniche disposizioni alle quali sembra potersi riferire la suddetta clausola sono quelle di cui all'articolo 7. Ritiene, infine, opportuno valutare la possibilità di integrare la formulazione della suddetta clausola, prevedendo, in analogia con quanto indicato nella relazione illustrativa, che all'attuazione della presente legge le amministrazioni pubbliche provvedano con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, nel confermare che il provvedimento non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, concorda con l'opportunità di riformulare la clausola di invarianza per tenere conto delle osservazioni testé formulate.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, formula la seguente

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo del progetto di legge C. 1991, recante nuova disciplina del commercio interno del riso;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

All'articolo 7, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: « 1-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti previsti dal presente articolo le amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ».

Conseguentemente, all'articolo 9, sopprimere il comma 2 ».

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 15.55.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate. Atto n. 145.

Schema di decreto ministeriale recante regolamento per l'attuazione del programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale militare. Atto n. 138.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del si-

stema universitario e della ricerca (AN-VUR).

Atto n. 131.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di

merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture.

Atto n. 136.

COMITATO RISTRETTO

Disposizioni in favore dei territori di montagna.

C. 41 Brugger, C. 320 Quartiani, C. 321 Quartiani, C. 605 Caparini, C. 2007 Quartiani e C. 2115 Barbieri.

ALLEGATO

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare. C. 2260 Governo e abb.-A.**PARERE APPROVATO**

« La V Commissione,

esaminato disegno di legge C. 2260 e abb.-A, recante disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

esprime

sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: « senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato » con le seguenti: « senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica »;

b) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per l'AGEA. »;

all'articolo 7-quinquies, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: « 1-bis. I nuovi adempimenti a carico delle amministrazioni interessate sono svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vi-

gente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. »;

e con le seguenti condizioni:

sopprimere l'articolo 7-novies;

sopprimere l'articolo 7-undecies.

sul fascicolo n. 2 degli emendamenti e sugli emendamenti 1.600, 2.600, 3-bis.600, 4.600, 4.601, 4.602, 4.603, 5-bis.600, 6.600, 6.601 e 7-sexies.600 trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1-bis.41, 2.42, 2-bis.13, 2-bis.17, 2-bis.40, 2-bis.41, 2-bis.42, 2-bis.43, 2-bis.44, 2-ter.40, 2-ter.41, 3-ter.40, 4-bis.41, 5.2, 5-bis.42, 7-ter.41, 7-ter.42, 7-quater.40, e sugli articoli aggiuntivi 1.04, 1.09, 1.040, 1.041, 1.042, 1.043, 1.044, 1.045, 1.046, 1.047, 2.01, 2.021, 2-ter.011, 2-ter.040, 2-ter.041, 2-ter.042, 2-ter.043, 2-ter.044, 2-ter.045, 2-ter.046, 2-ter.047, 3-ter.02, 3-ter.04, 3-ter.05, 3-ter.06, 3-ter.07, 3-ter.09, 3-ter.011, 3-ter.015, 3-ter.017, 3-ter.019, 3-ter.020, 3-ter.021, 3-ter.025, 3-ter.026, 3-ter.027, 3-ter.028, 3-ter.040, 3-ter.041, 3-ter.042, 3-ter.045, 3-ter.046, 3-ter.047, 3-ter.048, 3-ter.049, 3-ter.050, 3-ter.051, 3-ter.052, 3-ter.053, 3-ter.054, 4.040, 4-bis.040, 7.01, 7.02, 7.03, 7.05, 7.07, 7.022, 7.033, 7.034, 7.048, 7.058, 7.0500, 7-ter.06, 7-ter.013, 7-ter.040, 7-undecies.042, 7-undecies.043, in quanto suscettibili di deter-

minare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 4.602 con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto

dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

al comma 1, numero 2), capoverso 1, sostituire la parola: « garantiscono » con la seguente: « disciplinano ».

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti ».

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02073 Fluvi e Narducci: Esonero dei cittadini italiani frontalieri in Svizzera dalla disciplina sul rimpatrio delle attività finanziarie e sul monitoraggio fiscale	67
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	82
5-02074 Barbato: Verifiche fiscali sulla società ENI Insurance Limited	67
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	83
5-02076 Cera e Occhiuto: Monitoraggio sulle condizioni contrattuali praticate dalle banche ...	68
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	84
Sui lavori della Commissione	69

INTERROGAZIONI:

5-01625 Velo: Mantenimento delle sezioni distaccate dei servizi di pubblicità immobiliare nei comuni montani e insulari	69
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	85
5-01666 Velo: Erogazione dei contributi relativi al 5 per mille attinenti all'anno d'imposta 2006	69
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	87

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori	70
DL 135/2009: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee. C. 2897 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i>)	70

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul credito al consumo	80
Audizione del Capo Servizio Supervisione intermediari specializzati della Banca d'Italia, dottor Roberto Rinaldi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	80
AVVERTENZA	81

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 11 novembre 2009. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 14.05.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Avverte quindi che l'interrogazione Milo e Zeller n. 5-02075 è stata ritirata dai presentatori.

5-02073 Fluvi e Narducci: Esonero dei cittadini italiani frontalieri in Svizzera dalla disciplina sul rimpatrio delle attività finanziarie e sul monitoraggio fiscale.

Franco NARDUCCI (PD) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il Sottosegretario Daniele MOLGORA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Franco NARDUCCI (PD) sottolinea come la recente introduzione delle norme sullo scudo fiscale abbia generato uno stato di forte tensione tra l'Italia e la Svizzera, che sta coinvolgendo anche i circa 55.000 lavoratori italiani frontalieri operanti nella Confederazione Elvetica, la quale ha minacciato ritorsioni nei loro confronti. Rileva a tale proposito come tali lavoratori abbiano contribuito, anche a prezzo di pesanti sacrifici personali, alla ricchezza del nostro Paese, pagando in Svizzera le imposte dovute sui redditi da loro percepiti, e debbano pertanto essere tutelati, restituendo loro la tranquillità che tale vicenda ha compromesso.

Ritiene pertanto che il comunicato stampa dell'Agenzia delle entrate diramato il 9 novembre scorso non possa essere sufficiente a risolvere la problematica, sebbene sia certamente positivo il fatto che il comunicato stesso chiarisca nettamente come i frontalieri non abbiano nulla a vedere con l'evasione internazionale. Al di là di tale chiarimento, è necessario che l'ulteriore circolare esplicativa preannunciata dall'Agenzia delle entrate elimini ogni incertezza circa l'applicazione della normativa sullo scudo fiscale e sul monitoraggio fiscale.

Un ulteriore aspetto che occorrerà chiarire riguarda la posizione dei cittadini italiani iscritti all'AIRE, ai quali è stato inviato il questionario predisposto dal-

l'Agenzia delle entrate per i residenti all'estero, rilevando, a tale proposito, come, in alcuni casi, tali soggetti abbiano ommesso, per dimenticanza o scarsa chiarezza delle norme relative, di dichiarare nel quadro RW della dichiarazione dei redditi le somme percepite all'estero a titolo di trattamento di fine rapporto, corrisposte in forma capitalizzata, sulle quali, peraltro, è già stato applicato il prelievo fiscale.

Specifica attenzione dovrà inoltre essere riservata ai cittadini ancora iscritti all'AIRE che risiedono tuttora in Svizzera, i quali in molti casi percepiscono una retribuzione inferiore a quella riconosciuta ai colleghi di pari grado svizzeri e si vedono applicare un'aliquota d'imposta mediamente più elevata di quella dei cittadini svizzeri.

Alla luce di tali circostanze sottolinea dunque come il Governo e l'Amministrazione finanziaria debbano tenere un atteggiamento di grande attenzione e responsabilità nei confronti di tali lavoratori, i quali meritano il rispetto del Paese per il contributo da essi fornito, con onestà e rigore, alla crescita economica.

Ritiene quindi che la risposta fornita dal Sottosegretario risulti eccessivamente scarna, e che sia pertanto necessario intervenire in materia con un ulteriore intervento interpretativo da parte dell'Agenzia delle entrate.

5-02074 Barbato: Verifiche fiscali sulla società ENI Insurance Limited.

Francesco BARBATO (IdV) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Daniele MOLGORA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Francesco BARBATO (IdV) si dichiara letteralmente sconvolto per il tenore della risposta fornita dal Sottosegretario, considerando in particolare inaccettabile invocare il segreto d'ufficio rispetto a questioni, come quella oggetto dell'interroga-

zione, che investono primari interessi dello Stato.

Infatti, l'ipotesi, prospettata dall'atto di sindacato ispettivo, che la società ENI *Insurance*, controllata integralmente dall'azionista pubblico, abbia posto fittiziamente la propria sede legale in Irlanda per fruire di vantaggi fiscali, avrebbe dovuto indurre il Governo e l'Amministrazione finanziaria ad attivarsi immediatamente per appurare tale circostanza, che, se corrispondente a verità, costituirebbe un'evidente pratica elusiva di estrema gravità, sia per il fatto in sé, sia in quanto atta a determinare un danno erariale per lo Stato italiano.

Tale vicenda evidenzia quindi, a suo giudizio, come, al di là dei proclami, il Governo non intenda svolgere un'efficace azione di contrasto all'evasione, tollerando invece che tali pratiche siano poste in essere addirittura da società controllate dallo Stato.

Sotto un ulteriore profilo, risulta parimenti assai grave che la stessa società ENI *Insurance* non svolga alcuna attività operativa all'interno del gruppo ENI, ma costituisca, molto probabilmente, solo una struttura destinata a collocare in posizioni dirigenziali persone che, a suo giudizio, non lo meriterebbero, determinando un ulteriore danno per lo Stato.

Sollecita quindi il Governo ad approfondire tale problematica ed a riferire compiutamente in merito al Parlamento.

5-02076 Cera e Occhiuto: Monitoraggio sulle condizioni contrattuali praticate dalle banche.

Angelo CERA (UdC) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Daniele MOLGORA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Angelo CERA (UdC) sottolinea come l'interrogazione intenda denunciare l'inaccettabile comportamento delle banche, le quali, all'indomani dell'approvazione delle norme che hanno eliminato la commis-

sione di massimo scoperto, hanno escogitato meccanismi per eludere tale normativa, introducendo nuovi oneri per i clienti, sostanzialmente analoghi a quelli determinati dalla commissione di massimo scoperto.

A tale riguardo cita un caso specifico, di cui è personalmente venuto a conoscenza, nel quale una banca, per uno sconfinamento rispetto al livello massimo del fido accordato di poche centinaia di euro ha addebitato, nel giro di circa due mesi, una serie di commissioni di piccolo importo che tuttavia, sommate insieme, hanno comportato un onere per il correntista pari a 360 euro.

Tale episodio, non certo isolato, rappresenta a suo giudizio la spia di un fenomeno molto diffuso che vede in molti casi le banche responsabili di comportamenti banditeschi, al limite dell'usura, in particolare nei confronti dei clienti più deboli, che sono sempre più spesso costretti a ricorrere al prestito bancario per far fronte alle proprie esigenze vitali.

In tale contesto ritiene che le iniziative indicate nella risposta dal Sottosegretario siano assolutamente insufficienti, domandandosi in particolare quanto durerà la rilevazione che la Banca d'Italia sta svolgendo presso il sistema bancario relativamente alle tipologie di spese e commissioni applicate ai correntisti. Ritiene invece indispensabile che il Governo intervenga immediatamente e con decisione sulla materia, superando un atteggiamento che, al di là dei proclami, è risultato finora molto accomodante nei confronti delle banche.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ritiene che la vicenda evidenziata dall'interrogazione n. 5-02076 debba essere segnalata alla Banca d'Italia ed all'Arbitro bancario finanziario recentemente istituito, in quanto la normativa recentemente introdotta in materia non consente l'applicazione di commissioni qualora lo scoperto di conto corrente si verifichi entro un arco temporale di trenta giorni.

Dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Sui lavori della Commissione.

Daniele MARANTELLI (PD) in riferimento alle tematiche oggetto dell'interrogazione Fluvi n. 5-02073, condivide le considerazioni svolte dal deputato Narducci, segnalando al Sottosegretario l'esigenza di vigilare sull'attuazione della normativa sullo scudo fiscale, che sta ponendo talune problematiche specifiche ai lavoratori italiani frontalieri che operano in Svizzera.

Rileva, infatti, come eventuali ritorsioni nei loro confronti da parte delle autorità elvetiche, tra le quali è stata ventilata anche l'ipotesi di licenziamento, determinerebbero gravi conseguenze sulla situazione economica e sociale delle regioni italiane di confine, le quali, a causa dell'attuale crisi economica, difficilmente potrebbero assorbire tali lavoratori nel loro tessuto produttivo.

Ritiene quindi che il Governo debba intervenire con concretezza e realismo su tali tematiche, eventualmente ipotizzando il ricorso a strumenti di prepensionamento per tali lavoratori.

Roberto OCCHIUTO (UdC), con riferimento all'interrogazione Cera n. 5-02076, rileva come il caso evidenziato dal presentatore nell'interrogazione costituisca purtroppo l'esempio di un fenomeno molto più ampio, che deve essere oggetto di attenta valutazione da parte della Commissione.

La seduta termina alle 14.35.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 11 novembre 2009. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 14.35.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che le interrogazioni n. 5-01625 Velo e

n. 5-01666 Velo sono state sottoscritte dal deputato Ceccuzzi.

5-01625 Velo: Mantenimento delle sezioni distaccate dei servizi di pubblicità immobiliare nei comuni montani e insulari.

Il Sottosegretario Daniele MOLGORA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Franco CECCUZZI (PD) ringrazia il Sottosegretario per la risposta, rilevando come gli elementi forniti possano essere valutati con soddisfazione e speranza, in particolare per quanto riguarda la percentuale molto elevata dei servizi di pubblicità immobiliare che sono resi attraverso il sistema telematico.

Rileva, comunque, come in alcune zone del Paese, in particolare nelle aree insulari, sussistano tutt'ora delle criticità in materia, riservandosi dunque di presentare un atto di indirizzo che consenta una maggiore elasticità nell'attuazione del processo di riorganizzazione dei servizi di pubblicità immobiliare, prevedendo il mantenimento delle sezioni staccate in quelle realtà territoriali che risultino particolarmente disagiate.

5-01666 Velo: Erogazione dei contributi relativi al 5 per mille attinenti all'anno d'imposta 2006.

Il Sottosegretario Daniele MOLGORA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Franco CECCUZZI (PD) si dichiara soddisfatto per la compiuta ricostruzione operata dal Sottosegretario del quadro normativo, assai articolato, concernente il 5 per mille, la quale dimostra, tuttavia, di per sé l'esigenza che il Parlamento intervenga rapidamente per semplificare la disciplina estremamente complessa, vigente in materia, e per dare certezza e stabilità ad un istituto di civiltà fiscale sempre più largamente utilizzato dai contribuenti, anche la fine di garantire che le quote di

spettanza dei singoli enti possano essere distribuite più rapidamente agli aventi diritto.

Contesta, invece, le affermazioni di alcuni esponenti di Governo secondo le quali gli interventi normativi in tale settore necessiterebbero di copertura finanziaria, rilevando come il meccanismo del 5 per mille si riferisca ad un gettito tributario già previsto dalla legislazione vigente.

La seduta termina alle 14.55.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 11 novembre 2009. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 14.55.

Sull'ordine dei lavori.

Gianfranco CONTE, *presidente*, propone, concorde la Commissione, di procedere ad un'inversione dell'ordine del giorno della seduta odierna, nel senso di passare all'esame, in sede consultiva, del disegno di legge C. 2897, di conversione del decreto-legge n. 135 del 2009, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, e, quindi, all'audizione del Capo Servizio Supervisione intermediari specializzati della Banca d'Italia, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul credito al consumo.

DL 135/2009: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.

C. 2897 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maurizio DEL TENNO (PdL), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla I Commissione Affari costituzionali, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, sul disegno di legge C. 2897, approvato dal Senato, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 135 del 2009, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee.

Evidenzia in primo luogo come il testo del decreto-legge, che si componeva originariamente di 20 articoli, abbia subito significative modifiche nel durante l'esame al Senato, nel corso del quale sono stati aggiunti 13 nuovi articoli ed è stato soppresso l'articolo 14.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala gli articoli 3-bis, 10, 11, 12, 13, 19 e 19-bis.

L'articolo 3-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, autorizza dall'anno 2009 l'implementazione del programma pluriennale di dotazione infrastrutturale della Guardia di finanza di cui all'articolo 1, comma 93, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006).

A tale riguardo ricorda che il predetto programma, finalizzato al contrasto dell'economia sommersa, delle frodi fiscali e dell'immigrazione clandestina, prevede contributi annuali di 40 milioni di euro per 15 anni, per il completamento della dotazione infrastrutturale del Corpo, ed autorizza inoltre la spesa di 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2006 per il potenziamento delle dotazioni organiche.

Il comma 2, autorizza invece l'avvio del programma pluriennale per lo sviluppo e l'adeguamento della componente aeronavale e dei sistemi di comunicazione del Corpo delle Capitanerie di porto.

Il comma 3 istituisce presso il Ministero dell'economia, ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 2, un Fondo cui affluiscono

le risorse disponibili in conto residui non ancora impegnate al 1° ottobre 2009, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 884, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007), concernenti contributi per lo sviluppo dell'industria aeronautica ad alta tecnologia. Tale Fondo viene ripartito in misura pari al 50 per cento per ciascuna delle finalità di cui ai medesimi commi 1 e 2.

L'articolo 10 intende superare una procedura d'infrazione avviata dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia in merito alla norma nazionale che impone alle imprese di assicurazione non aventi sede nel territorio italiano di nominare un rappresentante fiscale ai fini del pagamento dell'imposta dovuta sui premi relativi ai contratti di assicurazione.

A tal fine l'articolo esclude da tale obbligo le imprese assicuratrici che abbiano la sede principale in Stati dell'Unione europea, ovvero in Stati dello Spazio economico europeo che assicurano un adeguato scambio di informazioni.

L'articolo 11 intende anch'esso adeguare l'ordinamento interno alla normativa comunitaria, chiudendo la procedura di infrazione avviata nei confronti dell'Italia relativamente al regime delle detrazioni IVA per operazioni poste in essere nei confronti di soggetti esteri che abbiano una stabile organizzazione in Italia.

A tale riguardo ricorda che la previgente disciplina del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 prevedeva due distinte modalità per l'effettuazione di tali detrazioni, a seconda che le operazioni imponibili IVA siano poste in essere nei confronti della stabile organizzazione in Italia del soggetto estero, ovvero direttamente nei confronti del soggetto estero (cosiddetta « casa madre »).

Nel primo caso la detrazione può essere fruita portando in compensazione l'IVA assolta in sede di dichiarazione IVA presentata dalla stabile organizzazione; nel secondo caso, invece, il soggetto estero deve identificarsi attraverso apposita dichiarazione all'ufficio IVA competente, prima dell'effettuazione dell'operazione, ai

sensi dell'articolo 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, ovvero deve nominare un rappresentante fiscale in Italia e presentare istanza di rimborso, ai sensi dell'articolo 38-ter del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633.

Tale diversità di disciplina comportava, a giudizio della Commissione europea, una differenziazione non giustificata ed incompatibile con la disciplina comunitaria in materia di IVA.

In tale contesto l'articolo 11 intende superare tale duplice regime, attraverso alcune modifiche all'articolo 17 ed all'articolo 38-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633.

In particolare la lettera *a*) del comma 1 modifica il secondo comma dell'articolo 17, escludendo la possibilità, per i soggetti esteri che abbiano una stabile organizzazione in Italia, di procedere all'identificazione ai sensi dell'articolo 35-ter ovvero alla nomina di un proprio rappresentante: conseguentemente gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione della disciplina IVA saranno adempiuti o esercitati attraverso la stabile organizzazione.

Pertanto, alla luce delle modifiche appena illustrate, gli adempimenti IVA in materia potranno essere svolti attraverso la stabile organizzazione del soggetto estero, ovvero mediante il soggetto nazionale cessionario del bene o committente del servizio, il quale procederà ad emettere fattura per l'operazione, effettuate in forza del meccanismo del cosiddetto « *reverse charge* », previsto in alcuni casi dall'articolo 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, nell'ipotesi in cui il soggetto cessionario agisca nell'esercizio di imprese, arti o professioni.

La lettera *b*) del medesimo comma 1 reca invece alcune modifiche al primo comma dell'articolo 38-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 relativamente all'esecuzione dei rimborsi nei confronti di soggetti non residenti.

In sostanza si prevede che i soggetti residenti negli Stati membri dell'Unione europea i quali abbiano una stabile orga-

nizzazione non debbano procedere alla detrazione dell'IVA assolta sui beni o servizi acquistati attraverso il meccanismo del rimborso, ma potranno procedere alla detrazione attraverso la propria stabile organizzazione in Italia che compenserà la somma da detrarre in sede di liquidazione IVA periodica.

L'articolo 12, anch'esso volto a superare una procedura d'infrazione avviata nei confronti dell'Italia, interviene sul regime tributario relativo alle società di investimento immobiliare quotate (SIIQ).

Al riguardo ricorda che, ai sensi dell'articolo 1, commi da 119 a 141, della legge n. 296 del 2006 (Legge finanziaria per il 2007) per le SIIQ residenti fiscalmente in Italia che svolgano prevalentemente attività di locazione immobiliare, la quota del reddito d'impresa derivante dall'attività di locazione immobiliare è assoggettato ad un regime fiscale speciale opzionale: in sostanza tale quota di reddito è esente dall'imposta sul reddito delle società e dall'IRAP, mentre è assoggettata ad imposizione all'atto della distribuzione dei dividendi nei confronti dei soci delle predette società, mediante applicazione di una ritenuta del 20 per cento, applicata a titolo d'acconto nei confronti di soggetti esercenti attività imprenditoriale ed applicata a titolo di imposta in tutti gli altri casi.

L'accesso al predetto regime fiscale speciale è condizionato all'obbligo, per la SIIQ, di distribuire ai soci in ciascun esercizio almeno l'85 per cento dell'utile netto derivante dall'attività di locazione immobiliare. Il predetto regime speciale comporta altresì l'assoggettamento, anche in questo caso opzionale, ad imposta sostitutiva con aliquota del 20 per cento ai fini IRES ed IRAP, delle plusvalenze relative agli immobili destinati a locazione realizzate alla chiusura dell'ultimo esercizio fiscale in regime ordinario, le quali sono calcolate sulla base del valore normale degli immobili stessi.

La normativa previgente circoscriveva l'ambito di applicazione di tale regime speciale alle sole SIIQ italiane, escludendo invece le stabili organizzazioni in Italia di

società residenti in Paesi membri dell'Unione europea, ovvero in Stati appartenenti allo Spazio economico europeo. Tale esclusione è stata considerata in contrasto con la normativa europea da parte della Commissione europea, la quale ha pertanto avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia.

In tale contesto l'articolo 12 inserisce un comma 141-*bis* nell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, il quale prevede che il predetto regime speciale si applichi, qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente, anche alle società residenti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati appartenenti allo Spazio economico europeo che assicurino adeguato scambio di informazioni, le quali posseggano in Italia stabili organizzazioni che svolgano in via prevalente l'attività di locazione immobiliare.

Conseguentemente si prevede che il reddito d'impresa derivante dall'attività di locazione svolta dalle predette stabili organizzazioni, sul quale vige il regime di esenzione, sia assoggettato ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP, con aliquota del 20 per cento.

L'articolo 13 intende consentire la chiusura di una procedura di infrazione avviata nei confronti dell'Italia relativamente alla disciplina dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti rigenerati.

Al riguardo rammenta che, ai sensi della previgente formulazione dell'articolo 62, comma 5, del Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, gli oli lubrificanti ottenuti dalla rigenerazione degli oli lubrificanti usati erano assoggettati ad una imposta di consumo ridotta del 50 per cento rispetto a quella applicata agli oli lubrificanti nuovi. In conseguenza di tale previsione agli oli lubrificanti nuovi si applicava un'aliquota di accisa di 842 euro per tonnellata, mentre agli oli rigenerati si applicava un'aliquota 421 euro per tonnellata.

Successivamente l'articolo 1, comma 116, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006) ha dettato una

norma di interpretazione autentica del predetto comma 5, volta a precisare che l'aliquota di accisa ridotta si applica ai soli oli lubrificanti usati raccolti in Italia.

Il combinato disposto delle predette disposizioni è stato ritenuto dalla Commissione europea in contrasto con la disciplina comunitaria, in quanto rappresenterebbe un regime di favore che discriminerebbe gli oli lubrificanti rigenerati raccolti in altri Stati membri dell'Unione europea.

Conseguentemente, il comma 1 dell'articolo 13 sopprime la predetta norma di interpretazione autentica contenuta nel comma 116 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005, mentre il comma 2, lettera *a*) numero 1, e lettera *b*), apporta alcune modifiche al predetto comma 5 dell'articolo 62 del decreto legislativo n. 504 del 1995 ed all'allegato 1 del medesimo decreto legislativo, nel senso di rendere omogenea l'aliquota di accisa applicabile agli oli lubrificanti rigenerati con quella applicabile agli oli lubrificanti nuovi, fissandola in entrambi i casi a 750 euro per tonnellata.

Secondo quanto indicato nella relazione tecnica allegata al disegno di legge presentato al Senato, la predetta rimodulazione di aliquote dovrebbe avere effetti neutrali sul gettito dell'accisa riferita agli oli lubrificanti, che dovrebbe rimanere pari a 374,01 milioni di euro annui.

Inoltre, l'articolo 13 interviene sull'ultimo periodo del comma 5 del predetto decreto legislativo n. 504 del 1995, il quale specificava i prodotti energetici ottenuti nel corso del processo di rigenerazione sono esenti dall'imposizione.

Anche tale previsione è stata considerata in contrasto con la normativa europea dalla Commissione europea, la quale ha negato allo Stato italiano la concessione di una specifica deroga in materia.

Conseguentemente il comma 2, lettera *a*), numero 2, sopprimendo il predetto ultimo periodo del comma 5 del decreto legislativo n. 504 del 1995, elimina l'esenzione precedentemente prevista per i prodotti energetici ottenuti nel processo di

rigenerazione degli oli, stabilendo che ad essi si applichino le aliquote di accisa ordinaria.

In tale contesto il comma 3 reca una norma di natura transitoria ai sensi del quale agli *stock* di oli lubrificanti rigenerati che, alla mezzanotte della data di entrata in vigore del decreto-legge, giacesero presso depositi commerciali nazionali, non ancora assoggettati ad accisa e di ammontare non inferiore ad una tonnellata, si applica l'accisa ridotta prevista prima dell'entrata in vigore del decreto-legge.

In connessione con le disposizioni appena illustrate, il comma 4 apporta una serie di modifiche all'articolo 236, comma 12, del decreto legislativo n. 152 del 2006, relativamente alla disciplina ai consorzi per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati.

Infatti, l'eliminazione dell'agevolazione fiscale prevista per gli oli lubrificanti usati comporta effetti anche sull'operatività dei predetti consorzi, i quali cedono alle imprese di rigenerazione gli oli usati e da ciò ritraggono le risorse necessarie per il proprio finanziamento.

Nel nuovo contesto normativo si elimina l'obbligo, per i consorzi di garantire alle imprese che svolgono le attività di rigenerazione i quantitativi di oli usati richiesti a prezzo equo, prevedendosi invece che i consorzi concordino con tali imprese i parametri tecnici per la selezione degli oli usati idonei alla rigenerazione.

Inoltre si introducono tre nuove lettere nel comma 12 del già citato articolo 236, con le quali si stabilisce:

a) che gli oli usati siano ceduti alle imprese di rigenerazione in ragione del rapporto tra quantità raccolta e richiesta delle capacità produttive degli impianti e della pregressa produzione di lubrificanti rigenerati;

b) che i consorzi corrispondano alle imprese un corrispettivo per la rigenerazione determinato in funzione della situa-

zione di mercato dei costi di raffinazione e del prezzo ricavabile dall'avvio degli oli usati alla combustione;

c) assicurare che l'olio non rigenerabile o non ritirato dalle imprese di rigenerazione sia avviato alla combustione e che l'olio comunque non utilizzabile sia smaltito nel rispetto delle disposizioni contro l'inquinamento.

L'articolo 19 è finalizzato a dare completa attuazione alla decisione della Commissione europea concernente il recupero degli aiuti di Stato in favore di imprese di servizio a prevalente capitale pubblico riconosciuti dall'articolo 3, comma 70 della legge n. 549 del 1995 e dall'articolo 66, comma 14 del decreto-legge n. 331 del 1993.

Al riguardo ricorda che le disposizioni appena richiamate prevedevano l'esenzione triennale dall'imposta sui redditi in favore delle società per azioni a partecipazione pubblica e delle aziende speciali, nonché dei relativi consorzi, istituite per l'esercizio di servizi pubblici locali.

Tale normativa è stata dichiarata in contrasto con la disciplina comunitaria relativa agli aiuti di Stato da parte della Commissione europea, la quale ha richiesto all'Italia di procedere senza indugio al recupero di dette agevolazioni e dei relativi interessi.

A tal fine l'articolo 24 del decreto-legge n. 185 del 2008 ha affidato all'Agenzia delle entrate il compito di procedere a tale recupero secondo i principi e le procedure di accertamento e riscossione previste per l'imposta sui redditi.

In tale contesto il comma 1 dell'articolo 19 inserisce un nuovo comma 1-*bis* nel predetto articolo 24 del decreto-legge n. 185, il quale stabilisce che, in sede di determinazione della base imponibile in relazione alla quale deve essere calcolato l'ammontare di imposte oggetto di recupero, non devono essere considerate le plusvalenze derivanti dalle operazioni straordinarie realizzate dalle società pubbliche cui si applicava l'esenzione.

Inoltre il secondo periodo del nuovo comma 1-*bis* prevede che gli accertamenti

emessi dall'Agenzia delle Entrate possono essere integrati o modificati in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi di accertamento alle società interessate.

In connessione con tale previsione, l'ultimo periodo del comma 1-*bis* stabilisce che le somme dovute in base ai predetti accertamenti integrativi devono essere versate entro quindici giorni dalla notifica degli avvisi di accertamento, in deroga alla norma del comma 3 del già citato articolo 24, secondo la quale il versamento delle somme indicate negli avvisi di accertamento deve avvenire entro trenta giorni dalla loro notifica, pena l'iscrizione al ruolo delle somme non versate.

Il comma 2 prevede che le maggiori entrate derivanti dalla modifica appena descritta, stimate dalla relazione tecnica in 400 milioni di euro, per una parte, pari a 128.580.000 euro, siano destinate alla copertura degli oneri per l'effettuazione del sesto Censimento generale dell'agricoltura, previsto dall'articolo 17 del decreto-legge in esame, e, per la restante parte, siano riversate alla contabilità speciale di cui all'articolo 13-*bis*, comma 8, del decreto-legge n. 78 del 2009, nella quale confluiranno anche le maggiori entrate derivanti dal rimpatrio o dalla regolarizzazione di attività detenute all'estero, per essere destinate all'attuazione della manovra di bilancio per gli anni 2010 e seguenti.

L'articolo 19-*bis*, introdotto dal Senato, prevede, al comma 1, che, per assicurare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica connessi al Patto di stabilità, per realizzare il coordinamento informativo dei dati dell'Amministrazione statale, regionale e locale, nonché al fine di istituire la banca dati per l'attuazione della legge n. 42 del 2009, recante delega al Governo per l'attuazione del federalismo fiscale, le regioni e le province autonome trasmettono alla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale istituita dall'articolo 4 della citata legge n. 42 del 2009, i dati relativi agli accertamenti ed agli impegni, nonché agli incassi ed ai pagamenti, risultanti dai rendiconti degli esercizi 2006, 2007 e 2008, sono trasmessi entro 30 giorni dalla data

di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. Per i dati relativi agli esercizi 2009, 2010 e 2011, i dati sono invece trasmessi dai predetti enti entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.

Il comma 2 stabilisce che, a decorrere dall'esercizio 2008 e fino a tutto il 2011, le certificazioni concernenti il rendiconto al bilancio degli enti locali devono recare anche le sezioni riguardanti il ricalcolo delle spese per funzioni e le esternalizzazioni dei servizi. Tali dati sono trasmessi dal Ministero dell'interno alla predetta Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale.

Il comma 3 modifica l'articolo 2, comma 6, terzo periodo, della già citata legge n. 42 del 2009, al fine di prevedere che la relazione del Governo alle Camere concernente il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali e le ipotesi di definizione dei rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni e le province autonome non deve avvenire contestualmente all'adozione del primo schema di decreto legislativo di attuazione della delega in materia di federalismo fiscale recata dall'articolo 2 della medesima legge n. 42, ma entro il 30 giugno 2010.

Al riguardo rileva come le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 fossero state inserite, rispettivamente, all'articolo 15, commi 3 e 4, e all'articolo 2, comma 6, lettera *d*), della proposta di legge C. 2555 «Legge di contabilità e finanza pubblica», e siano successivamente espunte dal testo nel corso della discussione presso l'Assemblea della Camera del provvedimento.

Sempre per quanto riguarda gli aspetti di competenza della Commissione Finanze, ricorda che nel testo originario del decreto-legge era contenuto l'articolo 14, soppresso dal Senato, il quale era volto a chiudere una procedura di infrazione avviata nei confronti dell'Italia per la contrarietà con l'ordinamento comunitario della normativa nazionale relativa al trattamento tributario dei proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di inve-

stimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) di diritto estero, recato dall'articolo 10-ter della legge n. 77 del 1983.

In sostanza la disposizione intendeva porre rimedio al disallineamento tra il trattamento fiscale dei proventi, conseguiti da persone fisiche non aventi la qualità di imprenditore aventi la residenza in Italia, derivanti dalla partecipazione a fondi mobiliari non armonizzati di diritto estero, per la parte qualificabile come reddito di capitale, e il trattamento fiscale dei proventi derivanti da fondi mobiliari non armonizzati italiani, sempre conseguiti da persone fisiche non aventi la qualità di imprenditore aventi la residenza in Italia.

Per quanto riguarda le altre disposizioni del decreto-legge, l'articolo 1 apporta modifiche al decreto legislativo n. 209 del 2003, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, al fine di superare alcuni rilievi mossi dalla Commissione europea.

Nello specifico, la norma introduce due diverse modalità di consegna da parte delle imprese di autoriparazione dei pezzi usati allo stato di rifiuto derivanti dalle riparazioni dei veicoli: direttamente ad un centro di raccolta organizzato dai produttori dei veicoli qualora le stesse imprese siano iscritte all'Albo nazionale dei gestori ambientali; avvalendosi, negli altri casi, di un operatore autorizzato alla raccolta ed al trasporto di rifiuti, ad eccezione di quelle imprese per cui è previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta.

Viene inoltre disposto l'obbligo, per il produttore dei componenti del veicolo, di mettere a disposizione dei centri di raccolta adeguate informazioni sulla demolizione, sullo stoccaggio e sulla verifica dei componenti che possono essere reimpiegati, fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di riservatezza commerciale ed industriale.

L'articolo 2, comma 1, modifica le norme relative all'organismo di regolazione della concorrenza nei mercati dei servizi ferroviari, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo n. 188 del 2003, stabilendo l'indipendenza dell'organismo da qualsiasi autorità competente preposta al-

l'aggiudicazione di un contratto di servizio pubblico, prevede l'assegnazione di risorse umane e finanziarie adeguate allo svolgimento dei compiti ad esso affidati, e attribuisce all'organismo stesso specifici poteri sanzionatori.

Il comma 2 prevede l'attribuzione al personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie del trattamento giuridico ed economico spettante all'Agenzia nazionale per la sicurezza nel volo.

Il comma 2-*bis*, modificando l'articolo 4-*bis* del decreto-legge n. 78 del 2009, sopprime il divieto di partecipare a medesime procedure di gara, in ambiti territoriali diversi da quelli in cui svolgono il servizio, per le imprese cui le autorità competenti abbiano aggiudicato direttamente i contratti di servizio pubblico di trasporto per ferrovia.

L'articolo 3 reca una serie di modifiche al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, volte ad abrogare quelle norme che prevedono l'esclusione automatica dalle gare delle offerte provenienti da concorrenti legati tra loro da rapporti di controllo, in quanto esse, non permettendo alle imprese di dimostrare che le offerte non sono collegate tra di loro, contrastano con i principi del diritto comunitario ribaditi con la recente sentenza della Corte di giustizia europea del 19 maggio 2009, causa C-538/07.

L'articolo 3-*ter*, comma 1, introduce alcune modifiche al comma 289 dell'articolo 2 della legge finanziaria per il 2008, in materia di realizzazione e gestione di infrastrutture autostradali, al fine di limitare la costituzione di società miste Anas-regioni da una parte, alla sola realizzazione di infrastrutture autostradali di esclusivo interesse regionale, interamente ricadenti nel territorio di competenza di una singola regione e, dall'altra, alle sole funzioni di concedente, escludendo quelle di concessionario.

Il comma 2 fa salvi i poteri e le funzioni conferite ai soggetti pubblici già costituiti alla data di entrata in vigore

della legge di conversione del decreto-legge, per i quali trova applicazione il testo previgente del citato comma 289.

L'articolo 3-*quater*, relativamente al divieto di porre in commercio elettrodomestici, lampadine e motori elettrici privi di determinati requisiti di efficienza e rispetto dell'ambiente, fa venir meno la disciplina in materia recata dalla legge finanziaria per il 2008, rifacendosi integralmente alle prescrizioni fissate dai regolamenti comunitari di applicazione della direttiva 2005/32/CE, più dettagliati quanto ai requisiti minimi e più articolati quanto alla tempistica applicativa.

L'articolo 3-*quinquies* reca alcune disposizioni volte a garantire la trasparenza e la libera concorrenza nella realizzazione delle opere e degli interventi connessi allo svolgimento dell'Expo Milano 2015, sulla falsariga di quanto già previsto per la ricostruzione in Abruzzo.

A tal fine, è affidato al Prefetto della provincia di Milano il coordinamento delle attività finalizzate alla prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici nonché nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche. In tale attività il Prefetto è supportato dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, chiamato a elaborare apposite linee guida. È altresì prevista la costituzione, presso la Prefettura di Milano, di elenchi di fornitori e prestatori di servizi, non soggetti a rischio di inquinamento mafioso (cosiddetta *white list*).

L'articolo 4 prevede, ai commi 1 e 2, alcune misure urgenti volte a ridefinire la collocazione amministrativa e la *governance* del Comitato di gestione della direttiva 2003/87/CE e della attività di gestione del protocollo di Kyoto, anche per consentire l'immediata applicazione della direttiva 2008/101/CE, nelle more del suo recepimento.

I commi 3, 3-*bis*, 4 e 5 prevedono invece l'emanazione di un decreto del Ministro dell'ambiente finalizzato alla promozione di investimenti per l'innovazione delle tecnologie ambientali e che, nel con-

tempo, consenta un'accelerazione e snellimento delle procedure previste dal decreto legislativo n. 59 del 2005 per l'autorizzazione integrata ambientale (AIA).

Il comma 5-*bis* modifica il comma 11 dell'articolo 30 della legge n. 99 del 2009, sul regime di sostegno previsto per la cogenerazione ad alto rendimento, al fine di prevedere la concertazione con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con riferimento al decreto del Ministro dello sviluppo economico che definisce criteri e modalità per il riconoscimento dei benefici di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 20 del 2007.

L'articolo 4-*bis* sostituisce il comma 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 182 del 2003, al fine di integrare le disposizioni per l'elaborazione dei piani per la raccolta nei porti dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, attraverso l'attribuzione alle regioni di una serie di compiti in materia, in modo da interrompere la procedura di infrazione in corso a carico dell'Italia (n. 2005/2015).

L'articolo 5 prevede, in capo ai produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), l'obbligo – da espletarsi entro il 31 dicembre 2009 – di comunicazione al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) dei dati relativi alle quantità ed alle categorie di AEE immesse sul mercato negli anni 2007-2008. I produttori sono tenuti contestualmente a conformare o rettificare il dato relativo all'anno 2006. Il comma 2 introduce per i sistemi collettivi di gestione dei RAEE analoghi obblighi di comunicazione in merito ai dati relativi al peso delle AEE raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate nel 2008.

L'articolo 5-*bis* reca, al comma 1, una serie di modifiche alla Parte sesta del Codice dell'ambiente, di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente, al fine di un ulteriore adeguamento a quanto previsto dal punto 1.2.3 dell'Al-

legato II alla direttiva 2004/35/CE in materia di danno ambientale. La lettera d) del comma 1, nonché il comma 2 novellano l'articolo 317 del predetto Codice dell'ambiente e l'articolo 2 del decreto-legge n. 208 del 2008, al fine di convogliare le somme rimosse a titolo di risarcimento di danno ambientale nel fondo istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, dall'articolo 7-*quiquies*, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009 per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili.

L'articolo 6 opera alcune correzioni materiali a norme del decreto legislativo n. 109 del 1992 che individuano alcune esclusioni dall'elenco degli ingredienti classificati come allergeni alimentari.

L'articolo 7, ai commi 1 e 2, risponde all'esigenza di porre rimedio alle carenze del quadro normativo metrologico-legale applicabile ai sistemi di misura installati nell'ambito delle reti di trasporto del gas naturale, riscontrate dalla Commissione europea, che ha evidenziato come tali carenze costituiscano un ostacolo all'uso e alla commercializzazione di contatori del gas di tipo venturimetrico a diaframma impiegati in campo industriale. Inoltre l'articolo reca disposizioni necessarie a rendere conformi alle norme di metrologia legale i sistemi di misura utilizzati dai clienti finali industriali del sistema del gas naturale.

Il comma 2-*bis* invece prevede che il termine di cui all'articolo 27, commi 18 e 19, della legge n. 99 del 2009, concernente il calcolo della quota minima obbligatoria di energia da fonti rinnovabili che deve essere introdotta nella rete nazionale, decorra dal 2012 anziché dal 2011.

L'articolo 8 autorizza la spesa di 42 milioni di euro nel 2009 per interventi connessi all'implementazione del numero di emergenza unico europeo 112.

L'articolo 8-*bis* vincola a favore del Centro nazionale trapianti, per un importo non inferiore a 2 milioni di euro annui, le risorse del fondo per la realizzazione di interventi nel settore sanitario di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2009. La norma prevede altresì

che le risorse vincolate devono essere utilizzate per attuare la disciplina in materia di cellule riproduttive e di tessuti e cellule umani.

L'articolo 9 dispone in materia di controlli di sicurezza su forniture alimentari destinate ai contingenti militari impiegati nelle missioni all'estero, riconoscendo la specialità dell'Amministrazione delle Difesa in materia sanitaria.

L'articolo 15 modifica la disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

In particolare, il comma 1, modificato in più punti dal Senato, novella l'articolo 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008. La nuova disciplina esclude la distribuzione di energia elettrica, il trasporto ferroviario regionale e la gestione delle farmacie comunali dalla disciplina di carattere generale sull'affidamento dei servizi pubblici locali; prevede, quale ulteriore modalità ordinaria di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, l'affidamento a società « miste », purché il socio privato sia selezionato attraverso procedure pubbliche e partecipi con non meno del 40 per cento; introduce un silenzio assenso sul parere che l'*Antitrust* è chiamato a dare sulle ipotesi « straordinarie » di affidamento *in house* (vale a dire senza gara), per il quale non sono previste interruzioni in relazione ad eventuali attività interlocutorie; detta direttamente il regime transitorio degli affidamenti non conformi, sopprimendo la previgente previsione che lo affidava ad un emanando regolamento governativo.

Il comma 1-bis consente la prosecuzione, oltre il termine del 31 dicembre 2010, dei contratti di trasporto pubblico locale su gomma, non affidati tramite gara, in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome.

Il comma 1-ter stabilisce il principio della autonomia gestionale del soggetto gestore del servizio idrico integrato e della piena ed esclusiva proprietà pubblica delle risorse idriche, il cui governo spetta esclusivamente alle istituzioni pubbliche, in

particolare in ordine alla qualità e prezzo del servizio, in conformità a quanto previsto dal Codice dell'ambiente di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, e deve essere esercitato garantendo il diritto alla universalità ed accessibilità del servizio.

Il comma 2 elimina — mediante la soppressione del quarto periodo dell'articolo 9-bis, comma 6, del decreto-legge n. 39 del 2009 — la competenza della Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche sul parere preventivo per la concessioni di affidamenti « *in house* ».

Il comma 2-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, proroga di ulteriori sei mesi (e quindi fino alla metà di febbraio 2010) l'applicazione della tariffazione ai rifiuti assimilati per le quantità conferite al servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Il comma 2-ter proroga dal 31 dicembre 2009 al 31 dicembre 2010, il termine entro il quale non sono ammessi in discarica i rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) superiore a 13.000/kg (il cosiddetto *fluff* di frantumazione degli autoveicoli), previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo n. 36 del 2003.

Il comma 2-quater, differisce il termine (fissato in 120 giorni dall'articolo 8-sexies del decreto-legge n. 208 del 2008) entro il quale deve essere fissato l'importo della quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione da restituire da parte dei gestori del servizio idrico integrato. Tale termine è ora spostato a 210 giorni.

L'articolo 16 reca disposizioni a tutela del *Made in Italy*.

In particolare, i commi da 1 a 4 introducono una regolamentazione dell'uso di indicazioni di vendita che presentino il prodotto come interamente realizzato in Italia, quali « 100 per cento *made in Italy* », « 100 per cento Italia », « tutto italiano » o simili, prevedendo una sanzione penale per l'uso indebito di tali indicazioni di vendita ovvero di segni o figure che inducano la medesima fallace convinzione.

I commi da 5 a 8 sanzionano la condotta del produttore e del licenziatario che maliziosamente omettano di indicare l'origine estera dei prodotti pur utilizzando marchi naturalmente riconducibili a prodotti italiani, a tal fine provvedendo a modificare la disciplina di cui al comma 49 dell'articolo 4 della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004) – come da ultimo novellato dall'articolo 17, comma 4, della legge n. 99 del 2009 – in modo da specificare la condotta sanzionata e da qualificare la violazione come illecito amministrativo.

Il comma 8-*bis* reca alcune modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo n. 297 del 2004, sulle produzioni DOP e IGP, consentendo, a seguito di autorizzazione del Consorzio ed in presenza di specifiche norme regolamentari approvate dal Ministero delle politiche agricole, l'immissione al consumo di tali produzioni dopo che siano state private del marchio in precedenza apposto.

L'articolo 17 autorizza, al fine di far fronte all'obbligo comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1166/2008, la spesa di 128.580.000 euro per l'anno 2010 in favore dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per l'esecuzione del 6° Censimento generale agricolo.

L'articolo 17-*bis* integra le disposizioni relative al contenuto obbligatorio del fascicolo aziendale per le imprese di pesca.

L'articolo 18 interviene sulla disciplina delle quote latte, introducendo nuove disposizioni in merito alle trattenute, ed ai successivi versamenti, che gli acquirenti di latte sono tenuti ad effettuare nei confronti dei produttori che eccedano la propria quota produttiva, secondo le modalità attualmente previste dall'articolo 5 del decreto-legge n. 49 del 2003 sul prelievo supplementare in tema di quote latte.

L'articolo 19-*ter* determina il trasferimento gratuito dalla Tirrenia S.p.a. alle regioni Campania, Sardegna e Toscana rispettivamente del 100 per cento del capitale della Caremar, della Saremar e della Toremar. Dispone, altresì, la cessione gra-

tuita dalla Campania al Lazio del ramo d'azienda di Caremar relativo ai collegamenti con l'arcipelago pontino.

La disposizione proroga inoltre, le convenzioni del gruppo Tirrenia con lo Stato sino al 30 settembre 2010, data entro cui si prevede il completamento del processo di privatizzazione previa pubblicazione, entro il 31 dicembre 2009, del relativo bando di gara.

Si stabilisce, infine, la prosecuzione degli investimenti, per un importo pari a 184,94 milioni di euro, per un periodo fino ad otto anni per Tirrenia e fino a 12 anni per le società regionali Siremar, Caremar, Saremar e Toremar.

L'articolo 19-*quater* modifica l'articolo 47 della legge n. 428 del 1990 (legge comunitaria per il 1990), in materia di tutele dei lavoratori nel caso di trasferimento d'azienda.

La disposizione è volta, in particolare, a dare attuazione alla sentenza della Corte di Giustizia europea dell'11 giugno 2009, stabilendo che in caso di accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, l'articolo 2112 del Codice civile, secondo il quale il rapporto di lavoro continua con il cessionario dell'azienda, conservando in capo al lavoratore tutti i diritti che ne derivano, trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo, qualora il trasferimento riguardi aziende delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale o per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività.

L'articolo 20 introduce una norma transitoria in base alla quale sono fatti salvi gli affidamenti della gestione di farmacie comunali a società che già svolgono attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali, effettuati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 219 del 2006.

L'articolo 20-*bis* proroga sino al termine di sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge la possibilità, per coloro che prima del 1° agosto 2005 avevano costituito banche dati

sulla base di elenchi telefonici pubblici di utilizzare i dati personali contenuti nei medesimi elenchi per fini promozionali. Entro la medesima data dovrà essere istituito un registro pubblico delle opposizioni, sotto la vigilanza dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

In base alle novelle apportate dalla disposizione al codice della in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, attraverso l'iscrizione del numero di telefono in tale registro, potrà essere esercitato il diritto di opposizione al trattamento dei dati mediante l'impiego del telefono per finalità commerciali.

L'articolo 20-ter modifica la legge n. 1185 del 1967, recante norme sui passaporti, al fine di dare attuazione al regolamento (CE) 444/2009. La norma dispone che il passaporto spetti ad ogni cittadino, indipendentemente dall'età, prevedendo tuttavia che, per tutti i minori di età inferiore ai quattordici anni, l'uso del documento di viaggio sia subordinato alla condizione che i minori viaggino accompagnati o con l'indicazione dell'affidamento. Contestualmente, in conformità del principio « una persona – un passaporto » viene eliminata la possibilità dell'iscrizione del minore sul passaporto del genitore. La validità generale del passaporto viene confermata a dieci anni stabilendo delle eccezioni relativamente alla validità del passaporto dei minori. Per impossibilità temporanea o per particolari esigenze, i titolari dei documenti di viaggio sono esentati dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali, disponendo che in tal caso sia emesso un passaporto di validità pari o inferiore a dodici mesi.

Rileva quindi come il provvedimento non presenti profili problematici per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, proponendo pertanto fin d'ora di esprimere su di esso parere favorevole.

Antonio PEPE (PdL), nell'esprimere apprezzamento per l'analisi compiuta dal relatore sul provvedimento, sottolinea, in particolare, la rilevanza dell'articolo 16, il

quale reca norme a tutela del *made in Italy* che rafforzeranno gli strumenti di tutela in favore degli imprenditori, degli agricoltori e dei consumatori, evitando soprattutto che questi ultimi possano essere sviati o confusi da usi impropri o truffaldini delle indicazioni di vendita dei prodotti.

Gianfranco CONTE, *presidente*, considerato che i gruppi di opposizione hanno chiesto di non procedere alla votazione del parere sul provvedimento nella seduta odierna, e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta da convocare alle ore 8,45 di domani.

La seduta termina alle 15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 11 novembre 2009. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 15.

Indagine conoscitiva sul credito al consumo.

Audizione del Capo Servizio Supervisione intermediari specializzati della Banca d'Italia, dottor Roberto Rinaldi.

(Svolgimento e conclusione).

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta, è assicurata, oltre che mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso l'attivazione della trasmissione televisiva tramite il canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Roberto RINALDI, *Capo Servizio Supervisione intermediari specializzati della Banca d'Italia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Angelo CERA (UdC), Antonio PEPE (PdL), Silvana Andreina COMAROLI (LNP), Alessandro Saro Alfonso PAGANO (PdL) e Franco CECCUZZI (PD), ai quali risponde Roberto RINALDI, *Capo Servizio Supervisione intermediari specializzati della Banca d'Italia*.

Dopo un intervento del deputato Alessandro Saro Alfonso PAGANO (PdL) riprende la sua replica Roberto RINALDI, *Capo Servizio Supervisione intermediari specializzati della Banca d'Italia*.

Intervengono i deputati Francesco BARBATO (IdV), Maurizio FUGATTI (LNP) e Gianfranco CONTE, *presidente*.

Roberto RINALDI, *Capo Servizio Supervisione intermediari specializzati della Banca d'Italia*, e Marco TROIANI, *Direttore – Servizio Supervisione intermediari specializzati della Banca d'Italia*, svolgono in-

terventi in risposta ai quesiti posti, nel corso dei quali intervengono, a più riprese, Alessandro Saro Alfonso PAGANO (PdL), Maurizio FUGATTI (LNP) e Gianfranco CONTE, *presidente*.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ringrazia il dottor Rinaldi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 17.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato svolto:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO 1

5-02073 Fluvi e Narducci: Esonero dei cittadini italiani frontalieri in Svizzera dalla disciplina sul rimpatrio delle attività finanziarie e sul monitoraggio fiscale.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il *question time* si chiede di sapere quali misure si intendano adottare per esonerare la categoria dei «frontalieri», quei lavoratori fiscalmente residenti in Italia ma che svolgono un'attività di lavoro dipendente in territorio elvetico, dalla vigente normativa del monitoraggio e dello scudo fiscale.

Come segnalato dagli Onorevoli interroganti a questi soggetti, che varcano giornalmente il confine italo-svizzero per lavorare in territorio estero, viene generalmente richiesto dal datore di lavoro di aprire un conto corrente bancario in Svizzera per l'accredito dello stipendio; sovente capita che il saldo annuale contabile

di detto conto, dove affluiscono in via principale ed esclusiva le retribuzioni di lavoro dipendente, sia superiore a euro 10 mila.

Al riguardo, si fa presente che gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria sono a conoscenza dei dubbi interpretativi sorti a seguito dell'entrata in vigore della normativa sullo scudo fiscale ed, in particolare, l'Agenzia delle entrate ha già allo studio appositi chiarimenti, come anticipato con un comunicato stampa diramato il 9 novembre 2009, che terranno conto delle tipologie di reddito, delle circostanze in cui è stato prodotto e del suo utilizzo.

ALLEGATO 2

5-02074 Barbato: Verifiche fiscali sulla società ENI Insurance Limited.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento al *question time* in esame, l'Agenzia delle entrate ha precisato che Eni S.p.A., controllante al 100 per cento della società estera ENI Insurance Limited, con sede legale in Dublino, rientra nel novero dei cosiddetti « grandi contribuenti » di cui all'articolo 27, commi 13 e 14, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2), e, in particolare, dei soggetti sottoposti a tutoraggio annuale ai sensi dei commi da 9 a 12 del medesimo articolo 27.

Allo stato, non risultano specifiche attività di controllo in corso nei confronti della predetta società irlandese da parte dell'Agenzia delle entrate né da parte della Guardia di finanza.

L'Agenzia delle entrate ha altresì precisato che, nell'ambito della citata attività di tutoraggio, particolare attenzione viene prestata all'individuazione di potenziali ri-

schii fiscali in materia di cosiddetta « esteroinvestizione ».

Ciò premesso, l'Agenzia ha segnalato che gli elementi forniti nell'interrogazione parlamentare in esame, nonostante di per sé non siano idonei a comprovare o meno la sussistenza di eventuali violazioni tributarie a carico del predetto soggetto non residente, gli stessi rientrano comunque nell'ambito di quelle informazioni che l'Agenzia delle entrate sottopone ad un vaglio, anche nell'ambito della citata attività di tutoraggio, al fine di verificare la correttezza dei comportamenti tributari dei contribuenti.

L'Agenzia ritiene, infine, opportuno precisare che, essendo il tutoraggio a tutti gli effetti un'attività integrale al controllo fiscale, informazioni più specifiche in relazione all'oggetto non sono suscettibili di divulgazione, essendo gli stessi coperti da segreto d'ufficio.

ALLEGATO 3

5-02076 Cera e Occhiuto: Monitoraggio sulle condizioni contrattuali praticate dalle banche.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione gli onorevoli Occhiuto e Cera chiedono quali misure si intendano adottare per monitorare le modifiche delle condizioni contrattuali introdotte dagli Istituti di credito dopo l'entrata in vigore del decreto anticrisi.

Al riguardo, si fa presente che la questione è sotto attento monitoraggio da parte di questa Amministrazione, come previsto dall'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge n. 185 del 2008, come riformulato dal decreto-legge n. 78 del 2009, che attribuisce al Ministro dell'economia e delle finanze poteri di vigilanza sull'osservanza della nuova disciplina in tema di commissioni bancarie.

La Segreteria del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio, per quanto di competenza, ha comunicato che la Banca d'Italia ha avviato una rilevazione presso il sistema bancario volta a

identificare le tipologie di spese e commissioni applicate sugli utilizzi in conto corrente e a comperare gli onori attualmente sostenuti dalla clientela con quelli dovuti a titolo di commissione di massimo scoperto.

Inoltre, in relazione alla entrata in vigore delle nuove Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi a fini di prevenzione dell'usura, la Banca d'Italia ha pubblicato nel proprio sito internet, in data 20 ottobre 2009, un documento volto a fornire chiarimenti relativamente ad alcuni quesiti applicativi della nuova regolamentazione (cfr. allegato). In tale quadro, sono state fornite, tra l'altro, precisazioni in merito al nuovo calcolo del tasso effettivo globale, nonché al trattamento degli oneri sostitutivi della commissione di massimo scoperto nel periodo transitorio.

ALLEGATO 4

5-01625 Velo: Mantenimento delle sezioni distaccate dei servizi di pubblicità immobiliare nei comuni montani e insulari.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole interrogante osserva che l'articolo 64 della legge 18 giugno 2009, n. 69 ha previsto il trasferimento delle sedi delle Sezioni staccate di pubblicità immobiliare presso gli Uffici provinciali del Territorio e che ciò potrebbe comportare disagi per i cittadini residenti in zone caratterizzate da condizioni di marginalità territoriale come quelle montane e soprattutto insulari. Chiede pertanto di conoscere se si intenda assumere iniziative volte a prevedere una deroga all'applicazione della predetta norma, anche per le territorialità sopra evidenziate, nonché a limitare i possibili disagi all'utenza.

L'Agenzia del territorio, per dare attuazione all'articolo 64 della legge n. 69 del 2009, ispirandosi a oggettivi criteri di razionalizzazione, economicità ed efficienza, sta procedendo all'acquisizione delle informazioni necessarie, preliminarmente alla formulazione della proposta che dovrà essere concertata con il Ministero di giustizia.

È opportuno evidenziare che l'elevato livello di informatizzazione raggiunto dall'Agenzia nell'erogazione dei servizi di pubblicità immobiliare, di fatto, limiterà notevolmente i possibili disagi all'utenza connesse con il trasferimento delle sedi interessate dal provvedimento normativo.

L'Agenzia, infatti, ha raggiunto in questi ultimi anni, anche nell'ambito dei servizi di pubblicità immobiliare, importanti risultati quali la dematerializzazione dei flussi cartacei (acquisizione in formato immagine delle formalità relative al periodo preautomatizzato e trasmissione telematica delle note) nonché l'ampliamento dei servizi telematici di interrogazione

delle banche dati da parte delle categorie professionali interessate e dei singoli cittadini.

Le citate innovazioni hanno reso sempre meno necessario il bisogno da parte dell'utente di recarsi materialmente presso gli sportelli degli uffici.

Ad oggi i servizi resi con il sistema telematico incidono per circa il 70 per cento sulla totalità dei servizi erogati dagli uffici di pubblicità immobiliare.

In tal senso si segnala che, dal mese di maggio 2007, i notai sono obbligati a trasmettere per via telematica, attraverso il Modello Unico, le note relative agli atti dai medesimi redatti (trascrizione, iscrizione e annotazione). Tale modalità di trasmissione telematica sarà estesa a fine anno ad altri pubblici ufficiali e agli agenti della riscossione. Dal 1° marzo 2008 è gestito, con modalità esclusivamente telematiche, il procedimento semplificato di cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia di mutui erogati da soggetti esercenti attività bancaria o finanziaria, ovvero da enti di previdenza obbligatoria, previsto dall'articolo 13, commi 8-*sexies* e seguenti, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 (convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40).

Inoltre, è in corso la sperimentazione dell'invio, per via telematica, dell'atto notarile; la trasmissione telematica del titolo consentirà, dal prossimo anno, di procedere all'adempimento delle formalità, senza che si renda necessaria la presentazione presso l'ufficio di copia dell'atto in originale da parte dei notai.

Pertanto, per quanto sopra rappresentato, l'Agenzia del territorio non ravvisa gli elementi di criticità lamentati nell'interrogazione in esame, e rileva peraltro che, al fine di non alterare la continuità dei registri di pubblicità immobiliare,

l'articolo 64 della legge n. 69 del 2009 prevede espressamente, al comma 3, che resta ferma, per ciascuna sezione staccata, la circoscrizione territoriale stabilita con il decreto ministeriale 29 aprile 1972.

ALLEGATO 5

5-01666 Velo: Erogazione dei contributi relativi al 5 per mille attinenti all'anno d'imposta 2006.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione in esame si chiede di conoscere lo stato delle erogazioni agli aventi diritto del 5 per mille Irpef relativo all'anno d'imposta 2006, nonché come si intenda procedere per gli anni successivi allo scopo di ridurre il ritardo accumulatosi.

L'Agenzia delle entrate ha riferito di aver curato, in base alle disposizioni di attuazione del beneficio, la predisposizione dell'elenco degli enti del volontariato e l'acquisizione degli elenchi provenienti dalle altre amministrazioni interessate, in seguito pubblicati sul sito internet dell'Agenzia.

L'Agenzia ha curato altresì — fra gli altri suoi compiti in materia — le operazioni di controllo amministrativo delle dichiarazioni sostitutive e la determinazione del cinque per mille spettante a ciascun ente, in base alle scelte espresse dai contribuenti.

Ultimate le elaborazioni contabili, l'Agenzia ha trasmesso al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato gli importi delle somme spettanti a ciascun soggetto. Tali dati sono stati inviati anche a ciascuno dei Ministeri interessati.

Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha, quindi, provveduto all'assegnazione dei fondi negli stati di previsione dei Ministeri interessati, per consentire loro di procedere al pagamento in favore degli aventi diritto.

Occorre, tuttavia, fare presente che la legge finanziaria per il 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 3, comma 9) ha previsto lo stanziamento di 500.000 euro a favore del Ministero della solidarietà sociale (ora Ministero del lavoro,

della salute e delle politiche sociali), per consentire allo stesso una efficace e tempestiva erogazione dei contributi del cinque per mille relativi agli anni finanziari 2006 e 2007.

Tale Ministero, per effettuare in tempi rapidi il pagamento, ha chiesto la collaborazione amministrativa e contabile dell'Agenzia attraverso la sottoscrizione di una specifica convenzione (ai sensi dell'articolo 3, comma 11, della legge n. 244 del 2007).

In base alla convenzione, siglata nel mese di luglio 2008, l'Agenzia ha provveduto a raccogliere i dati delle coordinate bancarie e postali degli enti, fornendo altresì il supporto tecnico-operativo necessario all'emissione dei mandati di pagamento mediante accredito su conto corrente.

Per quanto riguarda l'anno finanziario 2006 l'Agenzia delle entrate riferisce che, per quanto le compete, l'iter relativo ai pagamenti è praticamente completato.

Infatti, con due successivi invii effettuati nel luglio e nel novembre 2008, sono stati trasmessi al Ministero gli elenchi dei beneficiari del contributo. In base ai dati forniti sono stati corrisposti circa 104,8 milioni in favore di 15.696 soggetti. Da ultimo, a seguito della raccolta delle coordinate IBAN, è stato effettuato un ulteriore ordinativo di pagamento per n. 1.950 soggetti beneficiari per un importo di euro 7.818.495,46. Per i rimanenti soggetti (n. 2.549) che non hanno fornito le proprie coordinate IBAN, l'Agenzia ha trasmesso gli elenchi al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, perché provveda ai relativi pagamenti.

Per quanto riguarda l'esercizio 2007, si ricorda che il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 (articolo 20, comma 2), ha ammesso al riparto del cinque per mille le associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a norma di legge. Successivamente, a fine 2007, sono state riammesse al riparto anche le fondazioni nazionali di carattere culturale (articolo 45, comma 1-*bis* del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248).

Si è resa, pertanto, necessaria l'emanazione di un nuovo ed apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (24 aprile 2008) col quale sono state definite le modalità di ammissione al riparto dei citati enti.

Per effetto di queste nuove disposizioni, gli enti interessati hanno dovuto produrre una apposita dichiarazione sostitutiva e le Direzioni Regionali dell'Agenzia hanno dovuto procedere ai conseguenti controlli.

Inoltre, per effetto della proroga introdotta dall'articolo 42, comma 5, del decreto legge 207 del 2008, i soggetti che avevano regolarmente prodotto domanda di iscrizione al contributo del cinque per mille per gli esercizi finanziari 2006 e 2007 ed erano stati successivamente esclusi dal beneficio per inadempienze procedurali, hanno potuto regolarizzare la propria posizione producendo la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà entro il 2 febbraio 2009.

Poi, l'articolo 63-*bis* del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, ha previsto, per l'anno finanziario 2009, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta 2008, la possibilità di avvalersi di detto istituto.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (del 3 aprile 2009), adottato in attuazione di detta disposizione, ha stabilito tra l'altro, per l'anno finanziario 2009, le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità di riparto delle somme, nonché la destinazione della quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, in base alla scelta del contribuente, per finalità di

sostegno del volontariato, finanziamento della ricerca scientifica e dell'università, finanziamento della ricerca sanitaria e sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche.

Si segnala, inoltre, che per queste ultime associazioni, secondo quanto previsto dal medesimo articolo 63-*bis*, comma 6, è stato emanato il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 2 aprile 2009, che disciplina le modalità di ammissione al riparto di una quota pari al 5 per mille dell'IRPEF, prevedendo particolari modalità di accesso, controllo e rendicontazione e limitando la fruizione del beneficio alle associazioni sportive dilettantistiche che svolgono una rilevante attività di interesse sociale. Tale decreto è stato di recente modificato dal decreto ministeriale 16 aprile 2009, che ha aggiunto l'articolo 5-*bis*, ampliando le tipologie di associazioni sportive dilettantistiche ammesse al beneficio di che trattasi.

Secondo le disposizioni recate dall'articolo 5, comma 2, del citato decreto ministeriale, per l'anno finanziario 2007, sono ammesse al riparto di una quota pari al 5 per mille le associazioni sportive dilettantistiche (che hanno a suo tempo prodotto la domanda di iscrizione negli elenchi del volontariato). Tali associazioni, ai sensi della richiamata normativa, hanno prodotto una ulteriore dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà agli Uffici territoriali del CONI, entro 30 giorni intercorrenti dalla data di pubblicazione del provvedimento e, detti Uffici, entro i successivi 60 giorni hanno effettuato i controlli delle autocertificazioni, adottando i relativi provvedimenti e trasmettendo l'elenco degli ammessi e degli esclusi all'Agenzia delle entrate.

Tutti questi interventi normativi hanno comportato nuovi adempimenti a carico dei contribuenti, il reiterarsi, nonché lo slittamento, di attività di controllo da parte delle Direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate e, successivamente, degli Uffici territoriali del CONI, che non hanno consentito una rapida definizione dell'elenco dei sog-

getti aventi diritto al beneficio relativamente all'esercizio finanziario 2007.

L'Agenzia delle entrate ha, comunque, già provveduto a fornire alla Ragioneria Generale dello Stato i dati afferenti alle scelte per la devoluzione del cinque per mille dell'Irpef, per consentire la ripartizione ai Dicasteri competenti. Pertanto, l'iter propedeutico alla liquidazione delle

somme spettanti ai beneficiari per l'anno finanziario 2007 si è perfezionato.

Per quanto concerne, infine, l'anno finanziario 2008, l'Agenzia precisa che sono in fase avanzata i controlli da parte delle Direzioni regionali e degli Uffici territoriali del CONI, ai quali faranno seguito le attività propedeutiche alla liquidazione del contributo agli aventi diritto.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sullo stato della ricerca in Italia.

Audizione dell'onorevole Bart Gordon, presidente della Commissione scienza e tecnologia della Camera dei rappresentanti del Congresso degli Stati Uniti d'America (*Svolgimento e conclusione*) 90

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR). Atto n. 131 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento, e rinvio*) 91

AVVERTENZA 94

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 11 novembre 2009. — Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 14.15.

Indagine conoscitiva sullo stato della ricerca in Italia.

Audizione dell'onorevole Bart Gordon, presidente della Commissione scienza e tecnologia della Camera dei rappresentanti del Congresso degli Stati Uniti d'America.

(Svolgimento e conclusione).

Valentina APREA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, oltre che mediante impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. L'audizione è

trasmessa altresì in diretta sul sito internet della Camera. Introduce, quindi, l'audizione.

Bart GORDON, *presidente della Commissione scienza e tecnologia della Camera dei rappresentanti del Congresso degli Stati Uniti d'America*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Antonio PALMIERI (PdL), Giovanni Battista BACHELET (PD), Luigi NICOLAIS (PD), Caterina PES (PD), Gabriella CARLUCCI (PdL), Eugenio MAZZARELLA (PD), Emenenzio BARBIERI (PdL), Rosa DE PASQUALE (PD), Manuela GHIZZONI (PD), Erica RIVOLTA (LNP) e la presidente Valentina APREA (PdL).

Risponde Bart GORDON, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazione.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia il Presidente Gordon e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 11 novembre 2009. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Giuseppe Pizza.

La seduta comincia alle 15.45.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR). Atto n. 131.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento, all'ordine del giorno.

Paola FRASSINETTI (PdL), *relatore*, ricorda che lo schema di regolamento in esame interviene in sostituzione del decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2008, n. 64 – che è abrogato – con il quale si era dato seguito alle disposizioni legislative istitutive dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR). Segnala innanzitutto che la relazione illustrativa ricorda che, ai fini dell'adozione di un nuovo regolamento, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha costituito, con DM 7/8/2008, un gruppo di lavoro, indicando la necessità di rispetto delle indicazioni legislative, nonché dei criteri di efficienza e snellezza nell'orga-

nizzazione dell'Agenzia, di rispetto delle distinte attribuzioni previste dalla legge per il Ministero e per l'ANVUR, di qualità delle attività di valutazione. L'Analisi di impatto della regolamentazione (AIR) evidenzia che l'obiettivo è quello di un complessivo riordino del sistema di valutazione, al fine di garantire l'innalzamento del livello di qualità del sistema di valutazione esterna dell'università e della ricerca, sulla base delle esperienze già maturate in ambito europeo. Ricorda che l'ANVUR è stata istituita sulla base dell'articolo 2, commi 138-142, del decreto-legge n. 262 del 2006, che le ha attribuito tre funzioni: a) valutazione della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca, sulla base di un programma annuale approvato dal Ministro dell'università e della ricerca; b) indirizzo e coordinamento delle attività di valutazione demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca; c) valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione. Specifica che il medesimo articolo prevede, inoltre, che: i risultati dell'attività valutativa costituiscono criterio di riferimento per l'assegnazione dei finanziamenti statali; le modalità di funzionamento dell'organismo sono rimesse a regolamenti di delegificazione; dall'entrata in vigore di questi ultimi sono soppressi gli attuali organi di valutazione, e cioè il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU), il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR), i comitati di valutazione del CNR e dell'ASI.

Evidenzia che per il funzionamento della struttura è stato fissato, infine, un limite di spesa di 5 milioni di euro annui, prevedendone la copertura finanziaria a valere sulle risorse per il funzionamento del CNSU e, per la quota rimanente, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il Fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO). Sottolinea che con il decreto del Presidente della Repubblica n. 64 del 2008, è stato, quindi, adottato il regola-

mento di delegificazione recante organizzazione, funzionamento e organi di gestione dell'ANVUR; esso, tuttavia, ha demandato, ai sensi dell'articolo 13, ad un ulteriore regolamento delegificato la determinazione della dotazione organica del personale di livello dirigenziale generale e non, nonché l'entità e la ripartizione del personale delle aree funzionali; ciò non ha permesso l'effettiva operatività dell'Agenzia. Aggiunge che lo schema si compone di 14 articoli, suddivisi in 3 Capi, e di un Allegato, recante la dotazione organica. Ai sensi dell'articolo 1, il regolamento disciplina la struttura, il modello organizzativo e il funzionamento dell'ANVUR, con sede a Roma. Le relative attività riguardano tutte le istituzioni universitarie statali e non statali, compresi gli istituti universitari ad ordinamento speciale, gli enti pubblici di ricerca non universitari sottoposti alla vigilanza esclusiva del MIUR, nonché gli enti privati di ricerca destinatari di finanziamenti pubblici, in tal caso relativamente alle somme erogate dal MIUR. Possono, inoltre, riguardare enti di ricerca non sottoposti alla vigilanza esclusiva del MIUR, sulla base di convenzioni stipulate con gli altri Ministri vigilanti, salve, comunque, le relative competenze. L'articolo 3, comma 4, inoltre, prevede che le attività di valutazione, su richiesta del Ministro, sono svolte anche nei confronti di consorzi interuniversitari e consorzi per la ricerca universitaria. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia organizzativa, amministrativa e contabile – anche in deroga alle disposizioni vigenti – e opera ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 300 del 1999, che attribuisce alle agenzie l'espletamento di attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto esercitate da ministeri ed enti pubblici; sul modello di queste ultime, l'ANVUR è sottoposta alla vigilanza del MIUR e al controllo della Corte dei Conti sulla gestione.

Ricorda che la relazione illustrativa precisa, peraltro, che l'ANVUR, pur ispirandosi al modello di Agenzia delineato dal decreto legislativo n. 300 del 1999, se ne discosta da un punto di vista struttu-

rale, poiché le peculiari attività dell'Agenzia esigono sia la figura di un Presidente, sia di un organo di governo che sia rappresentativo della comunità scientifica, sia di un direttore responsabile dell'organizzazione. L'articolo 2 indica gli obiettivi dell'Agenzia, riproducendo le previsioni del decreto-legge n. 262 del 2006. Essa opera sulla base di un programma almeno annuale approvato dal Ministro e svolge le funzioni di agenzia nazionale sull'assicurazione della qualità: in particolare, collabora, anche attraverso lo scambio di esperienze, con organismi internazionali e dell'UE e con le Agenzie degli altri paesi. La sua azione è basata sui principi di autonomia, imparzialità, professionalità, trasparenza e pubblicità degli atti. Ricorda che l'articolo 3 descrive le attività dell'Agenzia. In particolare, essa valuta qualità dei processi, i risultati e i prodotti delle attività di gestione, formazione e ricerca, compreso il trasferimento tecnologico. A tal fine, sono oggetto di misurazione, tra l'altro, efficienza ed efficacia della didattica, anche con riferimento agli esiti dell'apprendimento ed al successivo inserimento lavorativo degli studenti; qualità dei prodotti della ricerca, valutati tramite procedimenti tra pari; capacità di attrazione di finanziamenti esterni e di attivazione di collaborazioni e scambio di ricercatori; adeguatezza della comunicazione pubblica relativa ad offerta formativa, servizi per gli studenti, risultati della valutazione. L'Agenzia svolge, inoltre, funzioni di indirizzo dell'attività dei nuclei di valutazione degli atenei, ad eccezione di quelle loro affidate dalle istituzioni di appartenenza, e predispone procedure uniformi per la rilevazione della valutazione dei corsi da parte degli studenti; elabora i criteri per la valutazione delle strutture e dei corsi di studio ai fini dell'accreditamento periodico, i requisiti per l'istituzione di nuove università o nuove sedi, e per l'attivazione dei corsi di studio, i parametri per l'allocazione dei finanziamenti statali – inclusa la determinazione dei livelli essenziali di prestazione e dei costi unitari riferiti a specifiche tipologie di servizi –; valuta l'efficienza dei

programmi pubblici di finanziamento e i risultati degli accordi di programma. Aggiunge che ai sensi dell'articolo 4, gli esiti della valutazione – che sono resi pubblici – costituiscono criterio di riferimento per l'assegnazione, da parte del Ministro, dei finanziamenti statali e di specifici fondi premiali. Le istituzioni interessate possono chiedere motivatamente, una sola volta, il riesame dei rapporti di valutazione approvati. Infine, l'Agenzia redige un rapporto annuale, trasmesso anche al Parlamento. Segnala al riguardo che la relazione introduttiva fa riferimento ad un rapporto biennale.

Precisa quindi che ai sensi dell'articolo 5, all'Agenzia è assicurato l'accesso alle banche dati già operanti ed è affidata la costituzione di una banca dati di esperti, italiani e stranieri, alla quale attingere per la stipula di contratti di consulenza. L'articolo 6 indica quali organi dell'Agenzia esclusivamente il Presidente, il Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori dei conti. Essi durano in carica 4 anni ed è esclusa la rieleggibilità. Sottolinea che il Presidente, ai sensi dell'articolo 7, eletto dal Consiglio direttivo, ha la rappresentanza legale e assicura coordinamento e unitarietà delle attività dell'Agenzia. Il Consiglio direttivo (articolo 8) determina gli indirizzi della gestione dell'Agenzia e i criteri di valutazione, predispone il programma di attività, approva i bilanci e i rapporti di valutazione, nomina il Direttore, su proposta del Presidente. È composto da 7 membri, anche stranieri, di alta qualificazione ed esperienza nel campo dell'istruzione superiore e delle ricerche, nonché della relativa valutazione. L'incarico di componente del Consiglio direttivo è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro, anche indiretto o a titolo gratuito, con le istituzioni valutate. Pertanto, i dipendenti di amministrazioni pubbliche sono collocati in aspettativa senza assegni. Le eventuali attività di ricerca non possono essere valutate dall'Agenzia. Ricorda che il Collegio dei revisori dei conti, secondo quanto stabilito dall'articolo 9, nominato con decreto ministeriale, è composto da 3 membri iscritti al registro dei

revisori contabili, dei quali 2 designati dal MIUR e 1 dal MEF. Sottolinea che il Direttore, in base all'articolo 10, assunto con contratto di lavoro di dirigente generale a tempo determinato – da 3 a 5 anni –, è responsabile dell'organizzazione interna e cura l'esecuzione delle deliberazioni del Presidente e del Consiglio direttivo. L'incarico è assegnato dopo una selezione effettuata dal Consiglio direttivo a seguito di bando pubblico, in base al curriculum dei candidati ed alle risultanze di un colloquio. Il rapporto di lavoro è incompatibile con qualsiasi altro. È, inoltre, prevista la costituzione di un Comitato consultivo (articolo 11) – che ha tra 17 e 20 componenti designati da organismi nazionali e internazionali e dura in carica 4 anni – che formula pareri e proposte su programmi di attività e metodi di valutazione proposti dal Consiglio direttivo.

Ricorda quindi che ai sensi dell'articolo 12, l'ANVUR è organizzata in una Direzione generale, con a capo il Direttore, articolata in 3 aree: amministrativo-contabile; valutazione delle università, con riferimento alle istituzioni e all'attività di formazione; valutazione della ricerca, compresa quella universitaria, guidate ciascuna da un dirigente di seconda fascia; l'organico è di 15 unità di personale non dirigenziale. La relazione illustrativa evidenzia che l'organizzazione è stata ideata secondo il modello dell'AERES, l'Agenzia francese istituita nel 2007, e tenendo presenti le disposizioni di riordino degli enti pubblici previste dalla legge finanziaria 2008. Entro 90 giorni dal suo insediamento, il Consiglio direttivo adotta regolamenti concernenti: la definizione dei compiti delle aree; i profili funzionali del personale non dirigenziale; il trattamento giuridico ed economico del personale di cui all'Allegato A, in conformità con il CCNL del comparto Ministeri, comprese le modalità di reclutamento; la stipula dei contratti con esperti della valutazione, nel limite di 50 unità; le regole di amministrazione e contabilità, nonché le regole deontologiche. L'Agenzia opera nei limiti di spesa prescritti per legge (5 milioni di euro) ma può fruire, per decisione del

MIUR, di ulteriori risorse a valere sul FFO e sul fondo ordinario per gli enti di ricerca. L'articolo 13 prevede che sia garantita adeguata pubblicità – anche attraverso il sito WEB – alla struttura, ai metodi ed alle risultanze delle attività valutative dell'Agenzia. Il successivo articolo 14 prevede invece che, a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del regolamento, sia abrogato il decreto del Presidente della Repubblica n. 64 del 2008. A decorrere dalla stessa data – ma si fa riferimento anche alla effettiva operatività dell'Agenzia – sono soppressi il CNVSU, il CIVR e i Comitati di valutazione del CNR e dell'ASI. All'Agenzia sono assegnate le risorse strumentali del CNVSU e del CIVR e, nei limiti dell'organico indicato nell'Allegato A, il relativo personale, salvo il diritto del personale di ruolo a permanere nei ruoli del MIUR. Per un periodo non superiore a 18 mesi, peraltro, l'Agenzia può avvalersi, sempre nei limiti dell'organico, di forme contrattuali flessibili di assunzione. Per facilitare la gestione della fase transitoria, i presidenti di CNVSU e CIVR fanno parte del Consiglio direttivo per un anno, con funzioni consultive. Ricorda che l'ultimo comma prevede che le modalità di valutazione delle attività delle AFAM, nonché i conseguenti adeguamenti organizzativi dell'Agenzia, sono determinati con i regolamenti previsti dall'articolo 2, comma 7 e 8, della legge n. 508 del 1999. Per quel che riguarda la formulazione del testo, segnala che, all'articolo 4, comma 2, sembrerebbe opportuno chiarire il riferimento alle procedure di cui all'articolo 12, comma 4, lett. a), che si riferisce ai compiti delle aree funzionali; all'articolo 6 sembrerebbe opportuno chiarire se il Direttore – citato nello stesso articolo – e il Comitato consultivo di cui all'articolo 11 facciano parte degli organi

dell'Agenzia; all'articolo 10, comma 3, sembrerebbe, inoltre opportuno chiarire a quale organo spetti gestire il colloquio per la nomina del Direttore; all'articolo 14, comma 2, occorre individuare un unico dies a quo per la soppressione degli attuali Comitati di valutazione, mentre al comma 5 del medesimo articolo, il riferimento corretto sembrerebbe essere al solo comma 7 dell'articolo 2 della legge n. 508 del 1999, poiché il comma 8 reca i criteri e i principi direttivi per l'emanazione dei regolamenti. Con riferimento all'Allegato A, sembrerebbe, infine, opportuno chiarire se la mancata citazione dell'Area I significhi che nella medesima non è presente personale non dirigenziale.

Si riserva in conclusione di presentare una proposta di parere nel seguito dell'esame.

Valentina APREA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell'Abbazia di Montecassino e per il recupero e il restauro del Monastero di San Benedetto in Subiaco. Nuovo testo C. 2165 Anna Teresa Formisano.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

- Audizione del Commissario straordinario delegato, avv. Antonio Bargone, sullo stato di avanzamento dei lavori per la realizzazione dell'Asse autostradale Cecina-Civitavecchia (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*) 95

AUDIZIONI INFORMALI:

- Audizione di rappresentanti di Confindustria nell'ambito dell'esame degli atti comunitari riguardanti il Libro bianco sull'adattamento ai cambiamenti climatici e le Comunicazioni della Commissione in merito al riesame della politica ambientale 2008 e alla strategia per il 2009 dell'Unione europea per lo sviluppo sostenibile 96

RISOLUZIONI:

- 7-00206 Tommaso Foti: rispetto da parte delle pubbliche amministrazioni delle vigenti norme in materia di acquisto di pneumatici di ricambio per le autovetture e gli autoveicoli di servizio (*Discussione e approvazione*) 96

SEDE CONSULTIVA:

- DL 135/2009 Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee. C. 2897 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 97

- ALLEGATO (*Parere approvato dalla Commissione*) 99

- AVVERTENZA 98

AUDIZIONI

Mercoledì 11 novembre 2009. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 14.15.

Audizione del Commissario straordinario delegato, avv. Antonio Bargone, sullo stato di avanzamento dei lavori per la realizzazione dell'Asse autostradale Cecina-Civitavecchia.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assi-

curata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Antonio BARGONE, *Commissario straordinario delegato sullo stato di avanzamento dei lavori per la realizzazione dell'Asse autostradale Cecina-Civitavecchia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Armando DIONISI (UdC), Raffaella MARIANI (PD), Sergio Michele PIFFARI (IdV) e Roberto TORTOLI (PdL).

Antonio BARGONE, *Commissario straordinario delegato sullo stato di avanzamento dei lavori per la realizzazione dell'Asse autostradale Cecina-Civitavecchia*, fornisce ulteriori precisazioni.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, ringrazia e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 11 novembre 2009.

Audizione di rappresentanti di Confindustria nell'ambito dell'esame degli atti comunitari riguardanti il Libro bianco sull'adattamento ai cambiamenti climatici e le Comunicazioni della Commissione in merito al riesame della politica ambientale 2008 e alla strategia per il 2009 dell'Unione europea per lo sviluppo sostenibile.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.45 alle 15.25.

RISOLUZIONI

Mercoledì 11 novembre 2009. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.

La seduta comincia alle 15.25.

7-00206 Tommaso Foti: rispetto da parte delle pubbliche amministrazioni delle vigenti norme in materia di acquisto di pneumatici di ricambio per le autovetture e gli autoveicoli di servizio.

(Discussione e approvazione).

La Commissione inizia la discussione.

Tommaso FOTI (Pdl) dichiara di essere disponibile a rivedere il testo della risoluzione di da lui presentata, rimodulando, se così fosse ritenuto opportuno, la quota di pneumatici ricostruiti che le amministrazioni pubbliche devono comprare in caso di acquisto di pneumatici di ricambio per le loro flotte di autovetture e di autoveicoli commerciali e industriali, attualmente indicata nel testo della risoluzione nella misura del 50 per cento.

Roberto MENIA (Pdl) esprime parere favorevole sul testo della risoluzione in titolo, anche per quanto concerne la detta quota del 50 per cento, rimettendosi semmai alla valutazione della Commissione per quel che riguarda l'eventuale rimodulazione di tale quota.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'attuale testo della risoluzione in esame.

Raffaella MARIANI (PD) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'attuale testo della risoluzione in titolo.

Tommaso FOTI (Pdl) preso atto di quanto emerso dal dibattito, dichiara, quindi, di voler conservare l'attuale testo della risoluzione

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la risoluzione in titolo.

La seduta termina alle 15.35.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 11 novembre 2009. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.

La seduta comincia alle 15.35.

DL 135/2009 Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.

C. 2897 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 10 novembre 2009.

Manuela LANZARIN (LNP), *relatore*, illustra la proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo da lei predisposta, raccomandandone l'approvazione (*vedi allegato*).

Raffaella MARIANI (PD) riferisce di avere già posto al relatore l'esigenza primaria di trasformare in condizione il contenuto dell'ultimo capoverso delle premesse della proposta di parere favorevole da lei predisposta, concernente l'articolo 15 del provvedimento in esame. Nel ribadire, infatti, la netta contrarietà del suo gruppo alle norme contenute nel citato articolo 15, denuncia sul piano del metodo il fatto che una disciplina di così ampia portata istituzionale, economica e sociale sia stata introdotta in modo scorretto, privando la VIII Commissione della possibilità di discutere con serietà e in maniera approfondita della riforma dei servizi idrici. Sul piano dei contenuti, rileva inoltre che, attualmente, oltre la metà dei comuni italiani gestisce i servizi idrici direttamente o mediante le cosiddette « società in house » e che l'eventuale approvazione dell'articolo 15 del provvedimento comporterà inevitabilmente la paralisi di questo fondamentale settore, con blocco degli investimenti programmati e della stessa manutenzione delle infrastrutture esistenti. Denuncia, altresì, il fatto che l'articolo in questione, che sostanzialmente privatizza la gestione dei servizi idrici, non individui un'autorità alla quale attribuire, a garanzia dei cittadini utenti e delle comunità locali, gli indispensabili poteri di vigilanza sulle attività dei soggetti privati gestori.

Conclusivamente, ritiene che sia necessario stralciare dal provvedimento l'articolo 15, che rischia di compromettere irreversibilmente il bene comune, negando ogni possibilità concreta di perseguire gli obiettivi di un'efficiente gestione dei servizi idrici e dell'ammodernamento delle relative infrastrutture.

Sotto questo profilo, giudica che solo lo stralcio dell'articolo in questione e un approfondito esame da parte della VIII Commissione possa portare ad una organica ed equilibrata riforma dei servizi idrici.

Quanto all'articolo 3-ter, in materia di concessioni autostradali, giudica inaccettabile che con la norma introdotta dal Senato si neghi sostanzialmente alle regioni, eccezione fatta per la Lombardia e il Veneto, di avvalersi delle norme introdotte dal precedente Governo per consentire la costituzione delle società miste Anas-regioni e la realizzazione di infrastrutture autostradali indispensabili allo sviluppo dei territori e delle realtà produttive locali.

Conclude, rinnovando la richiesta al relatore, quantomeno, di trasformare in condizione il contenuto dell'ultimo capoverso delle premesse della proposta di parere, preannunciando in caso negativo il voto contrario del gruppo del partito democratico.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) osserva, anzitutto, che l'articolo 15 del provvedimento in esame non ha nulla a che fare con la giusta esigenza di evitare procedure d'infrazione comunitarie, ma si traduce in una incoerente e pericolosa revisione della disciplina in materia di gestione di servizi idrici. L'articolo in questione rappresenta, inoltre, a suo avviso, una vera e propria controriforma che penalizza le autonomie locali e produce un inaccettabile ritorno a logiche centralistiche e asservite ad interessi privatistici.

Nel richiamare la negativa esperienza delle cartolarizzazioni degli immobili, voluta dal precedente Governo Berlusconi, giudica pericolosissimo anteporre ancora una volta e in un settore relevantissimo sul piano sociale, come quello della gestione

dei servizi idrici, gli interessi degli speculatori e la logica del profitto al benessere collettivo e alle esigenze dei cittadini.

Quanto all'articolo 3-ter in materia di concessioni autostradali, ritiene che si tratti di un vero e proprio schiaffo alle regioni e al loro diritto di essere protagonisti del processo di infrastrutturazione dei territori. Conclude affermando che i due articoli richiamati testimoniano in modo chiaro la volontà prevaricatrice e centralistica del Governo, preannunciando il voto contrario del suo gruppo alla proposta di parere predisposta dal relatore.

Ermate REALACCI (PD), nell'associarsi a tutto quanto detto dal capogruppo Mariani, rivolge un appello alla maggioranza affinché si faccia ogni sforzo per impedire che la legittima esigenza di affrontare le problematiche derivanti dalla gestione inefficiente dei servizi idrici in alcune aree del Paese finisca per travolgere, con l'approvazione dell'articolo 15 del testo, le positive esperienze che provengono dalla gran parte delle regioni italiane, in termini di buona gestione pubblica dei servizi idrici e di costi contenuti per i cittadini.

MAURO LIBÈ (UdC), preliminarmente, dichiara di essere d'accordo con alcune delle valutazioni espresse dai deputati già intervenuti nel dibattito. Ritiene, inoltre, che il provvedimento in esame, nel suo complesso presenti una confusione di norme che rende difficile distinguere le cose buone da quelle meno buone o cattive. In tal senso, ritiene che sia necessario rimandare al dibattito in Assemblea una puntuale verifica delle norme da mantenere e di quelle da modificare o da espungere dal testo. Per questa ragione, annuncia che il suo gruppo si asterrà sulla proposta di parere favorevole presentata dal relatore.

Domenico SCILIPOTI (IdV), nel condividere tutte le osservazioni critiche formulate dai deputati dei gruppi di opposizione, chiede che si proceda al rinvio della votazione sulla proposta di parere predisposta dal relatore per consentire alla

Commissione di approfondire le questioni emerse nel corso del dibattito. Denuncia, infine, il fatto che l'eventuale approvazione dell'articolo 15 del provvedimento in esame vanificherebbe, di fatto, il lavoro fin qui svolto dalla Commissione e lo stesso proseguimento dell'iter parlamentare della proposta di legge C. 2, attualmente all'esame, in sede referente, della VIII Commissione.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, preso atto che non vi sono altre richieste di intervento, mette in votazione la proposta di parere favorevole presentata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 15.55.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

Nuovo testo C. 2364, approvata dal Senato.

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito.

Nuovo testo C. 2424 Antonino Foti.

SEDE REFERENTE

Istituzione di campi di ormeggio attrezzati per unità da diporto nelle aree marine protette, nelle aree marine di reperimento e nei tratti di costa sottoposti ad eccessiva pressione turistica ed antropica.

C. 2722 sen. Ranucci, approvata dal Senato.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO

DL 135/2009 Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee (C. 2897 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato il decreto-legge 25 settembre 2009, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, già approvato, in prima lettura, dal Senato;

tenuto conto che il decreto intende porre rimedio alle numerose procedure d'infrazione nei confronti dello Stato italiano avviate a causa del ritardato o non corretto recepimento della normativa comunitaria nell'ordinamento nazionale, con lo scopo di garantire il rispetto degli obblighi assunti in sede comunitaria e di evitare aggravii di oneri a carico dello Stato, derivanti da possibili sentenze di condanna o da contenzioso interno;

rilevato che il provvedimento è stato arricchito da ulteriori disposizioni nel corso dell'esame presso il Senato, molte delle quali riguardano materie di interesse dell'VIII Commissione;

valutate in senso positivo le disposizioni afferenti alla materia dei lavori pubblici, ed in particolare sia la disposizione che – pur inserendo nuovi limiti per la costituzione di società autostradali miste ANAS-regioni – fa comunque salvi i poteri e le funzioni conferiti ai soggetti pubblici già costituiti ai sensi della precedente normativa, sia la disposizione che, sulla falsa riga di quanto già previsto per la ricostruzione in Abruzzo, dispone apposite misure finalizzate alla prevenzione delle

infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici, nonché nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche, relativamente agli interventi connessi allo svolgimento dell'Expo Milano 2015;

considerato che, con riferimento alla materia ambientale, la maggior parte delle disposizioni contenute nel testo sono volte a garantire l'assolvimento degli impegni che il Paese ha assunto con i *partner* europei ed evitare sentenze di condanna o l'avvio di procedure di infrazione; in particolare si rendono indispensabili le misure previste dall'articolo 4 per le attività di gestione del protocollo di Kyoto e per l'immediata applicazione della direttiva 2008/101/CE, relativamente alla gestione delle quote di emissioni dei gas a effetto serra provenienti dalle attività di trasporto aereo, ai fini dell'inserimento degli operatori aerei negli aeroporti italiani nell'ambito del sistema comunitario di scambio delle quote;

rilevato che l'articolo 5-*bis* reca importanti modifiche alla disciplina concernente la tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente, allo scopo di adeguare tale disciplina a quanto previsto dall'Allegato II alla direttiva 2004/35/CE in materia di danno ambientale e che nell'ambito di tali modifiche, e in considerazione dell'impellente necessità di risorse per la bonifica dei siti inquinati, sarebbe opportuna una precisazione da parte del Governo in merito al comma 2 dell'articolo 5-*bis*, nel

senso che i proventi derivanti dalle transazioni globali per la spettanza e quantificazione degli oneri di bonifica, di ripristino e del danno ambientale, di cui all'articolo 2 del DL 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, siano da intendersi devoluti per le medesime finalità cui sono destinate le somme riscosse a titolo di risarcimento di danno ambientale, di cui alla lettera *d*) del comma 1 del citato articolo 5-*bis*;

ritenuto che nella materia dei servizi pubblici locali di cui all'articolo 15, che incide indirettamente sulle competenze della VIII Commissione, sarebbe auspicabile una riflessione più approfondita sulle

modalità di gestione dei servizi idrici, che tenga in considerazione la natura di bene pubblico dell'acqua e l'indubbio legame tra tale natura e la gestione da parte di società pubbliche delle risorse idriche, o comunque lasci la possibilità agli enti locali di scegliere liberamente la forma più appropriata di gestione dei propri servizi idrici, secondo la realtà territoriale locale, nelle tre forme di affidamento « *in house* », con gara, o scelta del socio privato con gara (PPPI), secondo gli ultimi orientamenti della Corte di Giustizia Europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 135/09: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee. C. 2897 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	101
--	-----

RISOLUZIONI:

7-00143 Garofalo: Servizio di trasporto marittimo veloce nello Stretto di Messina (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	104
---	-----

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione a Lugano sui collegamenti ferroviari tra Svizzera e Italia (13-14 ottobre 2009) e sulla missione a Zurigo nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale italiano (19-20 ottobre 2009) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	106
--	-----

ALLEGATO 1 (<i>Relazione</i>)	110
---------------------------------------	-----

ALLEGATO 2 (<i>Relazione</i>)	121
---------------------------------------	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	109
---	-----

AVVERTENZA	109
------------------	-----

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 11 novembre 2009. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 13.40.

DL 135/09: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.

C. 2897 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 10 novembre.

Daniele TOTO (PdL), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato il disegno di legge recante: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee » (C. 2897 Governo, approvato dal Senato);

rilevato, per le parti di competenza, che il provvedimento reca rilevanti interventi nel settore dei trasporti e, in particolare, che:

l'articolo 2, comma 1, al fine di superare i rilievi formulati dalla Commis-

sione europea, rafforza i requisiti di indipendenza e i poteri sanzionatori dell'organismo di regolazione in materia ferroviaria;

l'articolo 2, comma 2, definisce il regime giuridico del personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, prevedendone l'equiparazione al personale dell'Agenzia nazionale della sicurezza del volo;

l'articolo 2, comma 2-bis, elimina, per le imprese alle quali, in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, sono aggiudicati direttamente contratti di servizio pubblico di trasporto per ferrovia, il divieto di partecipare a procedure ad evidenza pubblica in ambiti territoriali diversi da quelli in cui svolgono il servizio;

l'articolo 3-bis, comma 2, prevede l'avvio, a decorrere dal 2009, di un programma pluriennale di interventi per lo sviluppo e l'adeguamento della componente aeronavale e dei sistemi di comunicazione del Corpo delle capitanerie di porto;

l'articolo 15 riforma la disciplina relativa ai servizi pubblici locali, con esclusione di alcuni settori, tra cui il trasporto ferroviario regionale, restringendo le possibilità di affidamento *in house*, prevedendo la costituzione di società miste in cui il socio privato abbia compiti di gestione e detenga una partecipazione superiore al 40 per cento e definendo direttamente il regime transitorio in modo da stabilire termini certi per la scadenza degli affidamenti difformi;

l'articolo 19-ter interviene sul processo di privatizzazione del gruppo Tirrenia, disponendo il trasferimento, a titolo gratuito, delle società Saremar, Toremar e Caremar alle regioni Sardegna, Toscana e Campania, affidando alle medesime regioni, a decorrere dal 1° gennaio 2010, le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione relativi ai servizi di

cabotaggio marittimo di servizio pubblico e disciplinando la successiva fase di privatizzazione delle società del gruppo. A tal fine si prevede la proroga fino al 30 settembre 2010 delle convenzioni vigenti e si stanziava una somma pari a circa 185 milioni di euro annui, a decorrere dal 2010, per garantire i servizi erogati sulla base delle convenzioni in atto e di quelle che verranno stipulate successivamente;

considerato il rilievo che, in relazione alle difficoltà del processo di privatizzazione del gruppo Tirrenia, assumono le disposizioni contenute nel provvedimento in esame, con le quali, accogliendo gli indirizzi contenuti nella risoluzione approvata dalla Commissione nella seduta del 19 novembre 2008, si valorizza il ruolo delle regioni interessate, si fissa il termine entro cui dovrà essere completato il processo di privatizzazione e si individuano apposite risorse per garantire l'effettiva prestazione dei servizi di trasporto marittimo, assicurando il mantenimento dei collegamenti che risultano indispensabili per salvaguardare la continuità territoriale e il diritto alla mobilità dei cittadini residenti nelle isole maggiori e minori;

rilevato che, per quanto concerne il settore delle comunicazioni, l'articolo 20-bis stabilisce che il diritto di opposizione al trattamento dei propri dati personali mediante l'uso del telefono sia esercitato mediante l'iscrizione in un pubblico registro delle opposizioni, demandando la disciplina relativa alla istituzione e alla gestione del registro ad un regolamento di delegificazione, nel quale, tra l'altro, si dovrà prevedere che i soggetti che effettuano trattamenti di dati garantiscano l'identificazione della linea chiamante e forniscano all'utente un'idonea informazione anche con riferimento alla possibilità di iscrizione nel registro delle opposizioni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Mario LOVELLI (PD) fa presente che il decreto-legge contiene passaggi assai rile-

vanti in ordine alle materie di competenza della Commissione, che devono essere adeguatamente sottolineati e sul quale va fatta una riflessione sia ai fini dell'elaborazione del parere sia per il successivo esame in Assemblea. In particolare rileva che l'articolo 2 interviene sulla materia del trasporto ferroviario, regolamentata da importanti direttive comunitarie e sulla quale è stato formulato un rilievo formale da parte della Commissione europea relativo a diversi aspetti della legislazione e in particolare al principio di indipendenza dell'organismo di regolazione. Sottolinea che tale rilievo mette in evidenza la peculiarità del nostro Paese sotto questo profilo, in quanto il gestore dell'infrastruttura ferroviaria, RFI Spa, fa capo ad una *holding*, Ferrovie dello Stato, interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze. Evidenzia che questo assetto societario inficia sostanzialmente l'indipendenza dell'organismo di vigilanza, che deve controllare un soggetto a capitale interamente pubblico, facendo emergere un chiaro conflitto di interessi. Giudica inadeguata la risposta che il decreto-legge intende dare a questo problema, in quanto si è stabilita un'indipendenza funzionale dell'organismo di regolazione, senza andare nella direzione di una soluzione reale, rappresentata dall'istituzione di un organismo realmente indipendente, ossia di un'*authority* dei trasporti. Ricorda che è in discussione presso la Commissione una proposta di legge a propria firma di istituzione di tale *authority*. Segnala che il proprio gruppo ha presentato presso la Commissione di merito emendamenti volti all'istituzione di tale autorità, affinché, nel sistema ferroviario, controllore e controllato siano due soggetti distinti. Sottolinea che tale profilo assume un'importanza decisiva soprattutto in questo momento, contrassegnato dalla tragedia di Viareggio, che ha messo in luce il ruolo dell'Agenzia nazionale sulla sicurezza delle ferrovie, su cui il decreto in discussione interviene per il solo aspetto del personale, ma che ha contestualmente evidenziato l'inadeguatezza del sistema di controllo degli organi di vigilanza.

Ritiene assai delicate anche le disposizioni recate dall'articolo 15 del decreto-legge, relativo alla disciplina dei servizi pubblici locali, che investe la Commissione per il profilo del trasporto pubblico locale, e preannuncia emendamenti del proprio gruppo in Assemblea, sperando che, malgrado i tempi ristretti, possa esserci un proficuo dibattito su questo tema. Ritiene in conclusione non condivisibili le modalità di intervento legislativo del Governo attuate con il decreto-legge in esame, sia nel merito, sia anche nel metodo, dal momento che il decreto modifica norme recate da recenti decreti-legge, e in particolare l'articolo 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008, che era stato preannunciato dal Governo come un intervento risolutivo sulla questione dei servizi pubblici locali, ma del quale non è mai stato emanato il regolamento di attuazione, e l'articolo 4-*bis* del decreto-legge n. 78 del 2009, che era già intervenuto sulla materia del trasporto pubblico locale ferroviario.

Ricorda che nel luglio scorso il presidente del Consiglio ha firmato una direttiva, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che ha previsto che vengano trasferiti alla società Ferrovie dello Stato gli scali ferroviari e i relativi impianti; ritiene la disposizione discutibile, anche in ragione del fatto che tali impianti devono essere utilizzati da tutti gli operatori che effettuano il servizio di trasporto ferroviario delle merci e giudica che il Governo stia procedendo in una direzione che non tutela la concorrenza degli operatori ferroviari, con conseguenze negative per l'utenza.

Preannuncia, quindi, il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore, e valuta la possibilità di poter rivedere questa posizione solo nel caso in cui sia espressamente inserita la richiesta di istituire una autorità indipendente sui trasporti.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) ritiene opportuno effettuare una riflessione sullo stanziamento previsto per il mante-

nimento dei servizi di trasporto pubblico marittimo nell'ambito del processo di privatizzazione del gruppo Tirrenia, al fine di valutare se possa essere considerato un prestito ponte. Riguardo all'articolo 15, relativo alla disciplina dei servizi pubblici locali, ritiene che la liberalizzazione venga effettuata in modo errato e non utile per gli utenti. Giudica opportuno che si proceda all'effettuazione delle gare per l'attribuzione del servizio di trasporto pubblico solo nelle regioni in cui la gestione risulti inefficiente sia dal punto di vista della prestazione del servizio sia dal punto di vista contabile. Invita il relatore a fare una riflessione generale sul trasporto pubblico locale, che deve essere ispirato a criteri di efficienza, efficacia ed economicità. Ricorda che la modalità di affidamento *in house* è consentita dall'Unione europea, ma ritiene che essa vada mantenuta soltanto nelle regioni in cui il servizio di trasporto risulti efficiente. Fa presente che è stato già preannunciato un ricorso all'avvocatura da parte di una regione contro il decreto-legge in esame proprio in ordine al profilo degli affidamenti dei servizi pubblici. Ricorda che il comma 1-bis del medesimo articolo 15 del decreto-legge esclude dalla cessazione automatica i contratti di servizio in materia di trasporto pubblico locale su gomma, affidati direttamente, nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano. Ritiene che anche in altri casi possa essere prevista tale esclusione. Invita pertanto il Governo, anche se i tempi di esame del decreto-legge sono ristretti, a fare una riflessione sulle modalità di affidamento dei servizi pubblici di trasporto.

Daniele TOTO (Pdl), *relatore*, condivide il fatto che il decreto-legge ponga in essere passaggi assai rilevanti per la Commissione e che sia necessario che tali passaggi vengano sottolineati adeguatamente nell'ambito di un percorso condiviso. Ricorda l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, che è un organismo con indipendenza funzionale e gestionale. Sottolinea l'importanza delle moda-

lità di affidamento dei servizi pubblici *in house*, prevista espressamente da una sentenza della Corte di giustizia, alla quale sono seguite altre sentenze che ne hanno precisato e circoscritto la disciplina. Fa presente che la disposizione recata dall'articolo 15 non interviene ad eliminare l'affidamento dei servizi *in house*, ma provvede a regolamentare meglio tale materia, circoscrivendo l'ambito di affidamento. Ritiene che l'introduzione di una disposizione che preveda la valutazione dell'efficienza gestionale degli operatori che prestano il servizio di trasporto locale costituisca un intervento estraneo all'ambito legislativo identificato dall'Unione europea. In considerazione, tuttavia, dell'importanza dei rilievi avanzati da parte dei colleghi, chiede al Presidente di rinviare l'espressione del parere ad altra seduta.

Mario VALDUCCI, *presidente*, in considerazione di quanto chiesto dal relatore, rinvia il seguito della discussione e l'espressione del parere da parte della Commissione ad una seduta che sarà appositamente prevista nella mattina di domani.

La seduta termina alle 15.05.

RISOLUZIONI

Mercoledì 11 novembre 2009. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Giuseppe Maria Reina.

La seduta comincia alle 15.05.

7-00143 Garofalo: Servizio di trasporto marittimo veloce nello Stretto di Messina.

(Seguito della discussione e rinvio).

Mario VALDUCCI, *presidente*, invita il rappresentante del Governo a fornire le proprie valutazioni sui contenuti della risoluzione.

Il sottosegretario Giuseppe Maria REINA fa presente che, come noto, il servizio di traghettamento veloce di passeggeri nell'area dello Stretto di Messina, affidato al consorzio Metromare Rfi-Ustica Lines, non è mai partito a causa del ricorso al Tar presentato da uno dei due gruppi concorrenti, la Snav. Ripercorrendo l'*iter* relativo all'affidamento dei servizi in parola, ricorda che la procedura di gara per l'espletamento dei servizi per lo Stretto di Messina ha visto la sua definizione con l'emanazione del decreto direttoriale di aggiudicazione del 12 novembre 2008, con l'assegnazione al consorzio «Metromare dello Stretto» costituito fra le società RFI SpA ed Ustica Lines dei servizi posti a gara. Sottolinea che, in data 18 dicembre 2008, l'Amministrazione ha stipulato con il predetto consorzio il contratto di servizio ed in data 22 dicembre 2008, con decreto direttivo n. 42 del 2008, si è proceduto all'impegno delle somme stanziare ed all'invio agli organi di controllo di tutti gli atti relativi. Evidenzia che, successivamente, in data 9 aprile 2009 il Tar ha accolto il ricorso della Società Snam annullando l'aggiudicazione della gara a favore del Consorzio Matromare dello Stretto e che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con l'Avvocatura Generale dello Stato, ha proposto appello ricorrendo al Consiglio di Stato, consapevole che le motivazioni addotte dalla ricorrente destavano perplessità e si ritenevano non obiettivamente fondate. Fa presente quindi che il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, con dispositivo di decisione 713 del 28 ottobre 2010 ha accolto l'appello e respinto il ricorso di 1° grado e che il Ministero, a seguito del dispositivo di decisione del Consiglio di Stato, ha quindi avviato l'*iter* amministrativo per la registrazione del contratto da parte dei competenti organi di controllo, *iter* interrotto nelle more della definizione del contenzioso. Premesso quanto sopra, osserva che la gara in questione è stata bandita sulla base di disposizioni contenute nel decreto ministeriale 7/T del 15 gennaio 2008, emanato ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della

legge n. 222 del 2007, e del relativo «Avviso per manifestazione di interesse» pubblicato in data 4 febbraio 2008. Rileva che il suddetto avviso, conformemente a quanto indicato nel decreto ministeriale 7/T, ha previsto l'istituzione di un servizio di trasporto marittimo veloce, circolare, tra le città di Messina, Reggio Calabria e Villa San Giovanni, nonché un collegamento marittimo rapido tra l'aeroporto di Reggio Calabria e il porto di Messina.

Ricorda che il servizio avrà inizio dopo la registrazione da parte dell'ufficio di controllo della Corte dei conti e dovrà essere svolto in base al contratto che è stato stipulato in aderenza alle normative sopra indicate. In merito alle osservazioni mosse dall'onorevole Garofalo, assicura che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha già avviato, proprio sulla base di alcune richieste pervenute da parte degli enti locali una riflessione che tenga conto delle esigenze prospettate dagli utenti. Ritiene che successivamente, sulla base di una analisi delle risultanze del servizio, considerata la rilevanza che tale collegamento assume per garantire un servizio che risponda alle esigenze di mobilità dei cittadini, potranno essere prese in considerazione eventuali varianti o modifiche alle modalità di esecuzione del servizio, sulla base dei suggerimenti pervenuti dagli enti locali, nei limiti di stanziamento di bilancio.

Vincenzo GAROFALO (PdL), ringrazia il rappresentante del Governo per la ricostruzione storica di questo servizio, che finora non è stato avviato e che dovrebbe iniziare a partire dal prossimo mese di gennaio. Segnala che la risoluzione a propria firma mette in evidenza alcune questioni fondamentali. In primo luogo, le modalità di prestazione del servizio di trasporto marittimo circolare che collega le tre città di Messina, Reggio Calabria e Villa San Giovanni non accolgono le esigenze dei pendolari dello Stretto, in quanto il servizio medesimo si svolge in tempi troppo lunghi. Ritiene a tale proposito che sia opportuno pensare a rotte lineari e non circolari. In secondo luogo

giudica indispensabile una riflessione sul tema delle tariffe legate all'attraversamento dello Stretto. Ricorda che originariamente il decreto legge n. 402 del 1997 ha affidato allo Stato la competenza relativa a queste tratte prevedendo che fossero considerate all'interno del comparto del trasporto pubblico locale. Ritene necessario che i servizi di trasporto nello Stretto siano affidati tramite procedure ad evidenza pubblica, attraverso un bando di gara che tanga conto delle esigenze dei pendolari. Chiede quindi al Governo un impegno affinché si pervenga in tempi rapidi alla soluzione di tale problema. Giudica infine opportuno che la Commissione proceda alle audizioni dei comuni interessati e delle organizzazioni sindacali locali.

Aurelio Salvatore MISITI (Misto) ringrazia il sottosegretario per le informazioni rese. Condivide l'impostazione data dal collega Garofalo alla risoluzione e ritiene utile che questa sia esaminata dopo aver audito oltre ai soggetti indicati dal collega Garofalo, anche i rappresentanti dell'aeroporto di Reggio Calabria. Fa presente infatti che sullo stretto di Messina esistono tre diverse tipologie di utenti e in particolare i pendolari, ossia studenti, lavoratori e cittadini che si recano da una sponda all'altra per motivi commerciali; coloro che, con l'automobile, arrivano a Messina per poi recarsi presso altre destinazioni in Sicilia; coloro che si recano verso l'aeroporto di Reggio Calabria. Evidenzia quindi la necessità che ci siano modalità di trasporto che assicurino l'arrivo in aeroporto in tempi rapidi e a tal fine giudica opportuno audire anche i rappresentanti dell'aeroporto, che più volte hanno ribadito l'opportunità che ci siano modalità di trasporto veloci che servano l'aeroporto medesimo. Ricorda infine che l'approdo di Reggio Calabria necessita di una ristrutturazione e che sarebbe importante acquisire informazioni al riguardo.

Il sottosegretario Giuseppe Maria REINA, ritiene, anche come cittadino che

proviene dall'area oggetto della risoluzione, assai importanti le questioni poste dai deputati Garofalo e Misiti. In ordine alla gara per l'affidamento del trasporto marittimo veloce, ribadisce che essa è stata già esperita, e che, esaurito il contenzioso giudiziario, si procederà alla sottoscrizione del contratto. Ciò, a suo avviso, non impedisce che, in una fase successiva, possano essere individuate modalità di prestazione del servizio più rispondenti alle esigenze evidenziate nella risoluzione. Condivide, a tal fine, l'opportunità che la Commissione svolga le audizioni degli enti locali interessati e ricorda, a tale proposito, il rapporto tra le università di Messina, Catania e Reggio-Calabria, che genera un flusso continuo di studenti. Sottolinea la piena disponibilità da parte del Governo affinché si pervenga ad una soluzione che sia più vicina possibile alle esigenze dei cittadini dell'area dello Stretto.

Mario VALDUCCI, *presidente*, in considerazione di quanto emerso durante il dibattito, rinvia alla sede dell'ufficio di presidenza l'individuazione dei soggetti da invitare in audizione nell'ambito della risoluzione in esame. Nessun deputato chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 11 novembre 2009. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 15.25.

Sulla missione a Lugano sui collegamenti ferroviari tra Svizzera e Italia (13-14 ottobre 2009) e sulla missione a Zurigo nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale italiano (19-20 ottobre 2009).

(Svolgimento e conclusione).

Mario VALDUCCI, *presidente*, ricorda che, in data 13 e 14 ottobre 2009, una

delegazione della Commissione ha effettuato una missione a Lugano. La missione si è svolta su invito del Presidente del Consiglio nazionale svizzero, Chiara Simoneschi Cortesi, ad un incontro concernente i collegamenti ferroviari tra Italia e Svizzera, in relazione al complesso dei progetti di potenziamento della rete ferroviaria svizzera, tra cui in particolare la galleria di base del San Gottardo. La delegazione italiana che ha partecipato all'incontro era composta dai deputati Mario Lovelli e Daniele Toto, membri della IX Commissione, nonché dai deputati eletti nella circoscrizione « A Europa » e residenti in Svizzera Gianni Farina, Franco Narducci e Antonio Razzi.

Nell'avvertire che i membri della delegazione hanno predisposto una relazione scritta sui contenuti dell'incontro (*vedi allegato 1*), li invita a illustrare le principali questioni affrontate.

Daniele TOTO (Pdl), nel rinviare alla relazione per una dettagliata esposizione dei contenuti, segnala che la missione è risultata di grande interesse, sia per la visita del cantiere della galleria di base del San Gottardo, che, una volta completata, risulterà la galleria ferroviaria più lunga del mondo, sia per il successivo confronto con un'ampia delegazione della Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio nazionale svizzero. Nel confronto, da parte svizzera, è stata illustrata la politica di potenziamento della rete ferroviaria e, da parte italiana, sono stati evidenziati gli interventi infrastrutturali, in fase di progettazione o di realizzazione, finalizzati a garantire i collegamenti ferroviari sul versante italiano. È stato altresì evidenziata la rilevanza del trasporto ferroviario di merci, che la politica nel settore del trasporto della Confederazione svizzera mira a valorizzare ed ampliare; ritiene che un analogo obiettivo debba essere perseguito anche in Italia, osservando peraltro come esso richieda una effettiva liberalizzazione del mercato.

Mario LOVELLI (PD), ad integrazione degli elementi forniti dal collega, evidenzia

che dal confronto è emersa l'importanza della realizzazione dei collegamenti italiani con l'asse del San Gottardo sia sul versante est che sul versante ovest, rilevando come un potenziamento dei raccordi tra la Svizzera e il porto di Genova sia coerente con la realizzazione del Corridoio 24 (Genova-Rotterdam). Ritiene quindi opportuno che la Commissione, attraverso un apposito atto di indirizzo, sostenga e solleciti la realizzazione delle opere infrastrutturali necessarie a garantire i collegamenti ferroviari tra Svizzera e Italia. Ricorda altresì che nell'incontro con la delegazione svizzera è stata anche affrontata la questione della cessazione dell'attività della società Cisalpino, che gestisce tutti i collegamenti ferroviari diretti tra l'Italia e la Svizzera. Dall'incontro, svoltosi a Lugano, è emerso che l'esperienza del Cisalpino ha manifestato numerosi profili problematici. Risulta comunque necessario un impegno da entrambe le parti per garantire adeguati servizi di collegamento, in particolare per il gran numero di pendolari tra Italia e Svizzera.

Franco NARDUCCI (PD) ritiene che la missione a Lugano sia stata estremamente positiva per l'importanza dei collegamenti ferroviari tra Italia e Svizzera. Ricorda in proposito che in Svizzera risiedono circa 530 mila italiani. Ritiene pertanto che l'Italia, per un verso debba assicurare la realizzazione delle infrastrutture necessarie per raccordarsi con le opere di potenziamento della rete ferroviaria in corso di realizzazione in Svizzera e, per l'altro, impegnarsi a fondo per garantire la qualità dei servizi. Osserva infatti che, anche in relazione alle travagliate vicende della società Cisalpino, molti collegamenti ferroviari diretti sono stati soppressi e questa situazione crea gravi difficoltà in particolare per gli italiani di prima immigrazione, che si trovano ad avere un'età superiore ai cinquanta anni.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ricorda che in data 19 e 20 ottobre 2009, una delegazione della Commissione trasporti

ha effettuato una missione a Zurigo, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale italiano. La missione ha avuto per oggetto la visita dell'aeroporto di Zurigo che ha ricevuto numerosi riconoscimenti internazionali per l'efficienza e la qualità dei servizi. La delegazione era composta dal Presidente della Commissione e dai deputati Desiderati e Misiti.

Avverte quindi che, anche in questo caso, i membri della delegazione hanno predisposto una relazione scritta sui contenuti dell'incontro (*vedi allegato 2*).

Aurelio Salvatore MISITI (Misto) rileva che la questione della società Cisalpino è emersa anche nel corso della missione a Zurigo, in quanto l'Ambasciatore d'Italia in Svizzera, nell'incontro con la delegazione, ha sottolineato le gravi difficoltà che lo scioglimento di tale società comporta per i collegamenti ferroviari tra Itali e Svizzera. Segnala che la cessazione dell'attività della società cisalpina è stata decisa dai vertici di Ferrovie dello Stato e di Ferrovie federali svizzere, sulla base di considerazione meramente gestionali. È necessario invece, a suo avviso, un intervento efficace e tempestivo degli organi politici che crei le condizioni per riprendere un rapporto di collaborazione idoneo ad assicurare adeguati servizi di collegamento per i pendolari e per tutti coloro che si devono muovere tra Italia e Svizzera, e per superare le differenze di impostazione tra ferrovie italiane e ferrovie svizzere che sono state alla base del fallimento dell'esperienza della società Cisalpino. Per quanto concerne la visita dell'aeroporto di Zurigo, segnala che essa ha permesso alla delegazione della Commissione di apprezzare una gestione aeroportuale esemplare. Rinviando alla relazione scritta per i dettagli, evidenzia, da un lato gli importanti lavori di potenziamento delle infrastrutture aeroportuali e, dall'altro, la puntualità, l'efficienza e l'elevato grado di soddisfacimento delle aspettative degli utenti. Segnala che il raggiungimento

di tali obiettivi dipende in misura rilevante dal forte e costante coordinamento tra tutti i soggetti che operano nell'aeroporto, che permette di evidenziare immediatamente situazioni di inefficienza e di ritardo e vincola i soggetti responsabili di tali situazioni ad assumere le iniziative necessarie per superarle.

Jonny CROSIO (LNP) condivide le considerazioni dei colleghi in merito all'esigenza di una risposta italiana adeguata all'impegno estremamente rilevante, anche dal punto di vista finanziario, che la Svizzera da anni sta dedicando al potenziamento della propria rete ferroviaria. Segnala, invece, che da parte italiana, anche per quanto concerne la regione Lombardia, è mancata un'adeguata impostazione della politica dei trasporti, per cui le richieste pressanti avanzate da parte svizzera per ottenere assicurazioni in merito all'adeguatezza dei collegamenti ferroviari sul versante italiano non hanno ricevuto risposta. La Svizzera si è trovata pertanto ad assumere autonomamente le proprie scelte, senza la possibilità di elaborare una strategia di rafforzamento del trasporto ferroviario che coinvolgesse anche l'Italia. Ritiene pertanto che il Governo dovrebbe intervenire sui temi che la Commissione sta affrontando, in modo da rimediare all'assenza di decisioni che si è verificata negli anni precedenti.

Mario VALDUCCI, *presidente*, in aggiunta a quanto già ricordato dal collega Misiti, sottolinea l'importanza dei collegamenti intermodali, per cui l'aeroporto di Zurigo si trova connesso direttamente sia con la rete ferroviaria sia con la rete autostradale. Condivide altresì l'importanza, per garantire un elevato dei servizi resi, di uno stretto coordinamento, attraverso il confronto, a cadenza settimanale nell'ambito di un apposito organismo (*steering committee*) di tutti gli operatori attivi nell'aeroporto. Ritiene infine che sulla questione dei collegamenti ferroviari

tra Italia e Svizzera possa essere predisposto un atto di indirizzo nei confronti del Governo, mentre gli elementi più significativi emersi dalla visita dell'aeroporto di Zurigo potranno essere ripresi nell'ambito del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale italiano che la Commissione si appresta ad elaborare.

Dichiara quindi conclusa la seduta convocata in sede di comunicazioni del presidente.

La seduta termina alle 15.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 15.55.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

INTERROGAZIONI

5-02011 Fugatti: Opportunità di abolire il canone di abbonamento alla televisione.

ALLEGATO 1

Sulla missione a Lugano sui collegamenti ferroviari tra Svizzera e Italia (13-14 ottobre 2009).**RELAZIONE**

I giorni 13 e 14 ottobre 2009 si è tenuto a Lugano un incontro tra una delegazione della Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio nazionale svizzero e una delegazione della IX Commissione (trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati.

L'incontro si è svolto sulla base di un invito rivolto alla Commissione trasporti della Camera dal presidente della Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio nazionale svizzero, Andrea Hämmerle, che è stato consegnato dal Presidente del Consiglio nazionale svizzero, on. Chiara Simoneschi Cortesi, al Presidente della Camera nel corso della sua visita a Roma il 13 maggio scorso.

La delegazione italiana che ha partecipato all'incontro era composta dai deputati Mario LOVELLI (PD) e Daniele TOTO (Pdl), membri della IX Commissione, nonché dai deputati eletti nella circoscrizione « A Europa » e residenti in Svizzera Gianni FARINA (PD), Franco NARDUCCI (PD) e Antonio RAZZI (IdV).

Hanno fatto parte della delegazione svizzera i deputati Andrea HÄMMERLE (Partito socialista), presidente della Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio nazionale, Max BINDER (Unione democratica di centro), vicepresidente della Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio nazionale, Jean-René GERMANIER (Partito liberale-radical), Ulrich GIEZENDANNER (Unione democratica di centro), Urs HANY (Partito popolare democratico), Anita LACHENMEIER (Verdi) e Fabio PEDRINA (Partito socialista).

Nella giornata di martedì 13 ottobre le due delegazioni hanno visitato il cantiere di Faido della galleria di base del San Gottardo. La visita della galleria, fino al punto in cui la fresatrice scava la roccia, è stata preceduta da una illustrazione, da parte dei responsabili del cantiere Alp-Transit, delle caratteristiche tecniche della galleria, del piano finanziario relativo alla sua costruzione e degli obiettivi perseguiti.

I lavori della galleria di base del San Gottardo sono iniziati nel 1999 e l'entrata in funzione della galleria è prevista per il 2017. Una volta compiuta, la galleria, costituita da due tubi a binario unico collegati tra loro ogni 325 metri da cunicoli trasversali, collegherà Erstfeld, nel Cantone di Uri, a Bodio, nel Canton Ticino, estendendosi per una lunghezza di 57 km, che ne farà la galleria ferroviaria più lunga del mondo. La galleria, il cui punto più alto si trova a 550 metri sul livello del mare, non presenta pendenze: ciò permetterà ai treni di transitare ad una velocità di 250 km/h. I treni merci potranno raggiungere nella galleria una velocità di 160 km/h.

La linea ferroviaria pianeggiante sull'asse del San Gottardo sarà completata, a nord, dalla galleria di base dello Zimmerberg e, a sud, nel Canton Ticino, dalla galleria di base del Monte Ceneri. I lavori per la costruzione di quest'ultima galleria sono stati aggiudicati nel giugno scorso al Consorzio Condotte Cossi, costituito da due società italiane e da una società svizzera. I lavori di scavo inizieranno nella primavera del 2010 e l'apertura della galleria è prevista per il 2019.

Per quanto riguarda i lavori della galleria di base del San Gottardo, alla fine del giugno dell'anno in corso, era stato scavato circa il 90 per cento della lunghezza progettata. I lavori si svolgono contemporaneamente in cinque cantieri: da nord verso sud, si tratta del comparto di Erstfeld, del comparto di Amsteg, del comparto di Sedrun, del comparto di Faido (che è stato visitato dalle due delegazioni) e del comparto di Bodio.

Il potenziamento della linea ferroviaria sull'asse del San Gottardo mira ad un duplice obiettivo. In primo luogo saranno notevolmente ridotti i tempi di collegamento. Una volta completata la galleria del San Gottardo, il tempo di collegamento tra Zurigo e Milano si ridurrà da 4 ore e 10 minuti a 2 ore e 50 minuti; con la costruzione delle gallerie dello Zimmerberg e del Monte Ceneri, i tempi di percorrenza diminuiranno ulteriormente a 2 ore e 40 minuti.

In secondo luogo il potenziamento della linea ferroviaria permetterà di trasferire una quota rilevante del traffico merci dalla strada alla ferrovia. Già attualmente in Svizzera il traffico merci transalpino su rotaia rappresenta una percentuale assai più rilevante rispetto a quella che si registra nei paesi confinanti. Con il potenziamento delle linee ferroviarie transalpine è previsto che nel 2020 transiteranno su ferrovia 140 milioni di tonnellate di merci per anno (il doppio rispetto al dato del 1990), di cui 40 milioni sull'asse del San Gottardo.

Sotto il profilo finanziario, è prevista per la costruzione della galleria del San Gottardo una spesa di circa 12 miliardi di franchi (8 miliardi di euro), di cui circa 9.650 milioni per la galleria del San Gottardo e circa 2.350 milioni per la galleria del Monte Ceneri (prezzi 1998). Rispetto a queste previsioni è computata la possibilità di scostamenti per un importo nell'ordine di 1.150 milioni di franchi.

La spesa è finanziata nell'ambito degli stanziamenti, pari a circa 30 miliardi di franchi (20 miliardi di euro), destinati al programma di potenziamento della rete ferroviaria svizzera. Tali stanziamenti pro-

vengono per circa il 65 per cento dal gettito delle imposte sul traffico pesante, per circa il 25 per cento dal gettito dei dazi sui carburanti e per circa il 10 per cento dal gettito dell'IVA.

Nella mattina di martedì 14 ottobre si è svolto a Lugano un incontro tra le due delegazioni, che ha avuto per oggetto i collegamenti ferroviari tra Italia e Svizzera, con particolare riferimento ai progetti relativi alla nuova ferrovia transalpina svizzera (NFTA), agli accessi meridionali alla rete ferroviaria svizzera e ai problemi emersi nella gestione del Cisalpino.

Hanno partecipato all'incontro anche Toni EDER, dirigente dell'Ufficio federale dei trasporti, e Riccardo DE GOTTARDI, direttore della Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità del Canton Ticino.

Il presidente Andrea HÄMMERLE ha introdotto la riunione, illustrando i temi all'ordine del giorno e soffermandosi sul primo di essi, vale a dire il complesso dei lavori relativi alla NFTA.

Tali lavori comprendono due opere fondamentali. La prima è rappresentata dalla galleria del Lötschberg, lunga 34,6 km che è stata inaugurata nel giugno 2007, dopo nove anni di lavori, e collega Frutigen, nell'Altopiano bernese, con Raron, nel Vallese; la linea ferroviaria lungo l'asse del Lötschberg si connette quindi a quella lungo l'asse del Sempione. Il secondo elemento fondamentale della NFTA è costituito dalla galleria del San Gottardo e dalla galleria del Monte Ceneri, che ne rappresenta il completamento.

Dopo una breve presentazione da parte di ciascun membro della delegazione, l'ing. EDER ha ricostruito lo sviluppo della politica della Confederazione Svizzera per il trasporto ferroviario e, in particolare, la definizione dei progetti compresi nella NFTA.

Sono quindi intervenuti i membri della delegazione della Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio nazionale svizzero.

Ulrich GIEZENDANNER ha evidenziato gli aspetti problematici della situa-

zione attuale, connessi, per un verso all'esaurimento delle capacità del trasporto ferroviario di merci e, per l'altro, alla difficoltà dei collegamenti con l'Italia.

Jean-René GERMANIER ha quindi sottolineato l'interesse della Confederazione Svizzera per il completamento della NFTA, al fine di potenziare il trasporto merci su rotaia e di sviluppare i collegamenti non soltanto all'interno della Svizzera, ma anche con i Paesi confinanti.

Fabio PEDRINA ha illustrato gli obiettivi della NFTA. Da un lato, si vogliono rendere assai più rapidi i collegamenti per il trasporto passeggeri tra Zurigo e il Ticino, e, in un'ottica più ampia, tra la Svizzera e l'Italia. Dall'altro, si vogliono creare le condizioni necessarie per aumentare la percentuale di trasporto merci che viene effettuata su mezzi ferroviari e, conseguentemente, ridurre quella che ha luogo su strada. Rispetto all'intervento del collega Giezendanner ritiene peraltro che non si debba drammatizzare la situazione attuale, quanto piuttosto considerare le potenzialità che la realizzazione del progetto del San Gottardo può offrire.

Max BINDER, nel segnalare l'esigenza di distinguere le diverse tipologie di traffico, che interessano tanto il trasporto passeggeri quanto il trasporto merci, ha segnalato che la Svizzera si trova a sostenere da sola i relevantissimi costi della modernizzazione e del potenziamento della propria rete ferroviaria. Ha quindi richiamato l'esigenza di una effettiva cooperazione da parte dei Paesi vicini e dell'Unione europea, in considerazione dei vantaggi che opere quali la galleria di base del Lötschberg e quella del Gottardo potranno recare allo sviluppo dei collegamenti tra l'Europa settentrionale e quella meridionale.

Hanno quindi replicato i componenti della delegazione italiana.

Daniele TOTO ha in primo luogo riconosciuto l'imponenza e la grandiosità dell'opera della galleria del San Gottardo, visitata nel giorno precedente, sottolineando che tale opera attesta la capacità del sistema istituzionale e politico della Confederazione di tradurre in realtà linee

di indirizzo, quali lo sviluppo del traffico merci su ferrovia, che sono generalmente condivise. Al tempo stesso, segnala come lo sviluppo delle infrastrutture ferroviarie deve accompagnarsi ad un potenziamento dell'intermodalità e ad un processo di effettiva liberalizzazione del trasporto di merci. Ha rilevato infine come la politica dei trasporti non possa limitarsi a scelte assunte a livello nazionale o anche ad accordi bilaterali, ma debba individuare, sulla base delle proposte e dei progetti che sono indicati da singoli Paesi, sedi idonee di coordinamento a livello europeo.

Gianni FARINA ha segnalato che a livello comunitario il tema di una politica europea dei trasporti è stato prospettato in modo adeguato soltanto da Delors. Ha espresso inoltre vivo apprezzamento per la consapevolezza dell'esigenza di tutelare l'ambiente e limitare l'inquinamento, che rappresenta uno degli elementi essenziali della politica svizzera per i trasporti.

Mario LOVELLI, nel richiamare l'impegno dedicato dalla Commissione all'esame del Libro verde della Commissione europea sulle reti transeuropee di trasporto, ha osservato che a livello comunitario le scelte di fondo sono state definite e i grandi Corridoi sono stati individuati. Quello che presenta numerose difficoltà è la fase attuativa di tali scelte, in particolare segnala la difficoltà dei collegamenti tra il Ticino e la Lombardia. Ha rilevato che è stato progettato, per la parte italiana, il quadruplicamento della tratta ferroviaria Chiasso-Desio e la costruzione della tratta Arcisate-Stabio, che metterebbe in collegamento la Svizzera con l'aeroporto di Malpensa. Occorre a suo giudizio accelerare i tempi di realizzazione di questi progetti. Più in generale, ha osservato che in Italia non è stato elaborato un progetto complessivo di sviluppo della rete ferroviaria paragonabile a quello che è in corso di realizzazione in Svizzera.

Franco NARDUCCI ha evidenziato le difficoltà che si registrano in Italia sia nella elaborazione di una politica organica per il settore dei trasporti, sia nella realizzazione delle singole opere pubbliche. Per effetto di molteplici fattori, tra cui

anche la configurazione geografica e la struttura orografica del Paese, in Italia si è determinata una assoluta preponderanza del trasporto su strada, con evidenti effetti negativi in termini di congestionamento e di inquinamento ambientale. Ha sollecitato infine i componenti della delegazione svizzera a fornire qualche indicazione in merito ai rapporti tra, da un lato e istituzioni e gli organi politici competenti a decidere la politica delle infrastrutture e, dall'altro, le comunità locali e le organizzazioni sociali.

Antonio RAZZI, che, a causa di impegni istituzionali, non ha potuto essere presente all'incontro, ha predisposto un proprio contributo scritto, in versione tedesca e in versione italiana. La versione tedesca del contributo è stata consegnata al presidente Hämmerle e ai membri della delegazione svizzera. La versione italiana è allegata alla presente relazione.

Andrea HÄMMERLE, in relazione alle osservazioni del deputato Farina, ha confermato che i profili di tutela dell'ambiente e di riduzione dell'inquinamento hanno rappresentato un elemento essenziale per il potenziamento della rete ferroviaria elvetica attraverso la definizione e la realizzazione dei progetti compresi nella NFTA.

Urs HANY, in relazione alla questione sollevata dal deputato Narducci, ha osservato che la capacità di costruire un ampio consenso sulla realizzazione di opere pubbliche di notevoli dimensioni dipende anche dalla specificità dell'assetto istituzionale elvetico, in cui tutte le forze politiche partecipano al Governo.

Fabio PEDRINA ha osservato che un ulteriore elemento di rilievo è rappresentato dal ruolo svolto dai Cantoni. Ha rilevato in proposito che le autorità federali non hanno poteri impositivi in merito all'individuazione delle opere pubbliche da realizzare. In particolare, per quanto concerne la galleria del San Gottardo, un primo progetto non si era rivelato soddisfacente per il Canton Ticino che, attraverso un tavolo di confronto al quale hanno partecipato anche le organizzazioni

economiche e sociali, ha elaborato un progetto alternativo ampiamente condiviso.

Ulrich GIEZENDANNER ha ribadito lo stato assai problematico dei collegamenti ferroviari tra la Svizzera e i Paesi vicini, non soltanto l'Italia, ma anche la Francia e l'Austria.

Il presidente Andrea HÄMMERLE ha quindi proposto di passare al secondo punto della riunione, vale a dire i collegamenti con l'Italia della NFTA, con particolare riferimento alla direttrice del Lötschberg e a quella del Gottardo. Ha invitato quindi l'ing. Eder ad illustrare gli aspetti tecnici di questo secondo tema.

L'ing. EDER in primo luogo ha illustrato le prospettive di sviluppo, in un periodo di tempo fino al 2020, del traffico ferroviario sui treni a lunga percorrenza, sui treni regionali e sui treni merci internazionali che collegano la Svizzera con l'Italia, sia in direzione di Milano, sia in direzione di Novara. Ha illustrato quindi un documento predisposto da un gruppo di lavoro congiunto, composto da RFI e dalle Ferrovie federali svizzere, con cui si individuano sia sul versante italiano sia sul versante svizzero i colli di bottiglia, gli interventi necessari per superarli, i costi previsti e i tempi di realizzazione e di messa in servizio. In particolare, per quanto riguarda il versante italiano, ha segnalato che la nuova linea Seregno-Bergamo è stata finanziata soltanto in relazione alla fase progettuale, ma non per quanto concerne la fase realizzativa. Per quanto riguarda il versante svizzero, ha osservato che sul tratto Viasca-Bellinzona-Chiasso, la scelta tra l'installazione di due o di quattro binari dipende dalla configurazione del territorio. Per quanto riguarda il tratto in territorio svizzero, non vi è la possibilità di porre in opera quattro binari, come è previsto per il tratto italiano; peraltro, sono disponibili accorgimenti tecnici che permetteranno di non ridurre le capacità di traffico anche su due binari. Ha segnalato altresì la rilevanza del potenziamento della linea del Sempione e della direttrice Bellinzona-Luino. Infine,

ha ribadito l'importanza della cooperazione tecnica tra ferrovie svizzere e ferrovie italiane.

Daniele TOTO ha assicurato che per l'Italia i collegamenti con la Svizzera assumono una rilevanza strategica, per cui saranno posti in essere tutti gli interventi necessari per garantire che la rete italiana si dimostri in grado di assorbire il traffico proveniente dalla Svizzera. Ha quindi illustrato i progetti definiti e in corso di realizzazione. Ha segnalato, innanzitutto, il quadruplicamento della tratta ferroviaria Chiasso-Seregno-Desio, riguardo al quale è stata finanziata la progettazione definitiva e si prevede l'avvio dei lavori per il 2009 e la realizzazione della nuova linea ferroviaria Seregno-Bergamo (cosiddetta « Gronda est »), rilevando che ambedue le opere sono comprese nel programma delle infrastrutture strategiche previsto dalla cosiddetta « legge obiettivo ». Ha richiamato quindi il potenziamento della direttrice Bellinzona-Novara (la cosiddetta « Gronda ovest »), per la quale sono allo studio tre alternative di tracciato. Ha ricordato infine il progetto per la realizzazione della tratta ferroviaria passeggeri Arcisate-Stabio che permetterà di collegare il Ticino con l'aeroporto di Malpensa. Ha riconosciuto che la realizzazione delle opere pubbliche è soggetta in Italia a ritardi imputabili a diverse cause. Tuttavia ha osservato che la volontà di trasferire una quota significativa del trasporto merci dalla strada alla ferrovia è presente e ampiamente condivisa anche in Italia.

Franco NARDUCCI ha segnalato che l'intendimento di accelerare i tempi per la realizzazione del tratto ferroviario Arcisate-Stabio è stato ribadito anche in un recente incontro tra autorità italiane e svizzere, al quale ha partecipato il vicesegretario di Stato alle infrastrutture Roberto Castelli.

Ulrich GIEZENDANNER ha ritenuto insufficienti i progetti relativi al potenziamento del trasporto ferroviario di merci. In particolare, ha segnalato l'esigenza di rafforzare la tratta di collegamento con Luino. Altrimenti si rischia di arrivare al limite delle capacità di trasporto, con

conseguente impossibilità di sviluppare ulteriormente il traffico merci su linea ferroviaria.

Fabio PEDRINA in merito all'osservazione del deputato Giezendanner, ha osservato che già la linea attualmente esistente offre un potenziale supplementare che può essere utilizzato. Ha sottolineato quindi l'esigenza di individuare con chiarezza le linee di collegamento più rilevanti, per evitare duplicazioni e situazioni di indebita concorrenza tra una linea e l'altra. In particolare, ha segnalato che all'asse Lötschberg-Sempione dovrebbero corrispondere, sul territorio italiano, collegamenti nella direzione di Genova, mentre l'asse Gottardo-Ceneri dovrebbe essere sviluppato, nel territorio italiano, in direzione est. La « Gronda ovest » dovrebbe rappresentare un raccordo tra i due assi, senza peraltro creare sovrapposizione in relazione ai bacini di utenza e ai territori interessati.

Mario LOVELLI ha evidenziato l'importanza che assumono i collegamenti della direttrice Lötschberg-Sempione verso Genova, in quanto elemento essenziale del Corridoio 24 delle reti transeuropee (il cosiddetto « Corridoio dei due mari » tra Rotterdam e Genova). Per quanto riguarda gli aspetti di metodo, ha condiviso l'utilità di un confronto approfondito in sede tecnica; ha osservato infatti che gli organi parlamentari approvano i documenti programmatici, in cui sono individuate le priorità di intervento, alle quali devono fare seguito i necessari sviluppi tecnici.

Anita LACHENMEIER ha segnalato l'esigenza di chiarire quali intendono essere le linee di sviluppo della politica dei trasporti tra Germania e Italia, anche in considerazione del progetto di quadruplicamento della linea ferroviaria del Reno. Ha condiviso altresì l'esigenza di una partecipazione finanziaria dell'unione europea allo sviluppo della rete ferroviaria.

Jean-René GERMANIER ha ritenuto che, anche in relazione allo sviluppo del trasporto ferroviario di merci, l'asse del Lötschberg-Sempione abbia un ruolo fondamentale. Il completamento del tratto svizzero, peraltro, può dimostrarsi ineffi-

cace se da parte italiana non sono realizzati i necessari investimenti per lo sviluppo di tale asse lungo attraverso il Piemonte fino a Genova. Ha auspicato quindi un effettivo coordinamento nella definizione e realizzazione della politica per la rete ferroviaria tra Italia e Svizzera. Ha sollecitato infine da parte della delegazione italiana una valutazione sul ruolo della linea Lione-Torino.

Urs HANY ha ritenuto che non debba essere sottovalutato il contributo che possono offrire gli organi parlamentari e, al riguardo, ha segnalato l'opportunità di un confronto anche tra organi parlamentari e strutture tecniche.

Mario LOVELLI per quanto concerne gli aspetti del finanziamento, segnalati dal deputato Lachenmeier, ha osservato che la partecipazione finanziaria dell'Unione europea ha coperto soltanto una parte limitata dei costi dell'opera ed è finalizzata innanzitutto a favorire l'attivazione dei finanziamenti nazionali. Relativamente alla tratta Lione-Torino, segnalata dal deputato Germanier, ha rilevato che, nonostante le difficoltà operative emerse, l'importanza di realizzare questo tratto del Corridoio 5 è riconosciuta sia a livello nazionale sia a livello regionale ed è condivisa da tutte le forze politiche, per cui ha auspicato che le opere necessarie siano realizzate nei tempi previsti.

Dopo una breve interruzione, la riunione è ripresa con alcune delucidazioni tecniche dell'ing. EDER riguardo alle capacità attuali della rete ferroviaria svizzera in relazione al traffico merci e alle esigenze che una piena integrazione dei collegamenti ferroviari transfrontalieri comporta in ordine alla conformazione dei treni, alla loro velocità, alla pianificazione delle tratte e dei terminali.

Daniele TOTO ha invitato quindi a considerare la questione del traffico ferroviario di merci in tutta la sua complessità, osservando che si tratta di un tema che in Italia riceve una particolare attenzione, anche a seguito del gravissimo incidente accaduto nella stazione di Viareggio. In primo luogo ha segnalato che il sistema delle gronde è finalizzato in par-

ticolare a sviluppare il traffico merci, in quanto permette di evitare i nodi, come nel caso specifico quello di Milano, in cui si concentra il traffico viaggiatori e, segnatamente, il traffico pendolari. Al tempo stesso ha evidenziato che le prospettive di crescita del traffico ferroviario di merci non sono connesse soltanto allo sviluppo della infrastrutture. Occorre una effettiva liberalizzazione del mercato, che permetta anche ai soggetti privati di operare in concorrenza con le società pubbliche detentrici in passato del monopolio dei servizi ferroviari. Ha segnalato al riguardo che in Italia si verifica una situazione in cui sono disponibili locomotori dei quali non è consentito l'utilizzo alle società private e ha rilevato che anche questo tipo di problemi incide in misura significativa sulle capacità del trasporto ferroviario di merci. Come è accaduto in altri comparti dei trasporti, una effettiva liberalizzazione determinerebbe, infatti, un forte impulso alla crescita del settore, con evidenti vantaggi per gli utenti. Ha evidenziato infine il ruolo degli interporti, come snodo di ottimizzazione dei collegamenti, rilevando che anche in questo caso la programmazione e realizzazione delle necessarie infrastrutture intermodali deve accompagnarsi alla semplificazione delle procedure e a una politica di dazi competitivi.

Urs HANY e Max BINDER hanno quindi riconosciuto la preoccupazione che lo sforzo che la Svizzera sta sostenendo per potenziare la propria rete ferroviaria risulti almeno in parte vanificato dall'insufficienza dei collegamenti transfrontalieri con l'Italia. Urs HANY ha chiesto chiarimenti in merito alla certezza delle risorse finanziarie da destinare alla realizzazione di tali collegamenti, rilevando che la Svizzera è riuscita a individuare un sistema di finanziamento efficace. Max BINDER ha segnalato che manca una corrispondenza dei tempi di realizzazione dei collegamenti nel territorio italiano, con particolare riferimento alla linea Chiasso-Monza, rispetto ai tempi previsti per l'attivazione della galleria del Gottardo e, successivamente, per quella del Monte Ceneri.

Daniele TOTO ha segnalato innanzitutto le particolari difficoltà che la realizzazione di opere pubbliche di notevoli dimensioni incontra in Italia a causa della configurazione e della struttura orografica del territorio. Ha richiamato in proposito l'incremento dei costi relativi alla costruzione della linea ferroviaria dell'alta velocità, per la quale è stato necessario individuare un nuovo tracciato, diverso da quello esistente. Ha menzionato altresì la complessità delle procedure per l'assegnazione dei lavori e i ritardi dovuti al contenzioso. Ha osservato tuttavia che quando si è riusciti a superare tutte queste difficoltà, l'impegno finanziario e organizzativo speso per l'attuazione di infrastrutture di grande rilievo ha trovato riscontro in una risposta significativa del mercato dei trasporti, come dimostra proprio l'alta velocità, che nei collegamenti Roma-Milano ha assunto fin dall'inizio un ruolo concorrenziale rispetto allo stesso trasporto aereo. Ha ribadito quindi il convinto impegno italiano, nonostante la crisi economica, a portare avanti un ambizioso piano di potenziamento della dotazione infrastrutturale del Paese, in particolare di quella ferroviaria. Ha richiamato, in proposito, il fatto che il Governo in carica ha destinato alle infrastrutture finanziamenti nell'ordine di 15 miliardi di euro. Ha osservato altresì che la politica per lo sviluppo delle infrastrutture è una politica largamente condivisa dai gruppi di maggioranza e opposizione, come è attestato dal fatto che il Governo di centro-sinistra in carica nella precedente legislatura è stato uno dei più convinti sostenitori della politica comunitaria di realizzazione delle reti transeuropee di trasporto. Per quanto riguarda in modo specifico il quadruplicamento della linea Chiasso-Monza, ha segnalato che esso è già contenuto in diversi documenti programmatici statali e regionali degli anni dal 2001 al 2003, vale a dire negli anni in cui, con la c.d. legge obiettivo, si è inteso dare di nuovo un forte impulso alla politica per le infrastrutture, che ancora negli anni settanta vedeva l'Italia tra i Paesi con una delle reti infrastrutturali più sviluppate d'Europa.

Ha ricordato, tra i documenti programmatici in cui è previsto il quadruplicamento della Chiasso-Monza, il Piano generale dei trasporti e della logistica, approvato con decreto del Presidente della Repubblica il 14 marzo 2001, il 1° programma delle infrastrutture strategiche, approvato dal CIPE il 21 dicembre 2001, il protocollo d'intesa sottoscritto il 4 luglio 2002 da Regione Lombardia e Rete Ferroviaria Italiana e, infine, l'Intesa generale quadro sottoscritta tra il Governo italiano e la Regione Lombardia l'11 aprile 2003. Ha ribadito che l'autorizzazione e la realizzazione dell'opera seguono le procedure, più rapide, previste dalla legge obiettivo e, per quanto concerne i tempi, segnala che l'avvio dei lavori è previsto per il 2009, mentre per l'attivazione è fissato l'anno del 2016. Ha ribadito infine il valore strategico essenziale della tratta Stabio-Arcisate, che collega il Ticino con Malpensa, per la quale l'ultimazione dei lavori è programmata per il 2013.

Agli interventi di Jean-René GERMAINIER, che ha segnalato di nuovo l'importanza di una chiara individuazione delle priorità e di un sistema di finanziamento certo, e del presidente Andrea HÄMMERLE, che ha rilevato come anche in Svizzera si verificano difficoltà e ritardi nella realizzazione delle opere pubbliche, dovuti, tra l'altro, al contenzioso giudiziario, hanno replicato, per la delegazione italiana, Daniele TOTO e Mario LOVELLI.

Daniele TOTO ha rilevato che due delle cause dei maggiori ritardi in Italia sono rappresentate dalla complessità e lunghezza delle procedure di valutazione ambientale e dalla presenza di opposizioni a livello locale. Da questo punto di vista ha osservato che la possibilità, nell'ambito del sistema istituzionale svizzero, di attivare incisivi strumenti di democrazia diretta permette di dare una forte legittimità alle scelte di politica delle infrastrutture. Ha evidenziato di nuovo, peraltro, che a livello nazionale non vi sono in Italia contrasti politici tra maggioranza e opposizione per quanto riguarda la necessità di destinare

risorse significative al potenziamento della rete infrastrutturale e accelerare le procedure di realizzazione delle opere.

Mario LOVELLI ha confermato che le scelte di rafforzamento delle infrastrutture sono spesso ampiamente condivise dai due opposti schieramenti politici. Ha rilevato tuttavia che alle scelte programmatiche, che vengono adottate a livello politico, deve corrispondere, per un verso, la certezza dei finanziamenti e, per l'altro, una tempestiva, precisa e dettagliata individuazione delle modalità operative di realizzazione delle opere.

Il presidente Andrea HÄMMERLE ha introdotto quindi l'ultimo tema oggetto di discussione, vale a dire le gravi difficoltà incontrate dalla società Cisalpino, costituita e partecipata in misura paritaria da Trenitalia e dalle Ferrovie federali svizzere (FFS) per gestire i collegamenti ferroviari tra Italia e Svizzera. Tali difficoltà hanno portato da ultimo alla decisione del gruppo Ferrovie dello Stato e di FFS di porre fine, a decorrere dal cambio di orario del 13 dicembre prossimo, all'attività della società Cisalpino, che sarà sciolta, mentre Trenitalia e FFS torneranno a gestire direttamente i treni fino alla frontiera dei rispettivi Paesi. Ha ritenuto quindi che sia opportuna una riflessione sulle cause che hanno portato al fallimento operativo del Cisalpino, con un impatto traumatico per i viaggiatori su treno tra Italia e Svizzera, e sulle prospettive per assicurare comunque, in tempi rapidi, servizi di trasporto ferroviario di persone adeguati tra Italia e Svizzera.

Gianni FARINA ha osservato che la società Cisalpino corrispondeva ad un progetto importante e ad un obiettivo ambizioso per facilitare i collegamenti tra i due Paesi. L'attuazione di tale progetto, tuttavia, si è rivelata del tutto inadeguata, con ritardi e gravi carenze dei servizi che hanno generato una forte insoddisfazione negli utenti. Per effetto di tutto questo la situazione attuale dei collegamenti ferroviari tra Italia e Svizzera risulta molto preoccupante. Ha osservato che da parte italiana non si ha un'adeguata percezione

della gravità di questo problema. Ha segnalato in proposito come l'attivazione dei collegamenti ad alta velocità tra Roma e Milano non sia stata accompagnata da una corrispondente programmazione delle coincidenze per i collegamenti da Milano con la Svizzera e, più ampiamente, con l'Europa settentrionale. Ha rivolto quindi un appello a Ferrovie dello Stato e a FFS perché, a livello operativo, individuino le modalità di collaborazione necessarie per garantire che i collegamenti ferroviari tra Italia e Svizzera risultino adeguati sia sotto il profilo del numero e della frequenza, sia sotto il profilo della qualità del servizio.

Franco NARDUCCI ha espresso il forte malcontento che si è generato nella comunità italiana che vive e lavora in Svizzera a causa della situazione di inadeguatezza dei collegamenti ferroviari che si è verificata con il Cisalpino. Tale situazione rischia di creare una disaffezione che allontana gli utenti dall'utilizzo del mezzo ferroviario. Nel segnalare che il fallimento del Cisalpino è riconducibile a responsabilità sia di parte italiana sia di parte svizzera, ha ritenuto che comunque occorra individuare rapidamente soluzioni adeguate, anche per evitare che dalla vicenda derivino ripercussioni negative tali da coinvolgere l'intera impostazione della politica dei trasporti. Ha osservato infatti come sia difficile giustificare agli occhi dei cittadini e degli elettori interventi tanto costosi per potenziare la rete ferroviaria, quando gli stessi cittadini, come utenti del trasporto ferroviario, si trovano di fronte a servizi così scadenti.

Il presidente Andrea HÄMMERLE, nel condividere le considerazioni del deputato Narducci, ha ricordato che il Cisalpino, dopo un inizio positivo, ha registrato un progressivo e sempre più accentuato scadimento dei servizi. Ha ritenuto quindi che gli organi politici devono individuare strumenti e sedi di controllo per assicurare la qualità dei servizi forniti dalle società che gestiscono il trasporto ferroviario. Agli enormi investimenti nella rete infrastrutturale non può infatti corrispon-

dere uno smantellamento o un'assoluta inadeguatezza dei servizi di collegamento.

Riccardo DE GOTTARDI, direttore della Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità del Canton Ticino, ha segnalato che la vicenda del Cisalpino si colloca in un contesto assai preoccupante di indebolimento dei servizi di collegamento ferroviario tra Italia e Svizzera. Ha rilevato in particolare che per il servizio di collegamento tra Zurigo e Milano, che in passato era effettuato ogni ora, si passerà ad una cadenza ogni due ore ed evidenzia che su questo punto ad una disponibilità da parte di FFS corrisponde una resistenza da parte di Ferrovie dello Stato. Ha ricordato altresì che a partire dal 13 dicembre saranno cancellati anche i treni notturni tra Italia e Svizzera. Ha invitato pertanto la delegazione italiana ad attivare, anche a livello parlamentare, gli strumenti di indirizzo opportuni per sollecitare il ripristino di un adeguato livello di collegamenti ferroviari tra Italia e Svizzera, sottolineando che, soprattutto per il Canton Ticino, tali collegamenti rivestono un'importanza essenziale.

Da parte della delegazione svizzera, Jean-René GERMANIER ha osservato che nell'ambito di un esame della situazione dei collegamenti ferroviari tra Italia e Svizzera, non bisogna trascurare il ruolo dei collegamenti lungo l'asse del Sempione, mentre Max BINDER ha sottolineato l'esigenza della seconda linea stradale del San Gottardo.

È intervenuto quindi Fabio PEDRINA, che ha ricordato come in merito al raddoppio stradale del Gottardo sia intervenuta una chiara decisione popolare in senso contrario. Ha osservato quindi che ogni decisione in merito alla realizzazione di opere infrastrutturali deve essere preceduta da una analisi delle capacità e da una chiara individuazione degli effetti che ne potranno derivare sia per quanto concerne il trasporto di passeggeri e il trasporto di merci, ribadendo comunque la volontà di privilegiare il trasporto ferroviario. Ha ricordato in proposito come a seguito dell'incidente del San Gottardo del 2001 sia stata introdotta in Svizzera la

Borsa dei transiti alpini, che rappresenta uno strumento per la gestione delle capacità del traffico stradale attraverso i valichi alpini, in modo da evitare il congestionamento dei valichi e limitare l'impatto ambientale del traffico. Ha segnalato l'opportunità che strumenti simili siano adottati anche dai paesi confinanti. Ha espresso quindi l'auspicio che l'incontro abbia un seguito, in modo che lo scambio di informazioni e di valutazioni tra gli organi parlamentari competenti in materia di trasporti dei due Paesi permetta a tali organi di recare un proprio contributo non soltanto nell'individuazione delle scelte programmatiche della politica infrastrutturale, ma anche nell'attività di indirizzo e di controllo sulla realizzazione delle opere. Ha ritenuto altresì che gli organi parlamentari potrebbero avere un ruolo significativo nella individuazione e attivazione di risorse finanziarie supplementari necessarie per il potenziamento delle infrastrutture di trasporto, in particolare di quelle relative al trasporto ferroviario.

Gianni FARINA si è associato all'auspicio di un intervento dei competenti organi parlamentari italiani e svizzeri, che promuova, da ambedue le parti, gli interventi necessari per potenziare i collegamenti tra Italia e Svizzera.

Daniele TOTO, in merito alla vicenda del Cisalpino, ha ricordato che lo scioglimento della società è dovuto al mancato raggiungimento degli obiettivi fissati, allo stato di degrado dei servizi, tra cui gli stessi servizi igienici, e di carenza della manutenzione. Lo scioglimento è stato deciso in modo consensuale da parte italiana e svizzera, con l'assenso delle organizzazioni sindacali. Ha ritenuto pertanto che adesso la questione fondamentale per gli organi politici dei due paesi sia quella di svolgere una necessaria azione di stimolo per assicurare che Ferrovie dello Stato e FFS organizzino servizi di collegamento adeguati tra i due Paesi.

Il presidente Andrea HÄMMERLE ha concluso la riunione delle due delegazioni osservando che l'incontro ha permesso un confronto di grande interesse sulle que-

stioni più importanti che riguardano Italia e Svizzera per quanto concerne il settore dei trasporti. Ha auspicato quindi che i contatti tra gli organi parlamentari dei due Paesi competenti sulla materia possano proseguire e intensificarsi, in modo da offrire un contributo significativo allo sviluppo e al miglioramento dei collegamenti tra Italia e Svizzera.

Allegato alla Relazione – Contributo scritto dell'on. Antonio Razzi.

1. La nuova « Tratta ferroviaria Alpina / Tunnel base del Gottardo » (Neat), nel momento in cui verrà ultimata (previsione 2014 – 2015), determinerà un potenziamento della capacità di trasporto ferroviario nell'asse Nord – Sud. Purtroppo questo potenziamento interesserà solo una minima parte della complessiva tratta ferroviaria che, ad esempio, dovrebbe riguardare le linee dei treni di trasporto merci che collegano i porti di Amsterdam, di Rotterdam e di Antwerpen con l'Italia settentrionale (parliamo di una lunghezza della tratta per 500 – 600 km circa).

Per i treni trasporto merci di questo tipo ha rilevanza soltanto l'ampliamento complessivo – e non anche parziale – della tratta.

Nonostante i lavori, saranno riscontrabili riduzioni di capacità di trasporto in diversi punti, ad esempio nel tratto Rheinbrücke / Basilea. Tra le criticità si segnalano anche la mancanza di doppi binari in Ticino e in Italia; l'insufficiente capacità generatrice di corrente elettrica in prossimità del confine; restrizioni da parte italiana ed anche insufficienze settoriali nei punti di raccordo.

Nonostante i limiti del potenziamento in atto, con il passare del tempo i corridoi ferroviari assumeranno sempre maggiore importanza: posto che il traffico stradale, pronosticato per il futuro in continuo aumento, determinerà l'esigenza di dedicare sempre più attenzione alla politica del trasporto su rotaia.

Ciò significa che questa « capacità complessiva » dovrà essere oggetto di sempre più accentuata cooperazione politica fra

gli Stati interessati del corridoio ferroviario Nord-Sud, definendosi prioritariamente nuove regole per il trasporto internazionale delle merci su rotaia che – rispetto a quello su strada – produce anche maggiori vantaggi dal punto di vista ecologico. Il trasporto su ferrovia non deve infatti essere assolutamente discriminato rispetto a quello su strada.

In tale ottica si rende necessaria ed opportuna una sempre maggiore politica di cooperazione e sviluppo tra le società infrastrutturali coinvolte: RFI (Rete Ferroviaria Italiana) da un lato, SBB (Ferrovie Federali Svizzere) dall'altro.

2. Nonostante gli importanti sforzi registrati negli ultimi anni e gli ingenti investimenti finanziari destinati alla « interoperatività » (e riguardanti, ad esempio, i nuovi sistemi di sicurezza e le nuove locomotive), il problema nodale da risolvere resta quello della armonizzazione internazionale del trasporto merci su ferrovia. Ciò non solo da un punto di vista tecnico.

Lunghe soste ai posti di confine per il disbrigo di questioni amministrative ovvero norme molto restrittive riguardanti l'impiego dei macchinisti (e la loro preparazione) sono elementi (tanto per citarne soltanto alcuni) che determinano « inefficienza del sistema » e che rendono non appetibile né concorrenziale, ai nostri giorni, il trasporto merci su ferrovia.

3. La nuova « Trasversale Alpina » comporterà ovviamente elevati ammortamenti per la nuova opera e maggiori spese correnti, quali quelle per i sistemi di sicurezza sempre più sofisticati e moderni o per la manutenzione dell'opera stessa.

Sarebbe sbagliato addossare questi maggiori oneri interamente sugli operatori ferroviari. Operando in questo modo si annullerebbero immediatamente tutti i vantaggi che, indirettamente, la realizzazione del Tunnel del Gottardo determinerà (basti pensare ai ridotti tempi di percorrenze ed alla elevata efficienza del sistema di produzione).

4. Non dobbiamo neppure dimenticare che la nuova « Trasversale Alpina » deve

produrre una vera e propria ottimizzazione del sistema ferroviario nel suo complesso.

Non basta però ampliare e ottimizzare, il corridoio ferroviario. È necessaria anche una maggiore concorrenza tra operatori, che possa stimolare il trasporto su ferrovia a concorrere e confrontarsi con il trasporto su strada.

La situazione di crisi in cui versa il trasporto internazionale delle merci su rotaia, che si registra con preoccupazione già dall'ultimo trimestre dello scorso anno, permane ancora oggi: i sondaggi e le ricerche di mercato evidenziano che non prima del 2014 si avranno volumi di trasporti analoghi a quelli registrati nel 2008 (soltanto nel 2014, pronosticano gli esperti, avremo il consolidamento della politica europea del trasporto merci su rotaia).

Operatori ferroviari di modeste dimensioni sono destinati a scomparire dal mercato nei prossimi anni. Dall'altro lato, invece, importanti operatori (come SBB – Cargo) meditano invece sulla opportunità di stringere sinergie operative con loro pari europei.

Tale ultima ipotesi può rappresentare un pericolo. Vi è infatti il rischio che si realizzi una situazione di monopolio o di oligopolio comunque inefficiente, con la conseguente vanificazione degli enormi investimenti effettuati.

5. Alcune considerazioni specifiche merita la vicenda del Cisalpino. Il trasporto internazionale di persone è il segmento che, tendenzialmente, registrerà il maggiore incremento. L'esperienza del Cisalpino è stata purtroppo fallimentare: ciò nonostante notiamo persistere una richiesta e una evidente esigenza di mercato.

Milano e Zurigo, attraverso il nuovo Corridoio Trasversale Alpino, saranno sempre più vicine, con una evidente facilitazione dei movimenti di persone, che si aggiungono alla mobilità transfrontaliera, che i recenti accordi di Schengen hanno stimolato e continueranno a stimolare in misura crescente.

Da tale contesto, le Ferrovie possono ricavare solo vantaggi. Gli intasamenti stradali ed autostradali e i sempre più elevati costi del carburante sono e saranno elementi che faranno pendere la bilancia esclusivamente a vantaggio del trasporto ferroviario.

In questo contesto dispiace osservare come l'esperienza del Cisalpino si sia miseramente esaurita.

La già programmata divisione, lo scorporo della Cisalpino S.A., causato da problemi operativi e da impostazioni diverse, rischia di farci tornare indietro nel tempo.

Dobbiamo essere sicuri, già in un prossimo futuro (dunque a partire dal 2010), che gli utenti, i passeggeri possano effettivamente disporre di una pluralità di offerte concorrenti.

NTV sarà in Italia, a partire dal 2011, un operatore in concorrenza con Trenitalia. Allora, perché non ipotizzare una situazione analoga anche in Svizzera, per le tratte Zurigo / Stoccarda – Milano / Firenze / Venezia ?

In questo modo, gli errori di impostazione, verificatisi nell'ambito dell'esperienza del Cisalpino, potrebbero in futuro evitarsi. Bisogna rivolgersi non a società miste tra operatori ferroviari con interessi divergenti, ma a promuovere invece le competenze operative sussistenti all'interno delle singole società.

Bisogna tuttavia evitare la commistione e la confusione del modello internazionale con il trasporto Intercity in Svizzera. Ciò determinerebbe conflitti irrisolvibili, come quelli connessi ad una gestione parallela di un sistema chiuso e di un sistema aperto.

La Svizzera deve aprirsi ad operatori ferroviari paralleli e passare così da un sistema chiuso ad un sistema aperto. La Svizzera deve aprirsi a terzi (come prescrivono, per gli Stati membri dell'Unione europea, le direttive comunitarie) anche nel settore del trasporto ferroviario a lungo raggio, come sta avvenendo in diversi altri Stati, tra cui l'Italia.

ALLEGATO 2

**Sulla missione a Zurigo nell'ambito dell'indagine conoscitiva
sul sistema aeroportuale italiano (19-20 ottobre 2009).****RELAZIONE**

Una delegazione della Commissione Trasporti, composta dal Presidente, on. Mario Valducci, e dai deputati on. Aurelio Salvatore Misiti (IdV) e on. Marco Desiderati (LNP), ha svolto una missione a Zurigo il 19 e 20 ottobre 2009.

La missione è stata effettuata nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale italiano ed è stata finalizzata principalmente alla visita dell'aeroporto di Zurigo-Kloten, che ha ricevuto numerosi riconoscimenti internazionali come uno degli aeroporti più efficienti a livello europeo e mondiale.

La delegazione ha incontrato la sera di lunedì 19 ottobre l'Ambasciatore d'Italia in Svizzera, S.E. Giuseppe Deodato. L'incontro si è svolto presso la residenza del Console generale a Zurigo, Ministro Plenipotenziario Mario Fridegotto; ha partecipato all'incontro anche il Primo Segretario, responsabile dell'Ufficio commerciale dell'Ambasciata, dott. Luca Attanasio. L'Ambasciatore ha illustrato alla delegazione i diversi aspetti problematici che sono emersi recentemente per quanto concerne i collegamenti tra Italia e Svizzera.

Per quanto riguarda il trasporto aereo, è stata segnalata la riduzione del numero di voli tra i due Paesi, in particolare dei voli per Zurigo, anche per effetto della decisione adottata da Alitalia di mantenere soltanto i voli di collegamento tra Roma e Ginevra.

Per quanto riguarda il trasporto ferroviario, l'Ambasciatore ha quindi sottolineato la particolare gravità della decisione assunta da Ferrovie dello Stato e FFS (Ferrovie federali svizzere) di far cessare,

a partire dal 13 dicembre prossimo, l'attività della società Cisalpino, da esse controllata in misura paritaria. Ha infatti osservato che la società Cisalpino gestisce tutti i collegamenti ferroviari diretti tra l'Italia e la Svizzera. La cessazione della sua operatività comporterà gravi disagi per i passeggeri, tra cui un gran numero di pendolari, che si muovono tra i due Paesi e avrà un impatto fortemente negativo in termini di riduzione delle opportunità di collegamento tra Italia e Svizzera. A queste conseguenze si aggiungerà il venir meno dell'intensa attività di promozione turistica dell'Italia che la società Cisalpino ha finora svolto in Svizzera. È stato altresì evidenziato che la cessazione dell'attività del Cisalpino non sembra essere motivata da ragioni economiche o finanziarie, dal momento che il bilancio della società è in attivo e per i collegamenti diretti tra Italia e Svizzera sussistono un bacino di utenza e una domanda senza dubbio rilevanti.

La situazione che si è determinata – nella quale si registra anche, a partire dal 13 dicembre prossimo, la sospensione del servizio dei treni notturni – appare tanto più grave se si paragona il quadro dei collegamenti ferroviari tra la Svizzera e l'Italia con quello dei collegamenti ferroviari tra la Svizzera e la Germania o la Francia, caratterizzati da un numero elevato di treni, di frequente ad alta velocità, che giornalmente uniscono i principali centri svizzeri e francesi o tedeschi.

Dall'incontro è quindi emerso l'auspicio che il problema dei collegamenti tra Svizzera e Italia, in particolare dei collegamenti ferroviari, sia oggetto di attenzione

anche da parte degli organi politici, al fine di evitare che le difficoltà attualmente presenti si traducano in veri e propri ostacoli allo sviluppo delle relazioni tra i due Paesi.

Il 20 ottobre la delegazione si è recata all'aeroporto di Zurigo-Kloten, dove si è incontrata con il dott. Thomas E. Kern, Amministratore delegato di Unique, la società che gestisce l'aeroporto, con il dott. Jürg Suter, Responsabile dell'area «*Public Affairs and Environment*» di Unique, con la dott.ssa Elke Köhler, dell'area «*Public Affairs and Environment*» di Unique, con il dott. Marek Bekier, «*Chief Air Traffic Management*» di Zurigo e con il dott. Marcel Zuckschwerdt, vicedirettore dell'Ufficio federale dell'aviazione civile, responsabile della Divisione sviluppo aereo.

Dopo una breve introduzione dell'amministratore delegato, dott. Thomas E. Kern, il dott. Jürg Suter e la dott.ssa Elke Köhler hanno svolto una dettagliata presentazione della struttura e del funzionamento dell'aeroporto di Zurigo-Kloten.

L'aeroporto di Zurigo si colloca al dodicesimo posto in Europa per numero di passeggeri, con 21,6 milioni di passeggeri (dati agosto 2008-2009). Nel 2008 ha registrato 22.099.233 passeggeri, con un incremento del 6,6 per cento rispetto all'anno precedente. Rispetto al numero totale di passeggeri, circa due terzi (14.263.306) sono rappresentati da passeggeri locali, vale a dire da passeggeri in volo da o per Zurigo; un terzo è rappresentato da passeggeri in transito (7.759.300). Quest'ultimo dato fa dell'aeroporto di Zurigo un *hub*, sia pure di dimensioni minori rispetto ai principali hub del continente (Londra-Heathrow, Parigi-Charles de Gaulle e Francoforte). Nel primo semestre del 2009 il numero complessivo dei passeggeri, rispetto all'analogo periodo del 2008, si è ridotto del 3,8 per cento. La riduzione è dovuta interamente alla riduzione del numero dei passeggeri locali. È infatti da segnalare che, nonostante la crisi economica, il numero dei passeggeri in transito ha registrato un leggero aumento (+1,6 per cento). Se si considera un periodo di tempo più ampio, le dimensioni

del traffico dell'aeroporto sono costantemente aumentate fino all'anno 2000, in cui si è verificata la crisi della compagnia Swiss Air. Tale crisi ha determinato una riduzione del numero dei passeggeri fino al 2003, alla quale ha fatto seguito un progressivo recupero fino al 2008.

Nell'aeroporto si effettuano anche movimenti di merci per 387.671 tonnellate (dato 2008). Solo una quota limitata di tali merci peraltro giunge in aeroporto con appositi voli cargo. Gran parte delle merci movimentate nell'aeroporto sono trasportate con i voli passeggeri.

Per quanto riguarda l'infrastruttura, l'aeroporto è costituito da due terminal (Terminal A e Terminal E); un terzo terminal (Terminal B) è in costruzione e ne è prevista l'apertura per il 2012. Il Terminal A è dedicato ai voli dai Paesi Schengen, il Terminal E è dedicato dai Paesi non-Schengen, mentre il Terminal B sarà un terminal misto.

Una delle principali caratteristiche dell'aeroporto è la stretta connessione con l'attività di una compagnia aerea, vale a dire Swiss, che detiene il 55,5 per cento dei movimenti all'aeroporto di Zurigo. Nel complesso le compagnie che utilizzano l'aeroporto sono 65, alle quali si aggiungono 23 compagnie *charter*. Le destinazioni servite sono 174. Ad eccezione della quota spettante a Swiss, che opera in *partnership* con Lufthansa, la restante quota dei movimenti è frazionata tra un gran numero di compagnie. La percentuale del traffico riconducibile a compagnie *low-cost* è abbastanza limitata: il 7,1 per cento dei movimenti nel 2008 e l'8,4 per cento nel 2009.

L'aeroporto è gestito dalla società Unique (Unique Flughafen Zurich AG), che è stata fondata nel 2000. La società è partecipata dal Cantone di Zurigo per il 33,36 per cento e dalla città di Zurigo per il 5,03 per cento. Le azioni restanti sono scambiate sul mercato azionario (flottante); è tuttavia previsto, per quanto riguarda la proprietà delle azioni quotate, che nessun azionista possa esercitare diritti di voto oltre il limite di una quota azionaria del 5 per cento. La società Unique è proprie-

taria dei terreni e dei beni immobili che costituiscono l'aeroporto. La licenza di esercizio ha una durata di cinquanta anni (fino al 2051).

Per quanto concerne la situazione finanziaria, le entrate della società, pari nel 2008 a 855 milioni di franchi svizzeri, provengono per circa 525 milioni di franchi dall'attività connessa alle operazioni di volo e, per la restante quota (circa 330 milioni di franchi) dalle attività non connesse al traffico aereo, quali gestione degli immobili, attività commerciali, parcheggi, ecc... Come è stato espressamente sottolineato, le attività non direttamente connesse al traffico aereo rappresentano una voce di entrata essenziale per il bilancio della società.

Per quanto riguarda le spese, pari complessivamente nel 2008 a 435 milioni di franchi, la voce principale è costituita dal personale (152,4 milioni di euro). Molto rilevanti sono anche le spese per la sicurezza (113 milioni di euro). Altre voci significative di spesa sono quelle relative all'energia e allo smaltimento dei rifiuti e quelle per la manutenzione. Per quanto concerne i servizi sanitari e il servizio dei vigili del fuoco, la società Unique ha stipulato una convenzione con la città di Zurigo, che percepisce un corrispettivo per la prestazione di tali servizi.

Per quanto riguarda i servizi di *handling*, la Svizzera ha adottato nel proprio ordinamento la direttiva 96/67/CE, che liberalizza tali servizi. Tuttavia, per ragioni di sicurezza e per ragioni connesse a limiti di capacità, il numero delle società che forniscono servizi di *handling* all'interno dell'aeroporto è compreso tra un limite minimo di due e un limite massimo di cinque per ciascun tipo di servizio. In relazione al livello di soddisfazione degli utenti, la società ha definito un sistema informatico che registra tutte le fasi operative connesse a ciascun volo, individuando in quale fase si determinano ritardi o disfunzioni. Nell'ambito di una « cabina di regia » (*steering committee*), alla quale partecipano, insieme a Unique, tutte le principali società operanti nell'aeroporto (Swiss, società di *handling*, società di

catering, sicurezza...) sono periodicamente valutate le situazioni di ritardo o di disagio e il soggetto responsabile assume impegni verificabili per eliminarne, entro termini predeterminati, le cause. Sono inoltre effettuate regolarmente verifiche del livello di soddisfazione dei clienti sulla base di un elenco molto dettagliato di criteri di valutazione dei servizi.

Uno dei punti di forza dell'aeroporto di Zurigo sono le connessioni con gli altri sistemi di trasporto, in particolare con i sistemi di trasporto pubblici. All'interno dell'aeroporto, al livello inferiore, è situata una stazione ferroviaria che permette collegamenti rapidi e frequenti con la stazione principale situata nel centro della città di Zurigo e con altre località svizzere. L'aeroporto è inoltre servito da una linea di tram e da 900 collegamenti bus. Dispone di 12 mila posti di parcheggio coperti e sono presenti in un raggio di 6 chilometri tre connessioni autostradali.

Uno dei problemi più gravi che ostacolano l'operatività dell'aeroporto è rappresentato dai disagi causati per gli abitanti delle aree limitrofe dal rumore dei voli. Al momento della sua costruzione, iniziata nel 1948, l'aeroporto era situato in una zona non urbanizzata. Tuttavia lo sviluppo urbanistico ha prodotto un'intensa urbanizzazione, sia nel lato sud che nel lato nord dell'aeroporto. A nord i problemi connessi al rumore hanno creato particolari difficoltà con le autorità tedesche. In generale tali problemi determinano una riduzione dei tempi in cui l'aeroporto può essere operativo, a causa dell'estensione della fascia oraria notturna in cui non sono permessi i voli. Ciò, tra l'altro, rappresenta la causa dei limiti nei voli esclusivamente dedicati al traffico merci. La presenza di centri abitati in prossimità dell'aeroporto determina inoltre difficoltà per l'eventuale espansione delle piste, con la conseguenza di limitare in prospettiva le capacità dell'aeroporto.

Successivamente il dott. Marek Bekier, « Chief Air Traffic Management » di Zurigo, ha illustrato le funzioni svolte da Skyguide, la società che, per conto della Confederazione svizzera, svolge i compiti relativi al

controllo e alla sicurezza del traffico aereo, sia civile che militare, e fornisce i servizi di navigazione aerea. In sostanza, a Skyguide sono assegnate funzioni analoghe a quelle che in Italia sono svolte da ENAV. Skyguide è stata fondata nel 2001, quando ha preso il posto di Swisscontrol. La sua attività riguarda lo spazio aereo della Confederazione e gli spazi aerei delegati. In proposito, è stato segnalato che una porzione di spazio aereo italiano, finora controllata da Skyguide, a partire dalla fine del 2009 sarà trasferito sotto il controllo delle autorità italiane.

Skyguide ha 1.335 dipendenti, di cui 435 sono controllori di volo. Gran parte dei finanziamenti di Skyguide deriva dalla tassa di sorvolo (64 per cento dei finanziamenti) e dalla tassa di avvicinamento (27 per cento dei finanziamenti) versate dalle compagnie aeree.

Il dottor Bekier, ha quindi evidenziato che l'attività di Skyguide è caratterizzata dalla complessità dello spazio aereo svizzero, che rappresenta, nel centro dell'Europa, una delle zone caratterizzate dalla maggiore densità di traffico aereo a livello mondiale.

Sui costi che la società deve sostenere incidono in misura rilevante anche gli aeroporti regionali, ai quali devono essere forniti i servizi di navigazione aerea, senza che peraltro le dimensioni del traffico aereo siano tali da produrre entrate sufficienti.

Skyguide in ogni caso ritiene che rilevanti progressi nel settore dei servizi di navigazione aerea potranno derivare dalla completa attuazione dei progetti connessi al cosiddetto « Cielo Unico Europeo » (*Single European Sky*). In particolare l'elemento più significativo è rappresentato dai cosiddetti « blocchi funzionali di spazio aereo » (*Functional Airspace Block*, FAB). La Svizzera è compresa nel FAB dell'Europa centrale (FABEC), che include anche Germania e Francia, mentre l'Italia è collocata nel FAB Blue MED, che comprende diversi Paesi del Mediterraneo (Cipro, Grecia e Malta, come partner associati Tunisia, Egitto e Albania e, come osservatore, la Giordania). In ogni caso, i FAB per-

metteranno di realizzare notevoli sinergie, in quanto, superando i confini nazionali, imporranno un'omogeneità nella gestione dei servizi di controllo e sicurezza, anche per quanto riguarda l'infrastruttura informatica.

Per quanto concerne in modo specifico la situazione dell'aeroporto di Zurigo, le difficoltà relative ai servizi di controllo e sicurezza dipendono principalmente dalla disposizione delle tre piste di atterraggio e di decollo. Accade infatti che due piste (la 16/34 e la 10/28) si intersechino; al tempo stesso, la pista più lunga (la 16/34) può essere utilizzata in misura limitata a causa dei problemi di rumore. D'altra parte, l'urbanizzazione nelle aree limitrofe all'aeroporto rende difficile ipotizzare un ampliamento delle piste o la costruzione di nuove piste.

Il dottor Marcel Zuckschwerdt, vicedirettore dell'Ufficio federale dell'aviazione civile, responsabile della Divisione sviluppo aereo, ha infine illustrato le strutture dell'amministrazione federale preposte alle funzioni di regolazione e di controllo concernenti, per un verso, gli aspetti di sicurezza, e, per l'altro, la definizione delle linee strategiche di politica per il traffico aereo. Si tratta di compiti che in Italia sono svolti in parte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, in parte, da ENAC.

Più precisamente, nell'ambito del dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni, è istituito l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC). L'UFAC ha oltre 270 dipendenti e ha la sede principale a Berna e una sede secondaria nell'aeroporto di Zurigo-Kloten. Il bilancio annuale dell'ufficio è di circa 90 milioni di franchi (circa 60 milioni di euro).

L'Ufficio è articolato in tre divisioni competenti sui profili relativi alla sicurezza (tecnica, operazioni di volo e infrastrutture) e una divisione competente in materia di strategie e politica aeronautica. Le divisioni hanno compiti di regolazione e di controllo. In ogni caso, tra le divisioni che operano in materia di sicurezza e quella che opera per la definizione delle

strategie di sviluppo del settore aeronautico sussiste una completa separazione.

Il dottor Zuckschwerdt, ha quindi fornito alla delegazione alcune indicazioni relative alla presenza dell'UFAC in organismi internazionali, alle varie categorie di interlocutori con cui l'Ufficio si trova ad operare, alle dimensioni dell'aviazione civile svizzera e alle caratteristiche del sistema aeroportuale svizzero.

L'UFAC è parte di organismi comunitari, tra cui in particolare Eurocontrol e EASA (Agenzia europea per la sicurezza aerea). In generale inoltre la Svizzera recepisce nel proprio ordinamento la normativa comunitaria in materia di traffico aereo. È stato peraltro osservato come in fase di formazione di tale normativa presso gli organi tecnici competenti la Svizzera si trovi ad avere soltanto un ruolo di osservatore.

Per quanto riguarda le dimensioni dell'aviazione civile svizzera, essa consiste di otto imprese di trasporto aereo con traffico di linea e cento imprese di trasporto aereo con traffico commerciale. Sono inoltre presenti circa 160 scuole di volo. Il settore dell'aviazione civile ha un fatturato annuo di 24,2 miliardi di franchi svizzeri (circa 16,1 miliardi di euro), e registra un numero di posti di lavoro a tempo pieno pari a 163 mila. Per un confronto, il settore farmaceutico in Svizzera impiega circa 100 mila lavoratori a tempo pieno e il settore metalmeccanico e elettrico circa 300 mila lavoratori a tempo pieno (i dati si riferiscono all'anno 2004).

Il sistema aeroportuale elvetico è costituito da tre aeroporti nazionali (Zurigo-Kloten, Ginevra e Basilea-Mulhouse), da dieci aeroporti regionali e da 46 campi di aviazione.

Tra gli aeroporti internazionali, l'aeroporto di Zurigo-Kloten è il maggiore per numero di passeggeri e volume di traffico (circa 275 mila movimenti annui). L'aeroporto di Ginevra registra oltre 190 mila movimenti annui; il traffico aereo che interessa tale aeroporto riguarda in misura rilevante i voli da punto a punto, con notevole presenza delle compagnie *low cost*. L'aeroporto è gestito da una società

di diritto pubblico di proprietà del Cantone. L'aeroporto di Basilea è caratterizzato dal fatto che si tratta di un aeroporto costituito da una parte francese e da una parte svizzera e gestito da un'impresa binazionale sulla base di una convenzione tra Svizzera e Francia. L'aeroporto ha un traffico di circa 84 mila voli annui.

Per quanto riguarda le prospettive di sviluppo del sistema aeroportuale elvetico, il piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica contiene il complesso delle decisioni in materia di classificazione degli aeroporti e sviluppo delle infrastrutture. I Cantoni e i comuni in cui si situano gli aeroporti intervengono nel processo di coordinamento. Il finanziamento di nuovi aeroporti o dell'ampliamento degli aeroporti esistenti è sostenuto dalle società che ne sono proprietarie, in parte con il contributo dei Cantoni in cui si trovano gli aeroporti interessati.

I diritti aeroportuali e gli introiti derivanti dalle attività commerciali costituiscono le fonti di finanziamento sia per quanto riguarda lo sviluppo delle infrastrutture, sia per quanto riguarda la gestione degli aeroporti.

Al termine di ciascun intervento si è svolto un dibattito. In particolare i membri della delegazione della Commissione hanno chiesto chiarimenti ulteriori informazioni sui seguenti argomenti: le modalità e le competenze in materia di assegnazione degli *slot*; la determinazione dei limiti relativi al numero di società di *handling* che possono operare nell'aeroporto; gli effetti della crisi economica sulla gestione dell'aeroporto; le sanzioni nel caso di ritardi o disfunzioni; le capacità dell'aeroporto rispetto alle prospettive di crescita a medio e lungo termine; il risarcimento per i proprietari di abitazioni nelle aree limitrofe; le competenze e il finanziamento per quanto riguarda i controlli di polizia; la possibilità di introdurre da parte delle società di gestione degli aeroporti condizioni più vantaggiose finalizzate ad indurre le compagnie aeree (specialmente le compagnie *low cost*) ad aprire nuove rotte; gli effetti della sop-

pressione di alcuni voli di collegamento tra Italia e Svizzera, in passato svolti da Alitalia.

Sulle questioni indicate gli interlocutori hanno fornito ulteriori precisazioni. In particolare, per quanto concerne gli slot, è stato indicato che l'attribuzione degli slot è effettuata da un apposito organismo (*Slot Coordination Switzerland*), sulla base dei criteri fissati dalla normativa dell'Unione europea. Come in altri Paesi, si applica il principio del *grandfather rights*, per cui le compagnie aeree mantengono gli slot che in passato sono stati ad esse assegnati, a condizione che li utilizzino effettivamente. È stato peraltro osservato che le richieste di slot si concentrano in determinate fasce orarie (gli orari di punta), per cui soltanto un mercato degli slot e una attribuzione degli stessi sulla base di prezzi differenziati in relazione alla domanda e all'offerta permetterebbero un'appropriata allocazione.

Con riferimento alle società di *handling* è stato ribadito quanto già illustrato nel corso della relazione. Per quanto concerne gli effetti della crisi economica globale, è stato segnalato che nel bilancio dell'aeroporto sono state registrate perdite, comunque gestibili, e che i risultati stanno migliorando e progressivamente avvicinandosi a quelli dell'anno precedente. Nel caso di errori o disfunzioni imputabili ad alcuni dei soggetti che operano nell'aeroporto non sono previste sanzioni, ma il costante confronto nell'ambito della « cabina di regia » (*steering committee*) e gli impegni assunti in quella sede sono avvertiti come fortemente vincolanti e si sono dimostrati efficaci per il superamento delle situazioni di criticità. Per quanto concerne le capacità dell'aeroporto in relazione alle prospettive di crescita del traffico aereo, è stato osservato che con la costruzione del Terminal B l'aeroporto avrebbe una capacità fino a 34 milioni di passeggeri; problemi di capacità, tuttavia, potrebbero manifestarsi, nel medio e lungo periodo, soprattutto in relazione alla difficoltà di espansione delle piste.

Gli indennizzi per le abitazioni circostanti sono stati riconosciuti sulla base di un criterio di prevedibilità dei disagi relativi al rumore rispetto al tempo di edificazione delle abitazioni e sono stati quantificati sulla base di valutazioni a campione. Il Cantone di Zurigo ha partecipato agli indennizzi con un finanziamento, che è rimborsato nel tempo dalla società di gestione attraverso l'imposizione di una specifica tassa sulle emissioni sonore, a carico delle compagnie aeree e, di conseguenza, traslata sul prezzo dei voli. I controlli di sicurezza sono effettuati dalla polizia del Cantone; l'aeroporto versa al Cantone un corrispettivo per l'attività effettuata dalla polizia; anche in questo caso i costi sono trasferiti, attraverso apposite voci di tasse aeroportuali, sul prezzo dei voli.

I diritti aeroportuali variano da un aeroporto all'altro e sono determinati dalle società che gestiscono i singoli aeroporti. L'applicazione di condizioni vantaggiose per favorire l'apertura di nuovi voli deve comunque essere effettuata sulla base del principio di non discriminazione, per cui di tali condizioni devono poter beneficiare tutte le compagnie che rispondono a determinati requisiti generali. Per quanto concerne, infine, la riduzione dei voli di collegamento con la Svizzera decisa da Alitalia, è stato osservato che la società di gestione di un aeroporto ha sicuramente interesse al mantenimento e all'incremento dei voli in partenza e in arrivo dall'aeroporto e a tal fine si impegna in attività di negoziato con le compagnie aeree; tuttavia, successivamente alla piena liberalizzazione del mercato europeo del traffico aereo, il rischio di effettuare determinati voli piuttosto che altri ricade sulla compagnia aerea, alla quale pertanto spetta la decisione finale.

Tutti gli interlocutori che hanno svolto le presentazioni sui singoli temi hanno consegnato ai membri della delegazione un'ampia documentazione scritta.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla situazione e sulle prospettive del sistema industriale e manifatturiero italiano in relazione alla crisi dell'economia internazionale.

Audizione dell'assessore dell'artigianato, commercio e politica industriale della regione Veneto e dell'assessore alla piccola e media impresa, commercio e artigianato della regione Lazio
(Svolgimento e conclusione) 127

SEDE CONSULTIVA:

Nuova disciplina del commercio interno del riso. C. 1991 Governo (Parere alla XIII Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole) 128

DL 135/09: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee. C. 2897 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione) 129

ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) 131

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 11 novembre 2009. — Presidenza del vicepresidente Raffaello VIGNALI.

La seduta comincia alle 14.20.

Sulla situazione e sulle prospettive del sistema industriale e manifatturiero italiano in relazione alla crisi dell'economia internazionale.

Audizione dell'assessore dell'artigianato, commercio e politica industriale della regione Veneto e dell'assessore alla piccola e media impresa, commercio e artigianato della regione Lazio.

(Svolgimento e conclusione).

Raffaello VIGNALI, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata

anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Vendemiano SARTOR, assessore alle politiche economiche della regione Veneto, e Daniele FICHERA, assessore della piccola e media impresa, commercio e artigianato della regione Lazio, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Raffaello VIGNALI (PdL), Ludovico VICO (PD), Anna Teresa FORMISANO (UdC), Alberto TORAZZI (LNP), Fabio GAVA (PdL), Gabriele CIMADORO (IdV), Andrea LULLI (PD) ai quali rispondono Vendemiano SARTOR, assessore alle politiche economiche della regione Veneto Sergio TREVISANATO, segretario alle attività pro-

duitive della regione Veneto, e Daniele FICHERA, assessore della piccola e media impresa, commercio e artigianato della regione Lazio.

Raffaello VIGNALI, presidente, ringrazia gli ospiti per il loro intervento e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 11 novembre 2009. — Presidenza del vicepresidente Raffaello VIGNALI.

La seduta comincia alle 15.30.

Nuova disciplina del commercio interno del riso.

C. 1991 Governo.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Alberto TORAZZI (LNP), *relatore*, illustra il provvedimento in esame come risultante dalle modifiche approvate dalla Commissione.

Il disegno di legge, che abroga la normativa in vigore, definita con la legge 18 marzo 1958, n. 325, stabilisce una nuova disciplina per il commercio del riso sul territorio nazionale, modificando la classificazione e le denominazioni di vendita in modo da renderle, secondo quanto afferma la relazione illustrativa, maggiormente aderenti alle molteplici varietà di riso coltivate in Italia.

Per quanto concerne le disposizioni direttamente riconducibili alla X Commissione si segnalano le disposizioni recate dall'articolo 3 recante disposizioni relative alla classificazione del riso e alle denominazioni di vendita, dall'articolo 4 recante

disposizioni a garanzia della qualità del riso posto in vendita o immesso al consumo, dall'articolo 5 in materia di utilizzo di marchi collettivi. L'articolo 8 reca infine le disposizioni transitorie.

In particolare le denominazioni di vendita sono elencate (articolo 3, comma 3) nell'allegato 4 riprendendo quelle storicamente presenti sul territorio nazionale e tradizionalmente note al consumatore interno. Tali denominazioni peraltro si applicano esclusivamente al riso, al riso integrale, a quello parboiled e all'integrale parboiled, restandone esclusi (articolo 3, comma 6) i risi cerosi, aromatici, pigmentati e ostigliati, nonché qualunque altra varietà, che potranno essere classificati solo, in base ai parametri biometrici come risi tondi, medi o lunghi.

Il prodotto per essere commercializzato con una delle denominazioni dell'allegato 4 deve in ogni caso presentare le caratteristiche qualitative stabilite con l'allegato 1; tali parametri, che fissano i valori massimi di grani difettati e di materie estranee ammesse, sono resi più severi dal comma 7 dell'articolo 3 consentendo in tal caso al prodotto di fregiarsi della indicazione extra.

L'articolo 4 prevede, fra le altre disposizioni, il divieto di porre in vendita o comunque immettere al consumo, per l'alimentazione umana e con il nome « riso », un prodotto non rispondente alle caratteristiche qualitative di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge, fatto salvo per la categoria sottotipo come individuata all'articolo 3, comma 8, del testo in esame.

Sembrerebbero pertanto rendersi applicabili le specifiche procedure di verifica della compatibilità comunitaria, tramite notifica preventiva alla Commissione UE., previste rispettivamente dagli articoli 4 e 9 della legge 21 giugno 1986, n. 317, che ha recepito la direttiva n. 98/34 sulle regolamentazioni tecniche, e dagli articoli 4 e 19 del decreto legislativo n. 109/1992, che ha recepito la direttiva 2000/13/CE in materia di indicazioni da riportare obbligatoriamente sui prodotti alimentari preconfezionati.

Ai sensi dell'articolo 5, le denominazioni di vendita disciplinate all'articolo 3 del presente provvedimento possono essere integrate, per il riso che utilizza marchi collettivi, con le indicazioni previste nei relativi regolamenti d'uso.

L'articolo 8 detta disposizioni transitorie per consentire alle aziende produttrici l'adeguamento alle nuove disposizioni: per i dodici mesi successivi all'entrata in vigore della legge è consentito il confezionamento in conformità alla legge n. 325 del 1958, ed il riso così confezionato potrà essere venduto sino ad esaurimento delle scorte.

In conclusione, considerata la limitata portata delle disposizioni di competenza della Commissione, propone di esprimere un parere favorevole.

Andrea LULLI (PD) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di parere del relatore.

DL 135/09: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.

C. 2897 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri.

Gianluca BENAMATI (PD) osserva che l'articolo 15 del decreto-legge affronta ancora una volta in modo disomogeneo il tema dei servizi pubblici locali, già più volte trattato in altri provvedimenti senza, tuttavia, giungere ad un riordino complessivo della materia. Rileva che il comma 3 dell'articolo 15 tende a restringere ulteriormente la possibilità di affidamento diretto a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipate dall'ente locale; mentre al comma 2, lettera a) e b), è

previsto il conferimento dei servizi pubblici locali, in via ordinaria, a società a qualunque forma costituite, purché mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunità europea e a società miste pubblico/private, in cui al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento, selezionate mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, le quali abbiano ad oggetto al contempo la qualità di socio e l'attribuzione di compiti operativi connessi alla gestione del servizio. Ritene che questo tipo di privatizzazione ed i tempi per essa previsti indurranno numerosi problemi agli enti locali. Problemi per altro prevedibili in un così breve lasso di tempo anche per quanto riguarda i bandi, la definizione dei contratti di servizio e le funzioni di controllo. Ritene che, in materia di servizi pubblici locali, il dibattito pubblico-privato non possa seguire ormai desueti stereotipi per cui il pubblico sarebbe sinonimo di diseconomie e inefficienze, mentre il privato garantirebbe economicità di gestione e qualità del servizio, rimanendo l'obiettivo ultimo un servizio di qualità ed a prezzi contenuti per il cittadino. Manifesta perplessità sull'articolo 15, in tema di regime transitorio degli affidamenti, per affidamenti diretti a società quotate in borsa, poiché si stabilisce che, per evitare il passaggio a gara, la società debba cedere almeno il 40 per cento del proprio capitale. Questa condizione consente di giungere alla fine del contratto servizio in essere e non cessare entro il 31 dicembre 2011. Ciò può rappresentare, a suo avviso, un potenziale danno patrimoniale nei confronti di queste società. Giudica debole la condizione di salvaguardia per le società affidatarie dirette di servizi pubblici locali che, in base al comma 9 dell'articolo 15, possono comunque concorrere solo alla prima gara per l'affidamento del servizio nelle aree in cui risultano già affidatari. Ribadisce, infine, che il Governo dovrebbe farsi carico di elaborare una normativa organica da sottoporre al Parlamento sul complesso sistema dei servizi pubblici locali e che ciò andrebbe a

vantaggio sia della qualità dei servizi offerti ai cittadini sia delle imprese operanti nel settore. Questo darebbe anche sicurezza e prospettive certe ai numerosi operatori italiani di settore.

Lido SCARPETTI (PD) lamenta che non si sia ancora realizzata una riflessione seria su una legge organica in materia di regolazione di mercato dei servizi pubblici locali. Ciò, a suo avviso, è dovuto non solo alle problematiche poste dai processi di liberalizzazione, ma anche da quelle connesse alla qualità dei servizi offerti ai cittadini. Manifesta il suo orientamento favorevole alla liberalizzazione dei mercati e all'apertura a *player* internazionali, purché in una logica di reciprocità. Sottolinea altresì la necessità di prevedere un periodo transitorio per maturare le conoscenze necessarie a competere su mercati internazionali, una volta avviato il processo di liberalizzazione. Osserva che il mercato deve essere aperto, tenendo conto che l'affidamento del servizio non deve avvenire semplicemente sulla base di un bando di gara che rischia di esporre i servizi pubblici locali ad una logica del profitto potenzialmente in contrasto con l'interesse generale.

Raffaello VIGNALI (PdL), *presidente e relatore*, alla luce del dibattito svoltosi e come già preannunciato nella seduta di ieri, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione che cerca di recepire almeno in parte le osservazioni

emerse nel corso del dibattito (*vedi allegato*).

Andrea LULLI (PD), nel dichiarare l'astensione del proprio gruppo, auspica che il provvedimento d'urgenza in esame, soprattutto per quanto concerne la materia di cui all'articolo 15, possa essere modificato nel corso dell'esame in Assemblea. Pur ritenendo che le disposizioni dell'articolo 16 rappresentino un arretramento rispetto a quanto stabilito dalla legge n. 99 del 2009, giudica comunque positivamente contenuto del provvedimento in esame in materia di *made in*.

Alberto TORAZZI (LNP), nel dichiarare voto favorevole, esprime tuttavia perplessità sulle disposizioni del comma 8 dell'articolo 15, in tema di regime transitorio degli affidamenti, in cui si prevede che per evitare il passaggio a gara, la società debba cedere almeno il 40 per cento del proprio capitale.

Enzo RAISI (PdL) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo.

Gabriele CIMADORO (IdV) dichiara l'astensione del proprio gruppo.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 16.

ALLEGATO

DL 135/09: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee. C. 2897 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione attività produttive, commercio e turismo,

esaminato il testo del decreto legge n. 135 del 2009, già approvato dal Senato della Repubblica, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee (C. 2897 Governo, approvato dal Senato),

rilevato con rammarico che, nonostante i numerosi articoli e le materie rientranti nelle competenze primarie della Commissione, ivi incluse le disposizioni relative alla riforma della disciplina sui servizi pubblici locali di rilevanza economica, essa sia chiamata ad esprimere un

semplice parere alla Commissione di merito;

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire, fra i criteri finalizzati al conferimento della gestione dei servizi pubblici locali a favore di imprenditori o società, ovvero a società a partecipazione mista, nonché nei criteri finalizzati alla selezione del socio, anche quelli della diminuzione delle tariffe a carico dell'utente e del miglioramento della qualità dei servizi offerti, anche in riferimento agli aspetti ambientali.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE LEGISLATIVA:

Disposizioni concernenti l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare per il 2009. C. 2788, approvato dalla 6 ^a Commissione permanente del Senato (<i>Discussione e approvazione</i>)	132
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. C. 2364 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>) ..	134
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	136

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	135
---	-----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva su taluni fenomeni distorsivi del mercato del lavoro (lavoro nero, caporalato e sfruttamento della manodopera straniera).	
Audizione di rappresentanti dell'IPSEMA (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	135

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago. C. 762 Bellanova, C. 1550 Ceccacci Rubino, C. 2112 Borghesi, C. 2654 Delfino	135
--	-----

COMITATO RISTRETTO:

Norme sul riconoscimento e sulla promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale. C. 1079 Bobba, C. 2418 Cazzola, C. 2610 Delfino	135
--	-----

SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 11 novembre 2009. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.

La seduta comincia alle 8.50.

Disposizioni concernenti l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare per il 2009.

C. 2788, approvato dalla 6^a Commissione permanente del Senato.

(Discussione e approvazione).

La Commissione inizia la discussione della proposta di legge in titolo.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per la discussione in sede legislativa è assicurata, oltre che dal resoconto stenografico, anche tramite la trasmissione attraverso impianti audiovisivo a circuito

chiuso. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

Avverte, quindi, che l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione di mercoledì 4 novembre 2009, ha definito l'organizzazione della discussione del provvedimento. Al riguardo, ricorda che la Commissione ha già esaminato in sede referente il progetto di legge n. 2788, nel medesimo testo approvato dalla 6^a Commissione permanente del Senato, sul quale sono stati espressi i pareri da parte delle competenti Commissioni; essendo stato, nel frattempo, richiesto il trasferimento di tale testo alla sede legislativa, ai sensi dell'articolo 92, comma 6, del Regolamento, ed essendosi verificati i necessari presupposti per dare seguito a questa richiesta, l'Assemblea ha deliberato, nella seduta di ieri, il predetto trasferimento di sede del provvedimento, che risulta ora assegnato in sede legislativa alla XI Commissione.

Dichiara, pertanto, aperta la discussione sulle linee generali.

Vincenzo Antonio FONTANA (Pdl), *relatore*, ricordato che la proposta di legge in discussione è già stata approvata in sede deliberante dalla 6^a Commissione permanente del Senato, ne illustra il contenuto e le finalità.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI si associa alle considerazioni svolte dal relatore.

Amalia SCHIRRU (PD) esprime un orientamento positivo sul provvedimento in titolo, che individua una soluzione in favore di una specifica categoria di invalidi di guerra. Considerata la forte attesa che gli interessati nutrono nei confronti di tale proposta di legge, preannuncia quindi il voto favorevole del suo gruppo.

Silvano MOFFA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la discussione sulle linee generali.

Prende atto che il relatore e il rappresentante del Governo rinunciano ad intervenire in sede di replica.

Avverte, quindi, che il seguito della discussione in Commissione verterà sul progetto di legge n. 2788, nel medesimo testo approvato dalla 6^a Commissione permanente del Senato. Ricorda che, sulla base di quanto convenuto nell'ambito della prima richiamata riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, al fine di consentire la conclusione della discussione entro la giornata di oggi, il termine per la presentazione di emendamenti al provvedimento è fissato alle ore 9.05.

Sospende brevemente la seduta, per consentire il decorso del termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

La seduta, sospesa alle 9, è ripresa alle 9.05.

Silvano MOFFA, *presidente*, comunica che non sono stati presentati emendamenti al progetto di legge in titolo. Avverte quindi che, consistendo il progetto di legge di un solo articolo, si procederà direttamente alla votazione finale, ai sensi dell'articolo 87, comma 5, del Regolamento.

Teresio DELFINO (UdC), intervenendo per una breve dichiarazione di voto finale, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sul provvedimento in discussione, esprimendo apprezzamento per la positiva risposta che viene fornita agli interessati.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva, con votazione nominale finale, la proposta di legge n. 2788, nel medesimo testo già approvato dal Senato.

La seduta termina alle 9.10.

N.B. Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 11 novembre 2009. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 9.10.

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

C. 2364 Governo, approvato dal Senato, e abb.

(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta di ieri.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che il relatore, nella seduta di ieri, ha presentato una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato*).

Giuseppe BERRETTA (PD) giudica condivisibile l'osservazione contenuta nella proposta di parere del relatore, che prospetta la possibilità per i lavoratori dipendenti di accedere alle risorse del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, previsto dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni, considerato anche che le citate imprese contribuiscono ai versamenti nei confronti di tale Fondo. Al riguardo, osserva peraltro che il rischio di pregiudicare i diritti dei lavoratori in questione è molto concreto, soprattutto alla luce delle diverse modifiche normative apportate alla disciplina fallimentare, tese ad introdurre procedure sempre più complesse che rendono più difficile la conclusione dell'iter concorsuale. Ritiene, pertanto, che tale problematica vada inquadrata in un contesto più ampio, nell'ambito di un progetto di riforma che preveda, eventualmente, interventi di natura legislativa più organici, rilevando, altresì, la necessità di agire anche sul piano amministrativo, mediante

specifici atti di indirizzo rivolti all'INPS, anche al fine di evitare un inutile e dispendioso contenzioso tra le parti in causa.

Si interroga, più in generale, sull'effettiva possibilità di attuazione del provvedimento in esame, atteso che non vengono previste adeguate risorse finanziarie per garantire una giusta remunerazione ai soggetti deputati a curare il corretto svolgimento della nuova procedura introdotta dalla normativa in questione, dalle cui prestazioni dipende il buon esito dell'intero procedimento.

Ritiene, in ultimo, doveroso svolgere una considerazione a titolo personale, segnalando il rischio di un uso surrettizio della nuova tipologia di concordato disciplinata dal presente provvedimento, dal momento che, in base all'attuale formulazione della proposta normativa, dalla presentazione del piano di ristrutturazione dei debiti potrebbe derivare la sospensione dell'intera procedura concorsuale. Su tale punto, che riveste un particolare interesse di carattere generale, seppur non direttamente rientrante nella competenza della Commissione, auspica che si possano individuare delle garanzie specifiche, che scongiurino il pericolo che si ricorra a tale strumento di sospensione solo con intento dilatorio ed elusivo, al fine di allungare ulteriormente i tempi procedurali, allo stato già piuttosto lunghi, e di evitare il fallimento.

Silvano MOFFA, *presidente*, fa presente che la questione posta dal deputato Berretta, seppur non di immediato interesse della Commissione, appare meritevole di ogni opportuno approfondimento nell'ambito delle sedi competenti, incidendo su materie delicate, che richiedono un adeguato coordinamento normativo.

Teresio DELFINO (UdC) evidenzia che il provvedimento, pur non contenendo norme di specifico interesse della Commissione, riveste una importanza significativa da un punto di vista più generale, atteso che si propone di garantire una migliore efficacia dell'azione di contrasto a

un fenomeno deplorabile come quello dell'usura, favorendo una maggiore certezza nell'applicazione della normativa. Preannuncia, pertanto, il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, dichiarando, inoltre, di condividere l'osservazione in essa contenuta, tesa a tutelare i diritti dei lavoratori interessati, che si augura possa essere recepita dalla Commissione di merito.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione formulata dal relatore.

La seduta termina alle 9.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 11 novembre 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.20 alle 9.30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 11 novembre 2009. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 14.15.

Indagine conoscitiva su taluni fenomeni distorsivi del mercato del lavoro (lavoro nero, caporalato e sfruttamento della manodopera straniera).

Audizione di rappresentanti dell'IPSEMA.

(Svolgimento e conclusione).

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante l'impianto audiovisivo a circuito

chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Antonio PARLATO, *presidente dell'IPSEMA*, e Palmira PETROCELLI, *direttore generale dell'IPSEMA*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Silvano MOFFA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, formula alcune osservazioni e ringrazia i soggetti auditi per il contributo fornito. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.35.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 11 novembre 2009.

Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago.

C. 762 Bellanova, C. 1550 Ceccacci Rubino, C. 2112 Borghesi, C. 2654 Delfino.

Il comitato ristretto si è riunito dalle 14.35 alle 14.50.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 11 novembre 2009.

Norme sul riconoscimento e sulla promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale.
C. 1079 Bobba, C. 2418 Cazzola, C. 2610 Delfino.

Il comitato ristretto si è riunito dalle 14.50 alle 14.55.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento (C. 2364 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 2364, già approvata dal Senato, recante « Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento », come risultante dalle modifiche apportate in sede referente, alla quale sono abbinate le proposte di legge C. 1944 Losacco, C. 728 La Russa, C. 2564 Volontè e petizione n. 638;

considerato positivamente che il provvedimento interviene in una materia delicata quale quella dell'indebitamento, provocato da usura o da altre cause, anche al fine di garantire il reinserimento dell'imprenditore vittima dell'usura nel circuito dell'economia legale;

preso atto che al Capo II si prevede l'introduzione di una nuova tipologia di concordato, relativa alle cosiddette « crisi da sovraindebitamento », cioè le crisi di

liquidità del singolo debitore, che si tratti di famiglie o di imprenditori non assoggettabili alle ordinarie procedure concorsuali;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di individuare le necessarie tutele in favore dei dipendenti delle imprese che accedono alla nuova procedura concorsuale di cui al Capo II, anche mediante l'introduzione di una specifica disposizione che preveda la possibilità per i lavoratori dipendenti di accedere alle risorse del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, disciplinato dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di raccolta e utilizzo del sangue cordonale. C. 361 Volontè, C. 548 Bertolini, C. 961 Colucci, C. 1214 Di Virgilio e C. 2040 Mosella.

Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma (AIL), del Centro nazionale sangue, dell'Associazione donatrici italiane sangue cordonale ombelicale (ADISCO), dell'Associazione donatori cellule staminali (AdoCeS) e di esperti del mondo scientifico 137

SEDE CONSULTIVA:

Nuova disciplina del commercio interno del riso. Nuovo testo C. 1991 Governo (Parere alla XIII Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 137

DL 135/2009: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee. C. 2897 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (*Esame e rinvio*) 138

SEDE REFERENTE:

Misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche. C. 2713 approvata, in un testo unificato, dalla 11ª Commissione permanente del Senato (*Esame e rinvio*) 139

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 141

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 11 novembre 2009.

Disposizioni in materia di raccolta e utilizzo del sangue cordonale.

C. 361 Volontè, C. 548 Bertolini, C. 961 Colucci, C. 1214 Di Virgilio e C. 2040 Mosella.

Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma (AIL), del Centro nazionale sangue, dell'Associazione donatrici italiane sangue cordonale ombelicale (ADISCO), dell'Associazione donatori cellule staminali (AdoCeS) e di esperti del mondo scientifico.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 15.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 11 novembre 2009. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 15.20.

Nuova disciplina del commercio interno del riso

Nuovo testo C. 1991 Governo.

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 10 novembre 2009.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri l'onorevole Mancuso ha svolto la relazione introduttiva. Non essendovi iscritti a parlare, chiede al relatore di formulare una proposta di parere.

Gianni MANCUSO (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 135/2009: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.

C. 2897 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Lucio BARANI (PdL), *relatore*, avverte che, la Commissione è chiamata ad esprimere alla I Commissione il prescritto parere sulle parti di competenza del disegno di legge n. 2897, recante conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135: « Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee ».

Per quanto concerne lo specifico ambito di competenza della Commissione, segnala, in particolare, l'articolo 8-bis, introdotto durante l'esame presso il Senato, che vincola, per un importo non inferiore a 2 milioni di euro annui, le risorse del Fondo istituito per la realizzazione di interventi nel settore sanitario, a favore del Centro Nazionale Trapianti, per l'attuazione delle disposizioni in materia di cellule riproduttive, di cui al

decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, nonché delle disposizioni in materia di qualità e sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani, di cui alle direttive della Commissione europea n. 2006/17/CE e n. 2006/86/CE, in corso di recepimento. Inoltre, la norma prevede che le risorse vincolate debbano essere utilizzate per attuare la disciplina in materia di cellule riproduttive e di tessuti e cellule umani.

Segnala, poi, l'articolo 9, il quale novella il decreto legislativo n. 193 del 2007, in materia di sicurezza e igiene alimentare, disponendo che competente per le forniture destinate ai contingenti militari impegnati in missioni internazionali sia il Ministero della difesa, che si avvale dell'organizzazione e delle figure professionali della sanità militare, per garantire l'effettività dei relativi controlli.

Infine, l'articolo 20, concernente alcuni profili transitori della disciplina sulla compatibilità tra le attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali e di gestione di farmacie, è inteso a chiarire l'efficacia retroattiva del nuovo regime. In particolare, l'articolo in esame introduce un nuovo comma 4-bis all'articolo 100 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, volto a sancire l'efficacia retroattiva del nuovo regime, specificando che sono fatti salvi – benché le fattispecie fossero sorte durante la previgente disciplina di divieto – gli effetti: degli affidamenti della gestione delle farmacie comunali a società che svolgano attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali; dell'acquisizione, da parte di tali società, di partecipazioni in società affidatarie della gestione di farmacie comunali.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 11 novembre 2009. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 15.30.

Misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche.

C. 2713 approvata, in un testo unificato, dalla 11^a Commissione permanente del Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marco CALGARO (PD), *relatore*, fa presente che la proposta di legge n. 2713, approvata in sede deliberante dalla 11^a Commissione del Senato il 22 settembre scorso, è diretta, come enunciato dall'articolo 1, al riconoscimento della sordocità come disabilità specifica unica, distinta dalla sordità e dalla cecità, in conformità alle indicazioni contenute nella Dichiarazione scritta sui diritti delle persone sordocieche del Parlamento europeo, del 1° aprile 2004 (l'articolo 1 del provvedimento indica erroneamente la data del 12 aprile anziché quella del 1° aprile).

Nella seduta del 1° aprile 2004, il Parlamento europeo ha infatti adottato la citata Dichiarazione sui diritti delle persone sordocieche. Tale Dichiarazione, nel richiamare espressamente l'articolo 13 del Trattato istitutivo della Comunità europea (che detta norme per il contrasto delle discriminazioni fondate sugli *handicap*) ed il principio di dignità della persona, rimarca che la sordocecità costituisce una disabilità distinta, caratterizzata da deficienze della vista e dell'udito comportanti difficoltà nell'accesso all'informazione, alla comunicazione e alla mobilità. Sulla base di tali premesse,

il Parlamento europeo invita le istituzioni dell'Unione e i singoli Stati membri a riconoscere e ad applicare i diritti delle persone sordocieche. In particolare, viene enunciato il principio secondo cui le persone sordocieche dovrebbero godere degli stessi diritti riconosciuti e garantiti agli altri cittadini dell'Unione europea e che tali diritti dovrebbero essere applicati attraverso un'adeguata legislazione in ogni Stato membro. Tra i diritti sanciti dalla menzionata Dichiarazione sono compresi: il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione europea; il diritto di lavorare e di avere accesso alla formazione, beneficiando dell'illuminazione, dei contrasti e degli adattamenti necessari; il diritto di accedere ad una assistenza sanitaria e sociale incentrata sulla persona; il diritto alla formazione permanente; il diritto di ricevere un sostegno personalizzato, ove opportuno, sotto forma di guide-comunicatori, interpreti per i sordo-ciechi o assistenti.

L'articolo 2 definisce sordocieche le persone cui siano distintamente riconosciute entrambe le minorazioni, sulla base della legislazione vigente, in materia di sordità civile e di cecità civile (comma 1). A tali soggetti si riconosce il diritto di percepire in forma unificata le indennità loro spettanti ai sensi della normativa vigente in materia di sordità civile e di cecità civile. Percepiscono altresì in forma unificata anche le eventuali altre prestazioni conseguite rispettivamente per la condizione di sordità civile e cecità civile, erogate dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (comma 2). A coloro che, alla data di entrata in vigore della legge, risultano già titolari di distinte indennità e prestazioni per entrambe le condizioni di sordità civile e di cecità civile, è riconosciuta l'unificazione dei trattamenti in godimento (comma 3). Ai medesimi soggetti continuano ad applicarsi i benefici assistenziali e per l'inserimento al lavoro già riconosciuti dalla legislazione vigente per le due distinte menomazioni (comma 4).

Ai sensi dell'articolo 3, l'accertamento della sordocecità, è effettuato dall'azienda sanitaria locale competente mediante la commissione medica di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che procede alla valutazione di entrambe le disabilità sulla base della documentazione clinica presentata dall'interessato. Per l'accertamento si prevede un'unica visita alla quale sono presenti entrambi gli specialisti competenti. Esso viene espletato tenendo conto dei requisiti sanitari previsti dalla vigente normativa per il rispettivo riconoscimento della condizione di cecità civile e di sordità civile (comma 1). La condizione di sordocieco è riconosciuta al soggetto che risulti in possesso dei requisiti già previsti dalla legislazione vigente rispettivamente in materia di sordità civile e di cecità civile ai fini dell'ottenimento delle indennità già definite in base alle vigenti normative relative alle due distinte minorazioni (comma 2). Il verbale di accertamento è sottoposto alla verifica delle competenti commissioni provinciali dell'INPS (comma 3). È poi prevista la modifica delle disposizioni recate dal comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, al fine di applicare la semplificazione delle procedure di accertamento, svolte dalle regioni, anche per la verifica della condizione di sordocecità (comma 4).

Le modalità di accertamento e di erogazione unificata delle indennità e delle prestazioni si applicano per le domande presentate dalla data di entrata in vigore della legge, nonché in occasione di eventuali revisioni programmate (comma 5). Restano ferme tutte le situazioni di incompatibilità con altri benefici, stabilite da vigenti disposizioni legislative (comma 6).

L'articolo 4 disciplina gli interventi per l'integrazione e il sostegno sociale delle persone sordocieche. In particolare, nei limiti delle risorse già disponibili a legislazione vigente, i progetti individuali previsti dall'articolo 14 della legge 8 no-

vembre 2000, n. 328, rivolti alle persone disabili per le quali è stata accertata, ai sensi dell'articolo 3 del presente provvedimento, la condizione di sordocecità, devono tenere conto delle misure di sostegno specifico necessarie per la loro integrazione sociale.

L'articolo 5 prevede che le regioni, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle risorse già disponibili a legislazione vigente in materia socio-sanitaria e di formazione professionale, possano individuare specifiche forme di assistenza individuale ai soggetti sordociechi, con particolare riferimento alla fornitura di sostegno personalizzato mediante guide-comunicatori e interpreti.

L'articolo 6, infine, fissa l'entrata in vigore del provvedimento al giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Va ancora ricordato che una proposta di legge dal contenuto simile a quello della proposta in esame è stata esaminata dalla Commissione, in sede referente, nel corso della XV legislatura (proposta di legge n. 1968). L'*iter* si è tuttavia arrestato dopo l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti in sede consultiva.

In conclusione, nell'auspicare una rapida approvazione del provvedimento in esame, osserva che la Commissione dovrà valutare l'opportunità di modificare il testo trasmesso dal Senato, al fine di comprendere tra i destinatari del provvedimento anche coloro che diventano sordociechi dopo il compimento del dodicesimo anno di età, che invece sembrerebbero esclusi dall'applicazione delle nuove norme.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) osserva che il disegno di legge, per la materia che tratta, dovrebbe essere più opportunamente esaminato congiuntamente alla XI Commissione.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, fa presente che la Presidenza della Camera ne ha disposto l'assegnazione in sede referente esclusivamente alla XII Com-

missione e che, ove la XI Commissione dovesse sollevare conflitto di competenza, potrà essere valutata una diversa assegnazione. Ricorda, inoltre, che la XI Commissione, competente in sede consultiva, sarà comunque chiamata ad esprimere il parere di competenza.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia

quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 16.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02020 Oliverio ed altri: Sulla recente crisi del settore ittico in Calabria	142
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	147
5-02072 Ruvo: Misure per una politica mirata al sostegno dell'agricoltura	143
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	148

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

Comunicazioni del Sottosegretario per le politiche agricole alimentari e forestali, Antonio Buonfiglio, sull'accordo raggiunto in sede comunitaria sulla riforma dei sistemi di controllo dell'attività di pesca in Europa (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	143
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee. C. 2897, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	144
--	-----

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare. C. 2260 Governo ed abb.-A.	146
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	146

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 11 novembre 2009. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole, alimentari e forestali, Antonio Buonfiglio.

La seduta comincia alle 14.10.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto

televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-02020 Oliverio ed altri: Sulla recente crisi del settore ittico in Calabria.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), si riserva di intervenire in sede di replica.

Il Sottosegretario Antonio BUONFIGLIO, risponde alla interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), nel ringraziare il sottosegretario Buonfi-

glio per la risposta fornita e per la disponibilità a voler attivare tutti gli ammortizzatori sociali che dovessero essere richiesti dalla regione, osserva che, per quanto riguarda la presenza di navi sui fondali dei mari calabresi, la direzione marittima di Reggio Calabria, proprio in questi giorni, ha trasmesso una comunicazione alla Commissione antimafia nella quale si afferma che nei fondali calabresi sono presenti oltre quaranta navi, di cui nove dei veleni e due la cui identità non è ancora conosciuta.

Inoltre, poiché la crisi del settore ittico tocca livelli straordinari, con prezzi in diminuzione del 60 per cento e con una notevole contrazione della domanda di pesce, ritiene che il Governo e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali debbano innanzitutto promuovere accertamenti al fine di escludere qualsiasi problema di radioattività e, in secondo luogo, predisporre una campagna promozionale a favore del consumo del pesce. Nel frattempo, ritiene altresì indispensabile utilizzare gli ammortizzatori sociali per dare risposte certe ai cinquemila operatori del settore, di cui tremila imbarcati.

5-02072 Ruvo: Misure per una politica mirata al sostegno dell'agricoltura.

Giuseppe RUVOLO (UdC), si riserva di intervenire in sede di replica.

Il Sottosegretario Antonio BUONFIGLIO, risponde alla interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Giuseppe RUVOLO (UdC), replicando, fa presente che l'articolata risposta fornita dal Governo è soddisfacente solo dal punto di vista formale, nulla mutando sul piano della sostanza, vista la mancanza di una risposta adeguata al tenore della domanda.

Per quanto riguarda, inoltre, la questione della competenza residuale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rispetto al contenuto delle pre-

messe della sua interrogazione a risposta immediata, ritiene che se è vero che tali premesse si riferivano a competenze anche di altri dicasteri, è altrettanto vero che i fondi si riferivano soltanto al settore agricolo e che sono stati a questo sottratti, proprio da altri dicasteri.

Osserva pertanto come, al di là delle lodevoli intenzioni del ministro Zaia, ingenti risorse non siano state rese disponibili per l'agricoltura proprio in un momento grave per il settore, che vive una profonda crisi di mercato che avrebbe dovuto consigliare l'adozione di misure forti e concrete per il suo effettivo rilancio.

Paolo RUSSO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.25.

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Mercoledì 11 novembre 2009. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Antonio Buonfiglio.

La seduta comincia alle 14.25.

Comunicazioni del Sottosegretario per le politiche agricole alimentari e forestali, Antonio Buonfiglio, sull'accordo raggiunto in sede comunitaria sulla riforma dei sistemi di controllo dell'attività di pesca in Europa.

(Svolgimento e conclusione).

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso, anche mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Il Sottosegretario Antonio BUONFIGLIO riferisce sull'argomento in titolo.

Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Anita DI GIUSEPPE (IdV) e Giuseppe RUVOLO (UdC).

Il Sottosegretario Antonio BUONFIGLIO replica con più interventi ai deputati intervenuti.

La seduta termina alle 14.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 11 novembre 2009.— Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Antonio Buonfiglio.

La seduta comincia alle 14.35.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.

C. 2897, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge all'ordine del giorno.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, ricorda che il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, risponde alla necessità di adempiere ad obblighi comunitari già giunti in scadenza e, pertanto, s'inquadra nell'ambito delle misure necessarie a garantire il rispetto di quanto previsto dall'articolo 117, primo comma, della Costituzione.

Le parti di competenza della Commissione Agricoltura, sulle quali la stessa è chiamata ad esprimere un parere, sono contenute all'articolo 6, che modifica il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari, all'articolo 16, sul *made in Italy* e sui prodotti interamente italiani, all'articolo 17, sul 6° Censimento generale dell'agricoltura, all'articolo 17-bis, in materia di fascicolo aziendale delle imprese di pesca e all'articolo 18 e in materia di prelievo mensile nel settore lattiero.

Il comma 1 dell'articolo 6 è inteso a operare correzioni materiali alle norme che individuano alcune esclusioni dall'elenco degli ingredienti classificati come allergeni alimentari.

Sia l'elenco dei prodotti allergizzanti che le esclusioni in esame sono contenute nella sezione III dell'allegato 2 del decreto legislativo n. 109 del 1992 che è stata da ultimo interamente novellata con l'articolo 27 della legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria per il 2008), al fine di recepire le riclassificazioni operate dalla direttiva 2007/68/CE.

Il comma 2 specifica che l'intervento correttivo di cui al primo comma non determina alcuna modifica della procedura attualmente prevista per l'aggiornamento della sezione III allo scopo di recepire le direttive comunitarie, in base alla quale debbono essere adottati decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previo parere della Conferenza Stato-regioni che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta.

L'articolo 16, ai commi 1-8, reca disposizioni – come si legge nella relazione illustrativa – volte a «rendere effettivo, in funzione di tutela della corretta informazione dei consumatori, il divieto di fornire indicazioni incomplete o inesatte sull'origine dei prodotti posti in commercio».

In primo luogo, i commi da 1 a 4 intendono introdurre una regolamenta-

zione dell'uso di indicazioni di vendita che presentino il prodotto come interamente realizzato in Italia.

In particolare, il comma 1 individua le condizioni alle quali il prodotto o la merce possono essere qualificati come realizzati interamente in Italia, prevedendo che il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento dei prodotti e delle merci siano compiuti esclusivamente sul territorio italiano.

Il comma 2 rinvia a successivi decreti ministeriali l'eventuale precisazione delle modalità applicative del comma precedente.

Il comma 4 prevede quindi una sanzione penale per l'uso di un'indicazione di vendita che presenti il prodotto come interamente realizzato in Italia, quale « 100% made in Italy », « 100% Italia », « tutto italiano », o altra che sia idonea ad ingenerare nel consumatore la convinzione della realizzazione interamente in Italia del prodotto, ovvero per l'uso di segni o figure che inducano la medesima fallace convinzione, ove non ricorrano i presupposti previsti nei commi 1 e 2. Per tale fattispecie, in particolare, vengono comminate le pene di cui all'articolo 517 c.p., aumentate di un terzo.

Il comma 3 chiarisce quindi che, ai fini della disposizione del comma 4, per uso dell'indicazione di vendita o del marchio si intende la utilizzazione a fini di comunicazione commerciale ovvero l'apposizione dei medesimi sul prodotto o sulla confezione di vendita o sulla merce dalla presentazione in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e fino alla vendita al dettaglio.

Si ricorda che presso la X Commissione della Camera è in corso l'esame delle proposte di legge C. 2624 e abbinate, che recano disposizioni in materia di riconoscibilità e tutela dei prodotti italiani e quindi intervengono su materia analoga a quella affrontata dall'articolo 16 del decreto-legge n. 135 del 2009.

I commi da 5 a 8 dell'articolo in esame invece provvedono a modificare la disciplina di cui al comma 49 dell'articolo 4 della legge n. 350 del 2003 (finanziaria

2004), come da ultimo novellato dall'articolo 17, comma 4, della legge n. 99 del 2009. Le modifiche introdotte con i commi esame da una parte sono volte a superare i limiti interpretativi e applicativi posti dalle disposizioni previste dall'articolo 17, comma 4, della legge n. 99 del 2009, mentre dall'altra si rendono necessarie per evitare possibili profili di contrasto con la normativa comunitaria delle stesse disposizioni.

Il comma 8-bis dell'articolo 16, introdotto dal Senato, infine, reca delle modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo n. 297 del 2004, sulle produzioni DOP e IGP, consentendo a seguito di autorizzazione del Consorzio ed in presenza di specifiche norme regolamentari approvate dal Dicastero agricolo, l'immissione al consumo di tali produzioni dopo che siano state private del marchio in precedenza apposto.

Il comma 1 dell'articolo 17, sul 6° censimento generale dell'agricoltura, autorizza la spesa di – 128.580.000 per l'anno 2010 in favore dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per l'esecuzione del 6° Censimento generale, al fine di far fronte all'obbligo comunitario recato dal Regolamento (CE) n. 1166/2008 relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola e che abroga il regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio. Tale regolamento prevede che gli Stati membri nel 2010, 2013 e 2016 conducano indagini sulla struttura delle aziende agricole (articolo 7) e sui metodi di produzione agricola (articolo 11).

L'articolo 17-bis, introdotto nel corso dell'esame in Senato, integra le disposizioni relative al contenuto obbligatorio del fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 per le imprese di pesca.

L'articolo 18, in materia di prelievo mensile, introduce nuove disposizioni in merito alle trattenute, ed ai successivi versamenti, che gli acquirenti di latte sono tenuti ad effettuare nei confronti dei produttori che eccedano la propria quota

produttiva secondo le modalità attualmente previste dall'articolo 5 del decreto-legge n. 49/03 sul prelievo supplementare in tema di quote latte.

Il comma unico dell'articolo 18 dispone che per le aziende che non superino il quantitativo di latte prodotto nella campagna 2007-2008, le ritenute ed i versamenti da parte degli acquirenti debbono limitarsi al 5 per cento del dovuto per il periodo 2009-2010 ed al 10 per cento per il periodo successivo. Le aziende che godranno di tale beneficio sono pertanto tutte le aziende che produrranno oltre la quota posseduta senza distinzione, in presenza del richiesto requisito, fra quelle che potranno aver titolo alle restituzioni ai sensi del comma 3 o alle ulteriori restituzioni di cui al comma 4-ter del decreto-legge n. 49 del 2003.

Osserva infine che, come rilevato dalla relazione al disegno di legge di conversione, la norma consente di evitare un superfluo drenaggio di liquidità ad allevatori che avranno diritto alla restituzione del prelievo pagato, dal momento che non si prevede alcun esubero produttivo nazionale per la campagna in corso, a seguito dell'approvazione del regolamento (CE) n. 72/2009 che ha accordato all'Italia un aumento della quota nazionale. Tale aumento, unito peraltro alla contrazione della produzione, ha comportato una notevole riduzione dell'esubero nazionale.

Il testo originario introduceva le limitazioni del 5 per cento e del 10 per cento in relazione alle sole operazioni di versamento, attribuendo così una maggiore liquidità alle aziende di trasformazione. Un emendamento approvato dal Senato ha disposto anche l'abbattimento delle ritenute, rendendo così beneficiarie della maggiore liquidità le aziende produttrici.

Il Sottosegretario Antonio BUONFIGLIO si riserva di intervenire in sede di replica.

Paolo RUSSO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame alla seduta, già convocata, di domani mattina.

La seduta termina alle 14.55.

COMITATO DEI NOVE

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare.

C. 2260 Governo ed abb.-A.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 15.45 alle 15.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.00.

ALLEGATO 1

Interrogazione 5-02020 Oliverio ed altri: Sulla recente crisi del settore ittico in Calabria.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si rappresenta quanto segue.

Allo stato attuale, non risulta pervenuta alcuna richiesta di aiuto economico da parte delle imprese di pesca della Regione Calabria. Naturalmente qualora, a seguito della notizia di stampa del ritrovamento a largo di Cetraro (Cosenza) della nave fantasma, contenente fusti di sostanze tossiche, dovessero determinarsi danni alle imprese di pesca calabresi potranno essere attivati interventi di sostegno a favore delle marinerie interessate, quali la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, ed ulteriori misure di carattere straordinario a salvaguardia delle predette imprese.

Per quanto attiene l'attivazione delle azioni previste dall'articolo 40 del reg.(CE) 1198/06 relative allo sviluppo di nuovi mercati e campagne rivolte ai consumatori, si rappresenta che le risorse finanziarie comunitarie sono state ripartite fra lo Stato e le Regioni rispettivamente nella misura del 33 per cento e 67 per cento, ai sensi dell'Accordo multi regionale fra Stato e Regioni.

Si ritiene, pertanto, che le predette azioni possano essere attivate dalla Regione Calabria nell'ambito dei fondi ad essa destinati e nel rispetto delle normative comunitarie.

Per completezza di informazione, si evidenzia che i rilievi effettuati per conto del Ministero dell'ambiente e della tutela

del territorio e del mare dal Reparto Ambientale Marino della Guardia Costiera, sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia, escludono che il relitto individuato a largo di Cetraro sia della Nave Kunsy e che a 300 metri di profondità non risultano tracce di radioattività.

Naturalmente tali indagini andranno avanti finché non sarà accertato il contenuto del relitto e, inoltre, sarà prestata la massima attenzione alle istanze degli operatori coinvolti per attivare le misure sopra indicate.

Per quanto riguarda l'attivazione del sistema di telerilevamento e l'attività di monitoraggio finalizzate alla protezione del territorio, si informa che questa Amministrazione rappresenta la propria disponibilità, in collaborazione con il competente Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, all'utilizzo dello strumento di telerilevamento aereo (TELAER), per la rapida messa a punto di informazioni sulla condizione ambientale dei litorali della Calabria. Tale sistema si potrà affiancare, qualora ritenuto necessario, agli interventi di monitoraggio in mare e agli stringenti accertamenti sulla terraferma per la verifica di eventuali situazioni di inquinamento per le quali si è pronti ad attuare procedure di messa in sicurezza e bonifica.

ALLEGATO 2

Interrogazione 5-02072 Ruvo: Misure per una politica mirata al sostegno dell'agricoltura**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente, si premette che la tematica oggetto dell'interrogazione non investe la competenza primaria del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e, pertanto, gli elementi che vengono qui riportati e posti all'attenzione di codesta Commissione attengono esclusivamente agli interventi di competenza di questa Amministrazione.

Con delibera CIPE n. 166 del 21 dicembre 2007 sono state assegnate al Mipaaf la titolarità e la responsabilità di un Documento unitario di strategia specifica (DUSS) e di un Programma attuativo FAS (PAN), denominato « Competitività dei sistemi agricoli e rurali », con una attribuzione di risorse pari a 875 milioni di euro, destinato per l'85 per cento al mezzogiorno e per il 15 per cento al centro-nord del paese¹. L'importo finanziario è allocato in una serie di interventi destinati al sostegno delle filiere, alla ricerca, al rilancio competitivo agricolo e forestale nonché al ricambio generazionale, così come indicato nella tabella sottostante.

Misure	Importi mln
Misura 1 - Sostegno all'innovazione e alla competitività delle filiere, dei distretti agroindustriali e agroalimentari	476,00
Misura 2 - Sostegno alla ricerca, all'innovazione e al trasferimento tecnologico per la competitività del settore agricolo, agro-industriale e forestale	44,01
Misura 3 - Azione di sistema per il sostegno alla realizzazione di interventi per la competitività del sistema agricolo, forestale ed agroindustriale mediante l'attivazione di procedure negoziali con le amministrazioni centrali e regionali interessare e coinvolte nella politica regionale unitaria	65,01
Misura 4 - Azioni di sistema sviluppo della progettualità	44,01
Misura 5 - Sostegno al ricambio generazionale	130,99
Misura 6 - Assistenza tecnica	27,48
Riserva di programmazione	87,50
Totale Misure	875,00

Successivamente, con delibera del 2 aprile 2008 n. 65/2008, lo stesso CIPE ha dato formale approvazione al suddetto Programma, previo adempimento di alcune prescrizioni alle quali questo Ministero ha puntualmente dato riscontro, ivi compresa l'attivazione della Valutazione Ambientale Strategica del programma.

Tuttavia, il 6 marzo 2009, il CIPE ha revocato integralmente le attribuzioni finanziarie a ciascun PAN avente carattere nazionale, ivi compreso il PAN a titolarità del Mipaaf, lasciando senza copertura fi-

¹ Tale allocazione è prevista per tutte le risorse programmate nell'ambito del FAS.

nanziaria le misure già previste dal programma che miravano a soddisfare specifici e inderogabili fabbisogni di intervento per il rilancio della competitività dei sistemi agricoli e rurali sia del Mezzogiorno che del Centro-Nord.

Le risorse revocate ai programmi nazionali FAS sono confluite in tre nuovi fondi, nell'ambito dei quali non sono previsti, attualmente, specifici interventi per l'agricoltura: Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale (Presidenza del Consiglio dei Ministri), Fondo sociale per l'occupazione e la formazione (Ministero del lavoro, salute e politiche sociali) e Fondo infrastrutture (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti). Il primo di tali fondi, ha una dotazione finanziaria cospicua (circa 9 miliardi di euro) in parte assegnati per interventi di ricostruzione in Abruzzo ed in parte ancora non assegnati.

In tale contesto, questo Ministero ha puntualmente dato riscontro a quanto previsto al punto 2.4 della citata delibera del 6 marzo 2009, laddove era previsto che ciascuna Amministrazione centrale titolare di un programma FAS, pur senza dotazione finanziaria, presentasse entro il 30 giugno 2009 una pianificazione degli interventi da realizzare e che, in mancanza di tale documento, non si avrebbe avuto diritto ad alcuna eventuale futura assegnazione.

Al riguardo, infatti, è stato trasmesso il documento richiesto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Segreteria del CIPE) ed al Ministero dello Sviluppo Economico (Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica) al quale, tuttavia, nonostante l'interessamento diretto da parte del Ministro Zaia nei confronti della controparte politica, non è ancora stato dato riscontro.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee. C. 2897 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	150
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere formulata dal relatore</i>)	153
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere alternativo formulata dai deputati Farinone e Gozi</i>)	154
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	156
Nuova disciplina del commercio interno del riso. Nuovo testo C. 1991 Governo (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	151
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	157
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	152
AVVERTENZA	152

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 11 novembre 2009. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 15.35.

Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.

C. 2897 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 10 novembre 2009.

Mario PESCANTE, *presidente*, avverte che, facendo seguito al dibattito svoltosi nella seduta di ieri, ha trasmesso al Presidente della Camera una lettera nella quale si dà conto delle osservazioni formulate dai colleghi affinché, anche in vista delle eventuali modifiche da apportare al Regolamento della Camera in conseguenza dell'ormai prossima entrata in vigore del Trattato di Lisbona, si possa tenere conto delle esigenze manifestate.

Isidoro GOTTARDO (Pdl), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni, che illustra (*vedi allegato 1*).

Enrico FARINONE (PD) formula una proposta di parere alternativo, contrario al provvedimento in esame (*vedi allegato 2*). Ne illustra i contenuti, soffermandosi in

particolare sul fatto che il decreto-legge reca disposizioni tra loro eterogenee, che non rispondono ai requisiti di necessità e urgenza e che riproducono articoli contenuti nel disegno di legge comunitaria per il 2009, già approvato dalla Camera dei deputati e attualmente all'esame del Senato. Si opera in tal modo uno svuotamento della legge comunitaria annuale quale strumento ordinario di adeguamento dell'ordinamento italiano a quello comunitario.

Si sofferma quindi sui contenuti dell'articolo 15 del decreto-legge, che ridisciplina la normativa in un settore assai delicato quale quello dei servizi pubblici locali, senza alcun disegno organico né un approfondito esame parlamentare, e senza alcun coinvolgimento dei soggetti interessati; l'esistenza di proposte di iniziativa parlamentare in materia, il cui esame era stato avviato in questa legislatura presso il Senato e successivamente interrotto per un atto di dovuta cortesia istituzionale, in attesa di un disegno di legge in materia di iniziativa governativa, avrebbero reso opportuno lo stralcio di questa disposizione.

Valuta infine positivamente l'iniziativa assunta dal Presidente Pescante con la lettera inviata al Presidente della Camera; auspica tuttavia che, per il futuro, provvedimenti di natura analoga a quello in esame possano essere assegnati anche alla XIV Commissione in sede referente; occorre infatti a suo avviso impegnarsi fortemente affinché la Commissione possa accrescere il proprio ruolo, anche tenuto conto della prossima entrata in vigore del Trattato di Lisbona.

Gianluca PINI (LNP) nel condividere alcune delle preoccupazioni manifestate dal collega Farinone, con particolare riferimento al ruolo della XIV Commissione, evidenzia tuttavia l'urgenza dell'intervento normativo in oggetto. Deve tuttavia rilevare come nel corso dell'esame del decreto-legge presso il Senato siano state introdotte nel testo disposizioni che non ap-

paiono affatto giustificate e che, in base ai criteri di ammissibilità degli emendamenti seguiti alla Camera non sarebbero state probabilmente ritenute ammissibili.

Nel preannunciare il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, richiama la sua attenzione sull'osservazione formulata con riferimento all'articolo 20-*bis*, riguardante l'utilizzo dei dati personali contenuti in elenchi telefonici di cui all'articolo 44, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 207 del 2008. Segnala come si tratti di disposizioni frutto di una complessa mediazione e rispetto alle quali sarebbe opportuno, a suo avviso, non intervenire.

Isidoro GOTTARDO (PdL) condivide la preoccupazione manifestata dall'onorevole Pini e formula conseguentemente una nuova proposta di parere (*vedi allegato 3*).

Mario PESCANTE, *presidente*, ricorda che sarà posta in votazione per prima la proposta di parere del relatore, la cui approvazione preclude la proposta di parere alternativo presentata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova proposta di parere formulata dal relatore.

Nuova disciplina del commercio interno del riso.

Nuovo testo C. 1991 Governo.

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 10 novembre 2009.

Mario PESCANTE, *presidente*, formula, in sostituzione del relatore, una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 4*).

Gianluca PINI (LNP) preannuncia, a nome del suo gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere formulata.

Enrico FARINONE (PD) preannuncia, a nome del suo gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere formulata.

Isidoro GOTTARDO (Pdl) preannuncia, a nome del suo gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere formulata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata.

La seduta termina alle 15.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50, alle 16.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Sugli esiti della riunione della XLII COSAC svolta a Stoccolma il 5 e 6 ottobre 2009.

ALLEGATO 1

Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee. C. 2897 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminato il disegno di legge C. 2897 Governo, approvato dal Senato, recante conversione in legge del DL 135/09 recante « Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee »;

considerato che il comma 1 dell'articolo 3-*quater* prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2011, le lampadine ad incandescenza debbano essere conformi ai requisiti previsti dai regolamenti di attuazione della direttiva 2005/32/CE e si pone pertanto in contrasto con quanto previsto dal regolamento CE n. 244/2009 il quale, recando disposizioni attuative della direttiva 2005/32/CE, ha previsto un adeguamento delle lampadine ad incandescenza ai requisiti tecnici articolata in sei fasi, delle quali le prime due decorrono, rispettivamente, dal 1° settembre 2009 e dal 1° settembre 2010;

visto l'articolo 15, che modifica la disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;

visto il comma 8-*bis* dell'articolo 16 che, escludendo alcune fattispecie da quelle sanzionabili per violazione dell'indicazione di provenienza geografica per i prodotti a denominazione protetta, appare incompatibile con la disciplina comunitaria in materia, ed in particolare con il regolamento CE N. 510/2006;

rilevato che l'articolo 20-*bis* appare prorogare nei fatti la disciplina in materia

di utilizzo dei dati personali contenuti in elenchi telefonici di cui all'articolo 44, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 207 del 2008 e che tale disciplina è stata già oggetto di rilievi da parte della Commissione europea che ne ha evidenziato il contrasto con la normativa comunitaria in materia di dati personali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare il comma 1 dell'articolo 3-*quater* in termini maggiormente coerenti con il regolamento CE n. 244/2009;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare l'articolo 15, tenuto conto che tale disposizione, a differenza degli altri articoli del provvedimento in esame, non appare intesa ad attuare uno specifico obbligo giuridico discendente da atti normativi comunitari, da sentenze della Corte di giustizia o da procedure di infrazione, ma è genericamente riconducibile a principi stabiliti dal Trattato istitutivo della Comunità europea;

c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere il comma 8-*bis* dell'articolo 16;

d) valuti la Commissione di merito la possibilità di riformulare l'articolo 20-*bis* in termini maggiormente coerenti con la normativa comunitaria in materia di dati personali ed in particolare con la direttiva 2002/58/CE.

ALLEGATO 2

Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee. C. 2897 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO FORMULATA DAI DEPUTATI FARINONE E GOZI

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminato il disegno di legge C. 2897 Governo, approvato dal Senato, recante conversione in legge del DL 135/09 recante « Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee »;

considerato che:

l'adozione del provvedimento in titolo è ricondotta all'articolo 10 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, in base al quale il Governo può adottare « provvedimenti, anche urgenti, necessari a fronte di atti normativi e di sentenze degli organi giurisdizionali delle Comunità europee e dell'Unione europea che comportano obblighi statali di adeguamento solo qualora la scadenza risulti anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge comunitaria relativa all'anno in corso »;

il provvedimento in esame contiene tuttavia diverse disposizioni che non soddisfano affatto l'esigenza di adeguamento del nostro ordinamento ad obblighi comunitari di imminente scadenza, tra cui è sufficiente ricordare l'articolo 3-*quinquies*, volto a garantire la trasparenza e la libera concorrenza nella realizzazione delle opere e degli interventi connessi allo svolgimento dell'Expo Milano 2015, l'articolo 15 in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, l'articolo 16 in materia di *made in Italy* e prodotti interamente italiani;

appare altresì discutibile l'inserimento nel provvedimento in esame degli articoli 5 e 6 che risultano essere di identico tenore, rispettivamente, degli articoli 14 e 15 del disegno di legge comunitaria per il 2009, già approvato dalla Camera dei deputati e attualmente all'esame del Senato; con l'introduzione di misure che non rispondono direttamente al criterio dell'urgenza e della necessità, già approvate peraltro da un ramo del Parlamento e in corso d'esame presso l'altro, si opera di fatto da un lato un forte ridimensionamento della legge comunitaria annuale quale strumento ordinario di adeguamento dell'ordinamento italiano a quello comunitario, e dall'altro una lesione delle prerogative parlamentari, e indirettamente anche di quelle della XIV Commissione, attraverso un ulteriore passaggio nel processo di svuotamento della funzione legislativa del Parlamento;

appare altresì molto grave la mancata assegnazione in sede referente alla XIV Commissione di un provvedimento recante « Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia », anche alla luce degli accresciuti poteri che il Trattato di Lisbona, di imminente entrata in vigore, attribuisce ai parlamenti nazionali, nonché della recente pronuncia in via interpretativa della Giunta per il regolamento che, in data 6 ottobre 2009, ha affidato in via sperimentale proprio alla XIV Commissione il de-

licato compito di effettuare il controllo sulla sussidiarietà degli atti normativi dell'Unione europea;

il contenzioso comunitario può comportare conseguenze finanziarie rilevanti nel caso in cui si arrivi alla fase del secondo ricorso alla Corte di giustizia, presentato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 228 del Trattato CE per mancato adempimento della prima sentenza di condanna; in base poi all'articolo 260 del Trattato di Lisbona, di imminente entrata in vigore, tale procedura avrà tempi considerevolmente più brevi; tuttavia delle 16 procedure di infrazione ex articolo 228 del Trattato CE, che risultano attualmente aperte nei confronti dell'Italia, solamente due sono oggetto di specifiche disposizioni contenute negli articoli 2 e 8 del decreto-legge, permanendo dunque obblighi di adeguamento da parte dell'Italia in imminente scadenza, o talvolta ampiamente scaduti, per i quali non si è invece ritenuto di intervenire, come sarebbe stato corretto, in via d'urgenza;

particolarmente grave appare, infine, la disposizione di cui all'articolo 15, che non solo non è richiesta dalla imminente scadenza di un obbligo comunitario, e dunque non è sorretta dai requisiti di necessità ed urgenza, ma ridisciplina la normativa in un settore assai delicato quale quello dei servizi pubblici locali, senza alcun disegno organico né un approfondito esame parlamentare, e senza alcun coinvolgimento dei soggetti interes-

sati; l'esistenza di proposte di iniziativa parlamentare in materia, il cui esame era stato avviato in questa legislatura presso il Senato e successivamente interrotto per un atto di dovuta cortesia istituzionale, in attesa di un disegno di legge in materia di iniziativa governativa, avrebbero reso opportuno lo stralcio di questa disposizione;

va altresì rilevato che sotto il profilo della compatibilità con l'ordinamento comunitario, tale norma non appare in ogni caso in linea con i criteri di delega stabiliti dall'articolo 41 della legge comunitaria 2008 per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, la quale, all'articolo 17, esclude dalla libera prestazione dei servizi taluni servizi di interesse economico generale, tra cui i servizi di distribuzione e fornitura idriche, ferme restando le normative in materia di concorrenza e di aggiudicazione degli appalti pubblici, in base alle direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE;

la decisione di adeguare l'ordinamento interno alle direttive comunitarie attraverso un decreto-legge che ha anticipato la legge comunitaria annuale e ha scavalcato le competenze della Commissione per le politiche dell'Unione europea rappresenta un episodio ulteriore del processo di svuotamento della funzione legislativa del Parlamento in generale, e della stessa commissione XIV,

esprime

PARERE CONTRARIO.

ALLEGATO 3

Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee. C. 2897 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminato il disegno di legge C. 2897 Governo, approvato dal Senato, recante conversione in legge del DL 135/09 recante « Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee »;

considerato che il comma 1 dell'articolo 3-*quater* prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2011, le lampadine ad incandescenza debbano essere conformi ai requisiti previsti dai regolamenti di attuazione della direttiva 2005/32/CE e si pone pertanto in contrasto con quanto previsto dal regolamento CE n. 244/2009 il quale, recando disposizioni attuative della direttiva 2005/32/CE, ha previsto un adeguamento delle lampadine ad incandescenza ai requisiti tecnici articolata in sei fasi, delle quali le prime due decorrono, rispettivamente, dal 1° settembre 2009 e dal 1° settembre 2010;

visto l'articolo 15, che modifica la disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;

visto il comma 8-*bis* dell'articolo 16 che, escludendo alcune fattispecie da

quelle sanzionabili per violazione dell'indicazione di provenienza geografica per i prodotti a denominazione protetta, appare incompatibile con la disciplina comunitaria in materia, ed in particolare con il regolamento CE N. 510/2006,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare il comma 1 dell'articolo 3-*quater* in termini maggiormente coerenti con il regolamento CE n. 244/2009;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare l'articolo 15, tenuto conto che tale disposizione, a differenza degli altri articoli del provvedimento in esame, non appare intesa ad attuare uno specifico obbligo giuridico discendente da atti normativi comunitari, da sentenze della Corte di giustizia o da procedure di infrazione, ma è genericamente riconducibile a principi stabiliti dal Trattato istitutivo della Comunità europea;

c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere il comma 8-*bis* dell'articolo 16.

ALLEGATO 4

**Nuova disciplina del commercio interno del riso. Nuovo testo C. 1991
Governo.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il nuovo testo C. 1991 Governo, recante «Nuova disciplina del commercio interno del riso»;

visto l'articolo 4 del provvedimento, che vieta, al comma 1, di immettere al consumo per l'alimentazione umana e con il nome «riso» un prodotto non rispondente alle caratteristiche qualitative di cui all'allegato I e detta inoltre disposizioni sulla denominazione di vendita e l'etichettatura del prodotto;

ricordato che l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché le diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare, sono disciplinati dalle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE;

ricordati altresì gli articoli 4 e 9 della legge 21 giugno 1986, n. 317, che ha recepito la direttiva n. 98/34 sulle regolamentazioni tecniche, e gli articoli 4 e 19 del decreto legislativo n. 109/1992, che ha recepito la direttiva 2000/13/CE in materia di indicazioni da riportare obbligatoriamente sui prodotti alimentari preconfezionati, i quali prevedono specifiche procedure di notifica alla Commissione europea, ai fini della verifica della compatibilità comunitaria,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito, con riferimento alle disposizioni recate dall'articolo 4, l'opportunità di attivare, tramite notifica preventiva alla Commissione dell'Unione europea, le specifiche procedure di verifica della compatibilità comunitaria.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 135/2009: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee. C. 2897 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	158
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	167
Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. C. 2364, approvata dal Senato (Parere alla II Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	161
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)	168
Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale. Testo unificato C. 799 e abb. (Parere alla XII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere contrario</i>)	162
ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)	169
Nuova disciplina del commercio interno del riso. Nuovo testo C. 1991 Governo (Parere alla XIII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	163
ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)	170
Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010. S. 1835 Governo, approvato dalla Camera (Parere alla 7 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	164
ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione)	171
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sull'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione in relazione al nuovo assetto di competenze riconosciute alle regioni ed alle autonomie locali in materia di federalismo fiscale (<i>Seguito dell'esame e approvazione del documento conclusivo</i>)	166
ALLEGATO 6 (Documento conclusivo approvato dalla Commissione)	172
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	166

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 11 novembre 2009. — Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 14.

DL 135/2009: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sen-

tenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.

C. 2897 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Davide CAPARINI (LNP), *presidente e relatore*, riferisce che il decreto-legge in esame, approvato dal Senato, risponde alla necessità di adempiere ad obblighi comunitari già giunti in scadenza. Rileva che l'articolo 1 è volto a porre rimedio alla non conformità al diritto comunitario delle norme nazionali di trasposizione della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso. La norma, osserva, precisa che le imprese di autoriparazione tenute all'obbligo di consegna dei pezzi usati asportati al momento della riparazione adempiranno a tale obbligo direttamente, qualora iscritte all'Albo nazionale dei gestori ambientali. Fa notare che l'articolo 2 intende rispondere ai rilievi formulati dalla Commissione europea nel giugno 2008 in seguito all'avvio di una procedura di infrazione vertente su tre importanti questioni in materia ferroviaria: l'indipendenza del gestore dell'infrastruttura, la tariffazione dell'accesso ferroviario e i poteri dell'organismo di regolamentazione. Illustra quindi l'articolo 3, che dà seguito alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 19 maggio 2009, in ordine all'esclusione delle imprese collegate dalla medesima gara d'appalto; l'articolo 3-*bis*, che dispone un finanziamento del programma pluriennale di dotazione infrastrutturale del Corpo della Guardia di finanza; l'articolo 3-*ter*, che introduce alcune modifiche al comma 289 dell'articolo 2 della legge finanziaria 2008 in materia di realizzazione e gestione di infrastrutture autostradali, volte a limitare la costituzione di società miste Anas-regioni da una parte, alla sola realizzazione di infrastrutture autostradali di esclusivo interesse regionale, interamente ricadenti nel territorio di competenza di una singola regione e, dall'altra, alle sole funzioni di concedente escludendo quelle di concessionario. Si sofferma quindi sull'articolo 3-*quater*, che regola il divieto di porre in commercio elettrodomestici, lampadine e motori elettrici privi di determinati requisiti di efficienza e rispetto dell'ambiente, sull'articolo 3-*quinqüies*, recante disposizioni volte a garantire la

trasparenza e la libera concorrenza nella realizzazione delle opere e degli interventi connessi allo svolgimento dell'Expo Milano 2015, nonché sull'articolo 4, che reca misure urgenti per il recepimento della direttiva 2008/101/CE e per la promozione dell'ambientalizzazione delle imprese e delle innovazioni tecnologiche finalizzate alla protezione dell'ambiente e alla riduzione delle emissioni. L'articolo 4-*bis*, osserva, modifica la normativa sull'elaborazione dei piani per la raccolta nei porti dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, attraverso l'attribuzione alle regioni di una serie di compiti in materia. Evidenzia che disposizioni di cui all'articolo 5 sono volte a porre rimedio alla situazione di obiettiva impossibilità di acquisire le dichiarazioni dei produttori delle apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritti nel Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Illustra quindi l'articolo 5-*bis*, che modifica il Codice dell'ambiente al fine di un adeguamento in materia di danno ambientale; l'articolo 6, teso ad operare correzioni materiali alle norme che individuano alcune esclusioni dall'elenco degli ingredienti classificati come allergeni alimentari; l'articolo 7, volto a porre rimedio alle carenze normative riscontrate dalla Commissione europea in materia di libera circolazione delle merci con specifico riferimento ai contatori del gas di tipo venturimetrico a diaframma; l'articolo 8, teso a sanare due procedure d'infrazione per l'inadeguata applicazione della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al numero di emergenza unico europeo 112. Osserva che l'articolo 8-*bis* vincola risorse a favore del Centro nazionale trapianti; che l'articolo 9 dispone in materia di controlli di sicurezza su forniture alimentari destinate ai contingenti militari impiegati nelle missioni all'estero e che l'articolo 10 è volto a sanare una procedura d'infrazione sull'obbligo di nomina di un rappresentante fiscale residente in Italia per le imprese assicurative di altri Stati membri ai fini

del pagamento dell'imposta dovuta sui premi relativi ai contratti conclusi. Rileva che l'articolo 11 apporta una serie di modifiche in tema di nomina del rappresentante fiscale per l'assolvimento degli obblighi e dei diritti in materia di IVA; l'articolo 12 estende lo speciale regime fiscale previsto per le Società d'Investimento Immobiliare Quotate (SIIQ) anche alle stabili organizzazioni di società estere e l'articolo 13 intende sanare l'infrazione sollevata dalla Commissione europea nel giugno 2007 nei confronti dell'Italia, ritenuta responsabile di applicare un regime fiscale discriminatorio in materia di olii lubrificanti rigenerati a danno degli altri Stati membri. L'articolo 14, osserva, interviene in materia di regime fiscale applicato ai proventi derivanti dalle partecipazioni ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero. Si sofferma sull'articolo 15, concernente l'affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica; sull'articolo 16, che individua le condizioni alle quali il prodotto o la merce possono essere qualificati come « Made in Italy »; sull'articolo 17, che autorizza risorse in favore dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT); sull'articolo 18, che dispone in ordine agli obblighi, relativi al prelievo supplementare delle quote-latte, eseguiti dagli acquirenti esclusivamente per le aziende che non hanno superato il livello produttivo conseguito nel periodo 2007/2008 e sull'articolo 19, che modifica l'articolo 24 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, con il quale è stata data attuazione della decisione 2003/193/CE in materia di recupero di aiuti illegittimi. Precisa che l'articolo 19-*bis*, in relazione all'attuazione del federalismo fiscale e al fine del coordinamento informativo e statistico dei dati di bilancio, dispone che le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono alla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, i dati relativi ad entrate e spese risultanti dai rendiconti degli esercizi 2006, 2007 e 2008 entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame. Rileva che l'arti-

colo 19-*ter* determina il trasferimento gratuito dalla Tirrenia S.p.a. alle regioni Campania, Sardegna e Toscana rispettivamente del cento per cento del capitale della Caremar, della Saremar e della Toremar; l'articolo 19-*quater* modifica l'articolo 47 della legge comunitaria per il 1990 in materia di trasferimento d'azienda; l'articolo 20 introduce una norma transitoria in relazione alla disciplina della compatibilità tra le attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali e quella di gestione di farmacie; l'articolo 20-*bis* proroga la possibilità per coloro che avevano costituito banche dati sulla base di elenchi telefonici pubblici di utilizzare i dati personali contenuti nei medesimi elenchi per fini promozionali; l'articolo 20-*ter* modifica la normativa in materia di passaporti.

Il senatore Claudio MOLINARI (PD) esprime una valutazione negativa sul contenuto dell'articolo 15 in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica. Fa notare che la disciplina recata dal decreto-legge sui servizi pubblici locali appare fortemente lesiva delle prerogative degli enti locali ed in particolare delle funzioni di gestione dei servizi ad essi attribuite.

Il deputato Mario PEPE (PD) evidenzia che, pur trattandosi di un adeguamento alla disciplina comunitaria, la normativa di cui all'articolo 15 provoca una vera e propria compressione delle competenze regionali. Ricorda che le regioni sono tenute a definire gli ambiti ottimali dei servizi pubblici nei diversi settori ed appare pertanto incongruo e inaccettabile sottrarre a tali enti la responsabilità della gestione dei servizi locali.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD), nel contestare il carattere frammentario assunto dal provvedimento nel corso del suo *iter* di approvazione, condivide le perplessità emerse in ordine al contenuto dell'articolo 15, che rischia di stravolgere il complessivo assetto delle *utilities* e di incidere negativamente sull'attuale sistema delle risorse idriche. Ravvisa l'opportunità che siano predisposte apposite

leggi-quadro che regolino autonomamente tali settori.

Il senatore Paolo TANCREDI (PdL) non riscontra alcun profilo ostativo rispetto all'articolo 15 ed alla disciplina da esso recata, che costituisce un necessario adeguamento ai principi posti dalla normativa comunitaria. Fa notare che la clausola che salvaguarda l'affidamento *in house* dei servizi pubblici locali è compensata da forme di verifica sulle procedure adottate. Evidenzia che le norme in oggetto sono riconducibili ai principi comunitari di concorrenza delle imprese e dei servizi pubblici e non ne può essere ulteriormente differita l'attuazione.

Il senatore Antonio FOSSON (UDC-SVP-Aut) si associa alle considerazioni critiche sull'articolo 15 e ricorda che il suo gruppo, nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, ha presentato un emendamento non accolto dal Governo teso a salvaguardare le regioni a statuto speciale rispetto alla suddetta disciplina.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) dichiara di condividere, in materia di servizi pubblici locali, l'esigenza di predisporre una disciplina conforme ai principi comunitari; ribadisce tuttavia la necessità di definire al riguardo un'apposita legge-quadro.

Davide CAPARINI, *presidente e relatore*, fa notare che l'attuale formulazione dell'articolo 15 costituisce un punto di incontro tra diverse esigenze e costituisce indispensabile adeguamento alla disciplina comunitaria.

Il deputato Mauro PILI (PdL), nel rilevare che si tratta di un tema particolarmente delicato, si dichiara disponibile ad una formulazione del testo che richiami esplicitamente il rispetto delle prerogative degli enti locali. Fa notare che il processo di privatizzazione dei servizi pubblici, richiesto dalla normativa comunitaria, si delinea nell'articolo 15 attraverso una serie di opzioni riconosciute alle autonomie

locali, che non risultano pertanto private delle competenze loro riconosciute in materia.

Davide CAPARINI, *presidente e relatore*, alla luce delle considerazioni emerse nel corso del dibattito, formula una proposta di parere favorevole con condizione (*vedi allegato 1*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

C. 2364, approvata dal Senato.

(Parere alla II Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Salvatore PISCITELLI (PdL), *relatore*, riferisce sulla proposta di legge in esame, che modifica la disciplina vigente in materia di usura ed estorsioni, anche in relazione a problematiche emerse nell'applicazione della legge 7 marzo 1996 n. 108 (Disposizioni in materia di usura) e della legge 23 febbraio 1999 n. 44 (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura). Rileva che l'articolo 1 novella la prima legge menzionata al fine di consentire l'erogazione dei mutui da essa previsti a favore delle vittime dell'usura anche ad imprenditori individuali dichiarati falliti; di anticipare i tempi di erogazione del mutuo e di introdurre ulteriori cause ostative alla concessione del mutuo in conseguenza di condanne; la disposizione trasforma in delitto l'attuale contravvenzione consistente nel fatto di chi, nell'esercizio di attività bancaria, indirizza una persona, per operazioni bancarie o finanziarie, a un soggetto non abilitato ed interviene in materia di riabilitazione del debitore protestato. Osserva che l'articolo

2 modifica norme della citata legge n. 44 del 1999 al fine di consentire la cumulabilità dell'elargizione con provvidenze provenienti da altre amministrazioni pubbliche; la disposizione regola la proroga dei termini di scadenza degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari; prevede la sospensione delle procedure concorsuali per i soggetti che abbiano richiesto l'elargizione; dispone il sostegno degli enti locali alle attività economiche a fini antiestorsivi. Illustra quindi l'articolo 3, in materia di confidi, che prevede che i vincoli di destinazione permangano in relazione ai beneficiari del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura e l'articolo 4, che novella l'articolo 629 del codice penale aumentando l'entità della multa per il delitto di estorsione. Fa notare che gli articoli da 5 a 10 sono stati soppressi a seguito delle modifiche apportate al testo in sede referente. Riferisce sull'articolo 11, che modifica l'articolo 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di prevenzione del riciclaggio, imponendo agli intermediari finanziari l'obbligo di segnalazione all'Unità di informazione finanziaria (UIF) presso la Banca d'Italia di operazioni finanziarie ove si sospetti che siano in corso attività usuarie e sull'articolo 12, che novella l'articolo 135 del Codice dei contratti pubblici stabilendo che la condanna irrevocabile dell'appaltatore per usura e riciclaggio comporta che il responsabile del procedimento debba proporre alla stazione appaltante la risoluzione del contratto. Evidenzia che gli articoli da 13 a 27 introducono una nuova tipologia di concordato volto a comporre le crisi da sovraindebitamento, ovvero le crisi di liquidità del singolo debitore, di famiglie o imprese, non assoggettabili alle ordinarie procedure concorsuali: in tali casi si contempla lo strumento dell'accordo con i creditori, sulla base di un piano di ristrutturazione dei debiti che assicuri il regolare pagamento dei creditori estranei. Rileva che l'articolo 14 individua i presupposti per l'accesso alla procedura; l'articolo 15 definisce i contenuti dell'accordo e del piano; l'articolo 16 regola il

deposito della proposta di accordo e gli articoli da 17 a 21 disciplinano il procedimento, l'omologazione dell'accordo, l'esecuzione, l'impugnazione e la risoluzione. Sottolinea che gli articoli da 22 a 27 prevedono infine la costituzione di organismi di composizione della crisi; l'accesso alle banche-dati pubbliche e disposizioni fiscali e sanzionatorie. In ordine agli specifici profili di competenza della Commissione, segnala che l'articolo 2, al comma 1, lettera *b-bis*), introduce il nuovo articolo 18-ter della legge 23 febbraio 1999, n. 44, secondo cui, al fine di sostenere e incentivare la prevenzione e la tutela delle attività economiche dalle richieste estorsive, gli enti locali possono disporre, tramite appositi regolamenti, l'esonero, parziale o totale, dal pagamento o il rimborso, parziale o totale, del pagamento effettuato di tributi locali, tariffe locali e canoni locali, in favore dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, cui è concessa l'elargizione. Segnala altresì che ai sensi dell'articolo 22 gli enti pubblici possono costituire organismi con adeguate garanzie di indipendenza e professionalità deputati, su istanza della parte interessata, alla composizione delle crisi da sovraindebitamento.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) dichiara di condividere la proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale.

Testo unificato C. 799 e abb.

(Parere alla XII Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere contrario*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Remigio CERONI (PdL) illustra i contenuti del provvedimento in esame, diretto a fissare i principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche. Rileva che l'articolo 1 stabilisce che il governo delle attività cliniche è disciplinato dalle regioni nel rispetto dei principi fondamentali di cui alla presente legge ed è attuato con la partecipazione del Collegio di direzione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502: le regioni definiscono le soluzioni organizzative più adeguate per la presa in carico integrale dei bisogni socio-sanitari e la continuità del percorso diagnostico, terapeutico e assistenziale; sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano. Evidenzia che l'articolo 2 introduce modifiche in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali e il collegio di direzione: viene inserito il collegio di direzione tra gli organi dell'azienda e sono ridefiniti la composizione ed i compiti del Collegio. Sottolinea che l'articolo 3 definisce i requisiti e i criteri di valutazione dei direttori generali; l'articolo 3-bis inquadra nel ruolo sanitario i dirigenti ingegneri del dipartimento di prevenzione; l'articolo 4 introduce una nuova disciplina per l'attribuzione degli incarichi di direzione di struttura semplice e di direzione di struttura complessa. Fa notare che l'articolo 5 reca norme in tema di valutazione dei dirigenti medici di struttura complessa e dei direttori di dipartimento; gli articoli 6 e 7 recano norme in materia di dipartimenti delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e di responsabilità dei direttori di dipartimento; l'articolo 8 regola il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti; l'articolo 9 interviene in materia di esclusività del rapporto e attività libero-professionale dei dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale. Osserva infine che l'articolo 10 regola la libera professione intramuraria degli operatori sanitari non medici e l'articolo 10-bis dispone che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano l'attivazione, presso le aziende sani-

tarie locali e le aziende ospedaliere, del servizio di ingegneria clinica.

Il deputato Mario Mario PEPE (PD), dopo aver valutato negativamente il contenuto del provvedimento, ravvisa l'esigenza che la Commissione esprima un parere contrario sul testo, in coerenza con i principi del Titolo V della Costituzione.

Davide CAPARINI, *presidente*, si associa alle valutazioni del deputato Pepe.

Il senatore Antonio FOSSON (UDC-SVP-Aut) formula rilievi critici sul testo in esame, ed in particolare sull'articolo 1, secondo cui il Consiglio di direzione esprime obbligatorio in ordine a profili di programmazione di pertinenza regionale.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) valuta negativamente il contenuto dell'articolo 10 del testo, in materia di libera professione intramuraria degli operatori sanitari non medici, che ritiene rappresenti un passo indietro rispetto all'attuale disciplina. Sostiene che il provvedimento contempla previsioni che ledono le prerogative regionali ed appaia pertanto contrario ad ogni logica di federalismo. Avanza pertanto la richiesta che la Commissione esprima un parere contrario sul testo in esame.

Il deputato Remigio CERONI (PdL), *relatore*, alla luce delle osservazioni emerse, formula una proposta di parere contrario (*vedi allegato 3*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Nuova disciplina del commercio interno del riso.

Nuovo testo C. 1991 Governo.

(Parere alla XIII Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Paolo TANCREDI (PdL), *relatore*, illustra i contenuti del provvedimento in esame, che stabilisce una nuova disciplina per il commercio del riso sul territorio nazionale, modificando la classificazione e le denominazioni di vendita attualmente adottate in modo da renderle maggiormente aderenti alle molteplici varietà di riso coltivate in Italia. Osserva che l'articolo 1 elenca le definizioni del prodotto «riso» sulla base dei metodi di lavorazione o del trattamento subito; l'articolo 2 definisce l'ambito di applicazione della legge e vi sottrae i prodotti che hanno ottenuto la registrazione delle indicazioni geografiche (IGP) o delle denominazioni di origine (DOP) in base al regolamento (CE) n. 2081/1992 del Consiglio o al regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, nonché quelli destinati ad essere esportati. Rileva che l'articolo 3 definisce la classificazione del riso sulla base delle caratteristiche del grano e sulla base dei parametri biometrici previsti dalle norme UE e richiama le denominazioni di vendita elencate nell'allegato 4 annesso alla proposta di legge. Ai sensi dell'articolo 5, sottolinea, le denominazioni di vendita possono essere integrate, per il riso che utilizza marchi collettivi, con le indicazioni previste nei relativi regolamenti d'uso. Rileva che l'articolo 4 pone il divieto di immettere al consumo per l'alimentazione con il nome «riso» un prodotto non rispondente alle caratteristiche qualitative di cui all'allegato 1 annesso alla proposta di legge. Per le sanzioni, evidenzia che l'articolo 6 rinvia all'articolo 18 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 109 sull'etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari, che individua i soggetti competenti alla loro irrogazione, quali, per quanto di rispettiva competenza, le regioni e province autonome e l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari. Fa notare che la revisione delle analisi, qualora sia necessario ripeterle nell'ambito di un procedimento giudiziario, deve essere eseguita, secondo l'articolo 7, dall'Istituto sperimentale per la cerealicoltura e dall'Istituto superiore di sanità. Conclude rile-

vando che l'articolo 8 detta disposizioni transitorie e l'articolo 9 reca le disposizioni finali.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 4*).

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) dichiara di condividere la proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010.

S. 1835 Governo, approvato dalla Camera.

(Parere alla 7^a Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Davide CAPARINI, *presidente*, in sostituzione del relatore, senatore Maurizio Saia, illustra i contenuti del provvedimento in esame, approvato dalla Camera e su cui la commissione ha già espresso parere alla VII Commissione della Camera. Circa il contenuto del testo, evidenzia che l'articolo 1, al comma 1, in materia di supplenze, stabilisce che i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze possono essere trasformati in contratti di lavoro a tempo indeterminato solo nel caso di immissione in ruolo, ai sensi delle disposizioni vigenti e sulla base delle graduatorie. Osserva che il comma 1-*bis* prevede che gli atti di convocazione dei supplenti, per il conferimento delle supplenze, avvengono anche attraverso la casella di posta elettronica certificata, mentre i commi 2, 3 e 4, diversamente dal comma 1 che interessa tutti i precari della scuola, riguardano esclusivamente il personale a tempo determinato della scuola titolare di incarico

a tempo determinato annuale o fino al termine delle attività didattiche nell'anno scolastico 2008-2009 o che abbia conseguito nel medesimo anno scolastico, attraverso le graduatorie di istituto, una supplenza di almeno 180 giorni: si dispone che l'amministrazione scolastica assegni le supplenze per assenza temporanea dei titolari con precedenza assoluta al personale docente inserito nelle graduatorie ad esaurimento, ed al personale A.T.A. inserito nelle graduatorie permanenti, nonché nelle graduatorie provinciali ad esaurimento; si prevede altresì la facoltà, per l'amministrazione scolastica, di promuovere, in collaborazione con le regioni e a valere su risorse finanziarie messe a disposizione dalle regioni medesime, specifici progetti inerenti ad attività di carattere straordinario, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo dell'istruzione, della durata di tre mesi, prorogabili a otto. Rileva che il comma 4-*bis* proroga dal 31 luglio al 31 agosto 2010, per il solo anno scolastico 2010-2011, il termine per completare le assunzioni a tempo indeterminato; i commi 4-*ter*, 4-*quater* e 4-*quinqües* recano norme in tema di operazioni di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti, mentre il comma 4-*sexies* prevede che restino validi l'abilitazione all'insegnamento e il diploma di specializzazione per il sostegno conseguiti dai docenti ammessi con riserva ai corsi speciali di cui al decreto ministeriale n. 21 del 2005. osserva che il comma 4-*septies* dispone che l'abilitazione all'insegnamento conseguita dai docenti a tempo indeterminato, in servizio presso la scuola pubblica, ammessi con riserva ai corsi speciali di cui ai decreti ministeriali nn. 21 e 85 del 2005, è titolo valido per la partecipazione a tutte le procedure di mobilità professionale e i commi da 4-*octies* a 4-*undecies* riguardano la documentazione da produrre per il trasferimento in una provincia diversa da quella di residenza dai docenti e dal personale ATA che si avvalgono dei benefici di cui alla legge n. 104 del 1992 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) o della legge n. 68 del 1999

(Norme per il diritto al lavoro dei disabili), nonché per la nomina dei dirigenti scolastici in una regione diversa da quella di residenza. Ricorda che il comma 4-*duodecies* regola il reclutamento del personale docente delle scuole della provincia di Bolzano e il comma 4-*terdecies* dispone che alla banca dati costituita presso l'INPS confluiscono tutti i dati disponibili relativi ai percettori di trattamenti di sostegno al reddito e ogni altra informazione utile per la gestione dei relativi trattamenti e che ad essa possano accedere, anche le regioni, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, la società Italia lavoro Spa e l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori. Illustra quindi il comma 4-*quaterdecies*, che modifica la normativa in ordine ai flussi informativi relativi al mercato della domanda e offerta di lavoro; il comma 4-*quinqüesdecies*, che riguarda la posizione giuridica dei candidati dei concorsi a posti di dirigenti scolastico assunti in servizio; il comma 4-*sexiesdecies*, che stabilisce che dall'attuazione del decreto-legge non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si sofferma quindi sull'articolo 1-*bis*, che reca disposizioni di carattere finanziario, finalizzate a garantire il corretto svolgimento dell'anno scolastico, a sostenere il processo di riforma degli ordinamenti della scuola secondaria superiore e l'innovazione tecnologica presso le scuole statali, a valorizzare il merito e il talento degli studenti; sull'articolo 1-*ter*, recante norme in materia di libri di testo ai fini del contenimento delle spese per le famiglie; sull'articolo 1-*quater*, che regola il sistema nazionale delle anagrafi degli studenti e sull'articolo 1-*quinqües*, recante disposizioni sugli esami preliminari agli esami di Stato.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con condizione (*vedi allegato 5*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.40.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 11 novembre 2009. — Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 14.40.

Indagine conoscitiva sull'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione in relazione al nuovo assetto di competenze riconosciute alle regioni ed alle autonomie locali in materia di federalismo fiscale.

(Seguito dell'esame e approvazione del documento conclusivo).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 6 maggio 2009.

Davide CAPARINI, *presidente*, propone, preliminarmente, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta di martedì 28 aprile, è iniziato l'esame della proposta di documento conclusivo (*vedi allegato al Bollettino delle Giunte e Commissioni di martedì 28 aprile 2009*) dell'indagine conoscitiva sull'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione in relazione al nuovo assetto di competenze riconosciute alle regioni ed alle autonomie locali in materia

di federalismo fiscale. Ricorda che sulla proposta di documento in esame si era registrato l'unanime consenso della Commissione.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD), dopo aver richiamato l'attività svolta dalla Commissione nel corso dell'indagine conoscitiva, esprime apprezzamento sui contenuti del documento in esame. Auspica che la Commissione possa svolgere un ruolo incisivo sul proseguo del percorso di attuazione del federalismo fiscale.

La Commissione approva quindi all'unanimità la proposta di documento conclusivo (*vedi allegato 6*).

La seduta termina alle 14.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 11 novembre 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.50.

ALLEGATO 1

DL 135/09: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee (C. 2897 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge C. 2468 Governo, di conversione del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, approvato dal Senato, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, in corso di esame presso la I Commissione della Camera e su cui la Commissione ha reso parere il 14 ottobre 2009 alla 1^a Commissione del Senato;

considerato che il provvedimento s'inquadra nell'ambito delle misure necessarie a garantire il rispetto di quanto previsto dall'articolo 117, primo comma, della Costituzione; preso atto che il decreto-legge afferisce all'ambito materiale « rapporti dello Stato con l'Unione europea », rimesso alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione; evidenziate le disposizioni del provvedimento che rientrano nelle materie « tutela dell'ambiente » (articoli 4 e 5) e « tutela della concorrenza » (articoli 15 e 16), rimesse alla competenza legislativa

esclusiva dello Stato, nonché nella materia « alimentazione » (articolo 6), affidata alla competenza legislativa concorrente;

rilevate le modificazioni apportate al testo del provvedimento nel corso dell'esame al Senato, ed in particolare le previsioni di cui all'articolo 3-ter, che introduce modifiche al comma 289 dell'articolo 2 della legge finanziaria 2008 in materia di realizzazione e gestione di infrastrutture autostradali, tese a limitare la costituzione di società miste Anas-regioni alla sola realizzazione di infrastrutture autostradali di esclusivo interesse regionale; valutato altresì l'articolo 19-bis, che in relazione all'attuazione del federalismo fiscale dispone che le regioni e le province autonome trasmettono alla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale i dati relativi ad entrate e spese risultanti dai rendiconti degli esercizi 2006, 2007 e 2008;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 15 del testo in esame sia precisato che sono salvaguardate le prerogative delle autonomie locali.

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento (C. 2364, approvata dal Senato).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di competenza, il testo della proposta di legge C. 2364, approvato dal Senato, in corso di esame presso la II Commissione della Camera, recante disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento;

considerato che il provvedimento reca norme in materia di giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale, di competenza legislativa statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione; preso atto che

il comma 1, lettera *b-bis*), dell'articolo 2, introduce il nuovo articolo 18-*ter* della legge 23 febbraio 1999, n. 44, secondo cui, al fine di sostenere e incentivare la prevenzione e la tutela delle attività economiche dalle richieste estorsive, gli enti locali possono disporre, tramite appositi regolamenti, l'esonero dal pagamento o il rimborso del pagamento effettuato di tributi locali, tariffe locali e canoni locali, in favore dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, cui è concessa l'elargizione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale (Testo unificato C. 799 e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il testo unificato della proposta di legge C. 799 ed abb., in corso di esame presso la XII Commissione della Camera, recante principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale;

considerato che il testo in esame è volto ad individuare alcuni principi fondamentali in materia di « tutela della salute » e di « professioni », oggetto di legislazione concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117, comma 3 della Costituzione; preso atto che il provvedimento disciplina altresì profili di natura previdenziale, riconducibili alla potestà legislativa esclusiva statale ai sensi dell'ar-

ticolo 117, comma 2, lettera o), della Costituzione;

rilevato che, nei casi di legislazione legislativa concorrente Stato-Regioni, la Corte costituzionale ha statuito che non appare sufficiente una « autoqualificazione » ad opera della legge medesima circa il carattere di principi fondamentali delle norme da essa recate, dovendo sussistere parametri sostanziali che escludano una lesione o interferenza delle prerogative regionali;

considerato che il provvedimento in esame appare non rispettoso del Titolo V della Costituzione, in quanto enuncia specifiche prescrizioni in ordine a compiti di programmazione, indirizzo e regolamentazione ascrivibili a competenze regionali;

esprime

PARERE CONTRARIO.

ALLEGATO 4

**Nuova disciplina del commercio interno del riso
(Nuovo testo C. 1991 Governo).**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 1991, in corso di esame presso la XIII Commissione della Camera, recante la nuova disciplina del commercio interno del riso;

considerato che, in relazione al Titolo V, parte seconda della Costituzione, il testo in esame, modificando la normativa vigente in materia di criteri di riconoscimento delle diverse varietà di riso e di etichettatura delle stesse, contempla disposizioni che incidono su ambiti di competenza legislativa regionale, nonché interviene sulla materia alimentazione, attribuita alla competenza concorrente di Stato e regioni;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) sia prevista la previa consultazione delle regioni per la definizione delle modalità di attuazione dell'articolo 3 in ordine alla classificazione del riso e alle denominazioni di vendita, nonché in relazione all'articolo 4, recante norme a garanzia della qualità del riso posto in vendita o immesso in consumo;

2) sia previsto che le regioni sono tenute, nell'ambito della loro competenza, ad emanare specifiche disposizioni in materia di produzione e specificità territoriale dei prodotti alimentari richiamati dal provvedimento in esame.

ALLEGATO 5

Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010 (S. 1835, Governo, approvato dalla Camera).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, approvato dalla Camera, in corso di esame presso la 7^a Commissione del Senato, recante misure urgenti in materia di semplificazione normativa e su cui la Commissione ha espresso parere alla VII Commissione della Camera;

rilevato come il decreto-legge in esame sia stato emanato per assicurare la continuità del servizio scolastico con particolare riferimento agli insegnanti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento ed al personale ATA iscritto nelle graduatorie permanenti, già titolari di un incarico annuale nel precedente anno scolastico 2008-2009;

rilevato come l'intervento disposto al comma 1 del decreto-legge sia da ritenersi connesso a quanto dichiarato dalla Corte di giustizia europea nella sentenza del 13 settembre 2007, con la quale è stato con-

fermato il principio del divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo determinato rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato, « a meno che un trattamento differenziato non si giustifichi per ragioni oggettive »;

considerato che le norme del testo attengono ad ambiti materiali di competenza legislativa esclusiva dello Stato, quali « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », e « norme generali dell'istruzione », richiamati all'articolo 117, secondo comma, lettera g) e lettera n), della Costituzione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 1, comma 3, del testo si preveda un accordo tra Stato e regioni al fine di regolare le procedure e le modalità d'intervento e di garantire l'omogeneità degli accordi.

ALLEGATO 6

**Indagine conoscitiva sull'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione
in relazione al nuovo assetto di competenze riconosciute alle Regioni
ed alle autonomie locali in materia di federalismo fiscale.**

DOCUMENTO CONCLUSIVO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

Quadro di riferimento.

L'indagine conoscitiva concerne il nuovo assetto delle competenze riconosciute, a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione introdotta dalla legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, alle Regioni ed alle Autonomie locali in materia di federalismo fiscale, nel quadro dell'attività istruttoria connessa all'esame, in sede consultiva, del disegno di legge del Governo in materia di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione sul federalismo fiscale.

La Commissione, nello svolgimento della propria attività Istituzionale, è sovente chiamata a rendere pareri su progetti di legge vertenti su materie in cui il riparto di competenze tra Stato e Regioni incide su profili di carattere finanziario e talvolta sull'interpretazione di disposizioni che rientrano nell'ambito normativo di cui all'articolo 119 della Costituzione. L'indagine ha inteso acquisire, al riguardo, elementi informativi e conoscitivi sugli aspetti problematici e sulle criticità che afferiscono alla compiuta attuazione del cosiddetto federalismo fiscale in ordine al ruolo specifico ed alle competenze riconosciute alle Regioni ed alle Autonomie locali dalla vigente normativa ed in relazione al contenuto dei provvedimenti assegnati alla Commissione in sede consultiva.

Riferimenti culturali ed egemonia costituzionale.

La Commissione nel condurre in maniera analitica la fase cognitiva dei rilievi

e delle valutazioni proposte dal Sistema delle Autonomie territoriali e locali, ha registrato grande accoglienza presso gli Organi responsabili degli Enti constatando un *idem sentire* su argomenti che già da molti anni erano presenti nel dibattito politico ed Istituzionale.

La Commissione ha registrato che la stagione delle riforme, in modo particolare l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, era matura e consente di affrontare questioni che interessano il funzionamento dello Stato democratico.

Si è registrato in verità una storicizzazione crescente nel Sistema degli Enti locali di un maggiore e migliore protagonismo nel porre in essere quelle modifiche migliorative di una Costituzione per taluni aspetti ancora formalisticamente concepita.

Inoltre, l'evoluzione normativa e l'implementazione costituzionale deve avvenire *intramoenia*, cioè nel corpo vivo della Costituzione vigente che non deve essere considerata materia oltre modo codificata ma *res* istituzionale da arricchire senza stravolgimenti, nella processualità storica e secondo la metodologia delle opportunità poste e i ritmi di un crescente sistema delle autonomie sempre più coprotagonista nel realizzare, nel quadro del regionalismo storico, le riforme più opportune.

Inoltre, l'ermeneutica giuridica odierna, all'interno di una dottrina che si è sempre più arricchita di studi sul federalismo concreto e di cultura giurisprudenziale, ha sempre più evidenziato, in maniera concorde, una forte istanza del sistema delle autonomie di essere e di sentirsi più

sovrane nella azione legislativa e nella prassi amministrativa. Del resto non solo la cultura giuridica ma anche quella delle dottrine politiche e sociali – attraverso non solo il Cattaneo ma anche Salvemini e pur tramite l'opera di Don Sturzo – non ha mai mancato, seppur con accenti diversi, di evidenziare unitariamente la necessità storica che le Autonomie locali e le stesse Regioni fossero dotate di ampia autodichia e di ampi margini di autogoverno, pur anche di rilievo normativo esclusivo: tutti costoro condannando, in un modo o nell'altro, l'eccesso di centralismo.

La Commissione ha registrato peraltro che la sfida politica tra le due macro aree coalizionali e post-ideologiche che hanno sconvolto il sistema politico vigente fino al 1994 ha posto in essere, tra i punti essenziali dei loro rispettivi programmi, il tema delle modifiche del Titolo V e l'attuazione dell'articolo 119. Tale sfida sostenuta anche da nuove visioni culturali tutte finalizzate a valorizzare il sistema della sussidiarietà orizzontale non ha potuto sottrarsi ad affrontare, qui ed ora, la sfida istituzionale che è nel cuore delle fenomenologie sociali e partecipative della moderna società democratica.

Obiettivi dell'indagine conoscitiva.

La Commissione, nello svolgimento dell'indagine, ha posto particolare attenzione all'analisi delle tematiche attinenti all'evoluzione del ruolo e delle competenze riconosciute alle Regioni in materia: l'indagine conoscitiva rientra in un filone di interesse istituzionale, anche facendo seguito a procedure informative svolte nel corso delle precedenti legislature.

Obiettivo dell'indagine conoscitiva sull'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione nell'ottica regionalistica ed in relazione al profilo di competenza assegnato alle autonomie territoriali è la valutazione del percorso normativo finora intrapreso, del contesto di riferimento e delle prospettive cui accedono le diverse iniziative per una legge di attuazione.

In particolare, la Commissione ha approfondito alcuni aspetti connessi all'attuazione del cosiddetto federalismo fiscale quali il finanziamento delle funzioni delle Regioni, il superamento della spesa storica, la perequazione, le compatibilità finanziarie ed il ruolo delle Regioni a Statuto speciale.

Il finanziamento delle funzioni delle Regioni è un profilo di particolare rilievo. Il principio del federalismo implica un riconoscimento della diversità in relazione al finanziamento ed alla gestione di tutte le funzioni che non rientrano nel novero della lettera *m*) dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione riguardante le funzioni afferenti alla tutela costituzionale dei livelli essenziali di esclusiva competenza dello Stato in materia legislativa. Il tema dell'estensione interpretativa della predetta lettera *m*) costituisce quindi un punto di rilievo dell'indagine.

Il superamento della spesa storica mediante l'utilizzo di indicatori standardizzati di costo rappresenta un ulteriore profilo di interesse dell'indagine. L'attuale distribuzione delle risorse tra le autonomie territoriali si basa sulla stratificazione e storicizzazione del sistema dei tributi devoluti e dei trasferimenti che risale al 1976. Nel tempo è emersa l'esigenza di allocare le risorse in base ad indicatori *standard* di costo e di fabbisogno finanziario, mediante un passaggio graduale dall'attuale al nuovo sistema.

La perequazione e la prospettiva di attivare un apposito fondo alimentato dalla fiscalità generale che assicuri il finanziamento dei fabbisogni *standard* per tutte le Regioni, ed il cui impatto sul sistema regionale è da valutare con attenzione, si pone come profilo dirimente rispetto all'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

Il profilo delle compatibilità finanziarie richiede inoltre un'accurata riflessione: l'assetto definitivo delle relazioni finanziarie tra i livelli di Governo dovrà essere coerente con il vincolo di bilancio dell'intero settore pubblico. Occorre valutare se il prospettato disegno di federalismo fiscale, ed il margine di autonomia connesso

all'iniziativa delle Regioni in materia, sia in prima istanza neutrale rispetto all'uso delle risorse pubbliche, e che si collochi nel percorso di contenimento della spesa pubblica.

Il ruolo delle Regioni a Statuto speciale rappresenta un ulteriore tema di approfondimento nel quadro delineato dall'indagine.

La Commissione ha svolto le seguenti audizioni:

Presidente dell'Unione Province d'Italia (UPI): Fabio Melilli (24.09.08).

Presidente dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI): Leonardo Domenici (25.09.08).

Rappresentanti di Legautonomie: Cesare Beggi, sindaco del comune di Quattro Castella (RE); Loreto Del Cimmuto, direttore di Legautonomie (30.09.08).

Presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEN): Enrico Borghi (1.10.08).

Rappresentante della Conferenza delle Regioni e Province autonome: Romano Colozzi, assessore alle risorse, finanze e rapporti istituzionali della regione Lombardia e coordinatore della Commissione affari finanziari della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (8.10.08).

Coordinatrice della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome: Monica Donini (23.10.08).

Presidente di Confedilizia: Corrado Sforza Fogliani (29.10.08).

Rappresentante di Confcommercio: Costante Persiani, vice direttore generale (29.10.08).

Rappresentante di Confcooperative, Maurizio Ottolini, vice presidente (30.10.08).

Rappresentante di Confartigianato, Cesare Fumagalli, segretario generale (6.11.08).

Rappresentante di Confindustria, Luca Garavoglia, presidente del Comitato tecnico per il fisco (12.11.08).

Rappresentante di Confagricoltura Giorgio Buso, responsabile del servizio legislativo (12.11.08).

Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Prospero De Franchi (19.11.08).

Rappresentante della Giunta regionale della Toscana: Gianfranco Simoncini, assessore all'istruzione, formazione e lavoro (20.11.08).

Presidente della regione autonoma della Sardegna, Renato Soru (20.11.08).

Vice Presidente vicario del Consiglio regionale del Veneto, Carlo Alberto Tesserin (25.11.08).

Rappresentante del Consiglio regionale delle Marche: Giuliano Brandoni, Presidente della II Commissione consiliare bilancio-finanze (26.11.08).

Presidente del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano, Dieter Steger (04.12.08).

Presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Giulio De Capitani (11.12.08).

Presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Edouard Ballaman (11.12.08).

Presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta, Augusto Rollandin (04.02.09).

Segretario generale dell'Unione Nazionale Cooperative Italiane (UNCI), Sara Agostini (11.02.09).

Presidente del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, Alberto Cerise (18.03.09).

Commissario dell'Ente italiano della montagna, Luigi Olivieri (22.04.09).

Profili d'interesse e criticità emerse.

Molteplici sono i profili di criticità emersi dalle audizioni svolte e rilevati nelle note e nei documenti acquisiti nel corso dell'indagine.

In premessa, il dato che si delinea chiaro ed appare condiviso nel dibattito politico-istituzionale è rappresentato dall'esigenza che si attivi, nel quadro dell'attuazione del federalismo fiscale, un processo di forte autonomia nella trasformazione degli assetti finanziari delle autonomie territoriali tale da coniugare l'indispensabile profilo dell'efficienza dell'impiego delle risorse economico-finanziarie con gli aspetti distributivi dell'allocatione delle medesime, nel tentativo di perseguire un equilibrio dinamico tra efficienza ed equità più consoni alle complessive esigenze del Paese e delle diverse articolazioni e specificità territoriali e regionali.

La riforma deve quindi privilegiare soluzioni normative e misure tese ad incentivare la ricerca di una maggiore efficienza nella gestione dei servizi e di una effettiva trasparenza nei flussi finanziari che attraverso il bilancio dello Stato transitano da un'area all'altra del Paese, nonché una piena responsabilizzazione degli amministratori nei diversi livelli di governo in cui si articola la Repubblica.

La necessaria attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

La Corte costituzionale, sin dalla sentenza n. 370 del 2003, rileva che « appare evidente che l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione sia urgente al fine di concretizzare davvero quanto previsto nel nuovo Titolo V della Costituzione, poiché altrimenti si verrebbe a contraddire il diverso riparto di competenze configurato dalle nuove disposizioni; inoltre, la permanenza o addirittura la istituzione di forme di finanziamento delle Regioni e degli Enti locali contraddittorie con l'articolo 119 della Costituzione espone a rischi di cattiva funzionalità o addirittura di blocco di interi ambiti settoriali ». La

Corte costituzionale ha statuito che il legislatore, in sede di attuazione, è tenuto a predisporre norme volte a coordinare l'insieme della finanza pubblica, fissando a tal fine i principi cui i legislatori regionali dovranno conformarsi, determinando le linee generali dell'intero sistema tributario e definendo il perimetro entro il quale potrà esplicarsi la potestà impositiva di Stato, Regioni ed Enti locali.

L'urgenza dell'intervento normativo nasce dalla necessità, in particolare, di superare la « perdurante inattuazione » dell'articolo 119 della Costituzione in più occasioni rilevata dalla Corte costituzionale, ai sensi delle pronunce nn. 98 e 194 del 2007: il legislatore statale detiene la potestà di incidere, anche nel dettaglio, sulla disciplina dei tributi « fino alla definizione delle premesse del nuovo sistema impositivo delle Regioni e degli Enti locali ». Si segnala che con la sentenza n. 381 del 2004 la Corte ha altresì affermato la legittimità della sospensione, disposta dall'intervento statale, del potere delle Regioni di esercitare spazi di autonomia nel prelievo tributario in attesa di una disciplina complessiva dell'autonomia tributaria di queste ultime nel quadro dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. La Corte non ritiene possibile, in carenza della legislazione di coordinamento in materia tributaria, lo svolgimento di una piena esplicazione di potestà regionali autonome; il che profila una vistosa deroga al consolidato principio secondo cui le Regioni possono legiferare in materie concorrenti anche in assenza di disposizioni statali di principio, altrimenti desumibili dalla normativa vigente.

Opportunità di una parallela attuazione del Codice delle autonomie locali.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 159 del 2008, ha evidenziato il rilievo dei profili organizzativi in merito alle problematiche attinenti all'assetto istituzionale e finanziario degli Enti locali. La Corte ha peraltro sancito, con riferimento alle Regioni a Statuto ordinario, che spetta al legislatore statale disciplinare i profili

organizzativi concernenti l'ordinamento degli Enti locali (sentenza n. 377 del 2003) ed adottare la disciplina quadro entro cui si esplicherà l'autonomia finanziaria degli Enti medesimi.

Nel corso dell'indagine è stata a più riprese evidenziata l'esigenza che l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione possa opportunamente avvenire contestualmente all'adozione del Codice delle autonomie locali e, disegno ben più ambizioso, possa coniugarsi con l'attuazione di auspiccate riforme di carattere costituzionale in chiave federalista o connotate da spiccata autonomia regionalistica (UPI, Consiglio Regionale della Regione Veneto). In particolare, nell'articolato del disegno di legge di iniziativa governativa è stata rilevata la necessità di specifici riferimenti all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, relativo ai cosiddetti livelli differenziati di competenze regionali (Lega delle Autonomie, Confartigianato, Regione Valle d'Aosta).

I rappresentanti della Regione Lombardia hanno riferito sui contenuti della proposta di legge di iniziativa del Consiglio regionale lombardo: testo di ampio respiro che contempla previsioni attuative dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione relative al trasferimento di alcune materie dal livello di competenza legislativa concorrente Stato-Regioni al livello di competenza esclusiva regionale. I rappresentanti della Regione Marche hanno auspicato il coinvolgimento delle Assemblee regionali nel processo di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

La complessità della materia e i profondi cambiamenti che le nuove disposizioni produrranno sul funzionamento delle Regioni e degli Enti locali nonché sullo sviluppo dei loro territori è di indubbia rilevanza. L'Ente Italiano della Montagna ha sottolineato come il disegno di legge sul federalismo fiscale contenga riferimenti espliciti alle aree montane ai quali si aggiungono ulteriori disposizioni e indicazioni di carattere più generale che comunque interessano e possono avere degli effetti sulla montagna. L'esplicito riferimento, all'interno del disegno di

legge, alle « aree montane » richiede, inoltre, un chiarimento in merito alla definizione di comune montano. Si ricorda, infatti, che, allo stato attuale, manca, nel nostro ordinamento una definizione chiara ed univoca di comune montano.

Esigenza di una verifica del costo complessivo della riforma.

La mancanza di dati ed elementi informativi, anche di carattere statistico, sugli effetti e i saldi della riforma, è stato segnalato dai rappresentanti di Lega delle Autonomie. I rappresentanti della Regione Marche hanno ravvisato l'esigenza di procedere ad una valutazione dei costi dei servizi essenziali, registrando che il contenuto della legge delega, sotto tale profilo, appare incompleto e lacunoso. I rappresentanti di Confindustria hanno evidenziato il rischio che si inneschi un circuito di spese non virtuose ed improduttive, anomalie economiche di vantaggio per alcune Regioni e a discapito di altre. Confindustria ha auspicato il perseguimento dell'invarianza del tratto tributario pro-capite al fine di razionalizzare le spese pubbliche senza ulteriori carichi tributari mentre i rappresentanti di Confcooperative hanno auspicato la necessità di ridurre il peso fiscale pro-capite. Trattasi di un profilo critico su cui è in corso un'ampia riflessione e che potrebbe essere superato in sede di esercizio della delega fissando, nei diversi livelli di governo del territorio, tetti percentuali ai margini di autonomia dell'utilizzo della leva fiscale.

Da più parti è stata evidenziata la necessità di definire strumenti e metodologie che consentano la puntuale quanto realistica verifica dei costi e dei benefici economici della riforma oltre che del conseguente impatto bilanci pubblici dello Stato e degli Enti locali. In definitiva da tutte le audizioni svolte sono emerse indicazioni rigorose in ordine all'esigenza di individuare, quanto prima, l'esatta quantificazione economica della riforma, soprattutto in una prima fase di transizione per l'attuazione del federalismo fiscale.

Coordinamento finanziario dei diversi livelli di governo del territorio.

A parere di rappresentanti di Lega delle Autonomie sussistono margini d'incertezza in ordine agli strumenti di coordinamento tra i diversi livelli di sintesi tributaria. I rappresentanti di Uncem hanno sostenuto la necessità di individuare parametri di efficienza e virtuosità nella quantificazione dei livelli dei servizi locali forniti al livello intermedio tra Comuni e Province. Rileva al riguardo la delicata questione dei servizi di area vasta e il ruolo che potrebbero assumere le città metropolitane quali nuovi poli di aggregazione di funzioni amministrative connesse a servizi intracomunali.

I rappresentanti della Regione Toscana hanno paventato il rischio che il nuovo sistema di relazioni finanziarie tra autonomie territoriali, se non calibrato e coordinato rispetto alle specificità dei diversi livelli di governo regionale e degli Enti locali, conduca ad una condizione di pregiudizio per i territori economicamente deboli. Da più osservatori, ed in particolare dai rappresentanti del Consiglio regionale Veneto, è stato quindi formulato l'auspicio che si dia corso ad un più stretto coordinamento tra la finanza regionale e quella degli Enti locali.

Finanza degli Enti territoriali e patto di stabilità.

L'articolo 119 della Costituzione sancisce che le autonomie territoriali stabiliscono ed applicano «tributi propri» e dispongono della compartecipazione al gettito di «tributi erariali», riferibili al loro territorio. La distinzione tra tributi propri (rispettivamente di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni) e tributi erariali assume un particolare rilievo ai fini della determinazione del livello territoriale di competenza. La Corte costituzionale definisce i «tributi propri regionali», nella sentenza n. 381 del 2004, quelli stabiliti dalle Regioni con propria legge e non anche quelli il cui gettito sia «attribuito» alle Regioni ma siano stati istituiti con legge statale. Tributi propri

delle Regioni sono quindi i soli tributi istituiti dalle Regioni nel rispetto dei principi del coordinamento con il sistema tributario statale. Si osserva che l'esercizio del potere esclusivo delle Regioni di autodeterminazione del prelievo è ad oggi circoscritto alle sole ipotesi di tributi, per la maggior parte «di scopo» o «corrispettivi», aventi presupposti diversi da quelli dei tributi statali. Oltre ai tributi propri, le altre entrate potrebbero assumere, a seconda delle modalità di impiego e quantomeno in parte, natura di trasferimento, inteso come flusso finanziario che transita dal bilancio dello Stato a quello dell'ente territoriale.

L'articolo 119 della Costituzione impone il venir meno di un sistema di finanza derivata, basato sui soli «trasferimenti» a carico del bilancio dello Stato e induce all'affermazione di un modello di finanziamento della finanza regionale incentrato sul sistema della compartecipazione a quote dei tributi statali. In tale quadro si evidenzia che la Corte ha stabilito che la legittimità della destinazione di fondi a finalità specifiche, operata da leggi dello Stato, è condizionata dalla finalizzazione dei finanziamenti ad opere o servizi di competenza statale; al contrario, la finalizzazione a scopi connessi a materia di competenza delle Regioni o anche di competenza concorrente comporta la illegittimità costituzionale delle relative norme statali. La finalità che si intende perseguire consiste nell'evitare che la previsione di interventi finanziari dello Stato a favore degli Enti territoriali, vincolati nella destinazione, possa tradursi in uno «strumento indiretto ma pervasivo di ingerenza» dello Stato nell'esercizio delle funzioni degli Enti territoriali. La Corte ha anche enucleato le condizioni alle quali sono consentiti interventi finanziari dello Stato in favore degli Enti territoriali vincolati nella destinazione: si richiede che tali interventi insistano nell'ambito dell'attuazione di discipline dettate dalle legge statale nelle materia di propria competenza esclusiva o nell'ambito di materie oggetto di «chiamata in sussidiarietà» da parte dello Stato, ai sensi dell'articolo 118,

primo comma, della Costituzione, il che si verifica ove sia necessario attribuire con legge statale funzioni amministrative a livello centrale, per esigenze di carattere unitario, e regolare al tempo stesso l'esercizio di tali funzioni, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, mediante una disciplina «che sia logicamente pertinente e che risulti limitata a quanto strettamente indispensabile a tali fini».

La riforma delinea un sistema per cui i tributi regionali, ispirati a principi della flessibilità, della manovrabilità e della territorialità, vengano distinti in tributi propri e tributi propri derivati (istituiti con legge statale, ma con il gettito assegnato alle Regioni). I primi dovranno garantire la manovrabilità dei bilanci e la responsabilità degli amministratori, mentre le compartecipazioni ai tributi erariali garantiranno la stabilità del volume delle risorse finanziarie, affinché si persegua l'equilibrio tra stabilità ed autonomia. Peraltro l'autonomia finanziaria degli Enti territoriali sancita dall'articolo 119, primo comma, della Costituzione riguarda non solo il profilo delle entrate ma anche quello della spesa. In tale versante non è tuttavia emersa una questione di «attuazione» della norma costituzionale. Le disposizioni statali al riguardo sono risultate immediatamente operative e stringenti nei confronti delle autonomie territoriali.

Il confronto tra autonomie territoriali e Stato sui profili di spesa si è incentrato soprattutto sul «Patto di stabilità interno», la disciplina con cui lo Stato dispone che il complessivo sistema delle territorialità partecipi e concorra al rispetto degli obblighi di carattere finanziario assunti in sede comunitaria. Si rileva che appare oggi consolidato l'orientamento per il quale il legislatore statale, mediante una disciplina di principio, impone agli Enti autonomi, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, specifici vincoli alle politiche di bilancio che si traducono, inevitabilmente, in limitazioni indirette all'autonomia di spesa degli Enti. La compres-

sione della autonomia di spesa delle Regioni può colpire anche le materie di loro competenza. Si osserva che affinché tali vincoli possano considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli Enti locali essi debbono riguardare l'entità del disavanzo di parte corrente ovvero, in via transitoria ed in vista degli specifici obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica perseguiti dal legislatore statale, la crescita della spesa corrente degli Enti autonomi. La legge statale può stabilire solo un limite complessivo, che permetta agli Enti territoriali ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa.

Occorre un'ampia riflessione, nell'ottica di una piena affermazione del federalismo fiscale, sulla specifica disciplina statale, vincolante per gli Enti territoriali, in ordine al Patto di stabilità interno. Nel corso delle audizioni i rappresentanti di Confedilizia hanno espresso rilievi critici in ordine alle attività di verifica tributaria assegnate ai diversi livelli di governo del territorio. I rappresentanti della Regione Toscana e di Confcooperative hanno auspicato il riconoscimento di una chiara responsabilità di accertamento tributario a livello locale, anche in funzione di contrasto all'evasione fiscale.

Passaggio dalla spesa storica ai costi standard.

Una questione centrale della riforma attiene al previsto passaggio dalla spesa storica ai costi *standard*. In ordine alla definizione del concetto di costo standard, si prospettano diverse indicazioni. Nel corso delle audizioni, i rappresentanti di Confedilizia hanno sostenuto la necessità di dar corso ad un federalismo competitivo che si incentri sulla previsione di un parametro di costo per ciascuna unità di servizio prodotto con riguardo ai servizi essenziali e di base (istruzione, sanità, assistenza e trasporti locali); in tal modo si delinea un costo *standard* assetico, valevole per tutto il territorio nazionale. I rappresentanti di Confcooperative hanno evidenziato una utile dicotomia tra il fab-

bisogno di spesa per unità di prodotto-servizio e il costo *standard* della stessa unità di prodotto-servizio: in relazione ai servizi essenziali si segnala che il disegno di legge richiama il fabbisogno *standard*, che può essere commisurato alle esigenze dei singoli Enti locali o anche a singole macro-aree del territorio nazionale. Si è opportunamente evidenziata, anche ad opera dei rappresentanti della Regione Toscana, la necessità di costruire un adeguato sistema di definizione delle unità di misura individuate in relazione al fabbisogno *standard* connesso a ciascun servizio essenziale attraverso una valutazione ponderativa di tutti gli indici di costo relativi.

Nel corso delle audizioni svolte è emerso il dato del pregiudizio che potrebbe sorgere da una incongrua proliferazione dei cosiddetti centri pubblici di spesa, di cui si richiede, invece, una razionale diminuzione ed una efficace azione di monitoraggio e vigilanza ad opera di Agenzie tecniche nazionali. Nel corso dell'indagine si è registrato un orientamento favorevole ad affermare la chiara diversificazione tra spese obbligatorie e spese facoltative per i diversi livelli di governo locale. I rappresentanti della Regione Lombardia hanno prospettato l'utilità di un assetto di relazioni finanziarie tra Stato ed Enti territoriali basato su una incisiva flessibilità ed una forte autonomia tributaria riconosciuta agli Enti locali ed alle Regioni, con la riserva di ampi margini di discrezionalità in ordine alle cosiddette prestazioni non essenziali. I rappresentanti della Regione Sardegna hanno richiamato l'attenzione sul dato di relatività territoriale delle entrate tributarie in relazione alle specificità di produzione del reddito, non del tutto equiparabili tra territori regionali diversi; si è pertanto auspicata una riforma tributaria in senso regionale. L'indagine ha evidenziato la sussistenza di talune incertezze in ordine alla qualificazione dei tributi, come pure sostenuto dai rappresentanti di Lega delle Autonomie.

Si rende opportuno chiarire quale tipologia di cespiti patrimoniali siano riferibili alla potestà tributaria comunale,

provinciale, delle città metropolitane, regionale, al fine di evitare distorsioni nel complessivo assetto delle relazioni finanziarie che intercorrono tra le autonomie territoriali. Occorre altresì delineare una griglia di parametri idonei a definire chiaramente le entità ed il profilo quantitativo relativamente a detti cespiti patrimoniali, al fine di rendere meno generica ed indefinita tale specifica materia cui è strettamente connesso il grado di concreta realizzazione della riforma in essere, accrescendo le capacità di incisione accertativa degli Enti locali. Al riguardo si segnala che, *sul punto*, sono emerse perplessità da parte dei rappresentanti dell'Uncem in ordine alla asserita scarsa attenzione posta nei confronti della particolare posizione dei Comuni montani e delle Comunità montane. Sembra opportuno chiarire le percentuali delle più importanti imposte sia dirette che indirette che possano, nella relativa espressione assoluta di quantificazione, essere assegnate alle Regioni ed agli Enti Locali.

Appare opportuna la previsione del divieto di doppia imposizione, ancorché limitata al solo medesimo presupposto d'imposta e non anche alla medesima base imponibile. In concreto, ciò comporta la ricerca di un non semplice equilibrio tra l'obiettivo di ridurre le imposte e quello di assegnare alle autonomie un credibile spazio per esercitare una piena potestà impositiva. Si segnala che sarebbe necessario inserire, nei decreti legislativi delegati, degli indicatori di coerenza con la cosiddetta sostenibilità comunitaria dei conti pubblici in relazione agli obiettivi di bilancio a medio termine.

La perequazione.

Il tema della perequazione è evocato nel testo costituzionale in relazione all'articolo 117, comma primo, lettera e), che attribuisce allo Stato la competenza esclusiva sulla perequazione delle risorse finanziarie, senza alcun riferimento specifico al sistema interterritoriale. L'articolo 119 della Costituzione statuisce invece che « la legge dello Stato istituisce un fondo pere-

quativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante». Un tema della riforma che merita particolare attenzione riguarda proprio il sistema di perequazione delle risorse per i territori che versano in condizioni di maggiore disagio economico. I rappresentanti del Consiglio regionale della Toscana hanno sostenuto la necessità di attuare una corretta perequazione solidale tra tutte le aree del Paese al fine di rendere possibile in ogni territorio la soddisfazione dei bisogni collettivi essenziali. I rappresentanti della Regione Sardegna hanno manifestato riserve sulla effettiva portata del dato compartecipativo in relazione al principio di perequazione integrata per le Regioni più deboli.

Il modello che la riforma prospetta potrebbe garantire il finanziamento integrale delle funzioni degli Enti locali, grazie al fondo perequativo per i territori con ridotta capacità fiscale e con risorse aggiuntive che lo Stato potrebbe destinare per il raggiungimento di scopi comunque diversi dal normale esercizio delle funzioni e per favorire lo sviluppo economico e sociale. Occorre al riguardo definire e precisare la tipologia dei criteri che presiedono alla determinazione della maggiore o minore capacità fiscale per abitante di ciascun territorio, in quanto alla individuazione di parametri coerenti consegue la possibilità di attenuare e ridurre i divari, in termini sociali ed economici, attualmente presenti sul territorio.

Tributi propri delle Regioni a Statuto speciale.

In ordine alla questione dei tributi propri delle Regioni a Statuto speciale e dei connessi limiti, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 102 del 2008, ha rilevato che il Titolo V non prevede una forma di autonomia più ampia di quella riconosciuta sostanzialmente dagli Statuti speciali. Non si pone quindi, come per le Regioni a Statuto ordinario, un generale divieto di attivazione di tributi propri in carenza di una legislazione statale sui principi fondamentali di coordinamento.

Nel corso dell'audizione dei rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e della Regione Valle D'Aosta si sono registrati profili di criticità in ordine al rischio di un'eventuale lesione delle prerogative riconosciute alle Autonomie speciali con specifico riguardo alla funzionalità della spesa e dei relativi bilanci. Occorre segnalare al riguardo che il testo prescrive che alle Autonomie speciali saranno applicabili i soli articoli 14, 21 e 25, peraltro la normativa delegata sarà applicata nei relativi territori all'esito di specifici accordi formali. I rappresentanti della Regione Friuli-Venezia Giulia si sono dichiarati pronti ad attuare la riforma a bilancio invariato, ma hanno ribadito la necessità di salvaguardare la cosiddetta specialità territoriale e di confine soprattutto in materia di fiscalità di sviluppo.

Spunti e note conclusive.

L'esigenza di superare progressivamente il criterio della ripartizione delle risorse in base alla spesa storica regolando il passaggio dall'attuale finanza decentrata di tipo derivato ad un sistema fiscale-finanziario autonomo e responsabile è ineludibile. La definizione dei costi *standard* rappresenta l'elemento centrale dell'intero impianto riformatore: il disegno di legge rimette ai decreti delegati il compito di darvi forma e sostanza. I dati e gli elementi valutativi, intesi quali indicatori oggettivamente utili, sono messi in relazione alle diverse entità territoriali (peraltro anch'esse da mettere in relazione ad una vasta gamma di criteri definitori) e alle plurime tipologie e categorie dei vari universi di soggetti in funzione di ogni specifico servizio essenziale. Alle varie qualificazioni del valore economico del costo *standard* o della sua « cifra » consegue, di norma, un'oscillazione proporzionale delle modalità quantitative di utilizzo degli investimenti relativi ad ambiti di risorse perequative. È poco probabile che ciò, date le responsabilità assegnate anche in termini tributari e amministrativi, finisca per attenuare l'innovativa portata di au-

tonome politiche di bilancio sia sul lato delle entrate che su quello della funzionale razionalizzazione delle spese.

Il fulcro della disciplina è la determinazione dei costi *standard* e del parametro rispetto al quale definirne il perimetro. Il nodo da sciogliere consiste nella necessità di definire se il costo *standard* si debba delineare quale mera scelta formale ovvero se implichi, come auspicato dalla riforma, una valutazione anche in termini di efficacia, efficienza ed appropriatezza dei servizi offerti in un dato territorio. Se si accede a tale impostazione metodologica è utile ricorrere al parametro del fabbisogno *standard* optando esplicitamente per un modello che riferisca il livello standard non al « costo » bensì al « fabbisogno »; il primo si delinea quale concetto formale e neutro, il secondo si pone quale valore sostanziale che impone una problematica valutazione delle spese in termini di congruità, efficienza ed adeguatezza dei servizi o delle prestazioni rese. Peraltro, risulta evidente che la definizione dei costi *standard* è strettamente connessa alle specifiche finalità perseguite con la riforma: la ristrutturazione, la riduzione e il controllo della spesa pubblica; la diminuzione della pressione fiscale complessiva; la semplificazione delle funzioni amministrative e la razionalizzazione dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni. Obiettivi da raggiungere in un quadro di rispetto dei vincoli del Patto di stabilità europeo.

Il meccanismo della spesa storica è inadeguato a regolare la dinamica proteiforme delle diverse realtà economiche del Paese e delle sue specificità territoriali ancor più in un Paese che con la riforma costituzionale del 2001 ha ulteriormente aumentato la distanza tra la responsabilità impositiva e quella di spesa che ha reso ingovernabili i conti pubblici favorendo la duplicazione di strutture, l'inefficienza e la deresponsabilizzazione. Nella spesa storica ai fabbisogni reali (quelli *standard*), riferiti all'insieme dei beni e dei servizi offerti, si sommano le vere e proprie inefficienze. Un modello incongruo, fonte di evidenti distorsioni del sistema e causa di anomalie

ed inefficienze che nei casi più gravi producono dispersione e dissipazione della spesa pubblica.

Il passaggio ai costi *standard* è segno della volontà di razionalizzare e di ridefinire il complessivo quadro di riferimento. La chiave di volta potrebbe essere rappresentata dalla costruzione di un sistema basato sul patto di convergenza, un patto di congruità costruito su un metodo negoziale, quindi flessibile, incentrato sull'individuazione del valore del fabbisogno *standard* per ciascuna unità di prodotto-servizio essenziale unitariamente definito tra i diversi livelli istituzionali coinvolti. Evidentemente il fabbisogno *standard* ha una valenza economica e sociale significativa, conseguentemente andrebbe rilevato e calcolato non solo in base a criteri economici o meramente contabili, bensì in termini di efficacia-efficienza del servizio commisurandolo alla congrua relazione tra i correlati costi e benefici. Ne deriva che al fine di calcolare il fabbisogno *standard* come delineato è necessario adottare specifici indicatori che definiscano, nelle diverse situazioni o categorie contemplate, le unità di misura omogenee necessarie a misurare gli aggregati relativi alle diverse specificità. In una prima analisi, gli indicatori indispensabili sono quelli riferibili al parametro territoriale o geografico, a quello morfologico e a quello demografico. Sono molteplici i fattori da considerare quali parametri da adottare come indicatori per definire il fabbisogno *standard* inteso come rapporto costi-benefici del servizio erogato, affinché il servizio stesso si configuri nei termini di efficienza, efficacia ed appropriatezza. Considerato un territorio e un dato profilo morfologico ed anagrafico, gli ulteriori parametri di valutazione possono essere le percentuali di prevalenza delle diverse fasce di età della popolazione, quelle di reddito, il numero di utenti, la prossimità del territorio ad aree con servizi più o meno competitivi, le infrastrutture e la distanza dalle strutture e dalle sedi amministrative che forniscono il servizio. Uno strumento utile a superare l'inefficienza amministrativa e gestionale potrebbe essere l'aggre-

gazione in bacini di utenza ottimali per l'erogazione dei servizi, quali quelli attualmente previsti per l'acqua o per il gas ovvero i bacini di trasporto a livello locale. In tale quadro il patto tra Enti territoriali e Stato potrebbe qualificarsi quale regola cogente dinamica di riforma economico-sociale in modo da impedirne soggettive interpretazioni, inadempienze e disapplicazioni.

Il patto di convergenza o di congruità andrebbe qualificato come accordo che definisce unanimemente, per un determinato periodo temporale, per ogni unità di servizio prodotto, il fabbisogno *standard* che convenzionalmente le parti ritengono congruo. Un aspetto di particolare rilievo, cui si dovrà porre adeguata attenzione nell'esercizio della delega, afferisce alla necessità di approntare, nell'ottica di un efficiente e solidale federalismo fiscale, misure tese a potenziare adeguatamente le infrastrutture materiali e la loro effettiva funzionalità, soprattutto in relazione alle aree che versano in condizioni di maggiore disagio socio-economico, in coordinamento funzionale con le specificità, non solo metodologiche ma anche teleologiche.

In ordine alla previsione di un Fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante si ravvisa l'esigenza che siano predisposte misure di verifica e monitoraggio « esterno » ai destinatari-gestori, Regioni ed Enti locali, al fine di considerare i principi di territorialità, sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza nel quadro di un necessario collegamento tra il prelievo fiscale e il beneficio fornito ai cittadini-utenti. Il sistema dovrebbe opportunamente contemplare l'attivazione di meccanismi premiali dei comportamenti virtuosi e di misure sanzionatorie tali da dissuadere politiche di spesa non in linea col mantenimento dell'equilibrio della finanza pubblica nel suo complesso.

Data la portata della riforma è evidente che la legge delegata appare di non semplice decodificazione in quanto il rapporto matematico tra principi, finalità e criteri prescritti ed enunciati nell'articolato consta di un tal numero di variabili da

richiedere più di mille opzioni e combinazioni normative. Ne consegue l'opportunità che diversi siano i decreti legislativi delegati ed i tempi previsti per la loro adozione.

La riforma presenta tutti i profili di compatibilità richiesti con la normativa comunitaria e dei principi del trattato CEE. Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, in base all'articolo 87, paragrafo 1, del Trattato CE, sono vietati gli aiuti di Stato e tra questi, in particolare, quelli che gli Stati membri introducono con regimi fiscali disomogenei tali da creare vantaggi economici selettivi che alterano la pre-esistente situazione concorrenziale. Non rientrano invece nel divieto le misure generali come le norme fiscali che paiono fornire margini di vantaggio in alcune Regioni. Nella fattispecie, la delega prevede che l'esercizio delle competenze sub-statali in materia fiscale si traduca in misure generali anziché selettive. Si può così avviare la costruzione di un federalismo fiscale con i caratteri di misura generale in accordo con i principi interpretativi ribaditi dai giudici di Lussemburgo. Inoltre, la delega prevede correttamente le indicazioni per la necessaria « separazione » o « autonomia » fra i livelli di Governo interessati. Tale principio di « separazione » dei livelli di governo in ambito fiscale è conforme al criterio di autonomia economica e finanziaria che emerge dalla prassi e dalla giurisprudenza comunitaria e si accompagna all'autonomia istituzionale degli Enti in questione e che pur discende in modo consonante anche dall'assetto costituzionale e dalle competenze attribuite, ad esempio, alle Regioni.

Occorre segnalare la necessità di dare in sede di delega la maggior trasparenza logica possibile alle norme tributarie: la formulazione di talune disposizioni, particolarmente complessa potrebbe alimentare interpretazioni non in sintonia con la *ratio* della normativa.

L'autonomia di entrata e di spesa delle Regioni e degli Enti locali sancita dall'articolo 119 della Costituzione richiama all'esigenza di un solido ed adeguato coor-

dinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. La valorizzazione dell'autonomia finanziaria non può essere disgiunta dalla necessità di definire un equilibrato sistema di relazioni finanziarie tra i diversi livelli di governo del territorio basato su un rafforzato coordinamento della finanza pubblica a tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili. Tale quadro di riferimento suggerisce l'opportunità di procedere ad una graduale armonizzazione dei bilanci dello Stato e dei diversi livelli territoriali con la revisione della legge di contabilità pubblica. Occorre altresì necessario, in una prospettiva di potenziamento degli strumenti di coordinamento, attivare una sede permanente di cooperazione sulle questioni di finanza pubblica.

Un tema non secondario attiene al potenziamento ed alla omogeneizzazione tra i livelli territoriali delle fonti informative sui dati relativi ai flussi di finanza pubblica al fine di consentire un obiettivo confronto, aggregazione ed analisi.

Un particolare profilo di riflessione attiene all'opzione tra un modello di federalismo fiscale unico ovvero duplice in relazione ai due tipi di autonomia regionale ordinaria e speciale. La costruzione di un sistema fiscale e finanziario su più livelli risulta strettamente connessa alla questione del ruolo delle Regioni a Statuto speciale. Su tale cruciale tema il disegno si legge sembra favorire una soluzione mediana in cui le Regioni ad autonomia differenziata si sono viste confermate la loro singolarità, in quanto per esse sono sanciti principi *ad hoc* che sembrano favorire prospettive di maggiore autonomia fiscale e finanziaria.

È auspicabile che il processo di razionalizzazione e codificazione complessiva delle funzioni delle autonomie locali intrapreso tramite la stesura di un nuovo codice che ne ridefinisca ruoli, competenze e funzioni al fine di evitare sovrapposizioni tra livelli diversi di governo del territorio anche al fine di ottimizzare i servizi che risultino caratterizzati da profili di diseconomia ed inefficienza nella gestione. Occorre accompagnare tale prov-

vedimento con altri urgenti processi di riforma, quali l'attuazione dell'articolo 117, comma 2, lettera p) della Costituzione ed il nuovo ordinamento degli Enti locali, la disciplina delle funzioni delle città metropolitane e, nel più generale contesto di riforma istituzionale, il superamento dell'attuale bicameralismo.

La riforma, ispirata ai principi di responsabilità, efficienza, equità e solidarietà, deve necessariamente procedere attraverso un percorso condiviso tra autonomie locali, Regioni e Stato con particolare riferimento alla definizione dei LEA e dei LEP, alla determinazione dei fabbisogni *standard*, alla costruzione degli strumenti di perequazione territoriale, al fine di delineare un assetto di relazioni finanziarie coerenti e sostenibili.

Un ulteriore aspetto di particolare delicatezza emerso nel corso del dibattito è quello riguardante la presunta genericità, sotto il profilo della compatibilità costituzionale, della delega e la mancata quantificazione della spesa. È da evidenziare che, alla luce della giurisprudenza costituzionale, la legge delega interviene in termini circostanziati e specifici fissando puntuali percorsi per tutti i decreti delegati. Per quanto riguarda la quantificazione dell'entità della spesa, basti osservare che secondo la prassi costituzionale, la relativa determinazione può essere posticipata in ragione del fatto che l'effetto delle norme sul tessuto economico-sociale del Paese e nell'ambito dei diversi livelli istituzionali si esplicherà solo attraverso l'applicazione dei decreti delegati.

Uno dei profili più delicati nell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione attiene al ruolo di controllo e monitoraggio delle politiche da parte dei diversi livelli di governo del territorio. Occorre attivare e promuovere idonei strumenti di valutazione delle politiche e della determinazione dei loro effetti. L'attuazione del federalismo fiscale non deve pertanto essere accompagnata dal potenziamento di organismi di coordinamento e concertazione di tipo amministrativo, tecnico e contabile, ma deve indurre a valorizzare il ruolo delle sedi interistituzionali di coor-

dinamento, in attesa di riforme costituzionali che conducano all'istituzione di una Camera delle autonomie ove comporre a sintesi le istanze derivanti dai diversi livelli territoriali. In tale prospettiva si pone l'opportunità, unanimemente condivisa e caldeggiata, che la composizione della Commissione parlamentare per le questioni regionali venga integrata dai rappresentanti delle autonomie territoriali ai sensi dell'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001, affinché quest'ultima possa qualificarsi come Organo consultivo ed esaustivamente rappresentativo delle molteplici istanze provenienti dalle autonomie territoriali e quale momento istituzionale per comporre i molteplici e differenziati interessi espressi dai diversi livelli di governo territoriale riconosciuti

dalla Costituzione. Si ribadisce che tale indicazione è stata prospettata ed auspicata da tutti i soggetti ascoltati in audizione nel corso dell'indagine.

Cruciali per l'attuazione della riforma sono i tempi necessari per passare dalla spesa storica ai costi *standard*: la differenza tra i costi storici e quelli standard è la variabile indeterminata che rende indefinite dimensioni e ricadute della riforma. È inevitabile, dunque, prevedere una fase di transizione da un sistema all'altro che sarà tanto più breve quanto più sarà condivisa, in termini di efficienza, da parte di tutti i livelli istituzionali, l'applicazione del federalismo fiscale quale fondamentale tappa del percorso che condurrà al federalismo istituzionale.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

S O M M A R I O

ERRATA CORRIGE	185
----------------------	-----

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 242 del 4 novembre 2009:

alla pagina 122, colonna 1, sostituire le parole da « *Intervengono* » a « *alle riforme* », con le seguenti: « *Intervengono il ministro per la semplificazione normativa,*

Calderoli e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Brancher. »;

alla pagina 132, colonna 2, nel penultimo paragrafo, alla quinta riga, sostituire le parole: « Allegato A » con le seguenti: « Allegato 2 »;

alla pagina 148, dopo la riga 617, inserire la seguente:

	LEGGE	1336	26/07/1939	NORME SUL CONDominio DEI TEATRI E SUI RAPPORTI TRA PROPRIETARI DEI TEATRI E I TITOLARI DEI DIRITTI DI PALCO	La 7^a Commissione del Senato ritiene che debba essere espunta dall'Allegato 2, ove è inserita al numero 205, poiché non più vigente in quanto ha esaurito i suoi effetti.
--	-------	------	------------	---	---

alla pagina 150, nella riga « LEGGE 477 », inserire nella prima colonna il numero « 1770 » e sopprimere alla fine del primo periodo nella colonna « Osservazioni » le parole: valutare se inserirla nel presente allegato »;

alla pagina 152, nella riga 2207, aggiungere, nella colonna « Osservazioni » le seguenti parole: « **7^a Commissione del Senato:** ritiene si debbano indicare le specifiche disposizioni da salvare. »;

alla pagina 191, nelle righe 182, 186 e alla pagina 192 alla riga 201, nella

colonna « Osservazioni », sostituire il testo con il seguente: « Convertito in legge dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, non presente nell'Allegato. Si fa presente che essa è stata abrogata dal decreto legge n. 112 del 2008.

Il Ministero della giustizia ritiene che la legge debba essere inserita nell'Allegato. »;

alla pagina 192, nella riga 222, nella colonna « Osservazioni », sostituire le parole « **Il Ministero della giustizia** si ritiene che », con le seguenti: « **Il Ministero della**

Giustizia segnala che il RD n. 1728/1932 non è stato inserito nell'elenco perché contiene norme di natura regolamentare. Ritiene inoltre che anche il r.d. n. 1953 del 1926 »;

alla pagina 193, nella riga 358, nella colonna « Osservazioni », inserire, in fine, il seguente periodo: « Il **Ministero della Giustizia** segnala che l'atto è stato mantenuto in vigore in quanto la commissione arbitrale ivi prevista deve ritenersi ancora operante (è richiamata ad es. dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639 recante la disciplina dell'imposta comunale sulle pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni). Deve invece ritenersi non più in vigore il r.d.l. 20 marzo 1930, n. 141, le cui disposizioni sono state superate dal

r.d. 14 settembre 1931, n. 1175 (recante il Testo unico per la finanza locale) a sua volta abrogato dal decreto-legge n. 112 del 2008. »;

alla pagina 193, nella riga 419, nella colonna « Osservazioni », inserire, in fine, il seguente periodo: « Il **Ministero della Giustizia** segnala che le denominazioni « Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori », ecc. non sono state introdotte dal d.lgs.lgt. 23 novembre 1944, n. 369, bensì dal d.lgs.lgt. 23 novembre 1944, n. 382 (recante Norme sui Consigli degli ordini e collegi e sulle Commissioni centrali professionali), già inserito nell'elenco degli atti da salvare. »;

alla pagina 198, dopo la riga 986, inserire la seguente:

1086	DE-CRETO LEG.VO	654	06/05/1948	NORME PER L'ESERCIZIO NELLA REGIONE SICILIANA DELLE FUNZIONI SPETTANTI AL CONSIGLIO DI STATO	Il decreto n. 654 è stato abrogato dall'articolo 14, D.Lgs. 24 dicembre 2003, n. 373. Il Ministero della Giustizia non considera l'atto di sua competenza.
------	--------------------	-----	------------	---	--

alla pagina 199, dopo la riga 1590, inserire la seguente:

1687	DPR	460	11/07/1959	CONCESSIONE DI AMNISTIA E INDULTO	Il decreto del Presidente della Repubblica è stato emanato in virtù della legge delega n. 459/1959, non presente in Allegato. Il Ministero della Giustizia ritiene che tale legge non debba essere inserita nell'allegato, perché – con l'emanazione del d.P.R. n. 460 del 1959 – ha esaurito i propri effetti.
------	-----	-----	------------	--------------------------------------	---

alla pagina 199, dopo la riga 1824, inserire le seguenti:

1829	LEGGE	164	10/04/1962	MODIFICHE ALLA LEGGE 31 LUGLIO 1956, N. 991, RECANTE MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 8 GENNAIO 1952, N. 6, IN FAVORE DEGLI AVVOCATI E DEI PROCURATORI CHE AVEVANO SUPERATO I 50 ANNI DI ETÀ AL MOMENTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 8 GENNAIO 1952, N. 6	Non sono presenti nell'Allegato né la legge n. n. 991/1956 né la l. n. 6/1952. Il Ministero della Giustizia segnala che sono contenute nell'elenco delle fonti rientranti nei settori c.d. esclusi.
2068	LEGGE	430	07/05/1965	MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DELLE CANCELLERIE E SEGRETERIE GIUDIZIARIE (LEGGE 23 OTTOBRE 1960, N. 1196 E LEGGE 16 LUGLIO 1962, N. 922)	Non è presente nell'Allegato la legge n. 922/1962. Il Ministero della Giustizia segnala che non è inserita in elenco perché si ritiene che abbia esaurito i propri effetti per incompatibilità con la legislazione successiva.
2082	DPR	757	05/06/1965	NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO DEGLI UFFICIALI GIUDIZIARI E DEGLI AIUTANTI UFFICIALI GIUDIZIARI, IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 5 DICEMBRE 1964, N. 1268	Nell'Allegato non è presente la legge n. 1268/1964. Il Ministero della Giustizia segnala che non è inserita in elenco perché si ritiene che abbia esaurito i propri effetti per incompatibilità con la legislazione successiva.

alla pagina 241, sopprimere la riga 582;

alla pagina 247, inserire nella riga unica, alla colonna « Elenco », il numero: « 1605 »;

alla pagina 264, inserire alla fine del titolo « SVILUPPO ECONOMICO » un richiamo a nota a piè di pagina; conseguentemente inserire la seguente nota a piè di

pagina: « La Commissione industria del Senato nel suo parere reso il 7 ottobre 2009, ha fatto integralmente proprie le osservazioni del *dossier* del Servizio studi del Senato della Repubblica n. 154 e del Servizio studi della Camera dei deputati n. 109, qui riprodotte nella colonna « Osservazioni ». »;

alla pagina 265, riga 154, nella colonna « Osservazioni », sostituire le parole:

« abrogata dall'articolo 2. », con le seguenti: « abrogata dal decreto legge n. 112 del 2008. »;

alla pagina 283, nelle righe RDL 840 e LEGGE 2528, nella colonna « Osservazioni », sostituire il testo con il seguente: « Segnalato dalla **7^a Commissione del Se-**

nato, che invita a valutarne l'eventuale inserimento nell'Allegato 1.

Il **Ministero per i beni e le attività culturali** concorda con l'esigenza di sottrarlo all'abrogazione, disposta dal decreto legge n. 200 del 2008, suggerendo l'inserimento nell'Allegato 2. ».

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

PROCEDURE INFORMATIVE:

Audizione del direttore della TGR (*Audizione svolta*) 189

PROCEDURE INFORMATIVE

Mercoledì 11 novembre 2009. – Presidenza del Presidente ZAVOLI. – Interviene per la RAI il direttore della TGR, dottor Alberto Maccari, accompagnato dal dottor Stefano Luppi e dal dottor Daniele Mattacini.

La seduta comincia alle 14.20.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Audizione del direttore della TGR.

(Audizione svolta).

Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte altresì che dell'odierna audizione sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

Introduce poi l'audizione del neodirettore della Testata Giornalistica Regionale.

Il direttore MACCARI svolge una relazione.

Pongono domande e svolgono considerazioni il PRESIDENTE, i deputati BELTRANDI (PD), MERLO (PD), CARRA (PD), RAO (UdC), LAINATI (PdL), PELUFFO (PD) e CAPARINI (LNP) e i senatori VIMERCATI (PD), PROCACCI (PD), PARDI (IdV), MILANA (PD), BUTTI (PdL) e MORRI (PD).

Fornisce risposte dettagliate il direttore MACCARI.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa l'audizione e, dati i concomitanti impegni delle Assemblee, rinvia ad altra seduta l'audizione del direttore di ISORADIO.

La seduta termina alle 15.55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

Indagine conoscitiva sulla situazione economico-finanziaria delle casse privatizzate anche in relazione alla crisi dei mercati internazionali.

Audizione del dottor Alberto Brambilla, Presidente del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (*Svolgimento e conclusione*)

190

Mercoledì 11 novembre 2009. – Presidenza del presidente Giorgio JANNONE.

La seduta comincia alle 8.35.

Indagine conoscitiva sulla situazione economico-finanziaria delle casse privatizzate anche in relazione alla crisi dei mercati internazionali.

Audizione del dottor Alberto Brambilla, Presidente del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Il dottor Alberto BRAMBILLA, *presidente del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono a più riprese per porre domande e formulare osservazioni i deputati, Antonino LO PRESTI (PdL), Giuliano CAZZOLA (PdL), Carmen MOTTA (PD), Nedo Lorenzo POLI (UdC), Giorgio JANNONE, *presidente*, e i senatori Elio LANNUTTI (IdV) e Adriano MUSI (PD).

Il dottor Alberto BRAMBILLA, *presidente del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali*, replica ai quesiti posti fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, avverte che la documentazione consegnata dal dottor Brambilla sarà pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna. Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

S O M M A R I O

Audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, onorevole Stefania Prestigiacomo (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	191
AVVERTENZA	192

Mercoledì 11 novembre 2009. — Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA.

La seduta comincia alle 14.15.

Audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, onorevole Stefania Prestigiacomo.

(Svolgimento e rinvio).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, onorevole Stefania Prestigiacomo, che ringrazia per la sua presenza.

Intervengono preliminarmente, sull'ordine dei lavori, i deputati Alessandro BRATTI (PD) e Pietro FRANZOSO (Pdl), il senatore Candido DE ANGELIS (Pdl) e

il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*.

Stefania PRESTIGIACOMO, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*, svolge una relazione.

Interviene, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Alessandro BRATTI (PD), nonché, per una precisazione, la senatrice Daniela MAZZUCONI (PD).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, essendo imminenti votazioni nelle Assemblee, ringrazia il Ministro Prestigiacomo per il contributo fornito e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta, in modo da consentire ai componenti di formulare ulteriori quesiti e al Ministro di poter rispondere a tutte le domande poste.

Svolge, infine, alcune precisazioni sui contenuti dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che viene rinviato a domani, al termine dell'audizione del Procuratore nazionale an-

timafia aggiunto presso la Direzione nazionale antimafia, dottor Vincenzo Macrì.

La seduta termina alle 15.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

COMMISSIONE PARLAMENTARE

**di inchiesta sugli errori in campo sanitario
e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	193
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 11 novembre 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.30 alle 14.50.

INDICE GENERALE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

Commemorazione di Giuliano Vassalli	3
<i>ALLEGATO (Intervento di Giuliano Vassalli al convegno organizzato dalla Giunta per le autorizzazioni)</i>	8
Sui lavori della Giunta	4
Comunicazioni del presidente in materia di conflitti di attribuzione	4
Esame della domanda di autorizzazione all'esecuzione della custodia cautelare in carcere nei confronti del deputato Nicola Cosentino (Doc. IV, n. 5) (<i>Esame e rinvio</i>)	4
ESAME DI DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ:	
Esame di una domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata da Massimiliano Smeriglio, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente presso l'autorità giudiziaria di Roma (proc. n. 18017/08 RGNR – n. 15998/09 RG GIP) (<i>Esame e conclusione</i>)	5
Esame di una domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento contabile a carico di Francesco De Lorenzo, Giulio Di Donato e Ugo Grippo, deputati in scorse legislature, pendente presso la Corte dei conti-sezione giurisdizionale per la Campania (doc. IV-ter, n. 9) (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	6

COMMISSIONI RIUNITE (III e XIV Camera e 3^a e 14^a Senato)

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

Sugli esiti del Consiglio europeo del 29-30 ottobre 2009 (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	14
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (II e III)

COMITATO DEI NOVE:

Adesione della Repubblica italiana al Protocollo di modifica della Convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilità in materia di crediti marittimi, adottato a Londra il 2 maggio 1996, nonché delega al Governo per la sua attuazione. C. 2720 Governo, approvato dal Senato	15
---	----

COMITATO DEI NOVE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 2836/A	15
--	----

COMMISSIONI RIUNITE (II e X)

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame del progetto di legge C. 1741 Governo, recante disposizioni in materia di gestione delle crisi aziendali (<i>Deliberazione</i>)	16
---	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni**COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:**

Nuova disciplina del commercio interno del riso. Nuovo testo C. 1991 Governo (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	17
<i>ALLEGATO</i> (<i>Parere approvato</i>)	26
Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale. Testo unificato C. 799 Angela Napoli ed abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	19
Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare. Emendamenti C. 2260-A Governo ed abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	21
Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Emendamenti C. 2836-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	21

SEDE REFERENTE:

DL 135 del 2009: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee. C. 2897 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	21
AVVERTENZA	25

II Giustizia**SEDE CONSULTIVA:**

Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee. C. 2897 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	27
Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche. Testo unificato. C. 799 ed abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	29
Nuova disciplina del commercio interno del riso. C. 1991 Governo (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	31
<i>ALLEGATO 1</i> (<i>Parere approvato</i>)	34

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni comunitarie che vietano la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono. Atto n. 123 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	32
<i>ALLEGATO 2</i> (<i>Parere approvato</i>)	35

SEDE REFERENTE:

Riforma della disciplina delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute. C. 1090 Vietti (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	33
Revisione a seguito di sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo. C. 1538 Pecorella, C. 1780 Di Pietro e 2163 Zeller (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	33

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Predisposizione del programma dei lavori per il periodo novembre-dicembre 2009 e del calendario dei lavori per il periodo 16-27 novembre 2009	33
AVVERTENZA	33

III Affari esteri e comunitari

SEDE CONSULTIVA:

DL 135/09: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee. C. 2897 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione. – Parere favorevole</i>)	36
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)	38
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	37

IV Difesa

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	39
SEDE CONSULTIVA:	
DL 135/09 Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee. C. 2897 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	39
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)	43
RISOLUZIONI:	
7-00203 Villecco Calipari: sulla soppressione del 91° Battaglione « Lucania » (<i>Seguito della discussione e conclusione – Reiezione</i>)	41
AVVERTENZA	42

V Bilancio, tesoro e programmazione

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'INPS e del Presidente dell'INPDAP, Paolo Crescimbeni, sulla quantificazione degli oneri derivanti dal nuovo testo unificato della proposta di legge C. 82 e abb., recante norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili	44
---	----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/43/CE della Commissione, del 4 aprile 2008, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile. Atto n. 149 (Rilievi alla I Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Rilievi</i>)	45
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio. Atto n. 143 (Rilievi alle Commissioni II e VI) (<i>Seguito esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Rilievi</i>)	46

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare. C. 2260 Governo e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e condizioni – Parere su emendamenti</i>)	47
ALLEGATO (Parere approvato)	64
Nuova disciplina del commercio interno del riso. Nuovo testo C. 1991 (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole, con condizione, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione</i>)	61
AVVERTENZA	62

VI Finanze

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02073 Fluvi e Narducci: Esonero dei cittadini italiani frontalieri in Svizzera dalla disciplina sul rimpatrio delle attività finanziarie e sul monitoraggio fiscale	67
---	----

<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	82
5-02074 Barbato: Verifiche fiscali sulla società ENI <i>Insurance Limited</i>	67
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	83
5-02076 Cera e Occhiuto: Monitoraggio sulle condizioni contrattuali praticate dalle banche ...	68
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	84
Sui lavori della Commissione	69
INTERROGAZIONI:	
5-01625 Velo: Mantenimento delle sezioni distaccate dei servizi di pubblicità immobiliare nei comuni montani e insulari	69
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	85
5-01666 Velo: Erogazione dei contributi relativi al 5 per mille attinenti all'anno d'imposta 2006	69
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	87
SEDE CONSULTIVA:	
Sull'ordine dei lavori	70
DL 135/2009: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee. C. 2897 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i>)	70
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sul credito al consumo	80
Audizione del Capo Servizio Supervisione intermediari specializzati della Banca d'Italia, dottor Roberto Rinaldi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	80
AVVERTENZA	81

VII Cultura, scienza e istruzione

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sullo stato della ricerca in Italia.

Audizione dell'onorevole Bart Gordon, presidente della Commissione scienza e tecnologia della Camera dei rappresentanti del Congresso degli Stati Uniti d'America (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	90
--	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR). Atto n. 131 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento, e rinvio</i>)	91
AVVERTENZA	94

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

AUDIZIONI:

Audizione del Commissario straordinario delegato, avv. Antonio Bargone, sullo stato di avanzamento dei lavori per la realizzazione dell'Asse autostradale Cecina-Civitavecchia (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	95
--	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Confindustria nell'ambito dell'esame degli atti comunitari riguardanti il Libro bianco sull'adattamento ai cambiamenti climatici e le Comunicazioni della Commissione in merito al riesame della politica ambientale 2008 e alla strategia per il 2009 dell'Unione europea per lo sviluppo sostenibile	96
---	----

RISOLUZIONI:

7-00206 Tommaso Foti: rispetto da parte delle pubbliche amministrazioni delle vigenti norme in materia di acquisto di pneumatici di ricambio per le autovetture e gli autoveicoli di servizio (<i>Discussione e approvazione</i>)	96
---	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 135/2009 Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee. C. 2897 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	97
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)	99
AVVERTENZA	98

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**SEDE CONSULTIVA:**

DL 135/09: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee. C. 2897 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	101
--	-----

RISOLUZIONI:

7-00143 Garofalo: Servizio di trasporto marittimo veloce nello Stretto di Messina (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	104
---	-----

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione a Lugano sui collegamenti ferroviari tra Svizzera e Italia (13-14 ottobre 2009) e sulla missione a Zurigo nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale italiano (19-20 ottobre 2009) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	106
ALLEGATO 1 (Relazione)	110
ALLEGATO 2 (Relazione)	121
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	109
AVVERTENZA	109

X Attività produttive, commercio e turismo**INDAGINE CONOSCITIVA:**

Sulla situazione e sulle prospettive del sistema industriale e manifatturiero italiano in relazione alla crisi dell'economia internazionale.	
Audizione dell'assessore dell'artigianato, commercio e politica industriale della regione Veneto e dell'assessore alla piccola e media impresa, commercio e artigianato della regione Lazio (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	127

SEDE CONSULTIVA:

Nuova disciplina del commercio interno del riso. C. 1991 Governo (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	128
DL 135/09: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee. C. 2897 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	129
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)	131

XI Lavoro pubblico e privato**SEDE LEGISLATIVA:**

Disposizioni concernenti l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare per il 2009. C. 2788, approvato dalla 6 ^a Commissione permanente del Senato (<i>Discussione e approvazione</i>)	132
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. C. 2364 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla II Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*) .. 134

ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) 136

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 135

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva su taluni fenomeni distorsivi del mercato del lavoro (lavoro nero, caporalato e sfruttamento della manodopera straniera).

Audizione di rappresentanti dell'IPSEMA (*Svolgimento e conclusione*) 135

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago. C. 762 Bellanova, C. 1550 Ceccacci Rubino, C. 2112 Borghesi, C. 2654 Delfino 135

COMITATO RISTRETTO:

Norme sul riconoscimento e sulla promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale. C. 1079 Bobba, C. 2418 Cazzola, C. 2610 Delfino 135

XII Affari sociali**COMITATO RISTRETTO:**

Disposizioni in materia di raccolta e utilizzo del sangue cordonale. C. 361 Volontè, C. 548 Bertolini, C. 961 Colucci, C. 1214 Di Virgilio e C. 2040 Mosella.

Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma (AIL), del Centro nazionale sangue, dell'Associazione donatrici italiane sangue cordonale ombelicale (ADISCO), dell'Associazione donatori cellule staminali (AdoCeS) e di esperti del mondo scientifico 137

SEDE CONSULTIVA:

Nuova disciplina del commercio interno del riso. Nuovo testo C. 1991 Governo (Parere alla XIII Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 137

DL 135/2009: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee. C. 2897 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (*Esame e rinvio*) 138

SEDE REFERENTE:

Misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche. C. 2713 approvata, in un testo unificato, dalla 11^a Commissione permanente del Senato (*Esame e rinvio*) 139

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 141

XIII Agricoltura**INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:**

5-02020 Oliverio ed altri: Sulla recente crisi del settore ittico in Calabria 142

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 147

5-02072 Ruvolo: Misure per una politica mirata al sostegno dell'agricoltura 143

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 148

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

Comunicazioni del Sottosegretario per le politiche agricole alimentari e forestali, Antonio Buonfiglio, sull'accordo raggiunto in sede comunitaria sulla riforma dei sistemi di controllo dell'attività di pesca in Europa (*Svolgimento e conclusione*) 143

SEDE CONSULTIVA:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee. C. 2897, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	144
--	-----

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare. C. 2260 Governo ed abb.-A.	146
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	146

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee. C. 2897 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	150
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere formulata dal relatore</i>)	153
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere alternativo formulata dai deputati Farinone e Gozi</i>)	154
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	156
Nuova disciplina del commercio interno del riso. Nuovo testo C. 1991 Governo (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	151
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	157
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	152
AVVERTENZA	152

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

DL 135/2009: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee. C. 2897 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	158
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	167
Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. C. 2364, approvata dal Senato (Parere alla II Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	161
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	168
Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale. Testo unificato C. 799 e abb. (Parere alla XII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere contrario</i>)	162
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	169
Nuova disciplina del commercio interno del riso. Nuovo testo C. 1991 Governo (Parere alla XIII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	163
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	170
Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010. S. 1835 Governo, approvato dalla Camera (Parere alla 7 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	164
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	171

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione in relazione al nuovo assetto di competenze riconosciute alle regioni ed alle autonomie locali in materia di federalismo fiscale (*Seguito dell'esame e approvazione del documento conclusivo*) 166

ALLEGATO 6 (*Documento conclusivo approvato dalla Commissione*) 172

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 166

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE

ERRATA CORRIGE 185

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

PROCEDURE INFORMATIVE:

Audizione del direttore della TGR (*Audizione svolta*) 189

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Indagine conoscitiva sulla situazione economico-finanziaria delle casse privatizzate anche in relazione alla crisi dei mercati internazionali.

Audizione del dottor Alberto Brambilla, Presidente del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (*Svolgimento e conclusione*) 190

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI

Audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, onorevole Stefania Prestigiacomo (*Svolgimento e rinvio*) 191

AVVERTENZA 192

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 193

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

€ 4,14



16SMC0002460